

#### DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

# DOTTORATO IN DIRITTO ROMANO, TEORIA DEGLI ORDINAMENTI E DIRITTO PRIVATO DEL MERCATO

#### XXXVI CICLO

#### **CURRICULUM DI**

#### DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ

#### TITOLO DELLA TESI:

LE MODALITÀ DI SCELTA DELLE PERSONE IN FUNZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA RES PUBLICA

TUTOR CANDIDATA

CHIAR.MO PROF. FRANCO VALLOCCHIA MARTINA FABRIZI

# INDICE SOMMARIO

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

5

63

PARTE PRIMA - I MAGISTRATI		
Capitolo Primo		
IL PASSAGGIO DAL RE AL COLLEGIO MAGISTRATUALE		
1. L'origine della <i>res publica</i> e delle magistrature romane nella letteratura romanistica	10	
2. L'istituzione della collegialità magistratuale e le nuove modalità di scelta dei magistrati	14	
Capitolo Secondo		
LA MODALITÀ DI SCELTA ELETTIVA		
1. La modalità di scelta elettiva di tipo popolare universale: l'universus populus	20	
1.1. La nozione di <i>populus</i> (e di parte)	20	
1.2. Le assemblee dell'universus populus Romanus	26	
1.3. L'introduzione del principio elettorale	33	
2. Il sistema elettorale e il suo sviluppo dall'età più risalente alla proposta di Cicerone	36	
2.1. Il voto palese	42	
2.2. Il voto segreto	45	
2.3. Il sistema misto: un modo per salvare la repubblica?	48	
3. La funzione elettorale dei comitia centuriata: la scelta dei magistrati maggiori	52	
3.1. Il console	52	
3.2. Il censore	56	
3.3. Il pretore	60	

4. La funzione elettorale dei comitia tributa: la scelta dei magistrati minori

5. L'elezione comiziale del dittatore: il caso di Q. Fabio Massimo nel 217 a.C.	66
6. La modalità di scelta elettiva di tipo popolare particolare: partes populi	69
6.1. La funzione elettorale dei concilia plebis: la scelta del tribuno della plebe e de	gli edili
della plebe	72
CAPITOLO TERZO	
LA MODALITÀ DI SCELTA MAGISTRATUALE	
1. La modalità di scelta magistratuale pura	77
1.1. La lectio senatus	77
1.2. La scelta del <i>princeps senatus</i>	80
1.3. La scelta del <i>praefectus urbi</i>	81
1.4. La scelta del magister equitum	83
2. La modalità di scelta magistratuale complessa	86
2.1. La scelta del <i>dictator</i>	86
2.2. La scelta del iudex unus e dei recuperatores	91
Parte seconda - I sacerdoti	
CAPITOLO PRIMO	
La scelta del <i>pontifex maximus</i>	
1. Il sistema giuridico-religioso e i fondamenti dei poteri sacerdotali	99
2. L'introduzione del principio elettorale nella scelta del pontifex maximus	104
3. La struttura dei comitia pontificis maximi e il concetto di minor pars populi	106
4. Il funzionamento dei comitia pontificis maximi e la sortitio delle XVII tribù	109
4.1. Le candidature al pontificato massimo	111
Capitolo Secondo	
LE MODALITÀ DI SCELTA DEI SACERDOTI ORGANIZZATI IN COLLEGI	
1. La cooptatio e la rogatio Licinia de sacerdotiis	114

2. Il plebiscitum de sacerdotiis rogato da Domizio Enobarbo	116
3. I comitia sacerdotum: struttura e funzionamento	119
3.1. Il sistema delle candidature	121
Capitolo Terzo	
La modalità di scelta delle <i>virgines Vestales</i>	
1. Il collegio sacerdotale delle <i>virgines Vestales</i> e i requisiti delle candidate al sacerdozio	126
2. La captio della virgo Vestalis	130
3. La lex Papia e la sortitio in contione	134
Capitolo Quarto	
LE MODALITÀ DI SCELTA DI SACERDOZI INDIVIDUALI	
1. Premessa	138
2. La scelta del rex sacrorum	139
3. Il flaminato	144
3.1. La scelta e l'inauguratio del Flamen Dialis	150
4. Per quali ragioni il <i>pontifex maximus</i> sceglie sacerdoti a lui sovraordinati?	156
Parte terza - Gli istituti di diritto sacro	
Capitolo Primo	
LA SORS: UNO STRUMENTO DI SCELTA NEL SISTEMA GIURIDICO-RELIGIOSO	
1. La sortitio nel sistema giuridico-religioso romano	161
2. Il genus divinationis della sortitio	171
Capitolo Secondo	
ALCUNI IMPIEGHI DELLA SORTITIO QUALE MODALITÀ DI SCELTA DELLE PERSONE	
1. Il turnus e la sors nella gestione dell'imperium consolare	176
2. Lo ius publicum dedicandi: la sortitio tra i due consoli	181

3. La sortitio tra i censori uter lustrum faciat	187
4. La sortitio provinciarum	191
Considerazioni conclusive	198
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	170
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA	206
INDICE DELLE FONTI	229

### CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

La presente ricerca ha ad oggetto lo studio delle modalità di scelta delle persone in funzione dell'organizzazione della *res publica* romana.

Come emerge chiaramente dal titolo, quanto alla delimitazione del campo di indagine, lo spazio temporale entro il quale si muoverà questa trattazione sarà quello della *libera res publica*. Da qui ritengo necessaria la precisazione di alcune brevi premesse. La repubblica romana, invero, quale sistema giuridico rotante attorno ad un assetto costituzionale ben delineato, è osservata come 'modello' da numerosi pensatori, finanche contemporanei. Pertanto, non reputo azzardato asserire che a ideare la repubblica siano stati proprio i Romani.

Ciò posto, in principio della presente ricerca ritengo possa essere suggestiva la lettura del seguente brano di Rousseau:

«Il popolo radunato, dirà talun, qual chimera! È una chimera al presente, ma non lo era mille, o due mill'anni avanti; e forse che gli uomini hanno cambiata natura? [...] Da ciò che è stato fatto, consideriamo lo che può farsi. Non parlerò delle antiche repubbliche della Grecia; la romana sembrami sia stata un grande stato, e Roma una grande città. [...] Riguardo alle elezioni del principe, e de' magistrati, che sono, come ho già detto, atti complessi, vi sono due strade per procedervi; cioè la scelta, e la sorte. L'una e l'altra sono state adoprate in diverse Repubbliche, e vedesi ancora attualmente una complicatissima misura di questi due mezzi nella elezione del doge di Venezia»¹.

Tale brano è estratto dal quarto ed ultimo libro dell'opera *Du contract social*, pubblicata per la prima volta ad Amsterdam nel 1762, ove il pensatore francese, analizzando le antiche istituzioni della *res publica* romana, propone un modello chiaramente ispirato al diritto pubblico romano d'età repubblicana.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. J. ROUSSEAU, *Du contract social ou principes du droit politique*, trad. a cura di G. MENNINI, Paris 1796, pp. 143-144 e 181.

Rousseau, invero, dedicandosi attentamente allo studio del sistema giuridico romano, in particolare delle assemblee popolari, delle magistrature e dei meccanismi di voto, arriva a delineare un 'modello di governo' diretto dal popolo con la previsione di alcuni meccanismi riconducibili, nella loro diversa misura, alla plurisecolare esperienza repubblicana romana, compreso finanche il tribunato della plebe<sup>2</sup>. Pertanto, la più rilevante conclusione alla quale giunge Rousseau nella sua opera è da individuarsi nella collocazione del popolo al centro di tutti i poteri repubblicani.

Invero, nelle fonti romane troviamo una preziosa definizione di *res publica* tratta dal *De re publica* di Cicerone: *res publica res populi*<sup>3</sup>. Nel richiamare il concetto di 'popolo', Cicerone in un primo momento definisce la *res publica* come *res populi*, quindi come 'cosa del popolo', e nei versi immediatamente successivi offre una definizione 'societaria' di popolo fondata sulla natura del *populus* quale unione di *cives*. Appare così evidente, procedendo dalla definizione ciceroniana di *res publica* quale *res populi*, come da un punto di vista non esclusivamente linguistico, ma soprattutto concettuale, il nucleo della *res publica* sia rappresentato dal gruppo, dalla molteplicità degli individui che trova espressione nel concetto di 'popolo' quale unità.

Orbene, delimitato il campo d'indagine, il punto di partenza per l'elaborazione di questa tesi sarà costituito dalla celebre tripartizione teorizzata dal giurista Ulpiano 'publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit', in virtù della quale il diritto pubblico consiste negli istituti di diritto sacro, nei sacerdoti e nei magistrati. Ulpiano, invero, individua – attraverso una straordinaria capacità di sintesi – i tre fulcri sui quali si incardina l'intero ius publicum. La definizione di diritto pubblico offerta dal giurista si fonda chiaramente sui concetti di struttura e di organizzazione, i quali costituiscono la base definitoria della nozione di ius publicum da intendersi come ciò che attiene a quello che Ulpiano stesso definisce pochi versi prima status rei Romanae<sup>5</sup>, come questo si organizza e qual è la sua struttura. A ben vedere,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sul punto si veda A. FRIZZERA, Roma: la sovranità e il modello. Le istituzioni politiche romane nel IV libro del Contract social di Jean-Jacques Rousseau, Firenze 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic., De rep., 1.25.39: ««Est igitur', inquit Africanus, 'res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. Eius autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio'».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> D. 1.1.1.2 (Ulp. 1 inst.).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Come è ampiamente noto, i Romani non giunsero mai a costruire la categoria della persona giuridica. Ulpiano, procedendo da una prospettiva analoga a quella ciceroniana, richiama la parola latina *status* strettamente intesa come participio passato del verbo *sto*, come, quindi, concreta 'condizione' della *res Romana*.

il concetto di *status rei* Romanae consta di tre elementi dei quali, due – i magistrati e i sacerdoti<sup>6</sup> – sono a carattere personale, e uno – i *sacra* – a carattere impersonale; inoltre, ben due elementi, i sacerdoti e i *sacra*, sono riconducibili allo *ius divinum*<sup>7</sup>.

Sulla scorta dello schema ulpianeo, il presente lavoro di ricerca sarà strutturato in tre parti: la prima, dedicata ai magistrati; la seconda, ai sacerdoti; e, da ultimo, la terza destinata all'analisi dei *sacra*.

Sulla base di queste brevi premesse, è possibile esplicitare ora la struttura e i principali obiettivi della presente ricerca.

Così, la parte prima dell'elaborato sarà dedicata all'analisi delle procedure di scelta dei magistrati, delle quali si proporrà una classificazione in relazione alla modalità e ai soggetti coinvolti nella scelta. In primo luogo, verrà analizzata la modalità di scelta elettiva, distinta in 'universale' e 'particolare', a seconda che i comizi elettorali si compongano rispettivamente dell'*universus populus Romanus* o di sole sue *partes*, come esemplarmente avviene nell'elezione del tribuno della plebe. Nella modalità di scelta elettiva che definirò 'universale' il *populus Romanus* – che si dimostrerà essere uno degli elementi più importanti della costituzione romana repubblicana – è coinvolto nella sua interezza, nella totalità delle sue *partes*, nella scelta dei magistrati repubblicani. Il punto di partenza sarà costituito dalla lettura delle fonti: in primo luogo, si analizzerà *De rep.*, 1.25.39, ove si trova, come poc'anzi accennato, la definizione ciceroniana di *res publica* come *res populi*; in secondo luogo, al fine di comprendere cosa i Romani intendessero per 'parte', si procederà allo studio delle fonti contenenti le definizioni di *pars* offerte dai giuristi.

Nel panorama costituzionale repubblicano i cittadini organizzati nelle assemblee del popolo romano sono attivamente coinvolti nella scelta dei magistrati repubblicani, i quali sono eletti mediante il voto degli *universi cives*. Nello specifico, l'aspetto sul quale concentrerò questa prima parte della presente ricerca atterrà ai diversi sistemi di voto, succedutisi nel

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Laddove in Ulpiano si legge *in sacerdotibus*, il giurista si riferisce ai sacerdoti e non ai sacerdozi. Una distinzione di prospettiva, questa, di non poco conto che risulta doverosa di precisazione. Tale orientamento è sposato da Franco Vallocchia, il quale – mostrandosi critico verso la traduzione di D. 1.1.1.2 presente in S. SCHIPANI (a cura di), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, 1, Milano 2005, p. 77 – rileva che il termine latino *sacerdotibus* derivi da *sacerdos* che significa 'sacerdote' e non 'sacerdozio', che costituisce, invece, la traduzione di *sacerdotium*. Si veda sul punto F. VALLOCCHIA, *Qualche riflessione su publicum-privatum in diritto romano*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 7, 2016, p. 420, nt. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> F. VALLOCCHIA, *Qualche riflessione su publicum-privatum in diritto romano*, cit., pp. 419 e ss. Si veda sul punto P. CATALANO, *Per lo studio del ius divinum*, in *SMSR*, 33, fasc. 1, 1962.

tempo dall'età più risalente sino alla proposta ciceroniana di un sistema 'misto'. In particolare, tratterò dei profili organizzativi delle procedure di voto, differenti in relazione al passaggio dal voto palese al voto segreto. Da ultimo, completerà la disanima del sistema elettorale l'esposizione di quella modalità che definirò 'popolare particolare' ove, procedendo dall'analisi del concetto di *pars* e delle relative fonti, esaminerò la modalità di scelta elettiva che vede attivamente coinvolta solo quella *pars* del *populus* Romanus costituita dalla *plebs*.

Infine, si vedrà come i magistrati eletti dal popolo siano a loro volta chiamati a scegliere altre persone in funzione dell'organizzazione della *res publica* romana, dando così luogo alla modalità di scelta che definirò 'magistratuale' e della quale proporrò un'articolazione in 'pura' e 'complessa' a seconda che i soggetti coinvolti nella scelta siano unicamente i magistrati o che, insieme ad essi, siano coinvolti ulteriori entità, come esemplarmente avviene nella scelta del *dictator* e dei giudici.

La seconda parte della ricerca sarà dedicata alla modalità di scelta dei sacerdoti sia collegiali che 'monocratici', con specifico interesse verso quegli interventi legislativi tesi a coinvolgere il popolo nelle elezioni sacerdotali, seppur con poteri e fondamenti diversi rispetto alle elezioni magistratuali. In primo luogo, costituirà oggetto di studio la modalità di scelta del pontifex maximus a seguito dell'introduzione del principio elettorale; quindi, seguirà l'analisi del funzionamento dei comitia pontificis maximi e, in particolare, della loro composizione alla luce del ricorso alla sors. Dopo aver analizzato l'estensione del sistema elettorale agli altri sacerdozi organizzati in collegia e di come e se il sistema di scelta del pontefice massimo vi abbia influito, la ricerca proseguirà nello studio della complessa modalità di scelta delle virgines Vestales. Da ultimo, completerà la trattazione delle figure sacerdotali l'analisi delle modalità di scelta dei sacerdoti 'monocratici'. Nello specifico, procedendo dalla testimonianza di Festo circa l'ordo sacerdotum<sup>8</sup>, tratterò della scelta del rex sacrorum e dei flamines maiores, ponendo questioni circa le ragioni in virtù delle quali questi, sebbene appaiano gerarchicamente subordinati al pontefice massimo – collocato all'ultimo posto nell'ordo tramandatoci da Festo – siano scelti da quest'ultimo.

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Fest., De verb. sign., s.v. «Ordo sacerdotum», pp. 198-200 ed. Lindsay: «Ordo sacerdotum aestimatur deorum ordine, ut deus maximus quisque. Maximus videtur Rex, dein Dialis, post hunc Martialis, quarto loco Quirinalis, quinto pontifex maximus. Itaque in soliis Rex supra omnis accumbat licet; Dialis supra Martialem, et Quirinalem; Martialis supra proximum; omnes item supra pontificem. Rex, quia potentissimus: Dialis, quia universi mundi sacerdos, qui appellatur Dium; Martialis, quod Mars conditoris urbis parens; Quirinalis, socio imperii Romani Curibus ascito Quirino; pontifex maximus, quod iudex atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumque».

Infine, nel rispetto della tripartizione del *ius publicum* teorizzata da Ulpiano, la terza ed ultima parte dell'elaborato sarà dedicata all'analisi degli istituti di diritto sacro. Nello specifico, saranno oggetto di analisi l'impiego della *sortitio* quale strumento di scelta nel sistema giuridico-religioso romano nonché l'ampiamente discusso in dottrina *genus divinationis* della stessa, per poi analizzare nel dettaglio alcuni peculiari ricorsi alla *sors* quale modalità di scelta delle persone.

# PARTE PRIMA – I MAGISTRATI

#### CAPITOLO PRIMO

#### IL PASSAGGIO DAL RE AL COLLEGIO MAGISTRATUALE

SOMMARIO: 1. L'origine della *res publica* e delle magistrature romane nella letteratura romanistica. – 2. L'istituzione della collegialità magistratuale e le nuove modalità di scelta dei magistrati.

1. L'origine della *res publica* e delle magistrature romane nella letteratura romanistica

Gli studi inerenti alle istituzioni politiche di Roma antica si sono svolti sovente nell'ottica di contrapporre *regnum* e *res publica* come due entità costituzionali contrapposte ed incompatibili tra loro. Alla luce di questo schema, non solo il concetto di *civitas*, ma anche quello di *populus*, sarebbero posteriori al *regnum*<sup>9</sup>.

Nell'assetto istituzionale tipico del *regnum*, il *rex* costituisce l'entità di unificazione dell'insieme dei sudditi ed è il solo ad essere investito di poteri al di sopra della massa. Diversamente accade nella *civitas* repubblicana. Non solo i magistrati non si collocano al di sopra della massa e ne costituiscono, anzi, parte integrante, ma è il *populus*<sup>10</sup> ad essere titolare

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> F. DE MARTINO, *Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature*, in *ANRW*, I, Berlin-New York 1972, p. 217 ss. Vedasi sul punto U. COLI, *Regnum*, in *SDHI*, 17, 1951, pp. 1 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cic., Pro Q. Rosc., 48.139: «Dum necesse erat resque ipsa cogebat, unus omnia poterat; qui postea quam magistratus creavit legesque constituit, sua cuique procuratio auctoritasque est restituta»; Cic., Pro Planc, 25.62: «sic populus Romanus deligit magistratus quasi rei publicae vilicos»; Cic., De off., 1.124: «Est igitur proprium munus magistratus intellegere se gerere personam civitatis»; Cic., De leg., 3.15.3: «Proximum autem est de [in] suffragiis, quae iubeo nota esse optimatibus, populo libera»; Cic.,

dei poteri, inteso come molteplicità dei *cives iure sociati*. Da qui, come sostiene il De Martino, ecco la contrapposizione tra *res publica res populi*, intesa come "cosa del popolo", e *res propria* del *rex*. Sebbene tale concezione sia perfettamente idonea a mostrare i tratti formali salienti dell'assetto istituzionale repubblicano, non si rivelerebbe aderente alla realtà e al processo di sviluppo storico poiché risulterebbe alquanto irrealistico ipotizzare che la *civitas*, quale entità posta in antitesi al *regnum*, si sia affermata repentinamente d'un tratto.

Difatti, secondo il De Martino, è inverosimile congetturare che la costituzione della repubblica romana e l'istituzione del regime consolare siano il frutto di un evento repentino verificatosi improvvisamente al momento della caduta del regnum. Anzi, ritiene maggiormente condivisibile il tradizionale racconto circa la fine del regnum e la contestuale cacciata dei Tarquini in virtù del quale l'instaurazione del nuovo assetto istituzionale della res publica costituisce il frutto di un processo storico nell'ambito del quale la formazione delle classi sociali e la trasformazione dell'assetto economico ne costituiscono fattori determinanti.

Il De Martino prende in considerazione due fatti rilevanti, verificatisi nella prima metà del V secolo a C., a sostegno dell'autenticità del racconto delle fonti circa la tradizionale data dell'origine della *res publica*, il 509 a.C.: l'assetto organizzativo del ceto plebeo e il decemvirato legislativo. Accettare la tesi critica circa la data di instaurazione della repubblica significherebbe collocare i suddetti eventi o sotto l'età del *regnum* o mezzo secolo più avanti, ma tali deduzioni si mostrano entrambe infondate. La prima perché la struttura della plebe presuppone una forte contrapposizione tra patrizi e plebei e, quindi, l'uso di un potere di tipo oligarchico senza limiti incompatibile con il carattere del *regnum*; la seconda perché la data tradizionale del decemvirato legislativo riposa su dati piuttosto solidi, considerati tra i dati più certi della storia della repubblica romana<sup>11</sup>.

Sebbene il racconto tradizionale sia in larga misura accettato, non mancano critiche. A tal proposito, Antonio Guarino si è interrogato con quali eventuali modifiche ed entro quali limiti possa essere accettato il racconto tradizionale circa il passaggio dal *regnum* alla *res publica*. Nello specifico, le alternative tra le quali gli studiosi si dividono sono sostanzialmente

De leg., 3.17.39: «...habeat sane populus tabellam quasi vindicem libertatis, dummodo haec optimo cuique et gravissimo civi ostendatur ultroque offeratur, ut in eo sit ipso libertas, in quo populo potestas honeste bonis gratificandi datur. [...] Quam ob rem lege nostra libertatis species datur, auctoritas bonorum retinetur, contentionis causa tollitur»; Cic., Pro Planc., 4.11: «Est enim haec condicio liberorum populorum praecipueque huius principis populi et omnium gentium domini atque victoris, posse suffragiis vel dare vel detrahere quod velit cuique».

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> F. DE MARTINO, Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature, cit., pp. 217 e ss. e 231-233.

due: ritenere che la *res publica* sia il frutto di una evoluzione e di un lungo processo storico oppure di una modifica rivoluzionaria dell'assetto costituzionale verificatasi nel 509 a.C. <sup>12</sup>.

La teoria evoluzionista fu chiaramente sposata dal De Francisci<sup>13</sup>, il quale sostenne che la magistratura consolare si fosse affermata nel V secolo a.C. attraverso il progressivo prevalere dei *praetores* su qualsiasi altra magistratura. Altrettanto evoluzionista si mostra il Mazzarino<sup>14</sup> il quale rinviene, però, l'origine del consolato nella magistratura collegiale imperfetta del *dictator* e del suo *magister equitum*.

A mostrarsi maggiormente affine al discorso tradizionale e alla rivoluzione del 509 a.C. è, invece, il Bernardi<sup>15</sup>, il quale ritiene attendibile quanto narrato dalla leggenda con una rilevante correzione circa l'ammissione dei *plebeii* al consolato: questi sarebbero stati ammessi alla magistratura consolare fin da subito e solo successivamente furono esclusi dai patrizi, cosicché le *leges Liciniae Sextiae* intervennero nel senso di riservare ai *plebeii* uno dei due seggi del consolato. La posizione del Bernardi posa su due importanti considerazioni. In primo luogo, la *par potestas* e lo *ius intercessionis* dei due consoli trovano spiegazione in funzione di un reciproco controllo che i ceti rivali dei patrizi e dei plebei avrebbero esplicato ciascuno attraverso il rispettivo console. La seconda considerazione trova fondamento nei *Fasti consulares*, ove risulta che nell'arco temporale che va tra il 509 e il 486 a.C. vi furono dodici consolati plebei e che questi progressivamente andarono a diminuire, passando dalla originaria condizione di parità con i patrizi fino ad essere sostanzialmente esclusi dal consolato.

Guarino ritiene piuttosto fragile l'argomentazione avanzata dal Bernardi a sostegno della propria tesi. In primo luogo, ammettere la genuinità e l'autenticità dei Fasti - e che quindi i dati ivi contenuti possono essere portati a sostegno della tesi secondo la quale i plebei ebbero accesso al consolato già nel 509 a.C. - renderebbe necessario spiegare perché vi sono delle date nei Fasti (493, 487 e 454 a.C.) in cui la coppia consolare risulta integralmente plebea persino posteriormente al 486, anno in cui il Bernardi ipotizza lo stravolgimento costituzionale conclusosi con l'esclusione dei *plebeii* dalla magistratura consolare.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> A. GUARINO, La formazione della "respublica" romana, in RIDA, 1948, pp. 95 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> P. DE FRANCISCI, *Dal* regnum *alla* respublica, in *SDHI*, X, 1944.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> S. MAZZARINO, Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica, Milano 1992.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> A. BERNARDI, Dagli ausiliari del rex ai magistrati della respublica, in Athenaeum, XXX, 1952.

Ammettendo pure che le *leges Liciniae Sextiae* del 367 a.C. abbiano riservato uno dei due posti consolari ai plebei, resterebbe comunque da spiegare perché dai Fasti risultano, a far data dalle suddette *leges* e sino al 321 a.C., numerose coppie di consoli entrambi patrizi.

Secondo Guarino, la testimonianza tratta dai *Fasti consulares* non solo non corrisponderebbe a quanto tramandato dalla leggenda, ma non si rivelerebbe nemmeno idonea a supportare l'ipotesi avanzata dal Bernardi, in quanto si tratterebbe puramente di una coincidenza. Anzi, di contro, Guarino ritiene condivisibile l'ipotesi secondo la quale il passaggio dal *regnum* alla diarchia consolare sia il frutto di uno sviluppo costituzionale e tale orientamento, come anticipato poc'anzi, è sposato, con le opportune diversità, sia dal Mazzarino<sup>16</sup> che dal De Francisci<sup>17</sup>.

La trasformazione dell'assetto costituzionale sarebbe resa evidente, nello specifico, da due fattori. In primo luogo, il fatto che gli ausiliari del  $rex^{18}$  dapprima straordinari, divengono annuali e ordinari; in secondo luogo, la modalità di scelta in quanto non più nominati direttamente dal rex ma designati dai loro predecessori davanti ai comizi, che in un primo momento si limitano ad acclamarli e successivamente li eleggono<sup>19</sup>.

Come sostiene il Mazzarino, la storia della magistratura romana è la storia della magistratura in quanto tale. Lo sviluppo delle funzioni da capo unico e vitalizio a quelle di magistrato<sup>20</sup> responsabile, in epoca storica, è a fondamento del concetto di magistratura. Per quanto attiene all'origine e alla formazione del concetto di magistratura quale organo giuridicamente ordinato, esso penetra direttamente nell'assetto istituzionale romano con il concetto di *imperium* e del magistrato che lo detiene<sup>21</sup>.

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> S. MAZZARINO, Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica, cit., pp. 11 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> A. GUARINO, La formazione della "respublica" romana, cit., pp. 95-102.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sulla modalità di scelta del rex si veda A. CORBINO, *Il ruolo del voto popolare nella primitiva visione romana dell'autogoverno. La procedura elettorale del rex*, in *IVRA*, LXVIII, 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> P. DE FRANCISCI, *Dal* regnum *alla* respublica, cit., p. 160.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Si vedano sul punto A. BURDESE, s.v. «*Magistrato (dir. rom.*)», in *Enciclopedia del Diritto*, XXV, Milano 1975, pp. 187-199 e M.A. DE DOMINICIS, s.v. «*Magistrati [Diritto Romano*]», in *Novissimo Digesto Italiano*, X, Torino 1964, pp. 26-28.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> S. MAZZARINO, Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica, cit., pp. 11 e ss.

# 2. L'istituzione della collegialità magistratuale e le nuove modalità di scelta dei magistrati

«La collegialità rappresenta – come è noto – uno dei cardini della costituzione repubblicana»<sup>22</sup>. Sul passaggio dal *rex* alla magistratura collegiale dei due consoli, Mariano Scarlata Fazio ritiene piuttosto inverosimile sostenere che l'*imperium* in origine posseduto nella sua pienezza dal *rex* sia passato, nella sua interezza, collegialmente a due magistrati. Il *rex*, quale magistrato unico, è l'unico possessore dell'*imperium* e nella sua persona sono accentrati tutti i poteri – giudiziario, militare e sacrale – dei quali l'*imperium* stesso si costituisce. Il potere del magistrato unico si mostra così accentrato nella persona del *rex* il quale è peraltro irresponsabile, essendo la carica caratterizzata dalla durata per l'intera vita del titolare<sup>23</sup>.

In relazione all'istituzione della collegialità magistratuale ritengo doverosa la disamina del pensiero del Mommsen<sup>24</sup> e, in particolare, della sua evoluzione così come evincibile dal trattato del diritto pubblico romano e dal disegno del diritto pubblico romano. Nello specifico, la sostanza della collegialità viene associata all'attribuzione di una medesima potestà a più soggetti e non viene più fatta corrispondere alla legittimazione ad agire di un *conlega* soltanto, seppur piena. Da tali asserzioni, secondo il Frezza, consegue, anzitutto, la conclusione che la collegialità non sia un istituto cronologicamente riconducibile all'assetto istituzionale repubblicano, ma al ben più risalente mondo giuridico-religioso prerepubblicano, e in particolare ai sacerdozi. Alla luce di quanto appena esposto ne consegue, peraltro, la confutazione della concezione dell'*interregnum* data dal Mommsen quale istituzione nella quale non sia ravvisabile la collegialità. La spiegazione di ciò sta, a parer del Frezza, in quanto segue. È di tutta evidenza nel trattato del diritto pubblico romano che, secondo il Mommsen, l'*intercessio* configura l'istituto nel quale "la collegialità è stata veramente

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, Napoli 2000, p. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> M. SCARLATA FAZIO, Sul passaggio dalla magistratura unica a quella collegiale, in Studi Sanfilippo, II (v. sez. III), Milano 1982, pp. 541-542.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> TH. MOMMSEN, *Le Droit public romaine*, I, trad. di F. GIRARD, Paris 1892; ID., *Disegno del diritto pubblico romano*, trad. di P. BONFANTE, Milano 1904.

istituita"<sup>25</sup> e nelle fonti tramandateci non vi si narra, quanto all'*interregnum*, di esempi di *intercessio*.

Come sostiene il Frezza, il silenzio delle fonti circa casi di *intercessio* in relazione a simili forme più antiche di collegialità, è additabile esclusivamente alla carenza di occasioni nella quali è possibile riscontrare l'aspetto negativo della collegialità così come intesa nella concezione romana<sup>26</sup>.

Nella fase più risalente dello sviluppo costituzionale di Roma vi sono, da un lato, fattispecie che rispondono perfettamente al principio della collegialità uguale, come esemplarmente l'*interregnum*, e, dall'altro, fattispecie in cui trova espressione il principio della collegialità diseguale.

In questa fase storica, nelle fonti non vi è alcuna traccia dell'*intercessio*, anche laddove ne fosse individuabile il presupposto strutturale, la *par potestas*. Tale considerazione, unitamente alla graduale affermazione dell'*intercessio* quale potestà più vistosa nelle quali si articola la collegialità magistratuale, ci induce a considerare questi aspetti come facenti parti di un unico e prolungato processo storico che ha condotto alla instaurazione dell'assetto istituzionale repubblicano patrizio-plebeo. Di fatti, è proprio con l'accesso al consolato da parte del ceto plebeo che l'un console è divenuto non soltanto il collaboratore dell'altro, ma anche colui che ha il controllo sull'operato del collega.

Un'ulteriore argomentazione a sostegno della derivazione dell'istituto dell'intercessio dalla lotta del ceto plebeo per la conquista del potere è fornita dal paragone tra intercessio consolare e intercessio tribunicia. L'intercessio consolare, incentrata sulla struttura della par potestas, è necessariamente bilaterale e, in quanto tale, si presta agevolmente ad essere un rischioso strumento di lotta; l'intercessio tribunicia, invece, si configura come un diritto di voto esplicabile esclusivamente a favore della plebe.

Le considerazioni effettuate con riferimento al consolato si prestano ad essere estese anche alle magistrature repubblicane diverse dalla magistratura consolare in relazione alla medesima ed uniforme configurazione della collegialità imperniata sul principio della *par potestas*. Dell'influenza della suprema magistratura non hanno potuto non risentirne le

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> TH. MOMMSEN, Le Droit public romaine, I, cit., p. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> P. FREZZA, L'istituzione della collegialità in diritto romano, in Studi in onore di Siro Solazzi: nel cinquantesimo anno del suo insegnamento universitario, Napoli 1948, pp. 507-510.

magistrature repubblicane sorte successivamente ad essa e questo, secondo il Frezza, è all'origine anche della struttura del collegio del tribunato della plebe in maniera pressoché identica a quella dei collegi delle magistrature patrizio-plebee.

In conclusione, il principio di collegialità si articola in due aspetti caratteristici: il principio della piena legittimazione ad agire di ciascun singolo collega e il principio della potior causa prohibentis. Volgendo l'attenzione al contesto storico nel quale questi due principi hanno trovato espressione, il principio della piena legittimazione ad agire è riconducibile ad espressioni di collegialità uguale di età prerepubblicana e, inoltre, nei rapporti tra i colleghi contitolari delle potestà trova prevalenza la fiducia sul controllo reciproco. Invece, il principio della potior causa prohibentis trova espressione con l'istituzione dell'assetto costituzionale patrizio-plebeo e, differentemente dall'altro, risponde propriamente al motivo della contrapposizione e del controllo<sup>27</sup>.

Il principio della collegialità pone delle rilevanti questioni inerenti all'esercizio del potere e alla scelta del magistrato che deve compiere un determinato atto giuridico unipersonale. Nel corso della *res publica* assistiamo a diversi tecnicismi di gestione del potere a fronte di varie criticità derivanti dall'esercizio dell'*imperium* subordinato all'eventualità di un *intercessio* da parte del collega. Come esporrò più diffusamente nei prossimi capitoli, uno di questi rimedi è costituito dalla turnazione della *gestio* dell'*imperium* consolare. Sebbene nelle fonti il rimedio ordinario per la divisione dell'*imperium* sia individuato nel ricorso alla *sors*, come esemplarmente la *sortitio* tra i consoli in tema di *ius publicum dedicandi* e di *dictio* del *dictator*, non mancano casi in cui i consoli, su invito del senato, agiscono in *comparatio*<sup>28</sup>. Analogamente, in via esemplificativa, la *sortitio* interviene anche tra i censori al fine di scegliere chi dei due debba celebrare la cerimonia del *lustrum*.

Nel momento in cui il cambiamento dell'assetto costituzionale ha condotto alla ripartizione del potere - in relazione alla ormai pluralità, e non più unicità, dei titolari del potere stesso - e alla limitazione nel tempo della carica non più vitalizia, hanno inizio quei cinque secoli di storia durante i quali i cittadini partecipano attivamente alla vita politica. Il sistema giuridico della costituzione repubblicana si fonda su una ripartizione dei poteri – magistrati, Senato e popolo – a ciascuno dei quali sono affidate peculiari competenze,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> P. Frezza, L'istituzione della collegialità in diritto romano, cit., pp. 511-514.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., pp. 215-523.

esercitate in un reciproco rapporto di dipendenza volto ad assicurare coesione ed equilibrio. Tale relazione di equilibrio e di interdipendenza, come si vedrà, si riflette finanche nelle modalità di scelta delle persone in funzione dell'organizzazione della *res publica*.

Invero, è il popolo che provvede ad eleggere i magistrati. Diversamente all'età del *regnum*, in epoca repubblicana i supremi magistrati sono scelti dal popolo riunito nelle assemblee. In questo nuovo equilibrio, i magistrati – da soli o insieme ad altri soggetti – a loro volta sono chiamati a scegliere altre persone come esemplarmente avviene nella *lectio senatus* e nella scelta del *dictator*.

La più antica esposizione sistematica della costituzione romana pervenuta fino a noi è quella dello storico greco Polibio, risalente agli anni 150-140 a.C. Il testo di Polibio, nonostante fosse redatto in lingua greca, riscosse un notevole successo e, circa un secolo dopo, fu ripreso da Marco Tullio Cicerone, il più autorevole dei filosofi politici romani.

Anzitutto, lo storico greco individua nella città di Roma tre *partes* – i magistrati, con al vertice i due consoli, il senato e il popolo romano riunito nelle assemblee popolari – ad ognuna delle quali fanno capo delle peculiari competenze esplicate in un rapporto di reciproca dipendenza e di contrapposizione atto a garantire equilibrio e coesione della costituzione romana. A fondamento del funzionamento di tale sistema giuridico vi è il popolo romano, al quale è affidato il potere sovrano e il quale provvede a garantire la coesione della società. È il *populus*, infatti, che ricopre una delle parti più importanti della costituzione mista romana, in quanto è l'unico ad avere il potere di giudicare nelle cause capitali, di deliberare sulla pace e sulla guerra, di pronunciarsi sui progetti di legge e di designare i cittadini degni di esercitare le magistrature<sup>29</sup>.

Le caratteristiche delle magistrature repubblicane, oltre alla già discussa collegialità, sono la temporaneità della carica e l'elettività da parte delle assemblee del popolo, con le dovute eccezioni: esemplarmente, il *dictator* non è eletto ma scelto – secondo una complessa procedura – da un altro magistrato<sup>30</sup>. Invero, i magistrati repubblicani durano in carica generalmente un anno, ad eccezione del *dictator*, che ricopre la carica per massimo sei mesi, e dei censori, che sono nominati ogni cinque anni e rimangono in carica solo per i primi diciotto mesi.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Roma 2019, pp. 312 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> A. GUARINO, Storia del diritto romano, VIII ed., Napoli 1990, p. 215.

La distinzione tra magistrati *maiores* e magistrati *minores* – che trova ampiamente riscontro nelle fonti – con l'affermarsi del principio elettorale si riflette nella differente competenza elettorale dei comizi centuriati e dei comizi tributi, ma viene enunciata soprattutto in relazione agli auspici. Tra i poteri e le funzioni dei magistrati rientra il diritto di consultare la volontà divina al fine di riceverne il favore o meno in relazione agli atti da compiere nella vita pubblica<sup>31</sup>.

Invero, l'asse portante della struttura stessa delle magistrature della *civitas* è costituito dal potere auspicale, tale da definire una sorta di gerarchia tra le magistrature plasmata intorno agli *auspicia*. Ne fornisce preziosa testimonianza Aulo Gellio nelle Notti Attiche<sup>32</sup>, ove riporta un breve frammento dell'opera sugli auspici scritta dall'augure Messala, dal quale si apprende chiaramente come gli auspici<sup>33</sup> presi dai magistrati patrizi si dividono in due classi, e i più importanti sono quelli dei consoli, dei pretori e dei censori. Gli auspici di questi magistrati, però, non sono tutti dello stesso rango poiché consoli, pretori e censori non sono tra di loro colleghi, ma i pretori sono colleghi dei consoli. Quindi, né i consoli né i pretori possono invalidare o non consentire gli auspici dei censori, né viceversa, ma i censori tra di loro e, allo stesso modo, i censori e i pretori fra di loro, possono turbarli o interromperli. Gli auspici di tali magistrati sono definiti *maxima*, o *maiora*, mentre quelli degli altri magistrati sono detti *minora*, ecco perché questi magistrati sono definiti minori e gli altri maggiori<sup>34</sup>.

I magistrati maggiori sono eletti nei comizi centuriati, mentre quelli minori nei comizi tributi. Il passo dell'augure Messala riportato da Aulo Gellio è estremamente illuminante in

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, V ed., Torino 1965, pp. 168 e 175-176. Sul punto si veda Y. BERTHELET, Gouverner avec les dieux: autorité, auspices et pouvoir, sous la République romaine et sous Auguste, in ASDIWAL, Revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions, Paris 2015.

<sup>32</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 13.15-16: «[...] "Patriciorum auspicia in duas sunt divisa potestates. Maxima sunt consulum, praetorum, censorum. Neque tamen eorum omnium inter se eadem aut eiusdem potestatis, ideo quod conlegae non sunt censores consulum aut praetorum, praetores consulum sunt. Ideo neque consules aut praetores censoribus neque censores consulibus aut praetoribus turbant aut retinent auspicia; at censores inter se, rursus praetores consulesque inter se et vitiant et obtinent. Praetor, etsi conlega consulis est, neque praetorem neque consulem iure rogare potest, ut quidem nos a superioribus accepimus aut ante haec tempora servatum est et ut in commentario tertio decimo C. Tuditani patet, quia imperium minus praetor, maius habet consul, et a minore imperio maius aut maior a minore conlega rogari iure non potest. Nos his temporibus praetore praetores creante veterum auctoritatem sumus secuti neque his comitiis in auspicio fuimus. Censores aeque non eodem rogantur auspicio atque consules et praetores. Reliquorum magistratuum minora sunt auspicia. Ideo illi "minores", hi "maiores" magistratus appellantur. Minoribus creatis magistratibus tributis comitiis magistratus, sed iustus curiata datur lege; maiores centuriatis comitiis fiunt". [...] Consul ab omnibus magistratibus et comitiatum et contionem avocare potest. Praetor et comitiatum et contionem usquequaque avocare potest nisi a consule. Minores magistratus nusquam nec comitiatum nec contionem avocare possunt».

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Sugli auspici dei magistrati si vedano E. PAIS, Le relazioni fra i sacerdoti e le magistrature civili nella repubblica romana, in Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, I, Roma 1915, pp. 271 e ss. e A. DALLA ROSA, Ductu auspicioque: per una riflessione sui fondamenti religiosi del potere magistratuale fino all'epoca augustea, in Studi Classici e Orientali, 49, 2003.

<sup>34</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., p. 168.

quanto allontana ogni visione laica sulla struttura gerarchica delle magistrature romane, la quale si fonda non sull'intensità del loro potere, ma sugli *auspicia*: il magistrato maggiore è tale non perché ha l'*imperium*, bensì perché ha gli auspici massimi. Ne è dimostrazione il censore, il quale è elencato tra i magistrati maggiori pur non avendo *imperium*.

#### CAPITOLO SECONDO

# LA MODALITÀ DI SCELTA ELETTIVA

SOMMARIO: 1. La modalità di scelta elettiva di tipo popolare universale: l'universus populus. – 1.1. La nozione di populus (e di parte). – 1.2. Le assemblee dell'universus populus Romanus. – 1.3. L'introduzione del principio elettorale. – 2. Il sistema elettorale e il suo sviluppo dall'età più risalente alla proposta di Cicerone. – 2.1. Il voto palese. – 2.2. Il voto segreto. – 2.3. Il sistema misto: un modo per salvare la repubblica? – 3. La funzione elettorale dei comitia centuriata: la scelta dei magistrati maggiori. – 3.1. Il console. – 3.2. Il censore. – 3.3 Il pretore. – 4. La funzione elettorale dei comitia tributa: la scelta dei magistrati minori. – 5. L'elezione comiziale del dittatore: il caso di Q. Fabio Massimo nel 217 a.C. – 6. La modalità di scelta elettiva di tipo popolare particolare: partes populi. – 6.1. La funzione elettorale dei concilia plebis: la scelta del tribuno della plebe e degli edili della plebe.

# 1. La modalità di scelta elettiva di tipo popolare universale: l'universus populus

# 1.1 La nozione di populus (e di parte)

L'espressione più antica atta ad indicare il complesso dei *cives Romani* è la formula giuridico-religiosa *populus Romanus Quirites*<sup>35</sup>, dalla quale poi deriva l'altra *populus Romanus* 

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 1.12.14: «In libro primo Fabii Pictoris, quae verba pontificem maximum dicere oporteat, cum virginem capiat, scriptum est. Ea verba haec sunt: "Sacerdotem V estalem, quae sacra faciat, quae ius siet sacerdotem V estalem facere pro populo Romano Quiritibus, uti quae optima lege fuit, ita te, Amata, capio."»; Aul. Gell., Noct. Att., 10.24.3: «Satis autem erit perpetuae veterum consuetudinis demonstrandae gratia verba sollemnia praetoris ponere, quibus more maiorum ferias concipere solet, quae appellantur Compitalia. Ea verba haec sunt: "Dienoni populo Romano Quiritibus Compitalia erunt quando concepta fuerint, nefas." "Dienoni" praetor dicit, non "die nono"».

Quiritium<sup>36</sup>. L'espressione populus Romanus non è altro che una semplificazione delle due precedenti<sup>37</sup>.

Le fonti maggiormente citate in riferimento al tema del *populus* – e che sovente costituiscono il punto di partenza per uno studio approfondito dell'argomento – sono le seguenti, tratte entrambe dal *De re publica* di Cicerone<sup>38</sup>:

«Est igitur', inquit Africanus, 'res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. Eius autem prima causa coeundi est non tam inhecillitas quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio', 39.

«Omnis ergo populus, qui est talis coetus multitudinis qualem eui, omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, quae ut dixi populi res est, consilio quodam regenda est, ut diuturna sit. Id autem consilium primum semper ad eam causam referendum est quae causa genuit civitatem. deinde aut uni tribuendum est, aut delectis quibusdam, aut suscipiendum est multitudini atque omnibus»<sup>40</sup>.

Quest'ultimo testo di Cicerone è particolarmente rilevante in quanto dimostra come il *populus* sia, da un punto di vista concettuale, antecedente la *civitas*, che è definita come

21

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Liv., 1.32: «Tum nuntius Romam ad consulendum redit. Confestim rex his ferme verbis patres consulebat: "Quarum rerum litium causarum condixit pater patratus populi Romani Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis, quas res nec dederunt nec solverunt nec fecerunt, quas res dari fieri solvi oportuit, dic" inquit ei quem primum sententiam rogabat, "quid censes?" Tum ille: "Puro pioque duello quaerendas censeo, itaque consentio consciscoque." Inde ordine alii rogabantur; quandoque pars maior eorum qui aderant in eandem sententiam ibat, bellum erat consensum. Fieri solitum ut fetialis hastam ferratam aut praeustam sanguineam ad fines eorum ferret et non minus tribus puberibus praesentibus diceret: "Quod populi Priscorum Latinorum hominesque Prisci Latini adversus populum Romanum Quiritium fecerunt deliquerunt, quod populus Romanus Quiritium bellum cum Priscis Latinis iussit esse senatusque populi Romani Quiritium censuit consensit conscivit ut bellum cum Priscis Latinis fieret, ob eam rem ego populusque Romanus populis Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis bellum indico facioque." Id ubi dixisset, hastam in fines eorum emittebat. Hoc tum modo ab Latinis repetitae res ac bellum indictum, moremque eum posteri acceperunt».

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino 1974, pp. 97 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> F. SALERNO, Tacita libertas: l'introduzione del voto segreto nelle Roma repubblicana, Napoli 1999, pp. 17 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Cic. De rep., 1.25.39.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Cic. De rep., 1.26.41-42.

constitutio populi, ovvero come organizzazione del popolo. Proseguendo per questa prospettiva, il populus sarebbe antecedente anche la res publica, la quale non costituirebbe altro che l'aspetto oggettivo e istituzionale del populus stesso<sup>41</sup>.

Richiamando il concetto di 'popolo', Cicerone (*De rep.*, 1.25.39) dapprima definisce la *res publica*<sup>42</sup> come 'cosa del popolo' – *res publica res populi* – e subito dopo fornisce una definizione societaria di popolo (*populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus*) a fondamento della quale si trova la natura del *populus* quale insieme di *cives*<sup>43</sup>.

Procedendo dalla bellissima definizione ciceroniana di *res publica* come *res populi*, è possibile dedurre come da un punto di vista linguistico, ma anche e soprattutto concettuale, il nucleo della *res publica* sia costituito dal gruppo, dalla molteplicità di individui non intesi come singoli elementi ma nella loro individualità che trova espressione nel concetto di popolo quale unità.

In questa prospettiva, i magistrati<sup>44</sup> repubblicani possono essere definiti come dei 'mandatari' del popolo, in quanto chiamati ad eseguire la volontà espressa mediante il voto dalla totalità dei cittadini *(universi cives)*<sup>45</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> L. PEPPE, s.v. «Popolo (dir. Rom.)», in Enciclopedia del diritto, XXXIV, Milano 1985, pp. 319 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> La repubblica romana, quale sistema giuridico rotante attorno ad un assetto costituzionale ben delineato, è osservata come 'modello' da numerosi pensatori, finanche contemporanei. Cfr. J. J. ROUSSEAU, *Du contract social ou principes du droit politique*, trad. a cura di G. MENNINI, cit. e A. FRIZZERA, *Roma: la sovranità e il modello. Le istituzioni politiche romane nel IV libro* del Contract social di Jean-Jacques Rousseau, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Gai, 1.3: «Lex est, quod populus iubet atque constituit. plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis et patriciis; plebis autem apellatione sine patriciis ceteri cives significantur; unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quia sine auctoritate eorum facta essent; sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita universum populum tenerent: itaque eo modo legibus exaequata sunt».; I., 1.2.4: «Lex est, quod populus Romanus senatore magistratu interrogante, veluti consule, constituebat. plebi scitum est, quod plebs plebeio magistratu interrogante, veluti tribuno, constituebat. plebs autem a populo eo differt, quo species a genere: nam appellatione populi universi cives significantur connumeratis etiam patriciis et senatoribus: plebis autem appellatione sine patriciis et senatoribus ceteri cives significantur. sed et plebi scita lege Hortensia lata non minus valere quam leges coeperunt».

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Si veda B. KÜBLER, s. v. «Magistratus», in PWRE, XIV, 1928.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> D. 1.3.32.1 (Iul. 84 dig): «Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod dicitur moribus constitutum. nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis? quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentum. Di contro, come testimonia Cicerone nel De lege agraria, 2.7.18, i sacerdoti non sono altrettanto configurabili come mandatari del populus (quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat). Sul punto cfr. G. LOBRANO, Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Torino 1996, pp. 123 e ss. e M. A. DE DOMINICIS, s.v. «Magistrati [Diritto romano]», cit., p. 33.

Nella visione di Alfeno Varo, giurista vissuto tra la fine della repubblica e l'inizio dell'impero di Augusto, il *civis Romanus* è una *pars* del popolo romano, nella misura in cui quest'ultimo costituisce una *res* della quale tutti i cittadini sono *partes*<sup>46</sup>:

«Proponebatur ex his iudicibus, qui in eandem rem dati essent, nonullos causa audita excusatos esse inque eorum locum alios esse sumptos, et quaerebatur, singulorum iudicum mutatio eandem rem an aliud iudicium fecisset. respondi, non modo si unus aut alter, sed et si omnes iudices mutati essent, tamen et rem eandem et iudicium idem quod antea fuisset permanere: neque in hoc solum evenire, ut partibus commutatis eadem res esse existimaretur, sed et in multis ceteris rebus: nam et legionem eandem haberi, ex qua multi decessissent, quorum in locum alii subiecti essent: et populum eundem hoc tempore putari qui abhinc centum annis fuissent, cum ex illis nemo nunc viveret: itemque navem, si adeo saepe refecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret quae non nova fuisset, nihilo minus eandem navem esse existimari. quod si quis putaret partibus commutatis aliam rem fieri, fore ut ex eius ratione nos ipsi non idem essemus qui abhinc anno fuissemus, propterea quod, ut philosophi dicerent, ex quibus particulis minimis constiteremus, hae cottidie ex nostro corpore decederent aliaeque extrinsecus in earum locum accederent. quapropter cuius rei species eadem consisteret, rem quoque eandem esse existimaris.

L'immagine di *populus* che nel sesto libro dei Digesti fornisce Alfeno Varo è quella di un popolo che si compone di parti, grossomodo le stesse indicate da Cicerone un paio di decenni prima: i cittadini. Per comprendere appieno cosa intendessero i Romani per *pars*, occorre andare oltre il pensiero di Cicerone e di Alfeno Varo in quanto, come ben si evince da quanto scritto da Pomponio nell' *Enchiridion*, le parti non sono soltanto i *cives*:

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> M. P. BACCARI, All'origine della sinfonia di sacerdotium e imperium: da Costantino a Giustiniano, in Diritto@Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 10, 2011-2012. Secondo il filosofo Lucio Anneo Seneca il populus costituisce un corpus. Sen., De ira, 2.31.7: «Nefas est nocere patriae; ergo ciui quoque, nam hic pars patriae est — sanctae partes sunt, si uniuersum uenerabile est; ergo et homini, nam hic in maiore tibi urbe ciuis est. Quid si nocere uelint manus pedibus, manibus oculi?».

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> D. 5.1.76.0 (Alf. 6 dig.). Sul punto cfr. R. ORESTANO, Il "problema delle persone giuridiche" in diritto romano, Torino 1968, pp. 122 e ss.; A. SCHIAVONE, Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico, Roma 1987, pp. 42 e ss.; pp. 132 e ss.; P. CATALANO, Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, I, Torino 1990, pp. 185 e ss.

«Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit propterea, quod tunc rei publicae curam per sententias partium earum expediebat. et ita leges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit: tulerunt et sequentes reges. quae omnes conscriptae exstant in libro Sexti Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus Superbus Demarati Corinthii filius, ex principalibus viris. is liber, ut diximus, appellatur ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit»<sup>48</sup>.

«Isdem temporibus cum plebs a patribus secessisset anno fere septimo decimo post reges exactos, tribunos sibi in monte sacro creavit, qui essent plebeii magistratus. dicti tribuni, quod olim in tres partes populus divisus erat et ex singulis singuli creabantur: vel quia tribuum suffragio creabantur»<sup>49</sup>.

Questi passi di Pomponio attestano che Romolo ha diviso il popolo in trenta parti (Romulum traditur populum in triginta partes divisisse) e che un tempo il popolo era diviso in tre parti: le trenta parti sono le curie, le tre parti le tribù.

Quello che troviamo in Pomponio è un concetto di parte innalzato ad un livello superiore rispetto a quello proposto da Cicerone, ma anche nei confronti di quello di Alfeno Varo, poiché le *partes* non sono più i singoli *cives*, ma una sommatoria di individui, nello specifico le curie e le tribù.

A conferma della complessa articolazione del concetto di parte, è quanto contenuto nel seguente brano tratto dalle *Noctes Atticae*, nel quale Aulo Gellio presenta una riflessione di Ateio Capitone, giurista romano d'età augustea contemporaneo, approssimativamente, di Alfeno Varo:

<sup>49</sup> D. 1.2.2.20 (Pomp. *l. s. enchirid.*).

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> D. 1.2.2.2 (Pomp. *l. s. enchirid.*).

«"Plebem" autem Capito in eadem definitione seorsum a populo divisit, quoniam in populo omnis pars civitatis omnesque eius ordines contineantur, "plebes" vero ea dicatur, in qua gentes civium patriciae non insunt»<sup>50</sup>.

Come dichiara Aulo Gellio, Ateio Capitone discerne la *plebs* dal *populus*: il popolo è presentato come un concetto comprensivo di diversi ordini e parti della città e la plebe è indicata come quella parte della città nella quale non vi sono i patrizi. In questo passo troviamo un concetto di parte ed un concetto di popolo che Ateio Capitone espone in maniera estremamente articolata e precisa, dal momento che arriva addirittura ad indicare il concetto di parte con il termine 'ordine'. E, come è ben noto, gli *ordines* sono i patrizi e i plebei. Nella definizione di popolo offerta da Ateio Capitone, è di tutta evidenza, la *plebs* costituisce una *pars*.

Pertanto, anche nella descrizione capitoniana la *pars* è presentata come un concetto che va ben oltre l'individualità dei singoli che costituiscono il popolo, in quanto la plebe è un raggruppamento di individui che si trovano coesi per il solo fatto di essere plebei, come, d'altronde, il patriziato è un complesso di individui uniti per essere tutti patrizi.

Ma leggendo attentamente il testo di Aulo Gellio, Ateio Capitone mostra chiaramente come di parti della città ve ne siano più (*omnis pars civitatis*) e resta ora da capire quali siano queste altre parti che, nella definizione capitoniana, rimangono molto sul generico. Possiamo provare a fare più chiarezza leggendo un altro passo di Aulo Gellio, nel quale è riportato ciò che Lelio Felice scrive in un libro sugli auspici:

«In eodem Laeli Felicis libro haec scripta sunt: "Is qui non universum populum, sed partem aliquam adesse iubet, non "comitia", sed "concilium" edicere debet»<sup>51</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 10.20.5.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 15.27.4.

In questo passo è possibile vedere come il concetto di parte inizia ad assumere la dignità di struttura costituzionale in quanto affrontato da una prospettiva che va al di là della individuazione delle parti come patrizi e plebei. Nel libro di Lelio Felice si legge, per l'appunto, che, quando una sola parte del popolo è convocata in assemblea, quindi non l'intero popolo (universum populum), non si parla di comizio bensì di concilio (concilium), riflettendo il pensiero capitoniano sulla distinzione tra plebe e patriziato. Le parti di cui parla Lelio Felice sono quindi le assemblee, quelle che informano l'organizzazione istituzionale del popolo romano e che misurano l'efficienza delle deliberazioni del populus. In queste assemblee il voto non è misurato in relazione all'individuo ma l'efficienza dello stesso è misurata attraverso la parte, la centuria o la tribù: è il voto della centuria o della tribù che conta o, meglio, il voto dell'individuo all'interno delle stesse.

Dalla caduta del *regnum* negli ultimi decenni del VI secolo a.C. all'avvento del principato alla fine del I secolo a.C., per circa cinque secoli, la partecipazione politica del *cires* romano costituisce l'attività primaria del suo mestiere di cittadino. Il quadro istituzionale nell'ambito del quale la partecipazione politica del cittadino romano si esplica è quello della costituzione romana, la quale può essere definita l'esempio migliore di quelle che vengono definite di tipo composito o misto, tali perché alla base dell'organizzazione dell'ordinamento giuridico vi è una tripartizione dei poteri<sup>52</sup>.

# 1.2 Le assemblee dell'universus populus Romanus

I Romani distinguono tre tipi di adunanze popolari: *concilia, contiones*<sup>53</sup> e *comitia*<sup>54</sup>. I comizi<sup>55</sup> costituiscono le assemblee di tutto il popolo, l'*universus populus*<sup>56</sup>. Il *comitium* è il luogo in cui il popolo romano si riunisce in assemblea, mentre i *comitia (comitiatus)* – qualora

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> R. A. STACCIOLI, *Le elezioni nell'antica Roma. Lotte politiche, duelli elettorali e candidati eccellenti di duemila anni fa*, Roma 1996, pp. 7 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Fest., De verb. sign., s.v. «Contio», p. 34 ed. Lindsay: «Contio significat conventum, non tamen alium, quam eum, qui a magistratu vel a sacerdote publico per praeconem convocatur».

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Sull'etimologia cfr. Varr., De l. Lat., 5.155.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Sull'organizzazione del popolo e sulla posizione costituzionale dei comizi si veda G. NOCERA, *Il potere dei comizi e i suoi limiti*, Milano 1940.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Cfr. Lelio Felice in Aul. Gell., Noct. Att., 15.27.4: «is qui non ut universum populum sed partem aliquam adesse iubet, non comitia sed concilium edicere debet».

rispondano a determinati requisiti – sono le assemblee popolari. Nello specifico, tale termine indica solamente le riunioni aperte all'intero popolo romano, alle quali questo prende parte nelle tradizionali ripartizioni – la curia, la centuria o la tribù – e in quanto convocato da un magistrato avente lo *ius agendi cum populo*, che ne ha anche la presidenza.

Le assemblee della plebe, *concilia plebis*, non hanno il carattere di *comitia* a causa della limitazione della partecipazione ad essa ad una sola classe, mentre le *contiones* sono delle adunanze di cittadini che si riuniscono sotto la direzione di un magistrato per i fini più svariati, esemplarmente per assistere ad una cerimonia di tipo religioso oppure per discutere di questioni di comune interesse<sup>57</sup>.

L'attività più importante dei *cires Romanus* si svolge attraverso la partecipazione alle assemblee popolari, i *comitia*<sup>58</sup>. Tra le assemblee popolari la più antica è il comizio curiato, risalente all'età del *regnum*, il quale è costituito dai *cires Romani* distribuiti nelle trenta curie<sup>59</sup>. In età repubblicana i comizi curiati sono ridotti ad un simulacro e perdono progressivamente rilievo politico, venendo convocati quasi esclusivamente per questioni religiose e atti formali. Di fatti, nell'ordinamento costituzionale repubblicano i *comitia curiata* sono convocati esemplarmente per la *inauguratio* del *rex sacrorum* e dei flamini maggiori, e hanno il ruolo fondamentale di votare – ad esclusione dei censori – la *lex de imperio* dei magistrati. In età repubblicana, invero, l'atto di sottomissione al *magistratus* eletto viene ancora realizzato mediante la *lex curiata* la quale però assume un valore meramente formale dinanzi all'elezione popolare dei comizi centuriati<sup>60</sup>.

Come testimonia Cicerone, alla fine della repubblica il voto dei *comitia curiata* si rivela ancora necessario e vengono così ad emergere dei problemi sollevati da tali sottigliezze in relazione alla portata dell'atto formale dei comizi curiati. Una soluzione in tal senso è offerta da Cicerone, il quale immagina che tale duplice investitura sia da intendersi come un ricorso al popolo al fine di ovviare ad un eventuale errore:

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> F. GRELLE, s.v. «Comitia», in Novissimo Digesto Italiano, III, Torino 1959, p. 602.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> A. DOSI, *Così votavano i Romani. Il sistema elettorale*, Roma 2004, pp. 6 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> La divisione del *populus* in *curiae* è molto antica e tradizionalmente è attribuita a Romolo, il quale distribuì dieci *curiae* per ciascuna delle tre tribù (i *Tities*, i *Ramnes* e i *Luceres*). Cfr. G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, cit., p. 41.

<sup>60</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., p. 207.

«Maiores de singulis magistratibus bis vos sententiam ferre voluerunt. Nam cum centuriata lex censoribus ferebatur, cum curiata ceteris patriciis magistratibus, tum iterum de eisdem iudicabatur, ut esset reprehendendi potestas, si populum benefici sui paeniteret. Nunc, Quirites, prima illa comitia tenetis, centuriata et tributa, curiata tantum auspiciorum causa remanserunt»<sup>61</sup>.

In questo luogo ciceroniano, tratto dal *De lege agraria*, l'Arpinate sostiene che il popolo romano è chiamato ad esprimere due volte il proprio parere per ciascuna magistratura e in tal modo godrebbe della possibilità di esprimere un secondo suffragio nei confronti dei candidati medesimi. Vi è infatti una legge centuriata per i censori e una legge centuriata per tutte le altre magistrature patrizie ma a suo tempo i comizi curiati avevano funzioni solo in relazione agli auspici, avendo il popolo romano conservato ormai solo i comizi centuriati e i comizi tributi, i comizi, cioè, che costituivano la struttura della vita sociale e politica dell'ordinamento repubblicano<sup>62</sup>.

Nella costituzione repubblicana il *comitiatus maximus* è costituito dai *comitia centuriata*<sup>63</sup>. I comizi centuriati sono il tipo di assemblea popolare più solenne (*iusta*)<sup>64</sup> e riuniscono l'intero popolo romano – sia patrizi che plebei – suddiviso in cinque classi censitarie divise al loro volta in centurie, le unità di voto. Secondo la tradizione, la suddivisione del popolo in centurie è risalente alla metà del IV secolo a.C. su iniziativa del re Servio Tullio:

«Tubero in historiarum primo scripsit Servium Tullium regem, populi Romani cum illas quinque classes seniorum et iuniorum census faciendi gratia institueret, pueros esse existimasse, qui minores essent annis septem decem, atque inde ab anno septimo decimo, quo idoneos iam esse reipublicae arbitraretur, milites scripsisse, eosque ad annum quadragesimum sextum "iuniores" supraque eum annum "seniores" appellasse. II. Eam rem propterea notavi, ut discrimina, quae fuerint iudicio moribusque maiorum pueritiae, iuventae, senectae, ex ista censione Servi Tulli, prudentissimi regis, noscerentur»<sup>65</sup>.

<sup>61</sup> Cic., De leg. agr., 2.26-27.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, cit., pp. 327 – 328.

<sup>63</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., p. 208.

<sup>64</sup> Cic., Post reditum in senatu, 11.27: «comitiis centuriatis, quae maxime maiores comitia iusta dici haberique voluerunt».

<sup>65</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 10.28.1.

Il comizio centuriato<sup>66</sup> nella sua genesi è evidentemente connesso all'organizzazione militare. Infatti, le classi censitarie rappresentano anche classi di guerrieri i quali, in relazione al loro *census*, hanno un determinato armamento e un correlato ruolo da svolgere in battaglia. Inoltre, in relazione alle necessità dell'esercito, ciascuna classe è divisa anche per gruppi di età – *iuniores* e *seniores* – a seconda che in battaglia si rivelino necessari uomini con prestanza fisica idonea a svolgere un ruolo attivo oppure uomini con funzioni di sorveglianza<sup>67</sup>.

In corrispondenza con l'armamento della fanteria vi sono cinque classi nelle quali i cives sono distribuiti in relazione al census, anticipate dalle centurie dei cavalieri e seguite dalle centurie di inermi. Secondo il sistema serviano il numero complessivo delle centurie nelle quali il populus romano è distribuito è pari a 193. Livio<sup>68</sup> e Dionigi<sup>69</sup> si mostrano concordi riguardo le cinque classi e le centurie dei cavalieri. Vi sono, anzitutto, le diciotto centurie di equites, dei cavalieri; segue la prima classe con ottanta centurie, quaranta di seniores e quaranta di iuniores; seguono le tre classi successive ciascuna con venti centurie, dieci di seniores e dieci

\_

<sup>66</sup> Cic., De rep., 2.22.39: «deinde equitum magno numero ex omni populi summa separato, relicuum populum distribuit in quinque classis, senioresque a iunioribus divisit, easque ita disparavit ut suffragia non in multitudinis sed in locupletium potestate essent, curavitque, quod semper in re publica tenendum est, ne plurimum valeant plurimi. quae discriptio si esset ignota vobis, explicaretur a me; nunc rationem videtis esse talem, ut equitum centuriae cum sex suffragiis et prima classis, addita centuria quae ad summum usum urbis fabris tignariis est data, LXXXVIIII centurias habeat; quibus e centum quattuor centuriis —tot enim reliquae sunt— octo solae si accesserunt, confecta est vis populi universa, reliquaque multo maior multitudo sex et nonaginta centuriarum neque excluderetur suffragiis, ne superbum esset, nec valeret nimis, ne esset periculosum».

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, cit., pp. 328-329.

<sup>68</sup> Liv., 1.43: «Ex iis qui centum milium aeris aut maiorem censum haberent octoginta confecit centurias, quadragenas seniorum ac iuniorum; prima classis omnes appellati; seniores ad urbis custodiam ut praesto essent, iuvenes ut foris bella gererent; arma his imperata galea, clipeum, ocreae, lorica, omnia ex aere; haec ut tegumenta corporis essent: tela in hostem hastaque et gladius. Additae huic classi duae fabrum centuriae quae sine armis stipendia facerent; datum munus ut machinas in bello ferrent. Secunda classis intra centum usque ad quinque et septuaginta milium censum instituta, et ex iis, senioribus iunioribusque, viginti conscriptae centuriae; arma imperata scutum pro clipeo et praeter loricam omnia eadem. Tertiae classis in quinquaginta milium censum esse voluit; totidem centuriae et hae eodemque discrimine aetatium factae; nec de armis quicquam mutatum, ocreae tantum ademptae. In quarta classe census quinque et viginti milium, totidem centuriae factae, arma mutata: nihil praeter hastam et verutum datum. Quinta classis aucta; centuriae triginta factae; fundas lapidesque missiles hi secum gerebant; in his accensi cornicines tubicinesque in duas centurias distributi; undecim milibus haec classis censebatur. Hoc minor census reliquam multitudinem habuit; inde una centuria facta est, immunis militia. Ita pedestri exercitu ornato distributoque, equitum ex primoribus civitatis duodecim scripsit centurias; sex item alias centurias, tribus ab Romulo institutis, sub iisdem quibus inauguratae erant nominibus fecit. Ad equos emendos dena milia aeris ex publico data, et, quibus equos alerent, viduae attributae quae bina milia aeris in annos singulos penderent. Haec omnia in dites a pauperibus inclinata onera. Deinde est honos additus. Non enim, ut ab Romulo traditum ceteri servaverant reges, viritim suffragium eadem vi eodemque iure promisce omnibus datum est; sed gradus facti, ut neque exclusus quisquam suffragio videretur et vis omnis penes primores civitatis esset; equites enim vocabantur primi, octoginta inde primae classis centuriae, ibi si variaret—quod raro incidebat—[fiebat] ut secundae classis vocarentur; nec fere unquam infra ita descenderunt ut ad infimos pervenirent. Nec mirari oportet hunc ordinem qui nunc est post expletas quinque et triginta tribus, duplicato earum numero centuriis iuniorum seniorumque, ad institutam ab Ser. Tullio summam non convenire. Quadrifariam enim urbe divisa regionibus collibus qui habitabantur, partes eas tribus appellavit, ut ego arbitror, ab tributo; nam eius quoque aequaliter ex censu conferendi ab eodem inita ratio est; neque eae tribus ad centuriarum distributionem numerumque quicquam pertinuere». <sup>69</sup> Dionys, 4.16.1 e ss.

di *iuniores*; infine, segue la quinta classe con trenta centurie, quindici di *seniores* e quindici di *iuniores*<sup>70</sup>.

Secondo la tradizione, si tratta fin da subito di un'assemblea di stampo politico tant'è che Livio<sup>71</sup>, Cicerone<sup>72</sup> e Dionigi<sup>73</sup> attestano come Servio Tullio dopo aver dato vita alle classi e alle centurie decise di farle votare, consultandole nella disposizione gerarchica che ne era derivata<sup>74</sup>.

Le modalità di votazione nell'ambito dei *comitia centuriata* sono strutturate in modo tale da assicurare la prevalenza dei ceti più ricchi rispetto a quelli più poveri, sebbene più numerosi:

«Deinde equitum magno numero ex omni populi summa separato, relicuum populum distribuit in quinque classis, senioresque a iunioribus divisit, easque ita disparavit ut suffragia non in multitudinis sed in locupletium potestate essent, curavitque, quod semper in re publica tenendum est, ne plurimum valeant plurimi. quae discriptio si esset ignota vobis, explicaretur a me; nunc rationem videtis esse talem, ut equitum centuriae cum sex suffragiis et prima classis, addita centuria quae ad summum usum urbis fabris tignariis est data, LXXXVIIII centurias habeat; quibus e centum quattuor centuriis—tot enim reliquae sunt—octo solae si accesserunt, confecta est vis populi universa, reliquaque multo maior multitudo sex et nonaginta centuriarum neque excluderetur suffragiis, ne superbum esset, nec valeret nimis, ne esset periculosum»<sup>75</sup>.

Infatti, si vota per centuria e non per testa e, soprattutto, non contemporaneamente ma per ordine gerarchico, quindi a partire dagli *equites*, poi la prima classe e così a seguire le altre. Questo avviene soltanto in teoria perché nella pratica, non appena raggiunta la maggioranza (97 centurie, sul totale di 193) si interrompono le procedure di voto e il *quorum* può essere raggiunto con un accordo tra le 18 centurie degli *equites* e le 80 centurie della prima

<sup>72</sup> Cic., *De rep.*, 2.22.40.

30

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., p. 208.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Liv., 1.43.10

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Dionys., 4.21.1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, cit., p. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Cic., De rep., 2.22.39.

classe. Di fatti, come attesta Livio, è abbastanza raro che si mostri la necessità di fare appello alla seconda classe, arrivandosi quasi mai a quelle più basse<sup>76</sup>:

«Equites enim vocabantur primi, octoginta inde primae classis centuriae, ibi si variaret quod raro incidebat—[fiebat] ut secundae classis vocarentur; nec fere unquam infra ita descenderunt ut ad infimos pervenirent. Nec mirari oportet hunc ordinem qui nunc est post expletas quinque et triginta tribus, duplicato earum numero centuriis iuniorum seniorumque, ad institutam ab Ser. Tullio summam non convenire»<sup>77</sup>.

Con l'instaurazione della res publica e con l'affermazione – in luogo dell'antico rex – di magistrati elettivi e di durata annuale, l'assemblea centuriata svolge un ruolo sempre più predominante e l'aspetto comiziale finisce per sovrapporsi con quello militare<sup>78</sup>.

I comizi tributi<sup>79</sup> costituiscono anch'essi un'assemblea dell'intero populus Romanus nei quali i cittadini, diversamente dal comizio centuriato, sono convocati per tribù<sup>80</sup>. Quanto all'origine, non sembra possibile far risalire l'assemblea tributa oltre il IV secolo a.C. La genesi del comizio tributo è da collegarsi con il rilievo politico acquisito dai piccoli e medi proprietari a seguito delle conquiste territoriali i quali, attraverso la tribù, partecipano ora alla vita politica.

Mentre nel comizio centuriato le classi più abbienti, disponendo di un maggior numero di centurie, godono di un predominio politico in virtù del quale il loro voto è determinante nelle deliberazioni comiziali, nel comizio tributo il voto ha un peso maggiormente equitario. Di fatti, le tribù sono chiamate a votare tutte contemporaneamente e a prevalere sono i proprietari rurali, piccoli e medi proprietari terrieri, distribuiti nelle 31 tribù rustiche81.

<sup>77</sup> Liv., 1.43.11-12.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> G. POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano, Bologna 2002, p. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, cit., p. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Si veda sul punto F. CÀSSOLA – L. LABRUNA, *I comitia tributa*, in AA. VV., *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano 1979, pp. 245-249.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, cit., p. 217. Si veda V. ARANGIO-RUIZ, s.v. «*Tribì*», in *Enciclopedia* Italiana, XXXIV, Roma 1937.

<sup>81</sup> F. GRELLE, s.v. «Comitia», cit., p. 606; L. ROSS TAYLOR, The voting districts of the roman republic: the thirty-five urban and rural tribes, Roma 1960, p. 297.

Come accade nel comizio centuriato, anche in questa assemblea popolare non vale il voto individuale dei singoli *cives*, bensì il voto finale di ciascuna unità di voto, rappresentata appunto dalla tribù. Le tribù in totale sono 35, pertanto la maggioranza si otterrebbe con il voto favorevole di 18 tribù<sup>82</sup>.

È la plebe a dare vita alla prima forma di organizzazione tributa con i *concilia tributa* i quali, sorti inizialmente come assemblea di parte, attraverso l'*exaequatio* dei *plebiscita* alle *leges*, sono poi assorti ad una funzione di portata generale. Sulla falsariga dei concili della plebe si affermano i comizi tributi, assemblee dell'*universus populus Romanus*.

Sul finire della repubblica è proprio l'assemblea delle tribù che si riunisce più frequentemente e, pur non essendo la più prestigiosa, è quella che ricopre il ruolo più importante. I *comitia tributa*, infatti, eleggono i magistrati minori – questori ed edili – e anche un buon numero di magistrati straordinari, esemplarmente *triumviri* o *decemviri* agrari. Differentemente dai *comitia centuriata*, che la tradizione attribuisce al disegno di Servio Tullio, i *comitia tributa* appaiono con molta probabilità nel 471 – come attesta Livio<sup>83</sup> – per l'elezione dei tribuni della plebe<sup>84</sup>.

Quale sia il rapporto tra i comizi tributi e i concili della plebe è oggetto di discussione. Salvo il dato fornitoci circa la prima elezione dei tribuni della plebe eletti nei concili della plebe nel 471 a.C., le fonti non ci danno ulteriori informazioni al riguardo. In merito vi sono molti interrogativi. Sarebbe, dunque, una invenzione plebea l'utilizzo della tribù quale unità di voto? I *concilia tributa plebis* si fondono con i comizi tributi dopo il superamento del conflitto patrizio-plebeo o le due assemblee continuano a rimanere distinte? Con l'equiparazione dei *plebiscita* alle *leges* – avvenuta nel 287 a.C. con la *lex Hortensia* – vi è ancora ragione per la sussistenza di una assemblea plebea oppure si è prodotta una sorta di fusione tra i due organismi?<sup>85</sup>

L'individualità dei comizi tributi rispetto ai *concilia tributa plebis* è questione aperta ma il linguaggio giuridico romano si fonda su una chiarissima distinzione tra *populus* e *plebs*<sup>86</sup>, e conseguentemente tra *comitia* e *concilia* e tra *lex* e *plebiscitum*. Risulta altrettanto chiaro che i

<sup>82</sup> G. POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano, cit., p. 69.

<sup>83</sup> Liv., 2.55.10.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, cit., p. 336-337.

<sup>85</sup> G. POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano, cit., p. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> La distinzione tra populus e plebs rimane decisamente nelle formule giuridiche. Vedasi Cic., Ad fam., 8.8.5: «Praetores tribunique pl., quibus eorum videretur, ad populum plebemve ferrent». Cfr. C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, cit., p. 338.

comizi tributi e i concili della plebe si differenziano in maniera del tutto evidente non solo per lo *ius agendi* – lo *ius agendi cum pupulo* spetta al console, al pretore, al dittatore e ai magistrati straordinari investiti del potere consolare mentre lo *ius agendi cum plebe* spetta ai tribuni e agli edili della plebe – ma anche per lo *ius suffragii*, il quale per i comizi tributi spetta a tutti i cittadini, mentre per i concili della plebe ai soli plebei<sup>87</sup>.

Alla fine della repubblica – sostiene Nicolet – i due nomi – *comitia tributa* e *concilia tributa plebis* – indicano pressoché la medesima cosa. La reale distinzione tra questi due tipi di assemblee consiste nella persona chiamata a convocarle e a presiederle, e anche nei riti religiosi atti ad assicurare il valore formale delle riunioni popolari. Nello specifico, le assemblee elettorali plebee non dipendono in alcun modo dagli auspici e, pertanto, non possono essere interrotte<sup>88</sup>.

Per concludere, il *concilium* è per definizione organo di parte in antitesi agli organi comiziali che coinvolgono l'intero popolo romano<sup>89</sup>.

L'inquadramento delle tribù è indispensabile per lo *status* di *civis Romanus*. Ogni cittadino romano, infatti, è iscritto ad una tribù in relazione al luogo di residenza. Con lo sviluppo del territorio, le tribù crebbero in fretta di numero fino a raggiungere la cifra definitiva di 35 nel 241 a.C.: infatti, alle quattro tribù urbane (la Palatina, la Collina, la Esquilina e la Suburana), se ne aggiunsero definitivamente 31 rustiche.

# 1.3 L'introduzione del principio elettorale

Il principio fondamentale nella costituzione repubblicana romana – per quanto attiene alla nomina dei magistrati – è quello della elezione popolare.

L'elezione comiziale – a seguito dell'affermazione del ceto plebeo – si è estesa progressivamente fino ad interessare anche magistrati ausiliari e delegati, finanche le cariche sacerdotali. Anche per i supremi magistrati, l'affermazione del principio elettivo popolare non si è realizzata in via immediata ma costituisce il risultato di un lungo processo storico.

33

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., pp. 218 e 225. Cfr. G. ROTONDI, Leges publicae populi romani, Hildesheim 1962, p. 36 e ss.; F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, I, Napoli 1951, p. 330.

<sup>88</sup> C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, cit., pp. 338-339.

<sup>89</sup> F. GRELLE, s.v. «Comitia», cit., p. 606.

Infatti, dopo che ogni cittadino dotato dei requisiti necessari ha presentato la propria candidatura, spetta pur sempre al magistrato che presiede i *comitia* elettorali accettare o respingere le candidature e presentare al popolo – con la *rogatio* – la lista dei canditati. Al termine della elezione è il magistrato a proclamare gli eletti, procede cioè alla *renuntiatio*.

Con l'estensione dell'elettività, determinando in maniera sempre più precisa i requisiti per le candidature, si è accompagnata la riduzione della discrezionalità del magistrato supremo nell'accettarle o nel rifiutarle. Ma il processo storico che ha condotto dalla designazione del predecessore alla elezione popolare è stato lungo e progressivo.

In età più risalente il nuovo *rex* è designato dall'*interrex* – o probabilmente talvolta dallo stesso *rex* – ed è il *rex* medesimo a nominare i propri ausiliari e delegati. Con l'affermarsi della nuova suprema magistratura, si passa gradualmente dalla nomina ad opera del *rex* alla designazione da parte del predecessore in relazione alla quale, però, invale l'uso di sottoporla al popolo riunito nell'assemblea in armi affinché la approvi. Dalla sottoposizione ai comizi popolari della designazione operata dai magistrati supremi, i *praetores*, si arriva alla procedura elettorale<sup>90</sup>.

Il *populus* elegge<sup>91</sup> nelle assemblee in cui si riunisce ed ove esercita la propria sovranità dei singoli propri membri affinché esercitino i necessari poteri alla conservazione e alla difesa dell'ordinamento giuridico della *res publica*<sup>92</sup>.

Le elezioni dei magistrati<sup>93</sup> hanno luogo prima dell'inizio dell'anno di carica, grossomodo alla metà circa dell'anno precedente<sup>94</sup>. L'assunzione della carica magistratuale non può mai avvenire per imposizione da parte del *populus* sovrano e mai contro la volontà di chi vi è stato designato. La disponibilità del *civis Romanus* all'assunzione della magistratura, ovvero la sua aspirazione a questa, deve essere manifesta tanto al corpo elettorale quanto al magistrato che ha la presidenza del comizio elettorale<sup>95</sup>. In qualità di membro del *populus* Romanus e in possesso dei requisiti richiesti – primi fra tutti il godimento della cittadinanza

<sup>90</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., pp. 186-188.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Cic., Pro Planc., 4.11: «Est enim haec condicio liberorum populorum praecipueque huius principis populi ei omnium gentium domini atque victoris, posse suffragiis vel dare vel detrahere, quod velit cuique»; Cic., De leg. agr., 2.7.17: «cum omnes potestates, imperia, curationes ab universo populo Romano proficisci convenit».

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> E. COSTA, Cicerone giureconsulto, I, Bologna 1927, p. 355.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Cfr. M. A. DE DOMINICIS, s.v. «Magistrati [Diritto Romano]», cit., pp. 32 – 38.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., p. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, cit., pp. 357 – 358.

romana ed una determinata età a seconda della magistratura cui si aspira – il *civis Romanus* ha la possibilità di adire la magistratura previa spontanea presentazione al corpo elettorale.

Nella repubblica romana tutti i cittadini sono elettori, finanche i liberti e i *cires* più poveri, ma – tratto distintivo della città di Roma – in virtù del sistema di voto per gruppi, territoriale oppure censitario, il loro voto non ha il medesimo valore di quello dei *cires* più abbienti. Come sostiene lo storico Nicolet, tra la fine del III secolo a.C. e il principio del II, la popolazione romana è comprensiva di cittadini *sine suffragio* (o *minuto iure*), ovvero di uomini che, pur godendo della cittadinanza romana, quanto agli obblighi fiscali e militari non godono né del diritto di candidarsi alle magistrature né del diritto di voto. Si tratta di allogeni e, pertanto, verso la fine del II secolo tale fenomeno è andato progressivamente scomparendo parallelamente ad un processo di integrazione sempre più esteso. È quindi proprio a ridosso di quest'epoca che il corpo elettorale risulta pressoché corrispondente alla interezza del corpo cittadino.

Verso la fine della repubblica la funzione giudiziaria delle assemblee popolari è quasi completamente sparita e le due funzioni fondamentali delle stesse sono quella legislativa e quella elettorale.

La quasi totalità delle magistrature repubblicane sono elettive e annuali e pertanto la necessità di rinnovare annualmente l'intero comparto del personale politico costituisce un'attività considerevole per i comizi chiamati a provvedervi. I comizi centuriati sono chiamati ad eleggere annualmente due consoli, un numero variabile e crescente di pretori e, ogni cinque anni, due censori. I comizi tributi sono, invece, chiamati ad eleggere gli edili e i questori, mentre i due tribuni della plebe sono eletti nei concili della plebe.

Per ciascuna di queste categorie è impiegata almeno una giornata di votazioni ma spesso anche di più in relazione al numero delle cariche da assegnare. Di fatto, il coinvolgimento del popolo ai fini elettorali lo vede convocato almeno sette volte nell'arco dell'anno per un numero complessivo di giorni piuttosto variabile<sup>96</sup>.

\_

<sup>96</sup> C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, cit., pp. 339-340 e 352-353.

## 2. Il sistema elettorale e il suo sviluppo dall'età più risalente alla proposta di Cicerone

La genesi e lo sviluppo delle varie procedure elettorali proprie dell'ordinamento costituzionale repubblicano non sono esattamente a noi note. Come accennato a inizio capitolo, è altamente probabile che in origine – e per un periodo di tempo molto lungo – il popolo riunito nei comizi e convocato all'uopo dal magistrato in carica avesse il potere soltanto di approvare o disapprovare i nomi dei successori presentati. Fu successivamente che – almeno dal III secolo in poi – l'elezione comiziale comincia ad essere concepita come una vera e propria scelta con relativo potere del popolo di scegliere le figure più degne per le cariche vacanti.

Ciononostante, il potere di scelta del popolo è fortemente limitato da stringenti regole procedurali che assegnano un ruolo fondamentale al magistrato presidente dei comizi elettorali. È il magistrato che ufficialmente attraverso un *edictum* stabilisce la data di riunione del popolo stante la necessità di elezioni. Solitamente vi è una duplice necessità a determinare il momento della proclamazione dell'editto e quello della riunione comiziale: è infatti necessario che queste anticipino ampiamente la data di entrata in carica dell'eletto e che al contempo precedano finanche il termine del mandato del magistrato che presiede il comizio elettorale a tale scopo convocato. La data per la riunione dei comizi deve essere fissata in relazione alle possibilità del calendario, come illustrate ampiamente da Macrobio<sup>97</sup>.

-

<sup>97</sup> Macrobio, Saturnales, 1.16: «Fasti sunt quibus licet fari praetori tria verba sollemnia, "do dico addico"; his contrarii sunt nefasti. Comitiales sunt quibus cum populo agi licet, et fastis quidem lege agi potest, cum populo non potest, comitialibus utrumque potest; comperendini quibus vadimonium licet dicere; stati qui iudicii causa cum peregrino instituuntur, ut Plautus in Curculione, si status condictus cum hoste intercessit dies. "Hostem" nunc more vetere significat "peregrinum". Proeliares ab iustis non segregaverim, siquidem iusti sunt continui triginta dies quibus exercitu imperato vexillum russi coloris in arce positum est, proeliares autem omnes quibus fas est res repetere vel hostem lacessere. Nam cum Latiar, hoc est Latinarum sollemne, concipitur, item diebus Saturnaliorum, sed et cum mundus patet, nefas est proelium sumere, quia nec Latinarum tempore, quo publice quondam indutiae inter populum Romanum Latinosque firmatae sunt, inchoari bellum decebat, nec Saturni festo, qui sine ullo tumultu bellico creditur imperasse, nec patente mundo, quod sacrum Diti patri et Proserpinae dicatum est, meliusque occlusa Plutonis fauce eundum ad proelium putaverunt. V nde et V arro ita scribit: "mundus cum patet, deorum tristium atque inferum quasi ianua patet. Propterea non modo proelium committi, verum etiam dilectum rei militaris causa habere ac militem proficisci, navem solvere, uxorem liberum quaerendorum causa ducere religiosum est." V itabant veteres ad viros vocandos etiam dies qui essent notati rebus adversis, vitabant etiam ferias, sicut Varro in augurum libris scribit in haec verba: "Viros vocare feriis non oportet: si vocavit, piaculum esto." Sciendum est tamen eligendi ad pugnandum diem Romanis tunc fuisse licentiam, si ipsi inferrent bellum. At cum exciperent, nullum obstitisse diem quo minus vel salutem suam vel publicam defenderent dignitatem. Quis enim observationi locus, cum eligendi facultas non supersit? Dies autem postriduanos ad omnia maiores nostri cavendos putarunt, quos etiam atros velut infausta appellatione damnarunt. Eosdem tamen nonnulli communes velut ad emendationem nominis vocitaverunt. Horum causam Gellius Annalium libro quinto decimo et Cassius Hemina Historiarum libro secundo referunt. Anno ab urbe condita trecentesimo sexagesimo tertio a tribunis militum Vergilio Mallio Aemilio Postumio collegisque eorum in senatu tractatum, quid esset propter quod totiens intra

Infatti, i magistrati non possono esercitare il *ius agendi cum populo* tutti i giorni del calendario. Invero, verso la fine della repubblica, il calendario romano conta circa 195 *dies* fasti, ovvero quei giorni durante i quali è consentita la convocazione dei comizi dai quali però occorre detrarre i giorni destinati alle sedute del senato.

Fino alla fine della repubblica, poteva capitare che – pur dovendosi svolgere entro un determinato arco temporale – eventi fortuiti facessero slittare le elezioni, anticipandole o posticipandole. Un esempio in tal senso ci è fornito dal seguente luogo liviano:

«Et ut A. Atilius consul comitia consulibus rogandis ita ediceret, uti mense Ianuario confici possent, et ut primo quoque tempore in urbem rediret»<sup>98</sup>.

\_

paucos annos male esset adflicta res publica; et ex praecepto patrum Aquinium haruspicem in senatum venire iussum religionum requirendarum gratia dixisse Q. Sulpicium tribunum militum ad Alliam adversum Gallos pugnaturum rem divinam dimicandi gratia fecisse postridie Idus Quintiles, item apud Cremeram, multisque aliis temporibus et locis post sacrificium die postero celebratum male cessisse conflictum. Tunc patres iussisse ut ad collegium pontificum de his religionibus referretur, pontificesque statuisse postridie omnes Kalendas Nonas Idus atros dies habendos, ut hi dies neque proeliares neque puri neque comitiales essent. Sed et Fabius Maximus Servilianus pontifex in libro duodecimo negat oportere atro die parentare, quia tunc quoque Ianum Iovemque praesari necesse est, quos nominari atro die non oportet. Ante diem quoque quartum Kalendas vel Nonas vel Idus tamquam inominalem diem plerique vitant. Eius observationis an religio ulla sit tradita quaeri solet, sed nos nihil super ea re scriptum invenimus nisi quod Q. Claudius Annalium quinto cladem illam vastissimam pugnae Cannensis factam refert ante diem quartum Nonas Sextiles. Ad rem sane militarem nihil attinere notat V arro utrum fastus vel nefastus dies sit, sed ad solas hoc actiones respicere privatas. Quod autem nundinas ferias dixi potest argui, quia Titius de feriis scribens nundinarum dies non inter ferias retulit sed tantum sollemnes vocavit, et quod Iulius Modestus adfirmat Messala augure consulente pontifices, an nundinarum Romanarum Nonarumque dies feriis tenerentur, respondisse eos nundinas sibi ferias non videri, et quod Trebatius in libro primo religionum ait nundinis magistratum posse manu mittere iudiciaque addicere. Sed contra Iulius Caesar sexto decimo auspiciorum libro negat nundinis contionem advocari posse, id est cum populo agi, ideoque nundinis Romanorum haberi comitia non posse. Cornelius etiam Labeo primo fastorum libro nundinas ferias esse pronuntiat. Causam vero huius varietatis apud Granium Licinianum libro secundo diligens lector inveniet. Ait enim nundinas Iovis ferias esse, siquidem flaminica omnibus nundinis in regia Iovi arietem soleat immolare, sed lege Hortensia effectum ut fastae essent, uti rustici, qui nundinandi causa in urbem veniebant, lites componerent. Nefasto enim die praetori fari non licebat. Ergo qui ferias dicunt a mendacio vindicantur patrocinio vetustatis, qui contra sentiunt aestimatu aetatis quae legem secuta est vera depromunt. Harum originem quidam Romulo adsignant, quem communicato regno cum T. Tatio sacrificiis et sodalitatibus institutis nundinas quoque adiecisse commemorant, sicut Tuditanus adfirmat. Sed Cassius Servium Tullium fecisse nundinas dicit, ut in urbem ex agris convenirent urbanas rusticasque res ordinaturi. Geminus ait diem nundinarum exactis iam regibus coepisse celebrari, quia plerique de plebe repetita Servii Tullii memoria parentarent ei nundinis. Cui rei etiam Varro consentit. Rutilius scribit Romanos instituisse nundinas ut octo quidem diebus in agris rustici opus facerent, nono autem die intermisso rure ad mercatum legesque accipiendas Romam venirent et ut scita atque consulta frequentiore populo referrentur, quae trinundino die proposita a singulis atque universis facile noscebantur. Vnde etiam mos tractus ut leges trinundino die promulgarentur. Ea re etiam candidatis usus fuit in comitium nundinis venire et in colle consistere unde coram possent ab universis videri. Sed haec omnia neglegentius haberi coepta et post abolita, postquam internundino etiam ob multitudinem plebis frequentes adesse coeperunt». 98 Liv., 43.11.3.

Nell'episodio narrato da Livio – e verificatosi nel 70 a. C. – il senato ha deciso di sostituire i consoli Ostilio Mancino e Marcio Filippo prima della scadenza della loro carica a causa dei loro comportamenti in Macedonia. Nel passo suindicato, invero, lo storico romano narra di come al console A. Atilio viene ordinato di fare ritorno al più presto e di fissare le elezioni comiziali nel mese di gennaio al fine di sostituire i consoli.

Di contro, non mancano ipotesi inverse, cioè di casi in cui le elezioni sono state rinviate in via pressoché indefinita, come esemplarmente nel 110, anno in cui le elezioni tribunizie furono impedite dai conflitti tra i tribuni<sup>99</sup>.

In ogni caso, si può serenamente asserire – al netto di alcune eccezioni fino al 153 a.C., epoca in cui i consoli entravano in carica il 15 marzo – la data dei comizi per le elezioni consolari e pretoriane è fissata verso gennaio, intorno novembre dal 153 a.C. fino alle riforme sillane che le fissarono in luglio.

Tale scelta è realizzata nell'ottica di raggruppare le elezioni visto che luglio costituisce la data delle elezioni tribunizie, destinate a divenire le più importanti. Ciò è reso possibile dal fatto che i consoli non devono più allontanarsi da Roma per esercitare comandi militari durante la loro magistratura.

Abbiamo diverse testimonianze in tal senso, le quali attestano la regola di convocare i comizi elettorali nel mese di luglio per i magistrati superiori nonché dei tribuni e degli edili, ma possono essere differite (*differre*) per le più svariate circostanze fino a fine anno o finanche all'inizio dell'anno successivo. Un ottimo esempio a tal riguardo ci è fornito da Cicerone:

«Lurco autem tribunus pl., qui magistratum insimul cum lege alia iniit, solutus est et Aelia et Fufia, ut legem de ambitu ferret, quam ille bono auspicio claudus homo promulgavit. Ita comitia in a. d. VI Kal. Sext. dilata sunt»<sup>100</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Sallustio, Iugurth., 37: «Ea tempestate Romae seditionibus tribuniciis atrociter res publica agitabatur. P. Lucullus et L. Annius tribuni plebis resistentibus collegis continuare magistratum nitebantur, quae dissensio totius anni comitia impediebat. Ea mora in spem adductus Aulus, quem pro praetore in castris relictum supra diximus, aut conficiendi belli aut terrore exercitus ab rege pecuniae capiendae milites mense Ianuario ex hibernis in expeditionem evocat, magnisque itineribus hieme aspera pervenit ad oppidum Suthul, ubi regis thesauri erant. Quod quamquam et saevitia temporis et opportunitate loci neque capi neque obsideri poterat — nam circum murum situm in praerupti montis extremo planities limosa hiemalibus aquis paludem fecerat —, tamen aut simulandi gratia, quo regi formidinem adderet, aut cupidine caecus ob thesauros oppidi potiendi vineas agere, aggerem iacere aliaque, quae incepto usui forent, properare».

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Cic., Ad Att., 1.16.13.

Qui l'Arpinate narra di come nel 60 a.C. si sia reso necessario rinviare i comizi in conseguenza della decisione del senato il quale aveva lasciato al tribuno il tempo necessario per la proposizione di una legge afferente ai brogli elettorali, stante il divieto di presentare una proposta di legge a una distanza temporale dalle elezioni inferiore ai venticinque giorni.

Ma il rinvio di elezioni può avvenire non soltanto ad opera di una decisione del senato, in quanto può essere sufficiente anche solo la violenza o la forza fisica o la volontà di colui che presiede l'assemblea, come esemplarmente avvenne nel 57 a C. In quell'anno, come si legge in un luogo ciceroniano<sup>101</sup>, con il sostegno degli *optimates*, Milone fece ricorso a tutti i mezzi possibili affinché i comizi in cui Clodio intendeva candidarsi fossero rinviati.

Dopo aver fissato la data del comizio, in ossequio alla disponibilità del calendario romano, il magistrato chiamato a presiedere i comizi elettorali, è tenuto e rendere nota la lista dei candidati. In origine, il magistrato presidente ha un potere pressoché assoluto di designare il proprio successore. È lui, infatti, a *rogare*, cioè a domandare al popolo un successore, e a tal fine propone ai *cives* diversi nomi che possono accettare o rifiutare. In ogni caso, l'arbitrio del magistrato proponente viene progressivamente ad essere limitato dalle norme che regolano l'esercizio delle magistrature.

Quel che è certo è che alle origini non sono richieste né la candidatura né la presenza fisica dell'eletto. Ciò è accaduto esemplarmente nel 211, come narra Livio<sup>102</sup>, quando il popolo elegge una personalità che certamente non voleva essere eletta: alla proclamazione del proprio nome, e quindi a comizi consolari ormai iniziati, T. Manlio Torquato – già console nel 235 e anche nel 224 – fa sospendere la procedura di voto.

\_

<sup>101</sup> Cic., Ad Att., 4.3.3-5: «(Milo) proposita Marcellini sententia, quam ille de scripto ita dixerat ut totam nostram causam areae, incendiorum, periculi mei iudicio complecteretur eaque omnia comitiis anteferret, proscripsit se per omnis dies comitialis de caelo servaturum. contiones turbulentae Metelli, temerariae Appi, furiosissimae Publi haec tamen summa, nisi Milo in campo obnuntiasset, comitia futura. ante diem xii Kal. Decembr. Milo ante mediam noctem cum, magna manu in campum venit. Clodius cum haberet fugitivorum delectas copias, in campum ire non est ausus. Milo permansit ad meridiem mirifica hominum laetitia summa cum gloria. contentio fratrum trium turpis, fracta vis, contemptus furor. Metellus tamen postulat ut sibi postero die in foro obnuntietur; nihil esse quod in campum nocte veniretur; se hora prima in comitio fore. itaque ante diem xi Kal. in comitium Milo de nocte venit. Metellus cum prima luce furtim in campum itineribus prope deviis currebat; adsequitur inter lucos hominem Milo, obnuntiat. ille se recepit magno et turpi Q. Flacci convicio. ante diem x Kal. nundinae. contio biduo nulla. ante diem viii Kal. haec ego scribebam hora noctis nona. Milo campum iam tenebat. Marcellus candidatus ita stertebat ut ego vicinus audirem. Clodi vestibulum vacuum sane mihi nuntiabatur, pauci pannosi, linea lanterna».

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Liv., 26.22.3-5: «cum ad Manlium, qui praesens erat, gratulandi causa turba coiret, nec dubius esset consensus populi, magna circumfusus turba ad tribunal consulis uenit, petitque ut pauca sua uerba audiret centuriamque quae tulisset suffragium reuocari iuberet. erectis omnibus exspectatione quidnam postulaturus esset, oculorum ualetudinem excusauit».

Rifiuti di tal sorta erano abbastanza sporadici e ben presto invalse l'uso per i candidati di provvedere alla *professio*, ovvero di manifestare chiaramente la propria volontà a candidarsi<sup>103</sup>.

Il *candidatus* a Roma è l'aspirante alle magistrature. Il nome deriva dall'uso, assai risalente, di indossare una toga candida per attirare l'attenzione dei concittadini in prossimità delle competizioni elettorali. I candidati, così vestiti, girano per la città e per i mercati andando a fare visita ad amici e conoscenti, chiedendo loro di essere votati (*ambitio* e *prensatio*). Queste due attività del candidato iniziano a svolgersi molto tempo prima delle elezioni e si concludono con la *professio*, l'atto ufficiale mediante il quale il candidato dichiara la propria volontà di presentarsi alle elezioni<sup>104</sup>.

Quanto ai tempi di presentazione della *professio*, nella maggioranza delle ipotesi la dichiarazione di candidatura è necessario che venga presentata abbastanza in anticipo da consentire al magistrato che presiede i comizi e al popolo stesso di riflettere sulla sua accettabilità. La *professio* deve essere compiuta presso i magistrati, i quali hanno il potere di esaminarne l'accettabilità e di accettare o rifiutare la candidatura. È altamente probabile che verso la fine della repubblica siano emanate delle disposizioni regolative della *professio*. Si è reso infatti necessario che la lista dei candidati sia chiusa venticinque o ventisette giorni (*trinundinum*)<sup>105</sup> prima del giorno stabilito per le votazioni, momento a seguire dal quale la lista è immodificabile e i candidati ivi contenuti sono tutti eleggibili, poiché il magistrato deve aver già adempiuto circa il suo obbligo di rendere nota la propria decisione relativa alla loro accettabilità<sup>106</sup>.

Il magistrato può *nomen accipere*, cioè, accogliere la *professio*, oppure invitare il candidato a ritirarla ma ove sussistano le condizioni di eleggibilità, almeno in età classica, non può rifiutarsi di iscrivere il suo nome nelle liste dei candidati<sup>107</sup>.

Le date delle assemblee elettorali sono variabili e lo stesso vale per il luogo ove si tengono, dal momento che comizi centuriati e comizi tributi non sono convocati nei

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, cit., pp. 353-360.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> F. GRELLE, s.v. «Candidatus», in Novissimo Digesto Italiano, II, Torino 1958, p. 843.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Cic., Ad fam., 16.12.3: «ad consulatus petitionem se venturum, neque se iam velle absente se rationem haberi suam; se praesentem trinum nundinum petiturum».

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, cit., p. 361.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> F. GRELLE, s.v. «Candidatus», cit., p. 843

medesimi luoghi. Le centurie possono riunirsi esclusivamente al di là del *pomerium*<sup>108</sup>, stante la loro natura di dispiegamento del popolo in armi:

«[...] centuriata autem comitia intra pomerium fieri nefas esse, quia exercitum extra urbem imperari oporteat, intra urbem imperari ius non sit. Propterea centuriata in campo Martio haberi exercitumque. imperari praesidii causa solitum, quoniam populus esset in suffragiis ferendis occupatus»<sup>109</sup>.

In questo passo Aulo Gellio riporta il pensiero di Lelio Felice, il quale dice espressamente che è proibito dalla religione (*nefas esse*) tenere il comizio centuriato all'interno del *pomerium* e che l'esercito deve rimanere al di fuori della città (*extra urbem*). Al netto di pochissime eccezioni, le centurie si riuniscono sempre nel Campo Marzio:

*«in Campo Martio comitiis centuriatis, auspicato in loco»*<sup>110</sup>.

Il Campo Marzio è il luogo che in origine serviva alla quasi totalità delle attività militari. Con il tempo è stato adattato a diversi usi pubblici. Nello specifico, vi è stata costruita sin dalle origini della censura una villa, la *Villa Publica*<sup>111</sup>, i cui giardini servivano per le operazioni del *census* ma non per i comizi centuriati elettorali. Questi, infatti, si svolgono su

\_

<sup>108</sup> Liv., 1.44.4-5: «Pomerium verbi vim solam intuentes postmoerium interpretantur esse; est autem magis circamoerium, locus quem in condendis urbibus quondam Etrusci qua murum ducturi erant certis circa terminis inaugurato consecrabant, ut neque interiore parte aedificia moenibus continuarentur, quae nunc volgo etiam coniungunt, et extrinsecus puri aliquid ab humano cultu pateret soli. Hoc spatium quod neque habitari neque arari fas erat, non magis quod post murum esset quam quod murus post id, pomerium Romani appellarunt; et in urbis incremento semper quantum moenia processura erant tantum termini hi consecrati proferebantur»; Aul. Gell., Noct. Att., 13.14.1-2: «"Pomerium" quid esset, augures populi Romani, qui libros de auspiciis scripserunt, istiusmodi sententia definierunt: "Pomerium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certeis determinatus, qui facit finem urbani auspicii". Antiquissimum autem pomerium, quod a Romulo institutum est, Palati montis radicibus terminabatur. Sed id pomerium pro incrementis reipublicae aliquotiens prolatum est et multos editosque collis circumplexum est».

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Aul. Gell., *Noctes Att.*, 15.27.5.

<sup>110</sup> Cic., Pro Rab., 11.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Liv., 4.22: «Eo anno C. Furius Paculus et M. Geganius Macerinus censores villam publicam in campo Martio probaverunt, ibique primum census populi est actus».

di un terreno adiacente alla suddetta villa, ove si trova il *templum*, l'area nel quale il magistrato prende gli *auspicia* e dal quale si rivolge al popolo.

Le elezioni dell'assemblea tributa, invece, si sono a lungo tenute in Campidoglio, e in particolare nella cinta del tempio di Giove Capitolino. A partire dall'anno 124, e probabilmente da molto tempo addietro, i comizi tributi elettorali si sono svolti nel Campo Marzio. Molto plausibilmente la nuova collocazione per la funzione elettorale di tali comizi è da ricollegarsi al mutamento della procedura di voto, rappresentata ormai dal 139 a.C. dal voto scritto su tabella, la quale necessita di strutture semipermanenti per le operazioni di voto<sup>112</sup>.

Il comizio centuriato è convocato con un editto da un magistrato avente lo *ius agendi* cum populo e tra il tempo della convocazione e quello della effettiva riunione del comizio si lascia trascorrere un trinundinum, tre nundinae. Alla mezzanotte del giorno precedente la fissazione della riunione, il magistrato convocante deve prendere gli auspici<sup>113</sup> e qualora questi risultino sfavorevoli il comizio è rinviato. Il giorno stabilito per il comizio deve necessariamente essere un dies comitiales e, per l'appunto, non sono giorni comiziali né i dies fasti né i dies nefasti<sup>114</sup>.

## 2.1 Il voto palese

All'alba del giorno fissato per il comizio l'accensus che assiste il magistrato convoca (vocabat) il popolo e procede ad aprire la contio antecedente il comizio con l'invito rivolto al popolo "omnes Quirites, ite ad conventionem huc ad iudices" e subito dopo il magistrato può sottoporre al popolo la proposta (rogatio) sulla quale è chiamato a votare. Al termine della contio il presidente ordina "impero qua convenit ad comitia centuriata" e il popolo fa il suo ingresso nei recinti destinati ad accogliere le centurie. Da questi si esce attraversando dei pontes ove sostano i rogatores, gli scrutatori, ai quali i cittadini esprimono il proprio voto. Una volta

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, cit., pp. 367-371.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 3.2.11 «Ad hoc ritus quoque et mos auspicandi eandem esse observationem docet: nam magistratus, quando uno die eis auspicandum est et id, super quo auspicaverunt, agendum, post mediam noctem auspicantur et post meridialem solem agunt, auspicatique esse et egisse eodem die dicuntur».

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> F. GRELLE, s.v. «*Comitia*», cit., p. 604.

<sup>115</sup> Varr., De l. Lat., 6.88: «Accensus dicit sic: "Omnes Quirites, ite ad conventionem huc ad iudices"».

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Varr., De l. Lat., 6.88.

espresso, i *rogatores* lo segnano su di una *tabella* e riferiscono il voto complessivo della centuria risultante dalla sommatoria dei voti individuali. Nei comizi legislativi il voto favorevole si esprime con *uti rogas*, diversamente con *antiquo*, mentre nei comizi elettorali viene semplicemente annotato il nome del candidato<sup>117</sup> prescelto<sup>118</sup>.

Prima di procedere all'apertura dello scrutinio, il presidente deve adempiere alcune formalità. In primo luogo, deve *sommuovere populum*, ovvero sciogliere la *contio* – la quale è respinta oltre la tribuna per consentire a ognuno di raggrupparsi e procedere alle operazioni necessarie per la votazione, quali esemplarmente l'installazione delle urne e delle transenne provvisorie – e annunciare che si procederà a votare per classi, per centurie o per tribù. Nei comizi elettorali centuriati e tributi da tale momento tutti i *cives* sono invitati a raggrupparsi e a recarsi nei corridoi destinati alle loro unità mentre – come attesta Livio<sup>119</sup> – nei concili della plebe vengono in questo momento allontanati i patrizi.

Viene poi effettuata l'operazione fondamentale della *sortitio*, regola religiosa alla quale nessuna assemblea romana sfugge. Invero, sebbene in alcune assemblee le unità di voto siano chiamate a votare contemporaneamente e solo in altre l'ordine sia affidato esclusivamente alla *sors*, si rivela necessaria anche nel primo caso un'estrazione a sorte.

È infatti necessaria una *sortitio* non solo per la determinazione dell'ordine di proclamazione dei risultati, ma anche ai fini della individuazione della persona o dell'unità che dovrebbe votare per prima. Sovente, lo strumento impiegato per la *sortitio* è costituito da una *sitella*, ovvero un'urna dalle piccole dimensioni all'interno della quale vengono introdotte delle sfere (*pilae*) ognuna con un numero e di un colore diverso dalle altre.

Nel frattempo – mentre si svolgono tutte le procedure preliminari appena indicate – il presidente convoca alle urne il corpo elettorale e la relativa formula utilizzata ci è trasmessa da Varrone:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Cic., De leg., 3.17.38: «Vos quidem ut video legem antiquastis sine tabella. Sed ego, etsi satis dixit pro se in illis libris Scipio, tamen ita libertatem istam largior populo, ut auctoritate et valeant et utantur boni. Sic enim a me recitata lex est de suffragiis: 'Optimatibus nota, plebi libera sunto.' Quae lex hanc sententiam continet, ut omnes leges tollat quae postea latae sunt quae tegunt omni ratione suffragium, ne quis inspiciat tabellam, ne roget, ne appellet. Pontes etiam lex Maria fecit angustos».

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> F. GRELLE, s.v. «Comitia», cit., p. 604.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Liv., 2.56, 2.60; 3.11.

«Qui exercitum imperaturus erit, accenso dicito: "C. Calpurni, voca inlicium omnes Ouirites huc ad me." Accensus dicit sic: "Omnes Quirites, inlicium vos ite huc ad iudices." "C. Calpurni," cos. dicit, "voca ad conventionem omnes Quirites huc ad me." Accensus dicit sic: "Omnes Quirites, ite ad conventionem huc ad iudices." Dein consul eloquitur ad exercitum: "Impero qua convenit ad comitia centuriata"» 120.

Per quanto attiene l'ordine di voto, nelle assemblee tribute elettorali – come attestano numerose fonti<sup>121</sup> per l'epoca tardo-repubblicana – le tribù sono chiamate al voto uno vocatu, ovvero tutte contemporaneamente e con una sola chiamata. Mentre in questa categoria di comizi elettorali l'ordine di chiamata al voto risulta ben determinato, diversamente appare più problematico stabilire l'ordine esatto del voto per i comizi centuriati elettorali.

Nell'assemblea elettorale centuriata il voto – almeno per quanto attiene alle classi – è successivo. Infatti, come attesta il passo di Livio indicato di seguito, è chiamata la prima classe, poi la seconda e così via:

«Equites enim vocabantur primi, octoginta inde primae classis centuriae, ibi si variaret quod raro incidebat—[fiebat] ut secundae classis vocarentur; nec fere unquam infra ita descenderunt ut ad infimos pervenirent»<sup>122</sup>.

All'interno di ciascuna classe – almeno finché il voto è orale – molto plausibilmente le centurie sono convocate separatamente. Ciò che è certo è che la prima di esse, definita praerogativa, è estratta a sorte<sup>123</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> Varr., De l. Lat., 6.88.

<sup>121</sup> Cic., Pro Planc., 20.49: «sed cur sic ago? quasi non comitiis iam superioribus sit Plancius designatus aedilis; quae comitia primum habere coepit consul cum omnibus in rebus summa auctoritate, tum harum ipsarum legum ambitus auctor; deinde habere coepit subito praeter opinionem omnium, ut, ne si cogitasset quidem largiri quispiam, daretur spatium comparandi. vocatae tribus, latum suffragium, diribitae tabellae. longe plurimum valuit Plancius; nulla largitionis nec fuit nec esse potuit suspicio. ain tandem? una centuria praerogativa tantum habet auctoritatis ut nemo umquam prior eam tulerit quin renuntiatus sit aut eis ipsis comitiis consul aut certe in illum annum; aedilem tu Plancium factum esse miraris, in quo non exigua pars populi, sed universus populus voluntatem suam declararit, cuius in honore non unius tribus pars sed comitia tota comitiis fuerint praerogativa?». <sup>122</sup> Liv., 1.43.11.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, cit., pp. 382-397.

## 2.2 Il voto segreto

Con l'introduzione del voto segreto – il voto scritto *per tabellam* – la procedura elettorale è stata profondamente modificata. L'introduzione del voto scritto e segreto è il frutto di alcune leggi (dette *tabellarie*) proposte dai tribuni della plebe al fine di garantire al meglio la *libertas* del cittadino, piuttosto che rendere più semplice l'espressione del suffragio. La libertà del cittadino, infatti, non era in alcun modo garantita all'epoca del voto orale, dal momento che – come abbiamo visto poc'anzi – ogni cittadino doveva sfilare all'interno del proprio gruppo (centuria o tribù) davanti ad un *rogator* al quale esprimeva il proprio voto<sup>124</sup>.

Nello specifico, il voto scritto è introdotto nel 139 a.C. con la *lex Gabinia*, la quale stabilisce che i magistrati vengano designati mediante l'espressione di un voto scritto. Alla *lex Gabinia* fanno seguito altre tre leggi: la *lex Cassia* del 137 a.C., la *lex Papiria* del 131-130 a.C. e la *lex Coelia* del 107 a.C., con le quali rispettivamente viene introdotto il voto segreto anche per i giudizi popolari, per le assemblee legislative e per l'alto tradimento<sup>125</sup>.

Il voto scritto *per tabellam* è questione molto cara a Cicerone il quale – in diversi luoghi delle sue opere – ne riconosce una funzione di garanzia di libertà per il cittadino <sup>126</sup>:

«Quae si opposita sunt ambitiosis, ut sunt fere, non reprehendo; si non valuerint tamen leges ut ne sit ambitus, populus tabellam quasi vindicem libertatis, dummodo haec optimo cuique et gravissimo civi ostendatur ultroque offeratur, ut in eo sit ipso libertas in quod populo potestas honeste bonis gratificandi datur. Eoque nunc fit illud quod a te modo Quinte dictum est, ut minus multos tabella condemnet, quam solebat vox, quia populo licere satis est: hoc retento reliqua voluntas auctoritati aut gratiae traditur. Itaque, ut omittam largitione corrupta suffragia, non vides, si quando ambitus sileat, quaeri in suifragiis quid optimi viri sentiant? Quam ob rem lege nostra libertatis species datur, auctoritas bonorum retinetur, contentionis causa tollitur»<sup>127</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, cit., pp. 398-399.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> A. DOSI, Così votavano i Romani. Il sistema elettorale, cit., p. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> F. SALERNO, Tacita libertas: l'introduzione del voto segreto nelle Roma repubblicana, cit., pp. 15-16.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Cic., De leg., 3.17.39.

«etenim si populo grata est tabella, quae frontis aperit hominum, mentis tegit datque eam libertatem ut quod velint facianto<sup>129</sup>.

Con l'introduzione del voto segreto, gli elettori non sfilano più dinanzi al *rogator*, il quale annotava i voti su una *tabula* al fine di farne il conteggio: i cittadini dispongono ora di una scheda e di un'urna ove riporla.

L'espressione del voto individuale era molto semplice all'epoca del voto orale: il rogator disponeva di una tabula contenente l'elenco dei nomi dei candidati accanto ai quali annotava un punctum per ogni voto favorevole ricevuto da ciascun candidato. Quando l'intera tribù o centuria era sfilata in tal modo, procedeva al conteggio dei punti ottenuti da ciascun candidato: era definito 'primo nominato' il candidato che avesse ottenuto il maggior numero di punti all'interno della centuria o della tribù.

Con l'introduzione del voto scritto, in linea di principio, non cambia la modalità dello spoglio. Si pone però un problema relativo al numero di candidati per il quale ciascun elettore è chiamato ad esprimere il proprio voto. Da un punto di vista logico si dovrebbe naturalmente concludere che ciascun elettore debba votare tanti candidati quanti sono i relativi posti disponibili da assegnare. Questa, però, si rivela una soluzione ipotizzabile in relazione a magistrature dal numero di cariche contenute, quali esemplarmente i consoli: cosa avviene, invece, nel caso di collegi rispetto ai quali devono assegnarsi numerosi posti? Al tempo del voto orale ciascun elettore avrebbe espresso oralmente una pluralità di nomi dei candidati, mentre con l'introduzione del voto scritto dovrebbe annotarne altrettanti sulla propria tabella. È lecito, però, domandarsi se una tale soluzione sia fattibile oppure se effettivamente ogni elettore debba esprimere il proprio voto unicamente per un solo candidato posto che le fonti a nostra disposizione non rendono possibile risolvere la questione nell'uno e nell'altro senso. Quel che sappiamo è che ogni cittadino per votare riceve

<sup>128</sup> Cic., De leg. agr., 2.4.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Cic., Pro Planc., 6.16.

una o più tavolette vergini sulle quali scrive di propria mano con uno stilo e le quali vengono poi inserite nelle apposite urne sorvegliate – come attesta la legge di Malaca – da numerosi *custodes*, designati, almeno uno, dal presidente e dai candidati<sup>130</sup>.

Il sorteggio della *praerogativa* è una delle istituzioni più peculiari dei comizi romani e si rinviene anche a seguito dell'introduzione del voto segreto, quando viene adottata la procedura simultanea. I Romani, infatti, attribuiscono al sorteggio un valore propiziatorio e al voto della *praerogativa* una sorta di presagio di buon augurio che, in qualche modo, va a condizionare il voto delle ulteriori centurie.

Il sistema elettorale per unità di voto causa alcune complicazioni in sede di proclamazione dei risultati, con esiti talvolta paradossali. Lo spoglio richiede molto tempo e la necessità di leggere tutte le schede e di riportare i risultati ivi contenuti in appositi registri (tabulae). In mancanza di informazioni certe circa l'inizio delle operazioni di spoglio, è legittimo ipotizzare che esso inizi con la deposizione nell'urna della scheda dell'ultimo votante e, poiché le unità di voto non contengono tutte lo stesso numero di elettori, è inoltre plausibile che lo spoglio dei voti individuali si realizzi in momenti differenti. Solo nel momento in cui il presidente riceve tutti i risultati parziali può procedere allo spoglio definitivo dei risultati. Per questo passaggio, la lex Malacitana fornisce preziose informazioni. In particolare, il presidente dei comizi, dopo aver ricevuto le tabulae di tutte le curie, inserisce i nomi delle curie all'interno di un'urna per estrarle a sorte. Il candidato che ottiene per primo la maggioranza delle curie è proclamato eletto dal presidente dei comizi. Il sorteggio ai fini della lettura dei risultati parziali è mantenuto anche nel momento in cui le unità di voto iniziano a votare contemporaneamente.

I candidati eletti – almeno fino alla seconda guerra punica – entrano in carica in date molto variabili. A decorrere dal 154-153 a.C. – anno in cui si è deciso di dare inizio contemporaneamente all'anno solare e a quello consolare – i consoli entrano in carica alle calende di gennaio. Subito dopo entrano in carica alla stessa data i tribuni militari e gli edili curuli, mentre i questori entrano in carica il 5 dicembre e i tribuni della plebe il 10 dicembre<sup>131</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, cit., pp. 403-412 e nt. 72. Cfr. anche U. HALL, *Voting procedure in roman assemblies*, in *Historia*, 13, 1964, pp. 267-306.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> A. DOSI, *Così votavano i Romani. Il sistema elettorale*, cit., pp. 31-35.

## 2.3 Il sistema misto: un modo per salvare la repubblica?

Cicerone nel *De legibus* – nel dialogo con il fratello Quinto e con Tito Pomponio Attico – espone la propria tesi in relazione al voto segreto:

«Creatio magistratuum, iudicia populi, iussa vetita cum cosciscentur, suffragia optumatibus nota, plebi libera sunto»<sup>132</sup>.

«Proximum autem est de suifragiis, quae iubeo nota esse optimatibus, populo libera» <sup>133</sup>.

La questione che sta a cuore all'Arpinate è certamente quella del voto scritto *per tabellam*. Secondo un'interpretazione diffusa tra gli studiosi<sup>134</sup>, le espressioni contenute nelle fonti suindicate "*optumatibus nota, plebi libera sunto*" e "*suifragiis, quae iubeo nota esse optimatibus, populo libera*" dovrebbero intendersi nel senso che il voto del ceto plebeo rimanga segreto e libero ma che esso, al contempo, sia fatto spontaneamente conoscere agli *optimati*. Secondo altri<sup>135</sup>, invece, il progetto di Cicerone contenuto in tali espressioni andrebbe interpretato nel senso di suggerire un voto segreto, e pertanto libero, per la plebe e un voto palese per gli ottimati<sup>136</sup>.

Per comprendere il valore della proposta ciceroniana occorre tentare di coglierne la portata politica. In numerose fonti, anche al di fuori de *De legibus*, Cicerone ribadisce come il voto scritto *per tabellam* sia una vera e propria garanzia di libertà:

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> Cic., De leg., 3.3.10.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> Cic., De leg., 3.15.33.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> Cfr. J. A. O. Larsen, The origin and significance of the counting of votes, in Classical Philology, 44, 1949, p. 181; F. SERRAO, Cicerone e la lex publica, in F. SERRAO (a cura di), Legge e società nella repubblica romana, I, Napoli 1981, p. 421; J. L. FERRARY, Le idee politiche a Roma nell'epoca repubblicana, in L. FIRPO (a cura di), Storia delle idee politiche economiche e sociali, I, Torino 1982, p. 785.

<sup>135</sup> Cfr. L. TROIANI, Sulla lex de suffragiis in Cicerone, De legibus III,10, in Ath., 59, 1981, p. 180 e ss.; E. GABBA, Assemblee ed esercito a Roma fra IV e III sec. a.C., in F. MILAZZO (a cura di), Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazione del diritto in epoca medio-repubblicana. Atti del Convegno di diritto romano, Copanello 1986, Napoli 1988, pp. 43 e ss.; A. GUARINO, L'astratto e il concreto del votante romano, in Pagine di diritto romano 3, Napoli 1994, pp. 452 e ss.

<sup>136</sup> F. SALERNO, Tacita libertas: l'introduzione del voto segreto nelle Roma repubblicana, cit., pp. 9-14.

«Quod meis comitiis non tabellam vindicem tacitae libertatis, sed vocem vivam prae vobis indicem vestrarum erga me voluntatum ac studiorum tulistis»<sup>137</sup>.

«Tabellaria lex ab L. Cassio ferebatur: populus libertatem agi putabat suam» <sup>138</sup>.

«Etenim si populo grata est tabella, quae frontis aperit hominum, mentis tegit datque eam libertatem ut quod velint faciant»<sup>139</sup>.

Secondo il parere dell'oratore, però, un sistema del genere non sarebbe esente da limitazioni tanto che, come possiamo leggere nel luogo ciceroniano di seguito riportato e tratto dal *De legibus*, il voto orale e palese rappresenta anche a suo avviso il *modus* idealmente perfetto di partecipazione del popolo all'esercizio dei sovrani poteri, ma occorre considerare anche i casi nei quali a questo è impedito ricorrere:

«Nihil ut fuerit in suffragiis voce melius; sed optineri an possit videndum est» 140.

Ecco che, allora, Cicerone propone un sistema nel quale, senza la necessità di sopprimere il voto scritto, vi sia consentito un controllo nell'esercizio dello stesso:

«Habeat sane populus tabellam quasi vindicem libertatis, dummodo haec optimo cuique et gravissimo civi ostendatur ultroque offeratur, ut in eo sit ipso libertas <in> quod populo potestas honeste bonis gratificandi datur. Eoque nunc fit illud quod a te modo Quinte dictum est, ut minus

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Cic., De leg. agr., 2.2.4.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> Cic., Pro Sest., 48.103.

<sup>139</sup> Cic., Pro Planc., 6.16.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Cic., de leg., 3.15.33.

multos tabella condemnet, quam solebat vox, quia populo licere satis est: hoc retento reliqua voluntas auctoritati aut gratiae traditur. Itaque, ut omittam largitione corrupta suffragia, non vides, si quando ambitus sileat, quaeri in suifragiis quid optimi viri sentiant? Quam ob rem lege nostra libertatis species datur, auctoritas bonorum retinetur, contentionis causa tollitur»<sup>141</sup>.

In questo passo è contenuto il cuore della proposta ciceroniana. Invero, da un lato l'Arpinate mostra il suo favore a che il *populus* abbia e mantenga la scheda per esprimere il proprio voto, espressione della garanzia di libertà, ma, dall'altro, propone che essa sia mostrata spontaneamente ai *cives* più autorevoli. Difatti, la nozione di *libertas* in età tardo repubblicana – come sostiene Momigliano<sup>142</sup> – viene associata a delle precise istituzioni, tra le quali emergono appunto le *leggi tabellarie*. Tale proposta, secondo Cicerone, lascerebbe impregiudicata l'apparenza di libertà e al contempo resterebbe conservato il prestigio dei *boni*<sup>143</sup>.

Nel passo suindicato emerge prepotentemente la centralità della nozione di *populus*<sup>144</sup>, che ho approfondito più nel dettaglio all'inizio di questo capitolo. L'idea di *populus*<sup>145</sup> sposata dall'Arpinate – ampiamente esposta nel *De re publica* – appare comprensiva della totalità dei *cives* al di là di qualsivoglia discriminazione e risulta perfettamente aderente ad una concezione della società giuridica che si fondi sul consenso<sup>146</sup>.

Nei passi poc'anzi esaminati tratti dal *De legibus*, (nello specifico 3.15.33 e 3.3.10) le contrapposizioni ivi contenute "nota optimatibus – libera populo" e "optumatibus nota – plebi libera" lasciano pensare che nel passo di seguito indicato (3.17.39) Cicerone abbia voluto attribuire al termine populus una valenza differente –«atomistica» come è definita da Salerno – nella quale viene in risalto non tanto l'unità del popolo costituito in assemblea che si esprime attraverso il voto segreto, quanto piuttosto la pluralità dei singoli *cines* che ne sono parte e che

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Cic., de leg., 3.17.39.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Cfr. A. MOMIGLIANO, Review and discussion di CH. WIRSZUBSKI, Libertas: il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e impero, Bari 1957, in Jrs 41, 1951, pp. 147 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> F. SALERNO, Tacita libertas: l'introduzione del voto segreto nelle Roma repubblicana, cit., pp. 15-17.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> Cfr. P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, cit., pp. 97 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Cic., de rep., 1.25.39: «Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus»; 1.26.41: «Omnis ergo populus, qui est talis coetus multitudinis qualem eui, omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, quae ut dixi populi res est, consilio quodam regenda est, ut diuturna sit».

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> F. SALERNO, Tacita libertas: l'introduzione del voto segreto nelle Roma repubblicana, cit., p. 18.

è grata est tabella, in virtù della quale è permesso agli uomini di fare ed esprimere liberamente ciò che vogliono<sup>147</sup>:

«Habeat sane populus tabellam quasi vindicem libertatis» 148.

Invero, nel giudizio di Cicerone, il voto segreto per tabellam appare particolarmente gratus alla plebs. Ecco spiegato come nella nozione di populus presentata nel De legibus – ove i voti devono essere liberi e al contempo noti optumatibus – il concetto di unità è sovrastato da quello di pluralità, con una valenza peraltro di carattere negativo. Difatti, il populus risulta così ulteriormente composto anche di quella forza nemica degli optimates e che minaccia le istituzioni della res publica: la plebe. Diversamente, in un ordinamento giuridico ideale fondato sulla concordia la guida dovrebbe essere affidata ai migliori, ai boni, e la libertas tutelata e rispettata. Si spiega così perché secondo l'Arpinate la tabella è grata al populus: il voto segreto consente di manifestare all'esterno una volontà e di mantenere nascoste le reali intenzioni, garantendo la libertà di poter fare ciò che si vuol fare.

Secondo l'opinione di Salerno, l'espressione "suifragiis, quae iubeo nota esse optimatibus, populo libera" che leggiamo in De leg. 3.15.33 potrebbe essere interpretata non nel senso di prevedere una diversa modalità di voto, palese per gli optimati e segreto per i plebei, quanto piuttosto nella previsione di una complessa procedura nella quale verrebbe consentito a chiunque faccia parte del populus di manifestare in libertà la propria volontà per mezzo della tabella, la quale al contempo però deve essere "optimo cuique et gravissimo civi ostendatur" prima di venire riposta nell'apposita cista<sup>150</sup>.

In definitiva – osserva Salerno – la proposta di Cicerone appare come una sorta di compromesso diretto formalmente al mantenimento del voto scritto, ma sostanzialmente rivolto ad annientarne la segretezza. Sebbene in numerosi luoghi delle sue opere Cicerone abbia sovente affermato come la *tabella* sia garanzia di libertà e della *potestas populi*<sup>151</sup>, nonché

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> F. SALERNO, Tacita libertas: l'introduzione del voto segreto nelle Roma repubblicana, cit., p. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Cic., de leg., 3.17.39.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> Cic., de leg., 3.17.39.

<sup>150</sup> F. SALERNO, Tacita libertas: l'introduzione del voto segreto nelle Roma repubblicana, cit., pp. 20-23.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> Cic., De leg. agr., 2.2.4; Pro Sest., 48.103; Pro Planc., 6.16.

un freno alla potentia principum<sup>152</sup>, allo stesso tempo ha osservato come le leggi tabellarie abbiano annientato l'influenza degli optimates, offrendo al populus un mezzo per nascondere il proprio voto e lasciando i boni all'oscuro dell'opinione di ciascuno. Quella proposta da Cicerone è una soluzione diretta a rendere inoffensiva la procedura del voto segreto, permettendo agli optimates di procedere alla verifica dei voti espressi dai cives mediante il controllo effettuato da custodes di fiducia incaricati di sorvegliare le urne<sup>153</sup>.

## 3. La funzione elettorale dei comitia centuriata: la scelta dei magistrati maggiori

#### 3.1 Il console

La magistratura più risalente - ordinaria e suprema - della Repubblica romana è il consolato. Fatta salva l'interruzione dovuta alla instaurazione del decemvirato legislativo nel 451-450 a.C., la magistratura consolare si è mantenuta e conservata fino alla fine della repubblica, sopravvivendo addirittura ad essa, seppur riducendosi progressivamente fino a divenire mero titolo onorifico<sup>154</sup>. Invero, come è ben noto, la res publica nasce con l'istituzione dei consoli:

«Exactis deinde regibus consules constituti sunt duo: penes quossummum ius uti esset, lege rogatum est: dicti sunt ab eo, quod plurimum rei publicae consulerent» 155.

I consoli vengono eletti dal popolo riunito nel comizio centuriato. Secondo la tradizione, alla fine del regnum fa immediatamente seguito l'instaurazione della repubblica e nel 509 a.C. – l'assemblea centuriata del popolo romano elegge i primi due consoli, che le

152 Cic., de leg., 3.15.34.

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> F. SALERNO, Tacita libertas: l'introduzione del voto segreto nelle Roma repubblicana, cit., pp. 24-26.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> U. COLI, s. v. «Consoli (Diritto romano)», in Novissimo Digesto Italiano, IV, Torino 1959, pp. 236 e ss. Si veda anche R. BLOCH, s.v. «Consub», in C. V. DAREMBERG – E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, I/2, rist. Graz 1969.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> D.1.2.2.16 (Pomp., l. s. enchird.).

fonti<sup>156</sup> individuano in *L. Iunius Brutus* e *L. Tarquinius Collatinus*<sup>157</sup>. La magistratura consolare è quella che indubbiamente meglio risponde alla rivoluzione che conduce alla caduta del *regnum* e all'affermazione del regime repubblicano. Invero, la tirannia dinastica dei Tarquini è ormai scongiurata dalle peculiari caratteristiche di questa nuova magistratura: l'annualità e la collegialità.

Nella repubblica romana si è verificata solamente due volte una totale sospensione della magistratura consolare. La prima coincide con la creazione nel 451 a.C. dei *decemviri legibus scribundis*<sup>158</sup> al fine di codificare il diritto e finché non abbiano portato a termine la loro missione. Ecco spiegato perché nell'anno seguente – poiché il loro compito non era ancora ultimato – dopo essersi ritirati non vennero eletti dopo di loro dei consoli bensì fecero eleggere altri decemviri. Ed è proprio nel 450 a.C. – quando mostrano l'intenzione di voler rendere stabile e a vita il decemvirato – che questa magistratura è definitivamente abolita in quanto non solo sospensiva del tribunato della plebe ma finanche esclusiva della *provocatio*, la garanzia di appello al popolo. La seconda ed ultima volta in cui il consolato è stato sospeso risale al 444 a.C.<sup>159</sup>, anno in cui, in luogo dei due consoli, sono stati eletti dal popolo dei tribuni militari con potestà consolari<sup>160</sup>.

<sup>-</sup>

<sup>156</sup> Liv., 1.60: «Harum rerum nuntiis in castra perlatis cum re nova trepidus rex pergeret Romam ad comprimendos motus, flexit viam Brutus—senserat enim adventum—ne obvius fieret; eodemque fere tempore, diversis itineribus, Brutus Ardeam, Tarquinius Romam venerunt. Tarquinio clausae portae exsiliumque indictum: liberatorem urbis laeta castra accepere, exactique inde liberi regis. Duo patrem secuti sunt qui exsulatum Caere in Etruscos ierunt. Sex. Tarquinius Gabios tamquam in suum regnum profectus ab ultoribus veterum simultatium, quas sibi ipse caedibus rapinisque concierat, est interfectus. L. Tarquinius Superbus regnavit annos quinque et viginti. Regnatum Romae ab condita urbe ad liberatam annos ducentos quadraginta quattuor. Duo consules inde comitiis centuriatis a praefecto urbis ex commentariis Ser. Tulli creati sunt, L. Iunius Brutus et L. Tarquinius Collatinus»; Val. Max., 4.4.1: «Regio imperio propter nimiam Tarquinii superbiam finito consulatus initium V alerius Publicola cum Iunio Bruto auspicatus est idemque postea tres consulatus acceptissimos populo Romano gessit et plurimorum ac maximorum operum praetexto titulum imaginum suarum amplificauit, cum interim fastorum illud columen patrimonio ne ad exequiarum quidem inpensam sufficiente decessit, ideoque publica pecunia ductae sunt. non adtinet ulteriore disputatione tanti uiri paupertatem scrutari: abunde enim patet quid uiuus possederit, cui mortuo lectus funebris et rogus defuit».

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> E. DE RUGGIERO, *Il consolato e i poteri pubblici in Roma*, Roma 1900, p. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> Liv., 34.6.8: «regia lex simul cum ipsa urbe nata aut, quod secundum est, ab decemuiris ad condenda iura creatis in duodecim tabulis scripta, sine qua cum maiores nostri non existimarint decus matronale seruari posse, nobis quoque uerendum sit ne cum ea pudorem sanctitatemque feminarum abrogemus?»; Suet., Tib., 2: «Contra Claudius Regillianus, decemvir legibus scribendis, virginem ingenuam per vim libidinis gratia in servitutem asserere conatus causa plebi fuit secedendi rursus a patribus».

<sup>159</sup> Liv., 4.7: «Anno trecentesimo decimo quam urbs Roma condita erat primum tribuni militum pro consulibus magistratum ineunt, A. Sempronius Atratinus, L. Atilius, T. Cloelius, quorum in magistratu concordia domi pacem etiam foris praebuit. Sunt qui propter adiectum Aequorum Volscorumque bello et Ardeatium defectioni Veiens bellum, quia duo consules obire tot simul bella nequirent, tribunos militum tres creatos dicant, sine mentione promulgatae legis de consulibus creandis ex plebe, et imperio et insignibus consularibus usos. Non tamen pro firmato iam stetit magistratus eius ius, quia tertio mense quam inierunt, augurum decreto perinde ac vitio creati, honore abiere, quod C. Curtius qui comitiis eorum praefuerat parum recte tabernaculum cebisset».

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> E. DE RUGGIERO, *Il consolato e i poteri pubblici in Roma*, cit., pp. 7-8.

I consoli sono due con uguale competenza (*collegae*) e sono eletti dal popolo nel comizio centuriato. La durata della carica è annuale e al termine della stessa i consoli tornano automaticamente ad essere dei semplici privati. Durante l'anno di carica devono provvedere all'elezione dei consoli per l'anno successivo e, qualora vengano a mancare anzitempo entrambi i consoli, a provvedere all'elezione è un *interrex*. Non essendo consentito detenere la carica *sine conlega*, qualora venga invece a mancare solo un console nel corso della carica, è il console superstite a procedere all'elezione di un *consul suffectus* per la frazione di anno residua.

Alla elezione dei consoli è chiamato a provvedere uno dei consoli dell'anno antecedente il quale dapprima è tenuto a chiedere al popolo, riunito del comizio centuriato da lui appositamente convocato, di *rogare consules*, ovvero di scegliere due nomi nell'elenco dei candidati e, successivamente, a *renuntiare* gli eletti, ovvero proclamare eletti i due candidati che ottengono per primi 97 voti al momento dello spoglio dei risultati. La lista dei candidati è realizzata dal console medesimo in relazione alla *petitio* avanzata dagli aspiranti alla magistratura e previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari.

Nei primi secoli della repubblica non vi sono requisiti e divieti per l'eleggibilità, al netto di quelli essenziali della *civitas optimo iure* e del servizio militare. I requisiti richiesti – oltre a quelli comuni a tutte le altre magistrature repubblicane – consistono nell'aver raggiunto l'*aetas consularis* (43 anni all'epoca di Cicerone) e nell'aver gerito in precedenza la pretura, la magistratura che nel *certus ordo magistratuum* si colloca immediatamente prima di quella consolare.

Il divieto del cumulo con un'altra magistratura di durata annale nonché i divieti della continuatio e della iteratio sono vigenti per il consolato nello stesso modo per le altre magistrature: la iteratio è consentita a distanza di un arco temporale decennale.

L'esclusione dei plebei dal consolato – appartenente alla prima fase della *res publica* – viene superata nel 367 a.C. da una delle *leges Liciniae Sextiae*, la quale prescrive che uno dei posti di console deve essere ricoperto da un plebeo. Sebbene i plebei siano ammessi a ricoprire entrambi i posti della carica consolare già nel corso del IV secolo a.C., solo nel 172 a.C. i Fasti Capitolini attestano due consoli plebei.

Il consolato è *honos*, non *munus*, e in quanto tale il cittadino romano non può essere obbligato ad assumere la carica. Pertanto, qualora sia inserito nella lista dei candidati in assenza di una sua espressa *petitio*, occorre procedere, prima della *renuntiatio*, all'accertamento

che la carica sia cosa a lui gradita. Una volta avvenuta la *renuntiatio*, il cittadino non può rinunciare facoltativamente alla carica magistratuale così conferitagli: l'*abdicatio* è consentita soltanto in presenza di condizioni eccezionali che rendano la prematura cessazione della magistratura una scelta politicamente adeguata<sup>161</sup>.

I consoli, elettivi ed annuali, sono magistrati eponimi eredi del potere dell'antico rex, in quanto investiti della pienezza dell'imperium<sup>162</sup>. In particolare, i due consoli si differenziano dall'antico rex per due aspetti fondamentali. Anzitutto, in luogo della durata vitalizia del potere del rex, l'annualità della carica consolare; in secondo luogo, al posto della unicità del potere, la collegialità tra i due magistrati<sup>163</sup>. Di fatti, uno dei cardini della costituzione repubblicana è rappresentato dalla collegialità. Come si apprende dalle fonti di seguito indicate, questo aspetto, unitamente all'annualità della carica consolare e alla divisione dell'antico potere regio in due, non significa altro che – secondo la tradizione – l'affermazione della nuova libertas della quale la res publica si costituisce 164:

«Libertatis autem originem inde magis quia annuum imperium consulare factum est quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate numeres. Omnia iura, omnia insignia primi consules tenuere; id modo cautum est ne, si ambo fasces haberent, duplicatus terror videretur. Brutus prior, concedente collega, fasces habuit; qui non acrior vindex libertatis fuerat quam deinde custos fuit»<sup>165</sup>.

«Post, ubi regium imperium, quod initio conservandae libertatis atque augendae rei publicae fuerat, in superbiam dominationemque se convortit, inmutato more annua imperia binosque imperatores sibi fecere: eo modo minume posse putabant per licentiam insolescere animum humanum»<sup>166</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> U. COLI, s. v. «Consoli (Diritto romano)», cit., pp. 236-240.

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., pp. 189.

<sup>163</sup> Cfr. sul punto U. COLI, Sui limiti di durata delle magistrature romane, in Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel 45. Anno del suo insegnamento, IV, Napoli 1953, pp. 397 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., pp. 215 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup> Liv., 2.1.7-8.

<sup>166</sup> Sall., Catil., 6.

«Genuit igitur hoc in statu senatus rem publicam temporibus illis, ut in populo libero pauca per populum, pleraque senatus auctoritate et instituto ac more gererentur, atque uti consules potestatem haberent tempore dumtaxat annuam, genere ipso ac iure regiam, quodque erat ad obtinendam potentiam nobilium vel maximum, vehementer id retinebatur, populi comitia ne essent rata nisi ea patrum adprobavisset auctoritas» 167.

Data la collegialità – e quindi l'*imperium* affidato ad entrambi i consoli in pari misura – sorgono inevitabili questioni inerenti all'esercizio del potere e alla scelta di quale dei due consoli debba compiere un atto giuridico unipersonale. Dinanzi alle diverse criticità derivanti da un esercizio dell'*imperium* sottoposto alla possibilità di una *intercessio* ad opera del collega, nei diversi periodi della repubblica vi sono differenti tecnicismi di gestione dell'*imperium*: tra questi, la *sortitio* e la turnazione nella *gestio* dell'*imperium*. Come attestato da un numero cospicuo di fonti<sup>168</sup>, sebbene il rimedio ordinario per la divisione dell'*imperium* sia la *sors*, vi sono casi in cui i consoli agiscono in *comparatio*<sup>169</sup>. Tali aspetti saranno oggetto di analisi nella parte terza del presente elaborato dedicata agli istituti di diritto sacro o, meglio, ai *sacra*<sup>170</sup>.

#### 3.2. Il censore

La creazione della censura – unitamente allo sviluppo dell'ordinamento centuriato – è uno degli avvenimenti più importanti della storia costituzionale di Roma nel periodo che va dalla fine del decemvirato legislativo alle *leges Liciniae Sextiae*<sup>171</sup>. Vediamo, infatti, sorgere la censura nell'anno successivo al tribunato militare con potestà consolare, nel 443 a.C., anno

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup> Cic., De rep., 2.32.56.

<sup>168</sup> Si veda Liv., 2.40.14; 28.38.12; 32.8.1; 10.24.10; 30.1.2; 37.1.7; 42.31.1; 43.12.1; 44.7.5.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., pp. 218 – 223. Vedasi anche nt. 41 p. 223.

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> Nella celebre tripartizione teorizzata dal giurista Ulpiano, il diritto pubblico si compone di tre elementi: i magistrati, i sacerdoti e i *sacra*. A ben vedere, contrariamente alla traduzione di D. 1.1.1.2 presente in S. SCHIPANI (a cura di), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, 1, cit., p. 77, a prevalere è l'aspetto personale e due elementi su tre appaiono riconducibili allo *ius divinum*. Si vedano sul punto P. CATALANO, *Per lo studio del ius divinum*, cit. e F. VALLOCCHIA, *Qualche riflessione su publicum-privatum in diritto romano*, cit. pp. 419 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> F. GUIZZI, s. v. «Censores», in Novissimo Digesto Italiano, III, Torino 1959, p. 102. Cfr. P. DE FRANCISCI, Storia del diritto romano, I, Roma 1942, p. 295.

in cui Livio attesta la creazione dei primi due censori: L. Papirio Mugillano e L. Sempronio Atratino.

In particolare, come attesta Pomponio nel passo riportato di seguito, sorge in quel periodo l'esigenza del censimento che, da un lato, non veniva fatto da numerosi anni e, dall'altro, non poteva essere opera dei consoli in quanto le imminenti battaglie impedivano loro di sovraintendere al *census*. Si trattava, nello specifico, di alleggerire la suprema magistratura consolare dal compito inerente alle operazioni del *census* il quale, con lo sviluppo della costituzione centuriata, acquistava una complessità ed una importanza sempre crescenti. Così, vengono istituiti i censori<sup>172</sup>:

«Post deinde cum census iam maiori tempore agendus esset et consules non sufficerent huic quoque officio, censores constituti sunt»<sup>173</sup>.

«Censores dicti, quod rem suam quisque tanti aestimare solitus sit, quantum illi censuerint»<sup>174</sup>.

La censura – magistratura ordinaria, maggiore, patrizia, curule, *sine imperio* – è costituita da due censori eletti dai comizi centuriati<sup>175</sup>. La configurazione della carica censoria è, grossomodo, modellata su quella consolare<sup>176</sup>. La censura è una magistratura ordinaria dal carattere non continuativo, dal momento che alla elezione dei due censori provvede un *decretum senatus* ogni cinque anni in occasione del *census*. I due censori, eletti dai comizi

174 Fest., De verb. sign., s. v. «Censores», p. 51 ed. Lindsay.

57

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup> G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, cit., pp. 105 e 106. Si vedano sul punto anche: F. GUIZZI, s. v. «*Censores*», cit.; D. KALOPOTHAKES, s.v. «*Censor*», in E. DE RUGGIERO (a cura di), *Dizionario epigrafico delle antichità romane*, III, Roma 1900, (rist. anast. Roma, 1961), p. 157; G. HUMBERT, s.v. «*Censor*», in C.V. DAREMBERG – E. SAGLIO (a cura di), *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, vol. I/2, rist. Graz 1969, p. 990.

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> D.1.2.2.17 (Pomp., *l. s. enchirid.*).

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> Si vedano sul punto V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*, VII ed., Napoli 1957, p. 105; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, I, cit., p. 275; P. De Francisci, *Storia del diritto romano*, I, cit., p. 296.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup> TH. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano, cit., p. 200.

centuriati sotto la presidenza consolare, vengono investiti tramite una *lex de potestate censoria* e restano in carica non per l'intero quinquennio ma soltanto finché non abbiano portato a termine l'operazione del *census* e della cerimonia lustrale, per una durata massima della carica di 18 mesi, così fissata da una *lex Aemilia* del 434 a.C.<sup>177</sup>:

«Nam cum centuriata lex censoribus ferebatur, cum curiata ceteris patriciis magistratibus, tum iterum de eisdem iudicabatur, ut esset reprehendendi potestas, si populum benefici sui paeniteret»<sup>178</sup>.

Dalle fonti a nostra disposizione apprendiamo che tra l'elezione e l'insediamento dei censori eletti non intercorre intervallo. Nei primi tempi della storia della censura non vi era il divieto di rielezione. A tal proposito, Livio<sup>179</sup> narra la vicenda di C. *Marcius Rutilius* che viene definito *censorinus* per aver ricoperto la carica censoria per due volte. Quanto alla incompatibilità, invece, non intercorre tra la censura ed altre magistrature in quanto si può attendere contemporaneamente a due uffici.

Ho specificato il carattere non continuativo della censura. Questo sta a significare che alla scadenza dei 18 mesi non subentrano altri censori e che tra le singole gestioni della magistratura censoria vi è sempre un intervallo temporale di alcuni anni<sup>180</sup>.

La censura, almeno in origine, nasce come magistratura patrizia: il racconto tradizionale narrato da Livio<sup>181</sup>, infatti, attesta che i *patres* riservano la nuova magistratura ai

1-

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup> F. Guizzi, s. v. «Censores», cit., p. 102 e G. Grosso, Lezioni di storia del diritto romano, cit., p. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> Cic., De leg. agr., 2.11.26.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> Liv., 10.47.2: «Lustrum conditum eo anno est a P. Cornelio Arvina, C. Marcio Rutilo censoribus; censa capitum milia ducenta sexaginta duo trecenta viginti unum».

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup> F. GUIZZI, s.v. «Censores», cit., pp. 102-103.

<sup>181</sup> Liv., 4.8.1-7: «Hunc annum, seu tribunos modo seu tribunis suffectos consules quoque habuit, sequitur annus haud dubiis consulibus, M. Geganio Macerino iterum T. Quinctio Capitolino quintum. Idem hic annus censurae initium fuit, rei a parva origine ortae, quae deinde tanto incremento aucta est, ut morum disciplinaeque Romanae penes eam regimen, senatui equitumque centuriis decoris dedecorisque discrimen sub dicione eius magistratus, ius publicorum privatorumque locorum, vectigalia populi Romani sub nutu atque arbitrio eius essent. Ortum autem initium est rei, quod in populo per multos annos incenso neque differri census poterat neque consulibus, cum tot populorum bella imminerent, operae erat id negotium agere. Mentio inlata apud senatum est rem operosam ac minime consularem suo proprio magistratu egere, cui scribarum ministerium custodiaeque tabularum cura, cui arbitrium formulae censendi subiceretur. Et patres quamquam rem parvam, tamen quo plures patricii magistratus in re publica essent, laeti accepere, id quod evenit futurum, credo, etiam rati, ut mox opes eorum qui praeessent ipsi honori ius maiestatemque adicerent, et tribuni, id quod tunc erat, magis necessarii quam speciosi ministerii procurationem intuentes, ne in parvis quoque rebus incommode adversarentur, haud sane tetendere. Cum a primoribus civitatis spretus honor esset, Papirium Semproniumque, quorum

soli patrizi. È dubbio se l'ammissione dei plebei alla magistratura consolare nell'anno 367 a.C. sia stata estesa finanche a quella censoria. Di fatto, il primo censore plebeo si attesta nel 351 a.C., la prima cerimonia lustrale è eseguita per la prima volta da un censore plebeo nel 280 a.C. e solo nel 131 a.C. risultano due plebei ad amministrare insieme la censura.

Nella gerarchia magistratuale, in origine, la censura è la più elevata tra le cariche prive di *imperium* e spesso ricoperta prima del consolato. Progressivamente, però, la censura, alla quale spetta il conferimento dei posti di cavaliere e alla quale poi viene affidata la nomina dei senatori – come si evince nella fonte indicata di seguito – cresce di stima divenendo il grado supremo della carriera di magistrato e conferito generalmente soltanto ad ex-consoli<sup>182</sup>:

«[...] Ovinia tribunicia intervenit, qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque curiatim in senatum legerent [...]»<sup>183</sup>.

L'iscrizione al *census*<sup>184</sup> rappresenta per il *civis* Romanus il primo e fondamentale segno della sua integrazione nella collettività<sup>185</sup>. Il *census* risponde ad una duplice finalità. In primo luogo, il numero complessivo dei *capita civium* così come risultante dai registri dei censori, indica le potenzialità complessive della *res publica*; in secondo luogo, all'interno della totalità di questa cifra, i cittadini sono ripartiti in specifiche liste atte ad indicare la divisione dei compiti per il funzionamento della *res publica*. Il *census* termina con il *lustrum*, una cerimonia religiosa celebrata dai censori al Campo Marzio<sup>186</sup>. Anche in questo in caso si pone la questione della scelta di chi tra i due censori debba celebrare la cerimonia del *lustrum*: come esporrò più dettagliatamente nella parte terza della presente ricerca, il rimedio è ancora una volta la *sors*.

de consulatu dubitatur, ut eo magistratu parum solidum consulatum explerent, censui agendo populus suffragiis praefecit. Censores ab re appellati sunt».

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup> TH. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano, cit., pp. 200-201.

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup> Fest., De verb. sign., s. v. «Praeteriti senatores», p. 290 ed. Lindsay.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> Cfr. sul punto: Th. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, II, Leipzig 1887, pp. 1 e ss.; J. SUOLATHI, The Roman Censors. A study on social structure, Helsinki 1963, pp. 20-79.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, cit., p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, cit., p. 81.

## 3.3. Il pretore

La pretura è una magistratura maggiore, ordinaria, annua e permanente. Il *praetor* è considerato un *collega minor* dei consoli ed è eletto dai comizi centuriati presieduti da un magistrato maggiore al quale è subordinato gerarchicamente, solitamente il console. L'origine della pretura è oscura<sup>187</sup>. Secondo la tradizione, il *praetor* sarebbe stato creato nel 367 a.C. con la *lex Licinia Sextia de consule plebeio*:

«...concessumque ab nobilitate plebi de consule plebeio, a plebe nobilitati de praetore uno qui ius in urbe diceret ex patribus creando» 188.

«ita facti sunt aediles curules. cumque consules avocarentur bellis finitimis neque esset qui in civitate ius reddere posset, factum est, ut praetor quoque crearetur, qui urbanus appellatus est, quod in urbe ius redderet»<sup>189</sup>.

Come sostiene Scarlata Fazio il testo di Livio afferma non la *creatio* del *praetor* contemporaneamente alla concessione di un posto di console al ceto plebeo, quanto piuttosto una sorta di ripartizione della magistratura, assegnando i posti di console uno ai patrizi ed uno ai plebei, e quello di *praetor* ai patrizi. Assumendo *fide digna* tale ipotesi, essa dimostrerebbe non solo la preesistenza della pretura a quella *lex*, ma soprattutto la già acquisita autonomia della magistratura pretoria rispetto a quella consolare, della quale in origine era parte<sup>190.</sup>

La magistratura pretoria attribuisce ai propri titolari il grado di colleghi dei consoli, sebbene in una posizione subordinata. Tale subordinazione comporta alcune conseguenze dal punto di vista costituzionale. Anzitutto, i pretori devono essere eletti nei comizi centuriati

.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup> G. POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano, cit., p. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup> Liv., 6.42.11.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> D. 1.2.2.27 (Pomp. *l. s. enchirid.*).

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> M. SCARLATA FAZIO, s. v. «Praetor», in Novissimo Digesto Italiano, XIII, Torino 1966, p. 549.

sotto la presidenza consolare, mentre i consoli non possono essere eletti da comizi centuriati convocati e presieduti da un pretore. In secondo luogo, l'*auspicium*, lo *ius agendi cum populo* e tutti gli altri attributi relativi alla rappresentanza suprema possono essere esercitati dai pretori a Roma soltanto in assenza dei consoli o, eventualmente, d'intesa con essi<sup>191</sup>. Nella gerarchia la pretura occupa l'ultimo posto tra le magistrature supreme ma precede tutte le cariche prive di *imperium*.

La pretura è sorta dall'isolamento della iurisdictio<sup>192</sup>. Il rex accentrava presso di sé tutti e tre i poteri costituenti l'imperium, del quale era unico possessore: il potere sacrale, il potere militare e lo ius reddere, ovvero il potere giudiziario. Il mutamento costituzionale che ha portato al frazionamento del potere e alla limitazione nel tempo della durata della carica ha fatto sì che si creassero tre magistrati, ciascuno per ogni potere del quale l'imperium è costituito. L'imperium, che a livello teorico spetta per intero a ognuno dei tre magistrati, nella pratica è diviso in tre provinciae che di volta in volta sono assegnate mediante designazione da parte del senato, in virtù di una scelta in accordo oppure tramite sorteggio. Le tre provinciae delle quali si costituisce l'imperium presentano la peculiarità della connessione tra militia e sacra, e della superiorità di queste nei confronti dello ius reddere, cosicché è inevitabile pervenire progressivamente al distacco tra i due magistrati aventi i poteri militare e sacrale e quello, invece, avente il potere giudiziario. Infatti, il distacco si fa sempre più profondo fino ad individuare il magistrato esercente lo ius reddere un collega minor degli altri due magistrati dotato di una sempre maggiore autonomia<sup>193</sup>.

Nel frattempo, Roma prosegue la propria politica di espansione e gli stranieri che instaurano rapporti giuridici con i *cives Romani* appaiono sempre in numero crescente. Si fa così sempre più pressante la necessità di regolare i rapporti giuridici tra cittadini romani e stranieri e tra stranieri. Ecco che nel 242 a.C., poco dopo la prima guerra punica, viene creato un altro *praetor* definito *peregrinus* che, come il *praetor urbanus*, ha come *provincia* la *iurisdictio* inerente, però, i rapporti giuridici intercorrenti tra *peregrini* e *cives*, e tra *peregrini*:

-

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> E. COSTA, Cicerone giureconsulto, cit., pp. 384-385.

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> TH. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano, cit., p. 191-193.

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup> M. SCARLATA FAZIO, s.v. «Praetor», cit., pp. 549-550.

«Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat»<sup>194</sup>.

La creatio del praetor peregrinus risulta essere il punto di partenza per la creazione di altri pretori. Al tempo di Silla, invero, la creazione di nuove quaestiones pone l'esigenza dell'istituzione di ulteriori magistrati. Risale all'anno 81 a.C. la lex Cornelia de praetoribus octo creandis, con la quale al praetor urbanus e al praetor peregrinus viene affiancata la creazione di ulteriori quattro pretori chiamati a presiedere le quaestiones perpetuae:

«Capta deinde Sardinia, mox Sicilia, item Hispania, deinde Narbonensi provincia totidem praetores, quot provinciae in dicionem venerant, creati sunt, partim qui urbanis rebus, partim qui provincialibus praeessent. deinde Cornelius Sulla quaestiones publicas constituit, veluti de falso, de parricidio, de sicariis, et praetores quattuor adiecit. deinde Gaius Iulius Caesar duos praetores et duos aediles qui frumento praeessent et a cerere cereales constituit. ita duodecim praetores, sex aediles sunt creati. divus deinde Augustus sedecim praetores constituit. post deinde divus Claudius duos praetores adiecit qui de fideicommisso ius dicerent, ex quibus unum divus Titus detraxit: et adiecit divus Nerva qui inter fiscum et privatos ius diceret. ita decem et octo praetores in civitate ius dicunt» <sup>195</sup>.

In questo passo Pomponio specifica come quattro pretori, che presiedevano le *quaestiones perpetuae*, siano stati creati da Silla, e come altri quattro siano stati creati precedentemente nelle province di Sicilia, Sardegna, Spagna e Gallia Narbonense. Prosegue Pomponio nel testimoniare come il numero di pretori sia stato portato complessivamente a 12 da Giulio Cesare e, infine, a 16 da Augusto<sup>196</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> D. 1.2.2.28 (Pomp., l. s. enchir.).

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup> D. 1.2.2.32 (Pomp., l. s. enchirid.).

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> M. SCARLATA FAZIO, s.v. «Praetor», cit., pp. 549-551.

## 4. La funzione elettorale dei comitia tributa: la scelta dei magistrati minori

La questura<sup>197</sup> è una magistratura minore molto antica che alcune fonti<sup>198</sup> fanno risalire addirittura all'età del *regnum*. Di contro, vi è il pensiero particolarmente diffuso tra gli storici che fa risalire la nascita della questura soltanto successivamente alle limitazioni del potere dei magistrati supremi<sup>199</sup>, e quindi al principio della repubblica<sup>200</sup>.

Quanto alla modalità di scelta delle persone destinate a ricoprire la carica di questore le fonti<sup>201</sup> sul punto sono piuttosto controverse e pertanto non sappiamo con certezza se i questori fossero scelti, e quindi nominati, dai consoli oppure venissero eletti dai comizi. Secondo il De Martino<sup>202</sup>, lo sviluppo storico della magistratura romana lascerebbe propendere in maggior misura verso una scelta dei questori ad opera dei magistrati supremi piuttosto che verso una loro elezione comiziale. Difatti, come testimonia Cicerone<sup>203</sup>, i

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> A. NICOLETTI, s.v. «Quaestores», in Novissimo Digesto Italiano, XIV, Torino 1967, pp. 615-617.

<sup>198</sup> D. 1.13.1.0 (Ulp. l. s. de off. quaest.): «Origo quaestoribus creandis antiquissima est et paene ante omnes magistratus. Gracchanus denique Iunius libro septimo de potestatibus etiam ipsum Romulum et Numam Pompilium binos quaestores habuisse, quos ipsi non sua voce, sed populi suffragio crearent, refert. sed sicuti dubium est, an Romulo et Numa regnantibus quaestor fuerit, ita Tullo Hostilio rege quaestores fuisse certum est: et sane crebrior apud veteres opinio est Tullum Hostilium primum in rem publicam induxisse quaestores»; Tac., Ann., 11.22: «Isdem consulibus P. Dolabella censuit spectaculum gladiatorum per omnis annos celebrandum pecunia eorum qui quaesturam adipiscerentur. apud maiores virtutis id praemium fuerat, cunctisque civium, si bonis artibus fiderent, licitum petere magistratus; ac ne aetas quidem distinguebatur quin prima iuventa consulatum et dictaturas inirent. sed quaestores regibus etiam tum imperantibus instituti sunt, quod lex curiata ostendit ab L. Bruto repetita. mansitque consulibus potestas deligendi, donec cum quoque honorem populus mandaret. creatique primum Valerius Potitus et Aemilius Mamercus sexagesimo tertio anno post Tarquinios exactos, ut rem militarem comitarentur. dein gliscentibus negotiis duo additi qui Romae curarent: mox duplicatus numerus, stipendiaria iam Italia et accedentibus provinciarum vectigalibus: post lege Sullae viginti creati supplendo senatui, cui indicia tradiderat. et quamquam equites iudicia reciperavissent, quaestura tamen ex dignitate candidatorum aut facilitate tribuentium gratuito concedebatur, donec sententia Dolabellae velut venundaretur».

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup> P. BONFANTE, Storia del diritto romano, I, Roma 1934, pp. 98 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup> A. NICOLETTI, s. v. «Quaestores», cit., pp. 615-617.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> Nel senso della nomina dei questori da parte dei consoli Tac., Ann., 11.22: «sed quaestores regibus etiam tum imperantibus instituti sunt, quod lex curiata ostendit ab L. Bruto repetita. mansitque consulibus potestas deligendi, donec cum quoque honorem populus mandaret. creatique primum Valerius Potitus et Aemilius Mamercus sexagesimo tertio anno post Tarquinios exactos, ut rem militarem comitarentur». Nel secondo senso della elezione dei questori dai comizi: D., 1.13.1.0 (Ulp. l. s. de off. Quaest): «Origo quaestoribus creandis antiquissima est et paene ante omnes magistratus. Gracchanus denique Iunius libro septimo de potestatibus etiam ipsum Romulum et Numam Pompilium binos quaestores habuisse, quos ipsi non sua voce, sed populi suffragio crearent, refert. sed sicuti dubium est, an Romulo et Numa regnantibus quaestor fuerit, ita Tullo Hostilio rege quaestores fuisse certum est: et sane crebrior apud veteres opinio est Tullum Hostilium primum in rem publicam induxisse quaestores».

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, I, cit., pp. 285 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> Cic. Af fam., 7.30: «Ego vero iam te nec hortor nec rogo, ut domum redeas; quin hinc ipse evolare cupio et aliquo pervenire, "ubi nec Pelopidarum nomen nec facta audiam." Incredibile est, quam turpiter mihi facere videar, qui his rebus intersim: ne tu videris multo ante providisse, quid impenderet, tum, cum hinc profugisti. Quamquam haec etiam auditu acerba sunt, tamen audire tolerabilius est quam videre. In campo certe non fuisti, cum hora secunda comitiis quaestoriis institutis sella Q. Maximi, quem illi consulem esse dicebant, posita est, quo mortuo nuntiato sella ablata est, ille autem, qui comitiis tributis esset auspicatus, centuriata habuit, consulem hora septima renuntiavit, qui usque ad Kalendas Ian. esset, quae erant futurae mane postridie: ita Caninio consule scito neminem prandisse; nihil tamen eo consule mali factum est; fuit enim mirifica vigilantia, qui suo toto consulatu somnum non viderit. Haec tibi ridicula videntur; non enim ades; quae si videres, lacrimas non teneres. Quid, si cetera scribam? sunt enim

questori sarebbero stati eletti dai *comitia tributa* soltanto nel 447 a.C. e, comunque, l'elezione di questi magistrati rimaneva vincolata alla conferma da parte di consoli<sup>204</sup>.

Difatti, anche la questura – come è avvenuto per altre magistrature – costituisce ragione di aspri scontri tra il ceto patrizio e il ceto plebeo, ma dalle fonti<sup>205</sup> ove si narra di tali conflitti, vi si legge soltanto che i questori sono patrizi e non anche che *ab origine* fossero eletti nelle assemblee del popolo<sup>206</sup>.

I questori costituiscono il primo gradino del *cursus honorum*. La posizione dei questori quali ausiliari stabili dei due consoli emerge nel momento in cui ad essi viene affidata l'amministrazione della cassa pubblica, funzione principale dei due questori urbani<sup>207</sup>. Il numero specifico dei questori è strettamente dipendente dalla loro qualità di ausiliari della magistratura suprema, sebbene sia corrispondente al numero dei magistrati supremi solo nell'età più antica. Più tardi, infatti, a ciascun console vengono attribuiti più ausiliari di tal natura. Così nel 421 a.C. ad ogni console vengono affiancati due questori, uno per l'amministrazione cittadina e l'altro per quella militare. Successivamente, nel 267 a.C. sono istituiti altri quattro posti di questore per l'amministrazione consolare, così da far salire il numero complessivo di questori a otto<sup>208</sup>. Ne sono stati istituiti altri al seguito dei governatori provinciali, finché Silla non ne ha fissato il numero a venti<sup>209</sup>.

Per quanto attiene ai ceti, è ragionevole pensare che la questura – per la sua peculiarità di attività ausiliaria – sia stata da sempre accessibile al ceto plebeo, per lo meno dall'epoca in cui il numero dei questori è raddoppiato.

In ordine alla durata della carica trovano applicazione anche per i questori le regole della magistratura suprema, con la differenza che nell'epoca in cui i consoli entrano in carica il 1° gennaio, i questori assumono l'ufficio già sino dal precedente 5 dicembre.

innumerabilia generis eiusdem, quae quidem ego non ferrem, nisi me in philosophiae portum contulissem et nisi haberem socium studiorum meorum Atticum nostrum; cuius quoniam proprium te esse scribis mancipio et nexo, meum autem usu et fructu, contentus isto sum; id enim est cuiusque proprium, quo quisque fruitur atque utitur. Sed haec alias pluribus. Acilius, qui in Graeciam cum legionibus missus est, maximo meo beneficio est—bis enim est a me iudicio capitis rebus salvis defensus—, et est homo non ingratus meque vehementer observat: ad eum de te diligentissime scripsi eamque epistulam cum hac epistula coniunxi, quam ille quomodo acceperit et quid tibi pollicitus sit, velim ad me scribas».

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup> A. NICOLETTI, s.v. *Quaestores*, cit., pp. 615-617.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup> Liv., 4.43.4: «Quam rem—praeter duos urbanos ut crearentur alii quaestores duo qui consulibus ad ministeria belli praesto essent—a consulibus relatam cum et patres summa ope adprobassent, tribuni plebi certamen intulerunt ut pars quaestorum—nam ad id tempus patricii creati erant—ex plebe fieret».

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup> F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, I, cit., p. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., p. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup> TH. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano, cit., 209-210.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., p. 192.

Altri magistrati minori ed ordinari eletti dai comizi tributi sono gli edili curuli. L'edilità curule, invero, si è posta accanto all'edilità plebea<sup>210</sup>: difatti, secondo la tradizione, con le *leges Liciniae Sextiae* del 367 a.C. si affiancano agli edili della plebe due edili curuli, eletti in origine tra i soli patrizi e costituenti una magistratura dell'intero popolo romano<sup>211</sup>:

«Itemque ut essent qui aedibus praeessent, in quibus omnia scita sua plebs deferebat, duos ex plebe constituerunt, qui etiam aediles appellati sunt»<sup>212</sup>.

Di edili vi sono tre categorie: gli *aediles plebis*, sorti dalle lotte tra patrizi e plebei, gli *aediles curules* creati, come abbiamo visto, nel 367 a.C. come magistratura dell'intero popolo patrizio-plebeo e, infine, gli *aediles plebis ceriales*<sup>213</sup>, in funzione dal 43 a.C. su ordine del dittatore Cesare. I due edili curuli sono eletti nei comizi tributi sotto la presidenza di un console oppure di un pretore <sup>214</sup>:

«Quae comitia primum habere coepit consul cum omnibus in rebus summa auctoritate, tum harum ipsarum legum ambitus auctor; deinde habere coepit subito praeter opinionem omnium, ut, ne si cogitasset quidem largiri quispiam, daretur spatium comparandi. vocatae tribus, latum suffragium, diribitae tabellae»<sup>215</sup>.

Anche per l'edilità curule, vige l'annualità della carica e molto probabilmente la data di ingresso in carica è quella dei consoli. Per quanto attiene agli onori attribuiti ai magistrati, gli edili curuli dispongono della sedia curule e della *praetexta*<sup>216</sup>. Sebbene non gerarchicamente

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., p. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup> G. POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano, cit., p. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> D. 1.2.2.21 (Pomp. lib. sing. enchir.).

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup> Cic., In Verr., 2.5.36: «Mihi ludos sanctissimos maxima cum cura et caerimonia Cereri, Libero, Liberaeque faciundos»; Pro Planc, 5.13: «aediles quicumque erunt, idem mihi sunt ludi parati».

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> TH. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano, cit., pp. 206-207.

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup> Cic., Pro Planc., 20.49.

<sup>216</sup> Ch., 170 Fianc., 20.49.
216 Th. MOMMSEN, *Disegno del diritto pubblico romano*, cit., p. 207.

essenziale per il *cursus honorum*, l'edilità diviene ben presto un ottimo trampolino di lancio - «uno stadio *ad honoris ampliorem gradum*»<sup>217</sup> - per la carriera politica in virtù dell'importanza dei giochi che si celebrano a Roma. In tali occasioni gli edili ricevono una notevole popolarità costituente una garanzia per il proseguimento della carriera politica<sup>218</sup>.

## 5. L'elezione comiziale del dittatore: il caso di Q. Fabio Massimo nel 217 a.C.

La dittatura<sup>219</sup> è una magistratura straordinaria. Nel quadro costituzionale della Roma repubblicana così delineato, tale magistratura sembra designare un punto di rottura sin dalla procedura di nomina, una forte divergenza dal procedimento di scelta degli altri magistrati, trattandosi non di un'elezione affidata al popolo organizzato in un comizio, bensì di una scelta affidata al console. Infatti, è in origine esclusa una *electio* del *dictator*<sup>220</sup> ed è il console che, sulla base di un'intesa con il senato, procede non ad una *creatio*, bensì ad una scelta secondo un suggestivo rituale tramandatoci da due fonti liviane<sup>221</sup>, del quale parlerò più approfonditamente nel prossimo capitolo<sup>222</sup>.

Nel 217 a.C., durante la seconda guerra punica, si attesta la prima elezione comiziale di un dittatore. Nel giugno di quell'anno, si è verificato un precedente dalla portata straordinaria che vede come protagonista Quinto Fabio Massimo. Come ci narra Livio<sup>223</sup>, dopo che Annibale sconfigge il console C. Flaminio Nepote, che muore nei pressi del lago Trasimeno, si procede alla nomina di un dittatore affinché assuma la direzione delle

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup> E. COSTA, Cicerone giureconsulto, cit., p. 392.

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> G. POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano, cit., p. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup> F. M. DE ROBERTIS, s.v. «Dictator», in Novissimo Digesto Italiano, V, Torino 1960, pp. 601-602.

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup> G. VALDITARA, *Il dictator tra emergenza e libertà*, Torino 2021, p. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup> Liv. 8.23.15: «Cum consul oriens de nocte silentio diceret dictatorem»; Liv. 9.38.13-14: «Consul demissis in terram oculis tacitus ab incertis quidnam acturus esset legatis recessit; nocte deinde silentio, ut mos est, L. Papirium dictatorem dixit».

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup> A. MILAZZO, Sul carattere 'straordinario' della magistratura del dittatore: alcune riflessioni su emergenza e periodicità della sua nomina, in L. GAROFALO (a cura di), La dittatura romana, I, Napoli 2017, pp. 237 e ss.

<sup>223</sup> Liv. 22.8.5-7: «itaque ad remedium iam diu neque desideratum nec adhibitum, dictatorem icendum, civitas confugit. et quia et consul aberat a quo uno dici posse videbatur, nec per occupatam armis Punicis Italiam facile erat aut nuntium aut litteras mitti [nec dictatorem populus creave poterat], quod numquam ante eam diem factum erat, dictatorem populus creavit Q. Fabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Rufum»; Liv. 22.31.8: «omnium prope annales Fabium dictatorem adversus Hannibalem rem gessisse tradunt; Coelius etiam eum primum a populo creatum dictatorem scribit»; Liv. 22.31.9-11: «Sed et Caelium et ceteros fugit uni consuli Cn. Servilio, qui tum procul in Gallia provincia aberat, ius fuisse dicendi dictatoris; quam moram quia expectare territa iam clade civitas non poterat, eo decursum esse ut a populo crearetur qui pro dictator esset; res inde gestas gloriamque insignem ducis et augentes titulum imanginis posteros, ut qui pro dictatore creatus erat, fuisse dictator crederetur, facile obtinuisse».

operazioni militari. Ai fini della nomina del dittatore in questa occasione, però, data l'assenza del console superstite, non si può dare luogo alla ordinaria *dictio* del *dictator*, ma si fa ricorso ad una procedura di nomina mai impiegata prima, l'elezione diretta ad opera dei comizi (populus creavit).

Nello specifico, Livio precisa come la *civitas*, trovandosi in una situazione emergenziale e nell'urgenza di dotarsi di un comandante, ha deciso di non attendere il rientro del console superstite affinché procedesse alla *dictio* del *dictator* ma di *creare* un pro-dittatore.

A parer di Bellomo i luoghi liviani succitati sembrerebbero piuttosto chiari nel senso di affermare la piena elettività della dittatura di Q. Fabio Massimo *sine dictione* da parte di qualsivoglia magistrato presente in Roma.

Nonostante la critica e la dottrina si siano mostrate a lungo sostenitrici della tesi liviana circa la *creatio* popolare del *dictator sine dictione*, da ultimo non sono mancati rilevanti contributi che hanno avallato ipotesi differenti circa la vicenda del 217 a.C., e in particolare la congettura che la *creatio* popolare del dittatore sia stata realizzata durante un periodo di *interregnum*<sup>224</sup>.

Nello specifico, Massimo Gusso<sup>225</sup> e Maria Chiara Mazzotta<sup>226</sup> fondano la loro ipotesi su di una precisa notazione rinvenibile nei Fasti Consolari Capitolini. Nei Fasti Consolari Capitolini vi è una notazione alquanto precisa – dalla considerazione della quale non si può prescindere – la quale ricorda che nell'anno 217 a.C. venne nominato *dictator* Q. Fabio Massimo *interregni causa*. Assumendo *fide digna* tale testimonianza, gli studiosi succitati ritengono che tale dicitura vada interpretata in un senso causale e che quindi Q. Fabio Massimo diviene *dictator* successivamente ad un periodo di interregno.

Tracce di un *interregnum* risalente all'anno 216 a.C. sono rinvenibili in una fonte liviana<sup>227</sup>. In quella circostanza, il senato si vede costretto a ricorrere all'istituto dell'interregno a causa dell'abdicazione del dittatore che in quell'anno i consoli avevano provveduto a

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup> M. BELLOMO, La (pro)dittatura di Quinto Fabio Massimo (217 a.C.): a proposito di alcune ipotesi recenti, in Revue des études anciennes, 120 (1), 2018, pp. 39 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup> M. Gusso, «Appunti sulla notazione dei Fasti Capitolini "Interregni caus(sa)" per la (pro)dittatura di Q. Fabio Massimo nel 217 a. C.», in Historia, 39, 1990, pp. 291-333.

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup> M. C. MAZZOTTA, Interregnum e dittatura comitiorum habendorum causa: il caso di Q. Fabio Massimo nel 217 a.C., in Aevum 90.1, 2016, p. 111-126.

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup> Liv. 22.32-33.

nominare al fine di tenere i comizi elettorali, essendo loro stessi impegnati al fronte e pertanto impossibilitati a provvedere a tale scopo<sup>228</sup>.

Da entrambe le fonti emerge come i cittadini romani, avendo perduto uno dei consoli nella terribile disfatta nei pressi del lago Trasimeno, si trovino nell'impossibilità di reperire il console superstite poiché impediti dall'occupazione cartaginese dell'Italia. Trovandosi l'Italia sotto un pericolo estremo e la minaccia di Annibale, i Romani provvedono quindi ad innovare profondamente il loro sistema elettorale consentendo al popolo romano di procedere alla nomina di un dittatore. Quel che appare controversa è la modalità con quale è stato raggiunto tale obiettivo: secondo Livio, attraverso il voto popolare; secondo i Fasti Consolari Capitolini a seguito di *interregnum*.

Sebbene gli studiosi moderni, incluso Theodor Mommsen, tendano a negare l'attendibilità della fonte epigrafica dei Fasti, Mazzotta propende invece per la veridicità della notazione ivi contenuta sulla base di diversi elementi. In primo luogo, la situazione narrata da Livio dà contezza di un vuoto di potere in forza del quale Roma – tra l'altro in una condizione di un pericolo imminente – non dispone di una guida politica. La condizione di pericolo estremo nella quale si trova Roma potrebbe aver condotto, come unica possibilità, alla nomina di un *interrex* – come spesso accadde in passato (IV-III secolo a.C.) – visto che uno dei due consoli è sì ancora in vita, ma nella condizione di impossibilità di comunicare con la città e, conseguentemente, di nominare un dittatore. In secondo luogo, la Mazzotta pone la vicenda sul piano divino prospettando la possibilità della necessità di ricorrere all'*interregnum* per riottenere la benevolenza degli dèi tramite un rinnovo degli *auspicia* poiché il console Flaminio, sconfitto e ucciso al Trasimeno, viene dichiarato empio in numerose fonti<sup>229</sup>.

-

<sup>228</sup> M. BELLOMO, La (pro)dittatura di Quinto Fabio Massimo (217 a.C.): a proposito di alcune ipotesi recenti, cit., pp. 41-42. Cfr. A. GUARINO, Il vuoto di potere nella «libera respublica», in Index, III, 1972, pp. 174 e ss.: l'istituto della dictatura comitiorum habendorum causa iniziò a profilarsi intorno al 350 a.C. come una sorta di fistituto di comodo'. Al fine di esimersi dalla complessa e impegnativa procedura delle elezioni magistratuali e al fine di avere la possibilità di allontanarsi dalla città, a seguito, di norma, di un senatus consultus, uno dei consoli nominava un dittatore (dicere dictatorem) il quale a sua volta nominava un magister equitum, riceveva le candidature e provvedeva ad indire i comizi elettorali. Da questa procedura derivava un'alternativa di vantaggi che portò gradualmente al declino della dictatura comitiorum habendorum causa verso la fine del III secolo a.C. Infatti, di contro al vantaggio di liberare i consoli dalle incombenze elettorali e lasciarli liberi di operare al di fuori della città, vi era lo svantaggio che il dittatore si sarebbe trovato nella situazione di poter favorire l'elezione di persone di sua fiducia, in primis il magister equitum. Vero è che anche il dittatore sarebbe stato una persona di fiducia del console e, conseguentemente, anche di quella parte dei patres che lo avevano autorizzato a dicere dictatorem.

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup> M. C. MAZZOTTA, Interregnum e dittatura comitiorum habendorum causa: il caso di Q. Fabio Massimo nel 217 a.C., cit., pp. 130-132. Cfr. Liv. 22.9.7-11.

# 6. La modalità di scelta elettiva di tipo popolare particolare: partes populi

I giuristi romani si sono assai copiosamente interrogati sul concetto di tutto e di parte. Agli inizi del III secolo d.C., il giurista Paolo, nel libro ventunesimo all'editto, riporta le riflessioni di Quinto Mucio e di Servio Sulpicio sul concetto di 'parte':

«Quintus Mucius ait partis appellatione rem pro indiviso significari: nam quod pro diviso nostrum sit, id non partem, sed totum esse. Servius non ineleganter partis appellatione utrumque significari»<sup>230</sup>.

Come si evince da questa fonte, Quinto Mucio offre un concetto di parte abbastanza statico: si parla di parte solo quando essa sia una componente e laddove essa non sia staccata dal tutto. Ben diverso è invece il pensiero di Servio Sulpicio per il quale la parte è tale anche quando si separa dal tutto del quale costituisce una componente.

Queste distinzioni concettuali tra tutto e parte trovano realizzazione in un caso concreto ampiamente testimoniato nelle fonti: la prima secessione<sup>231</sup> plebea. Nell'anno 494 a.C., infatti, accade un evento che pone una severa minaccia nei confronti di quella unità che si chiama *populus*.

Nello specifico, i plebei abbandonano il suolo sacro della città di Roma, il *pomerium*, reso tale attraverso delle procedure giuridico-religiose. Abbandonando il territorio sacro, i plebei realizzano molto più di quella che può apparentemente sembrare una separazione territoriale poiché per i Romani la città non è solo un territorio ma è propriamente la *civitas*, quindi comprensiva del territorio, degli abitanti, delle sue istituzioni e finanche delle divinità. Nel momento in cui i plebei escono dal *pomerium* realizzano una vera e propria separazione di una parte dalla città: il popolo romano perde una sua *pars*.

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup> D. 50.16.25.1 (Paul. 21 ad ed.).

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup> D. 1.2.2.20 (Pomp. l. s. enchirid.): «Isdem temporibus cum plebs a patribus secessisset anno fere septimo decimo post reges exactos, tribunos sibi in monte sacro creavit, qui essent plebeii magistratus. dicti tribuni, quod olim in tres partes populus divisus erat et ex singulis singuli creabantur: vel quia tribuum suffragio creabantur».

I plebei vengono convinti a rientrare in città – secondo la tradizione – grazie alla mediazione di Menenio Agrippa e alla persuasività del suo celebre apologo sul corpo umano. In virtù dell'accordo raggiunto, i plebei rientrano in città non da soli ma con propri rappresentanti, con propri organi assembleari ove assumere provvedimenti legislativi e finanche con un proprio centro religioso, il tempio di Cerere, Libero e Libera sull'Aventino<sup>232</sup>. Preziosa, al riguardo, è la seguente fonte tratta dal *De verborum significatu* di Festo:

«Sacer mons appellatur trans Anienem, paullo ultra tertium miliarum: quod eum plebes, cum secessisset a patribus, creatis tribunis plebis, qui sibi essent auxilio, discendentes Iovi consecraverunts<sup>233</sup>.

In primo luogo, da questa fonte apprendiamo che i plebei rientrano in città con una nuovissima istituzione unilaterale, i tribuni della plebe<sup>234</sup>, che siano loro di ausilio (*qui sibi essent auxilio*). Di fatti, il tribuno della plebe non è di ausilio al popolo romano in quanto tale, all'*universus populus Romanus*, ma è di ausilio alla sola plebe, che di esso costituisce una *pars*.

Ma Festo fornisce un'ulteriore importantissima informazione: i plebei consacrano a Giove il Monte Sacro mentre ne discendono (discendentes Iovi consecraverunt). I plebei per rientrare a Roma devono in qualche modo ricomporre l'unità del popolo romano e tale ricomposizione passa inevitabilmente attraverso la riconoscenza da parte dei plebei dell'assetto giuridico-religioso della città garantito da Iuppiter, protettore dell'unità del popolo romano e della res publica. I plebei così fanno il loro rientro a Roma riconoscendo l'unità della res publica e portando al loro seguito una nuova struttura, il tribuno della plebe.

Come ho già approfondito nella prima parte di questo capitolo, il giurista Alfeno Varo<sup>235</sup> considera il *populus Romanus* una *res* che si compone di parti, ovvero di cittadini: nella prospettiva varoniana, invero, il *civis* costituisce una *pars* del popolo romano. Ho osservato

<sup>235</sup> D.1.3.32.1 (Iul. 84 dig.).

<sup>&</sup>lt;sup>232</sup> G. POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano, cit., p. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup> Fest., De verb. sign., s.v. «Sacer mons», p. 422-424 ed. Lindsay.

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup> Liv., 3.55.10: «tribunos vetere iure iurando plebis, cum primum eam potestatem creavit, sacrosanctos esse»; Cic., De leg., 3.7.16: «nam illud quidem ipsum quod in iure positum est habet consul, ut ei reliqui magistratus omnes pareant, excepto tribuno, qui post exstitit ne id quod fuerat esset. Hoc enim primum minuit consulare ius».

come il concetto di parte sia un concetto complessivamente molto articolato e come Pomponio<sup>236</sup> lo abbia innalzato ad un livello superiore rispetto a Cicerone<sup>237</sup> e ad Alfeno Varo, individuando le *partes* non soltanto nei singoli cittadini bensì nelle sommatorie di *cives*, ovvero le centurie e le tribù.

Orbene, per quanto attiene nello specifico all'argomento di questo paragrafo, Aulo Gellio attesta un'importante riflessione di Ateio Capitone nel quale il giurista fornisce una dettagliatissima descrizione del concetto di parte indicato come 'ordine'. Secondo Ateio Capitone, infatti, il populus Romanus è proposto quale un concetto comprensivo di ordini e di parti della città ove i plebei costituiscono quella parte della città dalla quale sono esclusi i patrizi. Nella definizione del giurista, Capitone considera la plebs una parte, discernendola dall'universus populus Romanus:

«"Plebem" autem Capito in eadem definitione seorsum a populo divisit, quoniam in populo omnis pars civitatis omnesque eius ordines contineantur, "plebes" vero ea dicatur, in qua gentes civium patriciae non insunts<sup>238</sup>.

Con Lelio Felice il concetto di parte assume una rilevanza più elevata, a livello di struttura costituzionale poiché quando è solamente una pars del populus ad essere convocata in assemblea non si parla di comizio bensì di *concilium*:

«In eodem Laeli Felicis libro haec scripta sunt: "Is qui non universum populum, sed partem aliquam adesse iubet, non "comitia", sed "concilium" edicere debet. Tribuni autem neque advocant

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup> D. 1.2.2.2 (Pomp. l. s. enchirid.): «Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit propterea, quod tunc rei publicae curam per sententias partium earum expediebat. et ita leges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit: tulerunt et sequentes reges. quae omnes conscriptae exstant in libro Sexti Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus Superbus Demarati Corinthii filius, ex principalibus viris. is liber, ut diximus, appellatur ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit»; D. 1.2.2.20 (Pomp. l. s. enchirid.): «Isdem temporibus cum plebs a patribus secessisset anno fere septimo decimo post reges exactos, tribunos sibi in monte sacro creavit, qui essent plebeii magistratus. dicti tribuni, quod olim in tres partes populus divisus erat et ex singulis singuli creabantur: vel quia tribuum suffragio creabantur».

<sup>&</sup>lt;sup>237</sup> Cic. De rep., 1.25.39; 1.26.41-42.

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 10.20.5.

patricios neque ad eos referre ulla de re possunt. Ita ne 'leges' quidem proprie, sed 'plebisscita' appellantur, quae tribunis plebis ferentibus accepta sunt, quibus rogationibus ante patricii non tenebantur, donec Q. Hortensius dictator eam legem tulit, ut eo iure, quod plebs statuisset, omnes Ouirites tenerentur', 239.

I concili della plebe costituiscono il momento assembleare ove la plebe si riunisce e vota secondo una ripartizione tributa, almeno a partire dal 471 a.C., anno in cui il tribuno Publilio Volerone riuscì a imporre tale organizzazione. Il termine *concilium* indica una riunione ben diversa dai *comitia*<sup>240</sup>, nel quale è riunito l'intero *populus Romanus*, in quanto in tali assemblee sono esclusi i patrizi. I concili della plebe, difatti, sono chiamati ad eleggere i tribuni e gli edili della plebe e a votare i plebisciti<sup>241</sup>, che in origine vincolavano i soli plebei<sup>242</sup>.

6.1 La funzione elettorale dei *concilia plebis*: la scelta del tribuno della plebe e degli edili della plebe

Il tribuno della plebe rappresenta una delle figure più importanti dell'età repubblicana<sup>243</sup>. I tribuni della plebe costituiscono i rappresentanti della classe plebea e sono eletti – per la durata di un anno – dai *concilia plebis*, dalla collettività dei plebei esclusi i patrizi. La cooptazione, di cui vi è traccia agli inizi del tribunato, laddove manchi il numero pieno del collegio, è stata ben presto sostituita dall'elezione suppletoria.

Di fronte ai consoli, i due magistrati supremi investiti dell'*auspicium imperiumque*, vi sono dieci *tribuni plebis*, rappresentanti della *plebs*, distinta dal *populus*: in origine sono due, aumentati prima a quattro e infine a dieci già prima della legge delle XII Tavole<sup>244</sup>. Cicerone

<sup>240</sup> F. GRELLE, s.v. «Comitia», cit., pp. 602 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 15.27.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup> Liv., 3.55.3: «Omnium primum, cum velut in controverso iure esset tenerenturne patres plebi scitis, legem centuriatis comitiis tulere ut quod tributim plebes iussisset populum teneret; qua lege tribuniciis rogationibus telum acerrimum datum est»; D. 1.2.2.8 (Pomp., l. s. enchirid.): «[...] Mox cum revocata est plebs, quia multae discordiae nascebantur de his plebis scitis, pro legibus placuit et ea observari lege Hortensia [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup> G. POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano, cit., p. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup> F. FABBRINI, s. v. «Tribuni plebis», in Novissimo Digesto Italiano, XIX, Torino 1973, pp. 779 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup> TH. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano, cit., p. 196-197.

rappresenta il tribunato come il *custos legis et libertatis*, come una sorta di presidio della costituzione contro qualsivoglia esorbitanza dei consoli<sup>245</sup>, il quale sia di *auxilium*<sup>246</sup> per i singoli eventualmente lesi da un atto di costoro<sup>247</sup>.

Gli aspiranti al tribunato non devono procedere alla *professio nominis*, in quanto presentano direttamente al popolo la propria candidatura. Come si evince da numerose fonti – esemplarmente quella liviana indicata di seguito narrante le elezioni del 448 a.C. – è il presidente dell'assemblea che chiede «*tribunos plebem rogare*», cioè che chiede i tribuni alla plebe<sup>248</sup>:

«L. Trebonius tribunus plebis [...] rogationem tulit ut qui plebem Romanam tribunos plebei rogaret»<sup>249</sup>.

In tema di elezioni tribunizie la regolamentazione fondamentale è costituita dal plebiscito che i tribuni della plebe Publilio Volerone e Letorio<sup>250</sup> hanno fatto approvare nel 283<sup>251</sup>. I candidati – come è facoltà comune a tutti i candidati – nel giorno dei comizi possono

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup> Cic., De leg. agr., 1.8.25-26: «Cum vero scelera consiliorum vestrorum fraudemque legis et insidias quae ipsi populo Romano a popularibus tribunis plebis fiant ostendero, pertimescam, credo, ne mihi non liceat contra vos in contione consistere, praesertim cum mihi deliberatum et constitutum sit ita gerere consulatum quo uno modo geri graviter et libere potest, ut neque provinciam neque honorem neque ornamentum aliquod aut commodum neque rem ullam quae a tribuno plebis impediri possit appetiturus sim. Dicit frequentissimo senatu consul Kalendis Ianuariis sese, si status hic rei publicae maneat neque aliquod negotium exstiterit quod honeste subterfugere non possit, in provinciam non iturum. Sic me in hoc magistratu geram, patres conscripti, ut possim tribunum plebis rei publicae iratum coercere, mihi iratum contemnere».

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> Cic., Pro Quinct., 7.29: «Appellantur tribuni; a quibus cum esset certum auxilium petitum, ita tum disceditur ut Idibus Septembribus P. Quinctium sisti Sex. Alfenus promitteret»; 20.63: «Tribuni igitur appellabantur».

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup> E. COSTA, Cicerone giureconsulto, cit., pp. 376-378.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup> G. NICCOLINI, *Il tribunato della plebe*, Milano 1932, p. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup> Liv., 3.65.3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup> Liv., 2.56.1-5: «Voleronem amplexa favore plebs proximis comitiis tribunum plebi creat in eum annum qui L. Pinarium P. Furium consules habuit. Contraque omnium opinionem, qui eum vexandis prioris anni consulibus permissurum tribunatum credebant, post publicam causam privato dolore habito, ne verbo quidem violatis consulibus, rogationem tulit ad populum ut plebeii magistratus tributis comitiis fierent. Haud parva res sub titulo prima specie minime atroci ferebatur, sed quae patriciis omnem potestatem per clientium suffragia creandi quos vellent tribunos auferret. Huic actioni gratissimae plebi cum summa vi resisterent patres, nec quae una vis ad resistendum erat, ut intercederet aliquis ex collegio, auctoritate aut consulum aut principum adduci posset, res tamen suo ipsa molimine gravis certaminibus in annum extrahitur. Plebs V oleronem tribunum reficit: patres, ad ultimum dimicationis rati rem venturam, Ap. Claudium Appi filium, iam inde a paternis certaminibus invisum infestumque plebi, consulem faciunt. Collega ei T. Quinctius datur».

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup> F. STELLA MARANCA, Il tribunato della plebe dalla "lex Hortensia" alla "lex Cornelia", Napoli 1982, p. 57.

essere assenti da Roma, anche se esempi in tal senso si rinvengono soltanto nel periodo più antico<sup>252</sup>.

Dal 328 al 320 a.C. possiamo riscontrare nelle fonti<sup>253</sup> come l'estate sia il tempo per le elezioni tribunizie. In particolare, dal 209 a C., quando la data di entrata in carica dei consoli è fissata al 15 marzo, si constata la precedenza delle elezioni tribunizie rispetto a quelle consolari. Le date delle elezioni, però, come è possibile intuire, sono soggette alle influenze di ragioni politiche e pertanto possono subire variazioni: esemplarmente, nel 51 a.C., nel mese di giugno si sono tenute le elezioni tribunizie e nel mese di luglio quelle consolari; nel 58 a.C. e nel 50 a.C. nel mese di luglio, periodo più ordinario; nel 91 a.C. a settembre; nel 87 a.C. e nel 49 a.C. tra novembre e dicembre. In generale si può affermare che le date delle elezioni siano generalmente rispettate.

L'indizione delle assemblee per le elezioni dei tribuni è affidata per sorteggio ad uno dei membri del collegio, al quale è rimessa la scelta del momento opportuno per la relativa convocazione ai fini della quale si rende appunto necessario un *edictum* collegiale. L'estratto a sorte assume tutti i compiti inerenti alla presidenza, ovvero accettare le candidature, vocare *tribus*, procedere alla *renuntiatio*. Laddove il sorteggiato rinunci alla presidenza si procede ad una nuova estrazione a sorte.

Tali dinamiche sono atte a dimostrare come non esista un presidente del collegio dei tribuni della plebe, in quanto simile figura sarebbe del tutto incompatibile con la natura dell'istituzione tribunizia ove ciascun tribuno ha poteri uguali a quelli degli altri, potendo finanche – ponendo il suo veto – paralizzarne l'opera<sup>254</sup>.

Ma, osserva Niccolini, Cicerone usa l'espressione «princeps tribunurom»<sup>255</sup>. Esemplarmente, quando per la prima volta è stato eletto tribuno della plebe Gaio Gracco, i suoi avversari hanno fatto il possibile affinché non fosse eletto tribuno per primo, bensì per quarto: l'importanza di essere eletti primi è di natura prettamente morale e politica ed è relativa all'importanza della designazione popolare accordata al primo della quale gli altri non possono non tenerne conto.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup> Cic., De leg. agr., 2.24: «Praesentem enim profiteri iubet, quod nulla alia in lege umquam fuit ne in eis quidem magistratibus quorum certus ordo est».

<sup>&</sup>lt;sup>253</sup> Liv. 8.22.24.

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup> G. NICCOLINI, *Il tribunato della plebe*, cit., pp. 95-96.

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup> Cic., Pro Sest., 33.72.

Qualora il numero dei concorrenti sia maggiore del numero dei posti da ricoprire, nell'elezione dei tribuni della plebe – poiché in ciascuna tribù si prendono in considerazione i candidati che ottengono più voti in corrispondenza del numero dei tribuni da eleggere – può capitare che al momento della *renuntiatio* il numero degli eletti sia superiore al necessario fabbisogno. Occorre così procedere ad una fase di eliminazione, una sorta di ballottaggio del quale però non vi è traccia nelle fonti, e quindi ad una nuova *renuntiatio*, ovvero ad un nuovo scrutinio di vincitori con un'estrazione a sorte delle tribù e dei candidati vincitori in ciascuna di esse: sono eletti i primi nomi dei candidati fino alla concorrenza dei posti disponibili. I tribuni della plebe entrano in carica il 10 dicembre dopo aver prestato giuramento<sup>256</sup>.

Per quanto attiene alla iterazione del tribunato della plebe – il «*reficere tribunos*»<sup>257</sup> come dice Livio – essa non può escludersi: è stata applicata nei primi tempi del tribunato senza che alcuna disposizione legislativa sia intervenuta per disciplinarla o contenerla. Le liste tribunizie a noi pervenute attestano casi di iterazione solo fino al IV secolo a.C.: l'ultimo caso sembra essere quello di M. Flavio, tribuno nel 328 a.C. e nel 323 a.C.<sup>258</sup>.

L'unica condizione necessaria all'assunzione del tribunato è la plebitas, il plebeiato. Ma è sufficiente l'appartenenza al ceto plebeo per essere eletti oppure, tra i plebei, vi erano delle limitazioni a tale eleggibilità? Alla tesi di alcuni secondo i quali – basandosi su una fonte liviana<sup>259</sup> - al sorgere della nobilitas il plebeo figlio di colui, ancora in vita, che abbia gerito una magistratura curule non possa aspirare al tribunato, si oppone il pensiero di Mommsen<sup>260</sup>. A suo parere, infatti, in primo luogo non si trova la ragione per la quale una simile regola di incapacità debba essere stata stabilita e, in secondo luogo, è riscontrabile un caso, quello di M. Fulvio Flacco, nel quale la stessa persona è divenuta tribuno dopo aver già occupato la sedia curule. Mommsen spiega più nel dettaglio la questione, estendendola alla transitio ad plebem in virtù della quale il patrizio, rinunciando al patriziato, entra nella plebe e diviene così eleggibile al tribunato. Esemplarmente, sostiene Mommsen, essendo la famiglia di Servilio patrizia, ed essendo ancora in vita il padre, Caio non avrebbe potuto ottenere l'accesso al tribunato senza il consenso del padre, necessario per la sua transitio ad plebem. La transitio ad

-

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup> G. NICCOLINI, *Il tribunato della plebe*, cit., pp. 97-98.

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup> F. STELLA MARANCA, Il tribunato della plebe dalla "lex Hortensia" alla "lex Cornelia", cit., p. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup> G. NICCOLINI, *Il tribunato della plebe*, cit., p. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>259</sup> Liv., 30.19.9: «Latum ad populum est ne C. Seruilio fraudi esset quod patre qui sella curuli sedisset uiuo, cum id ignoraret, tribunus plebis atque aedilis plebis fuisset contra quam sanctum legibus erat».

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup> TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, I, Leipzig 1885, pag. 458 nt. 3.

plebem, che nell'età più risalente doveva essere un atto più complesso, nella tarda repubblica risulta essere un atto apparente che si realizza mediante adrogatio o adoptio fiduciae causa – al solo scopo della eleggibilità – in virtù dei quali il patrizio si fa arrogare o adottare da un plebeo facilitando il suo passaggio all'interno della collettività plebea. Tipico, in tale senso, è il caso di Clodio il quale, fallito il tentativo di far decadere il divieto per i patrizi di ricoprire il tribunato, si è fatto arrogare da Fonteio facendo così salva la regola per la quale nessuno può accedere al tribunato se non appartiene al ceto plebeo.

Inoltre, ai tribuni in carica è fatto divieto, sotto pena di morte, di ritirarsi dal tribunato senza prima aver provveduto a far eleggere i propri successori. Simile prescrizione – del tutto inutile per la magistratura consolare che dispone dell'*interregnum*, del quale è privo il tribunato – trova qui la sua ragion d'essere in virtù dell'elevato numero dei tribuni, ciascuno dei quali, se solo volesse, potrebbe procedere all'elezione. Nel 268 a.C., su proposta di un tribuno, furono bruciati vivi nove suoi colleghi per essersi opposti all'elezione dei loro successori e per aver congiurato contro il console Sp. Cassio<sup>261</sup>.

Nella gerarchia delle cariche al tribuno della plebe spetta una posizione stabile, in origine, solo in quanto precedente l'edile, «il capo della plebe di minor diritto»<sup>262</sup>. Anche quando i plebei divengono eleggibili alle cariche pubbliche, il tribunato rimane al di fuori della serie delle magistrature della *res publica* e può essere gerito da un plebeo in qualsiasi momento della propria carriera politica. In ogni caso, al termine delle lotte di classe, il tribunato assume una posizione subordinata essendo gerito come una delle prime cariche e, in generale, prima della pretura. Al tribuno compete lo *ius agendi cum plebe*, il diritto di convocare nelle forme costituzionali la *plebs*.

Anche gli edili plebei, quantomeno i due più antichi, sono eletti nei concili tributi plebei sotto la presidenza di un tribuno della plebe per la durata di un anno. Nella struttura gerarchica l'edilità plebea si colloca dopo il tribunato e gli edili si trovano rispetto al tribuno in un rapporto analogo a quello dei questori nei confronti dei consoli<sup>263</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup> F. STELLA MARANCA, *Il tribunato della plebe dalla "lex Hortensia" alla "lex Cornelia"*, cit., pp. 66-69.

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup> TH. MOMMSEN, *Disegno del diritto pubblico romano*, cit. p. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup> TH. MOMMSEN, *Disegno del diritto pubblico romano*, cit. pp. 197 e 206.

### CAPITOLO TERZO

## LA MODALITÀ DI SCELTA MAGISTRATUALE

SOMMARIO: 1. La modalità di scelta magistratuale pura. – 1.1. La lectio senatus. – 1.2. La scelta del princeps senatus. – 1.3. La scelta del praefectus urbi. – 1.4. La scelta del magister equitum. – 2. La modalità di scelta magistratuale complessa. – 2.1. La scelta del dictator. – 2.2. La scelta del index unus e dei recuperatores.

## 1. La modalità di scelta magistratuale pura

#### 1.1 La lectio senatus

La scelta e la nomina dei senatori – spettanti in origine ai consoli e ai magistrati straordinari che li sostituivano, come il *dictator*<sup>264</sup> – sono divenute di competenza dei censori in virtù del *plebiscitum Ovinium*<sup>265</sup>. Tale plebiscito, invero, ha attribuito ai censori – attraverso l'esercizio della *cura morum* – il compito di selezionare i senatori tra gli *optimi cives*, coloro che si contraddistinguono per l'osservanza degli antichi *mores* e dei costumi tradizionali della *res publica*<sup>266</sup>. Tale provvedimento, nonostante la sua rilevanza, è a noi purtroppo noto solo attraverso un lemma di Festo:

«Praeteriti senatores quondam in opprobrio non erant, quod, ut reges sibi legebant, sublegebantque, quos in consilio publico haberent, ita post exactos eos consules quoque et tribuni militum consulari potestate coniunctissimos sibi quosque patriciorum, et deinde plebeiorum legebant; donec Ovinia tribunicia intervenit, qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup> A. GUARINO, Storia del diritto romano, cit., p. 208.

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., p. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup> G. CLEMENTE, I censori e il senato. I mores e la legge, in Athenaeum, 104/2, 2016, p. 446.

jurati in senatum legerent. Quo factum est, ut qui praeteritiessent et loco moti, haberentur ignominiosi»<sup>267</sup>.

Tale passo di Festo ci fornisce una preziosa informazione anche in relazione alla scelta dei senatori nei quattro secoli anteriori al *plebiscitum Ovinium*. In origine, invero, i senatori erano scelti dai magistrati – *reges*, *consules*, *tribuni militum consulari potestate* – in via del tutto discrezionale, tra i *coniunctissimi*, venendo essi a costituire una sorta di consiglio personale del magistrato, formato dapprima da soli patrizi e successivamente anche da plebei.

L'innovazione introdotta dal *plebiscitum Ovinium* è radicale ed evidente: in virtù di esso, infatti, la composizione del senato sarebbe stata di competenza dei censori non discrezionalmente ma in osservanza di rigorosi e precisi criteri, e nello specifico scegliendo – come riporta il lemma di Festo suindicato – *ex omni ordine optimum quemque*<sup>268</sup>.

L'optimum quemque di cui parla il grammatico trova la sua massima espressione nell'aver gerito le magistrature. Tale criterio appare in realtà abbastanza ovvio già antecedentemente al plebiscito Ovinio, posto che i plebei entrano a far parte del senato a seguito della loro ammissione alle cariche magistratuali. In via così del tutto naturale, si afferma il principio in virtù del quale la scelta dei senatori deve ricadere primariamente tra coloro che hanno gerito le magistrature curuli; dopo di essi, qualora il loro numero non sia sufficiente a ricoprire i posti disponibili, si ricorre a coloro che hanno gerito le magistrature non curuli. Con il tempo si giunge, però, a considerare gli ex-magistrati come dei legittimi aspiranti senatori, tanto da venire ammessi ad intervenire nelle sedute senatorie in attesa della loro nomina. Il senato diviene così composto da quanti già nominati senatori e quanti, invece, quibus in senatu sententiam dicere licet.

La facoltà di scelta del censore va progressivamente riducendosi proporzionalmente all'accrescersi del numero dei magistrati fino a ridursi, nella sostanza, nella potestà di esclusione degli indegni<sup>269</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup> Fest., De verb. sign., s. v. «Praeteriti senatores», p. 290 ed. Lindsay.

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup> G. CLEMENTE, I censori e il senato. I mores e la legge, cit., pp. 461-462.

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., pp. 200-201.

La testimonianza di Festo è oggetto di un acceso dibattito dottrinale soprattutto in relazione alla parola *curiatim*, che molti studiosi hanno proposto di sostituire con *iurati* perché ritenuta inappropriata per la fine del IV secolo a.C.

Cicerone<sup>270</sup>, a seguito dell'espulsione dei re, sostiene che gli antenati hanno stabilito la regola secondo la quale i senatori devono essere eletti dal popolo. In realtà, la *lectio senatus*<sup>271</sup>, soprattutto tenendo in considerazione la parola chiave *curiatim* in relazione al *plebiscitum Ovinium*, avviene senza il coinvolgimento del popolo. Le operazioni del censo non vengono svolte esclusivamente dai censori stessi poiché il *census* si svolge *tributim*, pubblicamente nel campo Marzio: ogni singola tribù svolge separatamente le operazioni del censo e ogni singolo cittadino appartenente ad ogni tribù è chiamato a dichiarare la propria *gens* di appartenenza, la propria situazione finanziaria e il proprio *status*. Solo a questo punto i censori compilano le liste con le indicazioni dei cittadini. Analogamente – come attesta Livio<sup>272</sup> – si procede alla compilazione dell'elenco senatorio con la differenza che il procedimento è svolto *curiatim*, e non *tributim*. La correttezza dell'operato dei censori è ratificata dai cittadini presenti che ne approvano lo svolgimento<sup>273</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup> Cic., Pro Sest., 65.137: «Nosse discriptionem civitatis a maioribus nostris sapientissime constitutam; qui cum regum potestatem non tulissent, ita magistratus annuos creaverunt ut consilium senatus rei publicae praeponerent sempiternum, deligerentur autem in id consilium ab universo populo aditusque in illum summum ordinem omnium civium industriae ac virtuti pateret».

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup> Cfr. Th. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, III.2, Lipsia 1888 (= Le droit public romain, VII, trad. di F. GIRARD, Parigi 1891); Ch. LÉCRIVAIN, s.v. «Senatus», in C. V. DAREMBERG - E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Greques et Romaines, IV/2, rist. Graz 1969, p. 1184.

<sup>&</sup>lt;sup>272</sup> Liv., 23.23.1-6: «Is ubi cum lictoribus in rostra escendit... 3. nam neque senatu quemquam moturum ex iis quos C. Flaminius L. Aemilius censores in senatum legissent; transcribi tantum recitarique eos iussurum, ne penes unum hominem iudicium arbitriumque de fama ac moribus senatoriis fuerit; et ita in demortuorum locum sublecturum ut ordo ordini, non homo homini praelatus uideretur. recitato uetere senatu, inde primos in demortuorum locum legit qui post L. Aemilium C. Flaminium censores curulem magistratum cepissent necdum in senatum lecti essent, ut quisque eorum primus creatus erat; tum legit qui aediles, tribuni plebis, quaestoresue fuerant»; 23.23.7: «Ita centum septuaginta septem cum ingenti adprobatione hominum in senatum lectis, extemplo se magistratu abdicavit».

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> K. LEONID, Composizione, lectio e competenze del senatus alto-repubblicano, in Právněhistorické Studie, 50/2, 2020, pp. 19-20.

## 1.2 La scelta del princeps senatus

In virtù delle cariche magistratuali ricoperte, tra i senatori vi è una sorta di gerarchia che si riflette nell'ordine del voto e in capo alla quale si trova il *princeps senatus*, ovvero il senatore patrizio più anziano nonché *ex* censore<sup>274</sup>.

Durante l'età repubblicana, la carica di *princeps senatus* è tra le più prestigiose di Roma. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, ogni cinque anni i censori provvedono a rivedere l'elenco dei senatori e l'uomo che viene nominato per primo nella lista è, appunto, il *princeps senatus*. Da questo suo primo posto, per il *princeps senatus* derivano alcuni onori attestanti la rilevante influenza politica di tale figura, tra i quali emergono esemplarmente il diritto di essere il primo oratore in senato e quello di essere interpellato per primo da parte del presidente.

I criteri per la scelta del *princeps senatus* sono attestati in modo esplicito solamente in riferimento ad un episodio. Nello specifico, narrando della *lectio senatus* del 209 a.C., Livio ci informa che fino a quel momento ad essere nominato *princeps senatus* era stato *qui primus censor* ex iis qui viverent fuisset, ovvero il senatore più anziano tra coloro che già avevano ricoperto la magistratura censoria<sup>275</sup>:

«Sempronii lectio erat; ceterum Cornelius morem traditum a patribus sequendum aiebat ut qui primus censor ex iis qui uiuerent fuisset, eum principem legerent»<sup>276</sup>.

Quell'anno, invece, tale criterio è stato per la prima volta tradito. Invero, anziché essere nominato *princeps senatus* il senatore censorio con maggiore anzianità di carica, T. Manlio Torquato Attico, viene scelto Fabio Massimo Verrucoso.

Fabio Mora ha, pertanto, confutato di recente l'esistenza di tale criterio. Infatti, osserva l'autore, nel corso del II secolo a.C. si attestano quattro censori nominati principes

<sup>&</sup>lt;sup>274</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., p. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup> D. RAFFERTY, Princeps senatus, in The Amphora Issue of the Melbourne Historical Journal, 21, 2011, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup> Liv., 27.11.10.

senatus nonostante vi fossero censori di maggiore anzianità<sup>277</sup>. Si sottolinea, peraltro, che i censori che in quegli anni non sono stati eletti (rispettivamente nel 199, nel 184, nel 179 e, infine, nel 136) erano privi di condizioni di ineleggibilità.

Ma la frattura di maggior rilievo rispetto alla tradizione si ha nel 125 e nel 115 a.C., quando sono nominati *principes senatus* due personalità che non erano neppure censori, rispettivamente P. Cornelio Lentulo e M. Emilio Scauro, censore solo nel 109. La logica a fondamento della scelta del *princeps senatus* appare quindi essere di natura politica. Invero, osserva Mora, tra i *principes senatus* che si sono succeduti tra l'ultimo dei Fabii e Valerio Flacco vi sono quattro censori ed un console in carica, ovvero persone che di tutta evidenza non sono state scelte per l'anzianità di carica ma per il peso politico della loro carica attuale.

Da notare, infine, come la carica di *princeps senatus* – contrariamente a quanto si possa immaginare in relazione all'automaticità del criterio di scelta – non è vitalizia: basti pensare al caso di Scipione Africano, rimosso dalla carica ancora in vita<sup>278</sup>.

## 1.3 La scelta del praefectus urbi

Nella costituzione repubblicana, qualora i supremi magistrati si allontanino dalla città lasciando la carica vacante per oltre un intero giorno, il magistrato che per ultimo si allontana da Roma deve provvedere a costituire un *praefectus urbi*<sup>279</sup>, ovvero una sorta di amministratore della città da preporre quale sostituto nell'esercizio delle facoltà della suprema magistratura<sup>280</sup>.

Invero, il *praefectus urbi* è nominato da uno dei due consoli tra i *senatores consulares* e – durante la loro assenza dalla città – provvede alla *custodia urbis*, alla presidenza del *senatus* e a funzioni di vario genere<sup>281</sup>.

In riferimento al periodo repubblicano le testimonianze più ricche della configurazione dell'istituto del *praefectus urbi* provengono dai racconti di Livio e Dionigi di Alicarnasso, i quali chiariscono come la nomina di un *praefectus urbi* sia una soluzione

81

<sup>&</sup>lt;sup>277</sup> Cfr. sul punto J. SUOLATHI, The Roman Censors. A Study on a Social Structure, cit., p. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup> F. MORA, La scelta del princeps senatus, in Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 52, H. 4, 2003, pp. 502-503.

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup> Cfr. F. Guizzi, s. v. «Praefectus», in Novissimo Digesto Italiano, XIII, Torino 1966, pp. 523-540.

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup> Th. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano, cit., p. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup> A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, cit., p. 230.

contraddistinta dalla straordinarietà. In primo luogo, tale caratteristica emerge in relazione allo stringente limite posto alla nomina del *praefectus urbi*, alla quale non solo deve necessariamente provvedere l'ultimo magistrato che lascia la città, ma la quale trova scadenza non appena uno dei magistrati superiori vi fa rientro. In secondo luogo, il carattere straordinario di tale istituto è ulteriormente avvalorato dalla modalità di nomina del *praefectus urbi*, alla quale non provvede né il senato né l'assemblea, bensì il magistrato che lascia l'urbe<sup>282</sup>.

Dai racconti di Livio<sup>283</sup> e Dionigi<sup>284</sup> – nei quali si trovano sei riferimenti alla nomina di *praefecti urbi* in età repubblicana – si apprende chiaramente l'idea di una generale delega della totalità delle funzioni dei due consoli al *praefectus urbi*, in modo tale che il nominante viene a creare una sorta di duplicato di sé stesso in relazione ai poteri da lui esercitabili.

Quanto appena detto trova conferma nella circostanza che – sebbene non vi sia una regola che esiga la qualifica di ex-console ai fini della nomina alla *praefectura urbi* – pressoché tutti i *praefecti urbi* repubblicani a noi noti hanno in precedenza gerito la magistratura consolare. Nelle fonti non vi è traccia di un simile requisito, ma il fatto che la scelta ricada su ex-consoli è estremamente significativo.

La nomina del *praefectus urbi* – come anticipato poc'anzi – è una soluzione dal carattere straordinario e, pertanto, con il progressivo accrescersi delle situazioni che portano i magistrati lontano da Roma si rivela necessario fare ricorso a soluzioni di stampo permanente tra le quali, secondo alcuni autori, si annovera l'istituzione dei *tribuni militum consulari potestate*.

La *praefectura urbi*<sup>285</sup> – così delineata nella sua struttura – si mantiene in vita fino alla creazione della pretura nel 367 a.C. per poi cadere in desuetudine e trovare nuova reviviscenza in età augustea<sup>286</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>282</sup> X. PÉREZ LÓPEZ, Il «praefectus urbi» repubblicano e la sua proiezione nella tarda Repubblica e nel Principato, in Rivista di Diritto Romano, XIII, 2013, p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>283</sup> Liv., 3.3.6: «Vocato dein senatu cum ex auctoritate patrum iustitio indicto profectus ad tutandos fines esset Q. Servilio praefecto urbis relicto, hostem in agris non invenit»; 3.5.3: «L. Valerius ad praesidium urbis relictus, consul Postumius ad arcendas populationes finium missus»; 3.9.6: «Qua promulgata lege cum timerent patres ne absentibus consulibus iugum acciperent, senatus a praefecto urbis Q. Fabio vocatur, qui adeo atrociter in rogationem latoremque ipsum est invectus ut nihil, si ambo consules infesti circumstarent tribunum, relictum minarum atque terroris sit»; 3.29.4: «Romae a Q. Fabio praefecto urbis senatus habitus triumphantem Quinctium quo veniebat agmine urbem ingredi iussit. Ducti ante currum hostium duces; militaria signa praelata; secutus exercitus praeda onustus»; 8.36.1: «Postquam dictator praeposito in urbe L. Papirio Crasso, magistro equitum Q. Fabio vetito quicquam pro magistratu agere, in castra rediit, neque civibus satis laetus adventus eius fuit nec hostibus quicquam attulit terroris».

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup> Dionys., 6.2.3; 9.69.2; 10.22.2.

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup> Cfr. P.-E. VIGNEAUX, Essai sur l'histoire de la praefectura urbis a Rome, Paris 1896, pp. 80-85.

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup> X. PÉREZ LÓPEZ, *Il «praefectus urbi» repubblicano e la sua proiezione nella tarda Repubblica e nel Principato*, cit., pp. 5-9.

## 1.4 La scelta del magister equitum

La scelta del *magister equitum* è un atto magistratuale notturno di competenza del dittatore, il quale vi provvede, prima del sorgere delle prime luci dell'alba, non appena entrato in carica. Ne fornisce, a tal proposito, testimonianza Livio, in un passo nel quale si narra della *dictio* di *Tarquinius*:

«Postero die dictator cum ante lucem in forum venisset, magistrum equitum dicit L. Tarquitium»<sup>287</sup>.

Invero, l'atto con il quale il dittatore procede alla scelta del comandante della cavalleria è, nelle fonti, generalmente descritto con il verbo dicere<sup>288</sup>. Meno comunemente la procedura di nomina è descritta con verbi diversi, quali esemplarmente legere<sup>289</sup>, addere<sup>290</sup> oppure cooptare<sup>291</sup>, che in ogni caso sembrano attestare la autonomia di scelta del magister equitum da parte del dictator<sup>292</sup>.

Una questione molto dibattuta nella storiografia è quella inerente al dovere del *dictator* di nominare un *magister equitum*. Invero, le fonti attestano tre casi – gli unici – nei quali le dittature sono prive dei comandanti di cavalleria, tutti accomunati dal carattere dell'eccezionalità<sup>293</sup>. Il primo caso è quello del 249 a.C. e che vede protagonista il dittatore

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup> Liv., 3.27.1. Vedasi anche D. 1.2.2.19 (Pomp. lib. sing. enchir.): «Et his dictatoribus magistri equitum iniungebantur sic, quo modo regibus tribuni celerum: quod officium fere tale erat, quale hodie praefectorum praetorio, magistratus tamen habebantur legitimi».

<sup>&</sup>lt;sup>288</sup> Liv. 4.21.9-10: «Dictatorem dici Q. Servilium placet, cui Prisco alii, alii Structo fuisse cognomen tradunt. Verginius dum collegam consuleret moratus, permittente eo nocte dictatorem dixit; is sibi magistrum equitum Postumum Aebutium Heluam dicit»; 3.39.3: «P. Manlius deinde dictator rem in causam plebis inclinavit C. Licinio, qui tribunus militum fuerat, magistro equitum de plebe dicto»; 7.19.10: «Itaque Valerium consulem, Volscis oppositum castraque ad finem Tusculanum habentem, revocatum inde senatus dictatorem dicere iussit»; 9.38.15: «Papirius C. Iunium Bubulcum magistrum equitum dixit».

<sup>&</sup>lt;sup>289</sup> Liv., 10.3.3: «Itaque propter eos tumultus dictus M. Valerius Maximus dictator magistrum equitum sibi legit M. Aemilium Paulum».

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup> Liv., 7.12.9: «Dictatorem dici C. Sulpicium placuit; consul ad id accitus C. Plautius dixit; magister equitum dictatori additus M. Valerius»: 7.22.10: «Magister equitum dictatori additus Q. Servilius».

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup> Liv., 6.38.4: «Dicitur M. Furius Camillus, qui magistrum equitum L. Aemilium cooptat».

<sup>&</sup>lt;sup>292</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., pp. 137-139.

<sup>&</sup>lt;sup>293</sup> C. DE CRISTOFARO, Il Magister equitum. Origini storiche, prerogative e rapporto con il dictator, in Diritto@Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 18, 2021, p. 20.

Claudio Glicia, il quale, costretto all'abdicazione da parte del senato, non dispone del tempo necessario per dicere il magister equitum. Il secondo caso è quello di Fabio Buteone del 216 a.C., anno in cui l'Italia si trova devastata dal pericolo della guerra punica e da stravolgimenti finanche dell'ordinamento costituzionale. Il terzo ed ultimo caso è quello della dittatura di Cesare del 49 a.C., quando ormai la magistratura sembra del tutto estraniata dai mores che dal punto di vista normativo l'avevano fino ad allora contraddistinta.

Quel che appare certo è che la nomina del *magister equitum* costituisce un *mos* che in quanto tale, in virtù della forza normativa della quale dispone, occorre che sia rispettato. D'altro canto, però, il sommo imperio del *dictator* fa sì che egli possa evitare di rispettare tale *mos* senza che la mancata nomina del suo ausiliario comporti alcuna responsabilità. È l'estensione dei poteri del *dictator* – formalmente illimitati – a giustificare la sua discrezionalità in questo specifico ambito<sup>294</sup>.

Il *magister equitum* si trova in una posizione di interdipendenza strutturale nei confronti del *dictator* che appare evidente anche in relazione agli effetti dell'intervento del popolo per il riconoscimento della pienezza dei poteri magistratuali del dittatore. Di fatti, il *dictator* – successivamente alla *dictio* – attraverso la *lex curiata* richiede l'investitura non solo per sé stesso ma anche per il *magister equitum*<sup>295</sup>.

Il *dictator* ha nei confronti del comandante della cavalleria non solo il potere di nomina, ma anche quello di ordinarne l'*abdicatio*<sup>296</sup>. A tal proposito, Livio narra la vicenda del *magister equitum* Aulo Cornelio Cosso e del *dictator* Mamerco Emilio Mamercino, il quale, concludendo l'impresa militare in sedici giorni – a fronte dei sei mesi della durata istituzionale della carica – decide di rinunciare alla carica:

«Postero die singulis captivis ab equite ac centurione sorte ductis et, quorum eximia virtus fuerat, binis, aliis sub corona venundatis, exercitum victorem opulentumque praeda triumphans

<sup>295</sup> Liv., 9.38.15: «Papirius C. Iunium Bubulcum magistrum equitum dixit; atque ei legem curiatam de imperio ferenti triste omen diem diffidit, quod Faucia curia fuit principium, duabus insignis cladibus, captae urbis et Caudinae pacis, quod utroque anno eiusdem curiae fuerat principium».

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., pp. 139-144.

<sup>&</sup>lt;sup>296</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., pp. 144-145.

dictator Romam reduxit; iussoque magistro equitum abdicare se magistratu, ipse deinde abdicat, die sexto decimo reddito in pace imperio quod in bello trepidisque rebus acceperats<sup>297</sup>.

In questa fonte Livio narra come il dittatore, prima di dimettersi, ordini al suo *magister* equitum di abdicare a sua volta. È un elemento questo valevole a rimarcare non soltanto l'interdipendenza istituzionale del *magister equitum* nei confronti del *dictator*, ma anche, e soprattutto, il simbolismo e il formalismo che informano tale magistratura straordinaria. Invero, se da un lato rivolgere un ordine di abdicazione al *magister equitum* non sembra affatto necessario stante l'impossibilità per quest'ultimo di rimanere autonomamente in carica, dall'altro appare fondamentale per la *civitas* che il suo incarico giunga al termine proprio come ha avuto inizio, ovvero con un atto del *dictator* uguale e di segno opposto alla *dictio*<sup>298</sup>.

La dipendenza del *magister equitum* nei confronti del *dictator* appare evidente anche per quanto attiene alla durata della sua carica: non può durare per un periodo maggiore di sei mesi e, in ogni caso, qualora la dittatura cessi per qualsivoglia ragione, segue la durata della magistratura in relazione alla quale ne è nominato ausiliario. Ne sono testimonianza le seguenti fonti liviane<sup>299</sup>:

«Religio inde iniecta de dictatore et, cum augures vitio creatum videri dixissent, dictator magisterque equitum se magistratu abdicarunt»<sup>300</sup>.

«Abdicat inde se dictatura et post eum confestim Folius magisterio equitum»<sup>301</sup>.

<sup>298</sup> C. DE CRISTOFARO, Il Magister equitum. Origini storiche, prerogative e rapporto con il dictator, cit., pp. 13-14.

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup> Liv., 4.34.4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>299</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., p. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>300</sup> Liv., 8.15.5-6.

<sup>301</sup> Liv., 9.26.19-20.

E se il *magister equitum* viene a mancare nel corso della dittatura? Il *dictator* può procedere alla sua sostituzione senza l'intervento di ulteriori poteri costituzionali<sup>302</sup>. L'unico caso notorio, e attestato dalle fonti, di sostituzione del *magister equitum* caduto in battaglia è quello avvenuto nel 315 a.C. durante il quale il comandante di cavalleria Quinto Aulo Cerretano, nominato dal *dictator* Quinto Fabio Massimo Rulliano, muore in battaglia e viene sostituito Caio Fabio Ambusto:

«Invenio apud quosdam adversam eam pugnam Romanis fuisse atque in ea cecidisse Q. Aulium magistrum equitum. Suffectus in locum Auli C. Fabius magister equitum cum exercitu novo ab Roma advenit et per praemissos nuntios consulto dictatore ubi subsisteret quove tempore et qua ex parte hostem adgrederetur, substitit occultus ad omnia satis exploratis consiliis»<sup>303</sup>.

L'episodio narrato da Livio attesta la possibilità di procedere alla sostituzione del *magister equitum* qualora questi cada in battaglia. Tuttavia, lo storico non fornisce informazioni dettagliate circa le modalità di tale sostituzione, limitandosi a definire *suffectus* il *magister equitum* nominato non sin dall'origine della magistratura, bensì successivamente e conseguentemente alla prematura morte del suo predecessore<sup>304</sup>.

### 2. La modalità di scelta magistratuale complessa

#### 2.1 La scelta del dictator

La modalità di scelta del *dictator* – magistrato straordinario investito della pienezza del potere supremo – riflette il contesto emergenziale entro il quale viene a collocarsi. Di fatti, il

-

<sup>&</sup>lt;sup>302</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., p. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>303</sup> Liv., 9.23.5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>304</sup> C. DE CRISTOFARO, Il Magister equitum. Origini storiche, prerogative e rapporto con il dictator, cit., pp. 22-23.

dittatore è nominato in situazioni eccezionali, di pericolo e di particolare interesse per l'intera *civitas*<sup>305</sup>.

La denominazione di tale magistrato straordinario è *magister populi* o *praetor maximus*, invero capo dell'esercito, e solo più tardi viene indicato nell'uso corrente come *dictator*<sup>306</sup>.

Come abbiamo visto sopra, quanto alla modalità di scelta del dittatore, in origine è esclusa una *electio*: il dittatore non è eletto dal popolo, ma viene scelto dal console in base ad una complessa procedura che coinvolge anche il senato. Il dittatore, che peraltro non ha un collega, dura in carica per il tempo necessario alla bisogna poiché viene nominato per far fronte a situazioni di pericolo imminente o per le quali si ritiene che solo il dittatore possa agire in modo adeguato. Qualora tale attività non si concluda nel termine di sei mesi dalla sua nomina, il dittatore decade dalla carica. Risulta a tal proposito doveroso prestare attenzione alle seguenti parole di Pomponio:

«Populo deinde aucto cum crebra orerentur bella et quaedam acriora a finitimis inferrentur, interdum re exigente placuit maioris potestatis magistratum constitui: itaque dictatores proditi sunt, a quibus nec provocandi ius fuit et quibus etiam capitis animadversio data est. hunc magistratum, quoniam summam potestatem habebat, non erat fas ultra sextum mensem retinerio 307.

Da queste parole di Pomponio emerge chiaramente come la limitazione nel tempo sia giuridicamente fondata sul concetto di *nefas*: travalicare il limite di sei mesi della carica è *nefas*, non è *ins*, e si contrappone al diritto divino. Il dittatore, che assorbe in sé tutti i supremi poteri della repubblica, qualora superi i sei mesi di carica porrebbe in seria minaccia la *res publica* stessa. Invero, la durata limitata nel tempo della carica risulta perfettamente aderente agli ideali repubblicani in antitesi all'esperienza regia ove il *rex* era vitalizio.

La dictio del dictator spetta ad uno dei due consoli<sup>308</sup>. Essa consiste in un atto giuridico consolare contraddistinto dal carattere dell'unipersonalità, in quanto compiuto da soltanto

J1

<sup>&</sup>lt;sup>305</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., p. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>306</sup> TH. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano, cit., p. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>307</sup> D. 1.2.2.18 (Pomp. lib. sing. enchir.).

<sup>&</sup>lt;sup>308</sup> G. VALDITARA, *Il dictator tra emergenza e libertà*, cit., p. 61.

uno dei due consoli in carica. Il console chiamato a procedere alla scelta del dittatore è individuato da un accordo tra i due supremi magistrati e la rilevanza di un'intesa tra i due consoli per un atto di così grande rilievo per le sorti dell'intera *civitas* è attestata dal seguente luogo liviano:

«Dictatorem dici Q. Servilium placet, cui Prisco alii, alii Structo fuisse cognomen tradunt. Verginius dum collegam consuleret moratus, permittente eo nocte dictatorem dixit; is sibi magistrum equitum Postumum Aebutium Helvam dicity<sup>309</sup>.

Laddove non si trovi un accordo tra i due consoli – come si evince dall'ulteriore testo liviano indicato di seguito – l'individuazione del console che deve procedere alla *dictio* del *dictator* avviene mediante la *sors*<sup>310</sup>, oppure, ancora, è scelto il console al quale può arrivare più facilmente il *senatus consultum*<sup>311</sup>:

«Sors ut dictatorem diceret—nam ne id quidem inter collegas convenerat—T. Quinctio evenit. Is A. Postumium Tubertum, socerum suum, severissimi imperii virum, dictatorem dixit; ab eo L. Iulius magister equitum est dictus»<sup>312</sup>.

Per procedere alla nomina di un *dictator* è anzitutto necessario un decreto del senato con il quale si invita – stante la necessità di far ricorso a tale *ultimum auxilium* – uno dei due consoli in carica ad intraprendere la *dictio* del dittatore. Il console così prescelto procede dapprima, *nocte proxima*, alla presa degli auspici e successivamente alla nomina della persona da lui prescelta<sup>313</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>309</sup> Liv., 4.21.9-10.

<sup>&</sup>lt;sup>310</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., p. 223 e nt. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>311</sup> B. Bruno, s.v. «*Dictator*», in E. DE RUGGIERO (a cura di), *Dizionario epigrafico di antichità romane*, II.2, Spoleto 1910, p. 1764.

<sup>&</sup>lt;sup>312</sup> Liv., 4.26.11.

<sup>313</sup> B. BRUNO, s.v. «Dictator», cit., p. 1764.

La procedura della *dictio* del *dictator* appare – soprattutto all'occhio moderno – caratterizzata da una notevole suggestività, in maggior misura se confrontata con l'elezione di altre contemporanee cariche magistratuali.

Invero, la scelta del dittatore è ricca di una peculiare simbologia e di «formalismi magico-sacrali»<sup>314</sup> che per essere compresi appieno devono essere analizzati nel contesto del sistema giuridico-religioso<sup>315</sup> nel quale essi vengono ad espletarsi e ove il sacro delinea le coordinate entro le quali il politico trova applicazione<sup>316</sup>. A tal proposito, Livio tramanda una preziosissima fonte che descrive il rituale di nomina del *dictator*<sup>317</sup>:

«Consul oriens de nocte silentio diceret dictatorem»<sup>318</sup>.

Questo luogo liviano attesta che un console di notte, mentre tutto è in silenzio (de nocte silentio), nomina (dicit) il dittatore dopo aver preso gli auspici. Come possiamo apprendere dai luoghi liviani appresso riportati, il dittatore così nominato, prima che le tenebre lascino il posto alla prima luce del giorno, sceglie a sua volta un magister equitum, convoca le curie e chiede la lex curiata de imperio<sup>319</sup>:

«[...] nocte proxima, ut mos erat, M. Fabium Buteonem ex senatus consulto sine magistro equitum dictatorem in sex menses dixit»<sup>320</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>314</sup> G. VALDITARA, *Il dictator tra emergenza e libertà*, cit., p. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>315</sup> La definizione del sistema romano quale sistema 'giuridico-religioso' è stata propugnata da P. CATALANO, Linee del sistema sovrannazionale romano, I, Torino 1965, pp. 30 e ss. Si veda sul punto F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, Torino 2008, p. 2 nt. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>316</sup> Cfr. J. SCHEID, La religione a Roma, Roma-Bari 1983, p.8.

<sup>&</sup>lt;sup>317</sup> F. GIUMETTI, *Prima che il gallo canti. A proposito della* dictio del dictator tra diritto, antropologia e storia delle religioni, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, I, Napoli 2017, pp. 70-72.

<sup>318</sup> Liv., 8.23.15.

<sup>&</sup>lt;sup>319</sup> L. LABRUNA, «Adversus plebem» dictator, in Index, XV, Napoli 1987, p. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>320</sup> Liv., 23.22.11.

«Nocte deinde silentio, ut mos est, L. Papirium dictatorem dixit»<sup>321</sup>.

«[...] dictator a consule dicitur. Ipse deinde C. Servilium Ahalam magistrum equitum dicits<sup>322</sup>.

«Verginius dum collegam consuleret moratus, permittente eo nocte dictatorem dixit; is sibi magistrum equitum Postumum Aebutium Heluam dicit»<sup>323</sup>.

Quanto sinora esposto vale a dimostrare la celerità della nomina del dittatore, che si svolge in brevissimo tempo, in ossequio ai caratteri di emergenzialità della dittatura<sup>324</sup>.

Livio fornisce testimonianza anche di una *lex de dictatore creando* la quale avrebbe disciplinato le modalità di nomina del dittatore disponendo, tra l'altro, che dovesse trattarsi esclusivamente di personalità che avessero ricoperto la magistratura consolare:

«Consulares legere; ita lex iubebat de dictatore creando lata»<sup>325</sup>.

Invero, per quanto attiene ai requisiti per poter essere nominati dittatore, è necessario che si tratti di ex-consoli, di personalità dotate di una adeguata *dignitas* e di comprovata competenza<sup>326</sup>. In principio sono ammessi soltanto i patrizi a ricoprire tale elevatissima carica mentre i plebei solo successivamente, dopo aver ottenuto l'accesso al consolato. Pertanto, grazie alla testimonianza ancora una volta di Livio, si attesta solo nel 355 a.C. il primo dittatore plebeo C. Marcio Rutilo<sup>327</sup>:

<sup>322</sup> Liv., 4.13.14.

<sup>&</sup>lt;sup>321</sup> Liv., 9.38.14.

<sup>&</sup>lt;sup>323</sup> Liv., 4.21.10.

<sup>&</sup>lt;sup>324</sup> B. Bruno, s.v. «*Dictator*», cit., p. 1764.

<sup>325</sup> Liv., 2.18.5

<sup>&</sup>lt;sup>326</sup> G. VALDITARA, *Il dictator tra emergenza e libertà*, cit., p. 65.

<sup>327</sup> B. BRUNO, s.v. «Dictator», cit., p. 1766.

«Aduersus eum terrorem dictator C. Marcius Rutulus primus de plebe dictus magistrum equitum item de plebe C. Plautium dixit»<sup>328</sup>.

Come ho poc'anzi anticipato, la *dictio* del *dictator* è subordinata alla emissione da parte del senato di un decreto che attesti la ragione e la necessità di far ricorso a tale *ultimum auxilium* e che inviti uni dei due consoli a procedere alla *dictio*, la quale può avvenire esclusivamente e necessariamente in territorio italico. Giova a sostegno di quanto appena detto la vicenda – narrata da Livio<sup>329</sup> – del console Valerio Levino il quale, trovandosi lontano da Roma si trovò nell'impossibilità di procedere alla *dictio* del *dictator*, costringendo il senato ad invitare l'altro console presente in Italia a nominare il dittatore<sup>330</sup>.

## 2.2 La scelta del iudex unus e dei recuperatores

*Iudex* è un termine che sta a significare una figura giudicante diversa dall'*arbiter* e dai *recuperatores* e, nello specifico, indica il *iudex unus*, o *privatus*, ovvero il privato cittadino scelto dalle parti contendenti in un processo tra i nomi elencati in una lista prestabilita, l'*album iudicum*, talvolta anche mediante una *sortitio*.

Quanto ai requisiti, il *iudex unus* è un *civis Romanus*, di età non inferiore ai 30 anni e non necessariamente *sui iuris*. Trovano esclusione le donne, gli infermi di mente, i muti, i

\_

<sup>&</sup>lt;sup>328</sup> Liv., 7.17.6.

<sup>329</sup> Liv., 27.5.15-19: «Illa disceptatio tenebat quod consul in Sicilia se M. Ualerium Messallam qui tum classi praeesset dictatorem dicturum esse aiebat, patres extra Romanum agrum—eum autem Italia terminari—negabant dictatorem dici posse. M. Lucretius tribunus plebis cum de ea re consuleret, ita decreuit senatus ut consul priusquam ab urbe discederet populum rogaret quem dictatorem dici placeret, eumque quem populus iussisset diceret dictatorem; si consul noluisset, praetor populum rogaret; si ne is quidem uellet, tum tribuni ad plebem ferrent. cum consul se populum rogaturum negasset quod suae potestatis esset, praetoremque uetuisset rogare, tribuni plebem rogarunt, plebesque sciuit ut Q. Fuluius, qui tum ad Capuam erat, dictator diceretur. sed quo die id plebis concilium futurum erat, consul clam nocte in Siciliam abiit; destitutique patres litteras ad M. Claudium mittendas censuerunt ut desertae ab collega rei publicae subueniret diceretque quem populus iussisset dictatorem. ita a M. Claudio consule Q. Fuluius dictator dictus, et ex eodem plebis scito ab Q. Fuluio dictatore P. Licinius Crassus pontifex maximus magister equitum dictus».

<sup>&</sup>lt;sup>330</sup> F. GIUMETTI, *Prima che il gallo canti. A proposito della* dictio del dictator tra diritto, antropologia e storia delle religioni, cit., pp. 79-80.

sordi e coloro che rivestano pubbliche funzioni, in particolare coloro che sono muniti di un *imperium* superiore, o pari, a quello del magistrato chiamato a presiedere il giudizio<sup>331</sup>.

Da chi e come viene scelto il giudice? Per l'esattezza, la nomina è un atto magistratuale, il quale conferisce al giudice al contempo l'obbligo e il potere di *iudicare*<sup>332</sup>; la scelta del giudice, invece, è rimessa all'accordo delle parti litiganti<sup>333</sup>. Tale asserzione trova il suo fondamento in due importanti dati testuali, il primo dei quali, ciceroniano, è indicato di seguito e tratto dell'orazione *Pro Cluentio*:

«Neminem voluerunt maiores nostri non modo de existimatione cuiusquam, sed ne pecuniaria quidem de re minima esse iudicem, nisi qui inter adversarios convenisset»<sup>334</sup>.

Nella suindicata fonte l'Arpinate – nell'ambito della vicenda che vede protagonista la inflizione di una nota censoria ad alcuni giurati perché corrotti da Cluenzio – narra di come i maiores vollero che fosse giudice soltanto colui il nome del quale riscontrasse l'accordo delle parti (nisi qui inter adversarios convenisset). Nello specifico, Cicerone sostiene una sorta di svalutazione della nota censoria ritenendo che essa, provenendo dal censore – che non è propriamente giudice in quanto non scelto dalle parti – non costituisce un vero e proprio giudizio.

L'altro dato testuale che testimonia come la scelta del giudice sia rimessa ad un accordo tra le parti è costituito da un passo, indicato di seguito, nel quale Festo spiega il significato del termine 'procum' e del verbo 'procare' 335:

<sup>331</sup> C. GIOFFREDI, s. v. «Iudex», in Novissimo Digesto Italiano, IX, Torino 1963, p. 335.

<sup>&</sup>lt;sup>332</sup> G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, I, Roma 1962, pp. 100-101.

<sup>333</sup> C. PELLOSO, 'Giudicare' e 'decidere' in Roma arcaica. Contributo alla contestualizzazione storico-giuridica di Tab. 1.8, in L. GAROFALO (a cura di), Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese, I, Padova 2012, pp. 90.91

<sup>&</sup>lt;sup>334</sup> Cic., Pro Cluent., 43.120.

<sup>&</sup>lt;sup>335</sup> G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, I, cit., pp. 104-105.

«[...] Est enim procare poscere, ut cum dicitur in iudice conlocando "si alium procas" "nive eum procas", hoc est poscis»<sup>336</sup>.

Questa testimonianza, tratta appunto dal *De verborum significatu* di Festo, costituisce il principale punto di riferimento per la designazione e per la scelta del *iudex unus* nell'ambito del processo civile romano.

È alquanto plausibile che le affermazioni attestate nel suindicato passo e pronunciate dall'attore nell'atto di nomina del *iudex* – se si tiene conto dell'antichità del verbo '*procare*' – siano riferibili al processo per *legis actiones* in un'età certamente anteriore al I secolo a.C. <sup>337</sup>.

Per quanto concerne il contenuto, osserva Cardilli, la sua attinenza alla procedura di scelta del *iudex* è attestata dalla frase *ut cum dicitur in iudice conlocando*. Invero, premessa la difficoltà interpretativa del senso di tali attestazioni, tra le varie tesi proposte in dottrina, secondo Pugliese<sup>338</sup> il convenuto si configurerebbe come il destinatario di tali formule successivamente alla sua richiesta di vedersi proposto un giudice differente rispetto a quello prima propostogli dall'attore.

Di particolare interesse appare l'esito del mutamento di interpretazione: se gli incisi "si alium procas" e "nive eum procas", tratti dalla testimonianza di Festo, fossero pronunciati dall'attore rivolgendosi al convenuto, questo comporterebbe il pregiudizio per il convenuto della possibilità di essere giudicato dal iudex proposto dalla parte attrice; diversamente, se tali incisi fossero pronunciati dal pretore, si porrebbe il problema di stabilire se ad effettuare la prima proposta sia stato il magistrato oppure il convenuto. In ogni caso, in entrambe le ipotesi, la richiesta comporterebbe il riconoscimento di una sorta di potere di rigetto del convenuto oppure dell'attore, seguendo rispettivamente la prima e la seconda delle interpretazioni poc'anzi esposte.

Così delineato lo schema strutturale della designazione del *iudex unus*, occorre procedere ad analizzare un altro aspetto significativo nella scelta del giudice, prendendo come punto di partenza il seguente luogo ciceroniano:

<sup>336</sup> Fest. De verb.sign., s.v. «Procum patricium», p. 290 ed. Lindsay.

<sup>&</sup>lt;sup>337</sup> R. CARDILLI, Designazione e scelta del 'iudex unus' alla luce della lex Irnitana, in Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di scienze morali, storiche e filologiche, 389, Roma 1992, pp. 59-60.

<sup>&</sup>lt;sup>338</sup> G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, II, Milano 1963, p. 236.

«Placet mihi illud etiam Scipionis illius, qui Ti.Gracchum perculit. Quom ei M.Flaccus multis probris obiectis P.Mucium iudicem tulisset: «Eiero - inquit - iniquus est». Cum esset admurmuratum: «A -inquit - P.C., non ego mihi [illum] iniquom eiero verum omnibus»<sup>339</sup>.

In questa fonte Cicerone narra dell'episodio – avvenuto nella seconda metà del II secolo a.C. – durante il quale si verifica il rifiuto da parte di Scipione Nasica del nome, propostogli di M. Flacco, di Publio Mucio in qualità di *iudex*. Ad attestare molto chiaramente la facoltà del convenuto di rifiutare il nome propostogli dall'attore è la formula "Eiero - inquit - iniquus est", la quale asserisce altresì la necessità della sussistenza di una ragione valida a giustificarne il rigetto.

Pertanto, il convenuto, per una giusta ragione, ha il potere di ricusare il *iudex* propostogli dall'attore ma entro un certo limite, ovvero non oltre l'esaurimento della totalità dei nomi contenuti nell'*album iudicum*. Laddove si verificasse tale eventualità – dovendosi procedere alla nomina del *iudex* prima della *litis contestatio* – il convenuto o chiunque ostacoli la conclusione di quest'ultima, sarebbe additato come *indefensus*, con conseguente applicazione delle misure esecutive atte a soddisfare la parte attorea. All'accordo delle parti sull'indicazione del nome del *iudex* segue e si aggiunge l'approvazione da parte del magistrato, il quale impartisce al giudice l'ordine di *iudicare* (*iussum iudicandi*) <sup>340</sup>.

I recuperatores sono giudici che pronunciano riuniti in collegio e costituiscono uno degli organi giudicanti che, oltre al *iudex unus* e all'*arbiter*, possono essere nominati nei processi *per formulas*<sup>341</sup>. Tuttavia, l'origine dei *recuperatores*, come attestano le fonti indicate di seguito, non è da rinvenirsi nel processo civile romano, ma è molto più antica e radicata nella prassi giuridica internazionale<sup>342</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>339</sup> Cic., De orat., 2.70.285.

<sup>&</sup>lt;sup>340</sup> R. CARDILLI, Designazione e scelta del 'iudex unus' alla luce della lex Irnitana, cit., p. 61 e C. GIOFFREDI, s. v. «Iudex», cit., p. 335.

<sup>&</sup>lt;sup>341</sup> G. PUGLIESE, s. v. «Recuperatores», in Novissimo Digesto Italiano, XIV, Torino 1967, p. 1076.

<sup>&</sup>lt;sup>342</sup> L. GAGLIARDI, *I collegi giudicanti:* 'decemviri', 'centumviri', 'septemviri', 'recuperatores'. *Idee vecchie e nuove su origini, competenze, aspetti procedurali*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, II, Padova 2012, pp. 371-372.

«Reciperatio est, ut ait Gallus Aelius, cum inter populum et reges nationesque et civitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatores reddantur res reciperenturque, res privatas inter se persequantur»<sup>343</sup>.

«Ea contentio cum prope seditionem ueniret, Scipio tres recuperatores cum se daturum pronuntiasset qui cognita causa testibusque auditis iudicarent uter prior in oppidum transcendisset, C. Laelio et M. Sempronio, aduocatis partis utriusque, P. Cornelium Caudinum de medio adiecit eosque tres recuperatores considere et causam cognoscere iussits<sup>344</sup>.

«Hispaniae deinde utriusque legati aliquot populorum in senatum introducti. Ii de magistratuum Romanorum auaritia superbiaque conquesti, nixi genibus ab senatu petierunt, ne se socios foedius spoliari uexarique quam hostes patiantur. Cum et alia indigna quererentur, manifestum autem esset pecunias captas, L. Canuleio praetori, qui Hispaniam sortitus erat, negotium datum est, ut in singulos, a quibus Hispani pecunias repeterent, quinos recuperatores ex ordine senatorio daret patronosque, quos uellent, sumendi potestatem faceret. Uocatis in curiam legatis recitatum est senatus consultum, iussique nominare patronos. Quattuor nominauerunt, M. Porcium Catonem, P. Cornelium Cn. F. Scipionem, L. Aemilium L. F. Paulum, C. Sulpicium Gallum. Cum M. Titinio primum, qui praetor A. Manlio M. Iunio consulibus in citeriore Hispania fuerat, recuperatores sumpserunt. Bis ampliatus, tertio absolutus est reus. Dissensio inter duarum prouinciarum legatos est orta; citerioris Hispaniae populi M. Catonem et [P.] Scipionem, ulterioris L. Paulum et Gallum Sulpicium patronos sumpserunt. Ad recuperatores adducti a citerioribus populis P. Furius Philus, ab ulterioribus M. Matienus; ille Sp. Postumio Q. Mucio consulibus triennio ante, hic biennio prius L. Postumio M. Popilio consulibus praetor fuerats<sup>345</sup>.

Come attesta la fonte di Festo appena indicata, i *recuperatores* sono quei giudici previsti da una *lex*, ovvero un trattato, tra Roma e le comunità esterne, affinché pronuncino degli

<sup>&</sup>lt;sup>343</sup> Fest. De verb. sign., s.v. «Reciperatio», p. 342 ed. Lindsay.

<sup>&</sup>lt;sup>344</sup> Liv., 26.48.8-9.

<sup>&</sup>lt;sup>345</sup> Liv., 43.2.

arbitrati su pretese di tipo privato tra persone facenti parte di comunità diverse o su reclami aventi carattere non privato<sup>346</sup>.

I *recuperatores* sono nominati in casi rigidamente predeterminati già nella fase più risalente del processo formulare; finanche quando è il magistrato a dover determinare la tipologia di organo giudicante egli è vincolato nella scelta da rigorosi e puntuali criteri.

Venuti, quindi, i *recuperatores* a costituire stabilmente uno degli organi giudicanti del processo formulare, si pone il quesito circa le modalità e le ragioni della scelta che in ogni singolo procedimento si facesse dell'*arbiter*, del *iudex unus* o dei *recuperatores*.

Tra le varie opinioni formulate nel corso del tempo dalla dottrina, la conclusione maggiormente plausibile appare quella – a parer di Pugliese<sup>347</sup> e diversamente da altre posizioni emerse in dottrina<sup>348</sup> – secondo la quale il potere di scelta dell'organo giudicante spetta al magistrato che presiede il giudizio e non alle parti, le quali, tuttavia, hanno il solo potere di influenzare tale scelta in quanto autorizzate alla proposizione a tal riguardo di specifiche *postulationes*. Talvolta, però, il potere di scelta così spettante al magistrato può risultare fortemente limitato laddove l'organo giudicante da nominare sia preventivamente prescritto da specifiche norme; inoltre, i magistrati possono essere vincolati anche dalla previsione, ciascuno nel proprio *edictum*, di promesse di nomina di un *iudex*, di un *arbiter* oppure di un collegio di *recuperatores*<sup>349</sup>.

Di fatti, numerose fonti attestano una serie di casi per i quali norme e previsioni edittali dispongono la nomina dei *recuperatores*. Anzitutto, come attesta Cicerone nel luogo di seguito indicato, i *recuperatores* sono nominati per l'esazione di determinati tributi previsti dalla *lex Hieronica*:

«Illa vero praeclara est clausula edicti, quod omnium controversiarum quae essent inter aratorem et decumanum, si uter velit, edicit se recuperatores daturum»<sup>350</sup>.

96

<sup>&</sup>lt;sup>346</sup> L. GAGLIARDI, *I collegi giudicanti:* 'decemviri', 'centumviri', 'septemviri', 'recuperatores'. *Idee vecchie e nuove su origini, competenze, aspetti procedurali*, cit., p. 373.

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup> G. PUGLIESE, *Il processo formulare*, I, Genova 1948, pp. 185 e ss.; G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, II, cit., pp. 206 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>348</sup> Cfr. M. WLASSAK, Römische Prozessgesetze, Vol. II, Leipzig 1891, pp. 298 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup> G. PUGLIESE, s. v. «Recuperatores», cit., p. 1078.

<sup>&</sup>lt;sup>350</sup> Cic., In Verr., 2.3.35.

In secondo luogo, come attestano fonti di Cicerone<sup>351</sup> e di Aulo Gellio<sup>352</sup>, i *recuperatores* sono nominati in tema di *iniuriae* fisiche ma anche per l'applicazione di norme contemplate dalle *leges* di riforma agraria a fondi che nell'anno che vede tribuno Tiberio Gracco, nel 133 a.C., erano appartenenti all'*ager publicus*.

Il collegio di recuperatori, come possiamo apprendere dalle fonti gaiane indicate di seguito, è altresì nominato in caso di mancata comparizione di chi si fosse reso colpevole di un *vadimonium recuperatoribus suppositis* e nell'eventualità di mancato rispetto delle norme pretorie sulla *ius in vocatio*:

«Fiunt autem vadimonia quibusdam ex causis pura, id est sine satisdatione, quibusdam cum satisdatione, quibusdam iureiurando, quibusdam recuperatoribus suppositis, id est ut qui non steterit, is protinus a recuperatoribus in summam vadimonii condemnetur; eaque singula diligenter praetoris edicto significantur»<sup>353</sup>.

«Ceteras vero in factum conceptas vocamus, id est, in quibus nulla talis intentio concepta est, sed initio formulae nominatio eo quod factum est, adiciuntur ea verba, per quae iudici damnandi absolvendive potestas datur; qualis est formula, qua utitur patronus contra libertum, qui eum contra edictum praetoris in ius vocavit: nam in ea ita est: recuperatores sunto. si paret illum patronum ab illo /patrono /liberto contra edictum illius praetoris in ius vocatum esse, recuperatores, illum

<sup>351</sup> Cic., Inv., 2.59-60: «Ea igitur poena si affici reum non oporteat, damnari quoque non oportere, quoniam ea poena damnationem necessario consequtur. Hic defensor poena commutationem ex translativo genere inducendo totam infirmabit accusationem. Verumtamen ceteris quoque criminibus defendendis coniecturali constitutione translationem confirmabit. Exemplum autem translationis in causa positum nobis sit huiusmodi: cum ad vim faciendam quidam armati venissent, armati contra praesto fuerunt et equiti Romano quidam ex armatis resistenti gladio manum praecidit. Agit is, cui manus praecisa est, iniuriarum. Postulat is, quicum agitur, a praetore exceptionem: "EXTRA QUAM IN REUM CAPITIS PRAEIUDICIUM FIAT". Hic is, qui agit, iudicium purum postulat; ille, quicum agitur, exceptionem addi ait oportere. Quaestio est: excipiundum sit an non? Ratio: "Non enim oportet in recuperatorio iudicio eius maleficii, de quo inter sicarios quaeritur, praeiudicium fieri." Infirmatio rationis: "Eiusmodi sunt iniuriae, ut de iis indignum sit non primo quoque tempore iudicari." Iudicatio: atrocitas iniuriarum satisne causae sit, quare, dum de ea iudicatur, de aliquo maiore maleficio, de quo iudicium conparatum sit, praeiudicetur? Atque exemplum quidem hoc est. In omni autem causa ab utroque quaeri oportebit, a quo et per quos et quo modo et quo tempore aut agi aut iudicari aut quid statui de ea re conveniat».

<sup>352</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 20.1.13: «Itaque cum eam legem Labeo quoque vester in libris quos ad duodecim tabulas conscripsit, non probaret: "..." inquit "L. Veratius fuit egregie homo inprobus atque inmani vecordia. Is pro delectamento habebat os hominis liberi manus suae palma verberare. Eum servus sequebatur ferens crumenam plenam assium; ut quemque depalmaverat, numerari statim secundum duodecim tabulas quinque et viginti asses iubebat." Propterea" inquit "praetores postea hanc abolescere et relinqui censuerunt iniuriisque aestumandis recuperatores se daturos edixerunt».

353 Gai., 4.185.

libertum illi patrono sestertium X milia condemnate. si non paret, absolvite. ceterae quoque formulae, quae sub titulo de in ius vocando propositae sunt, in factum conceptae sunt, velut adversus eum, qui in ius vocatus neque venerit neque vindicem dederit; item contra eum, qui vi exemerit eum, qui in ius vocaretur; et denique innumerabiles eius modi aliae formulae in albo proponuntur»<sup>354</sup>.

Cicerone attesta la nomina dei *recuperatores* anche in tema di atti di violenza costituenti oggetto dell'*interdictum de vi armata* oppure sanzionati con la *actio de hominibus armatis coactisve*<sup>355</sup>.

Infine, l'organo giudicante dei *recuperatores* è nominato finanche in tema di violazione di sepolcro per l'*actio sepulcri violati*<sup>356</sup>:

«Qui de sepulchri violati actione iudicant, aestimabunt, quatenus intersit, scilicet ex iniuria quae facta est, item ex lucro eius qui violavit, vel ex damno quod contigit, vel ex temeritate eius qui fecit: numquam tamen minoris debent condemnare, quam solent extraneo agente»<sup>357</sup>.

<sup>354</sup> Gai. 4.46

<sup>355</sup> Cic., Pro Caecina, 6: «Quamquam ego mihi sic persuadeo, recuperatores, non vos tam propter iuris obscuram dubiamque rationem bis iam de eadem causa dubitasse quam, quod videtur ad summam illius existimationem hoc iudicium pertinere, moram ad condemnandum quaesisse simul et illi spatium ad sese conligendum dedisse»; 10: «M. Fulcinius fuit, recuperatores, e municipio Tarquiniensi; qui et domi suae cum primis honestus existimatus est et Romae argentariam non ignobilem fecit»; 23: «Maxime fuit optandum Caecinae, recuperatores, ut controversiae nihil haberet, secundo loco ut ne cum tam improbo homine, tertio ut cum tam stulto haberet». Cfr. anche Gai., 4.41: «Intentio est ea pars formulae, qua actor desiderium suum concludit, velut haec pars formulae: si paret N. Negidium A. Agerio sestertium X milia dare oportere; item haec: quidquid paret N. Negidium A. Agerio dare facere oportere; item haec: si paret hominem ex iure Quiritium A. Agerii esse».

<sup>&</sup>lt;sup>356</sup> G. PUGLIESE, s. v. «Recuperatores», cit., pp. 1078-1079.

<sup>&</sup>lt;sup>357</sup> D. 47.12.3.8 (Ulp. 25 ad ed. praetoris.).

### PARTE SECONDA – I SACERDOTI

#### CAPITOLO PRIMO

#### LA SCELTA DEL PONTIFEX MAXIMUS

SOMMARIO: 1. Il sistema giuridico-religioso e i fondamenti dei poteri sacerdotali. – 2. L'introduzione del principio elettorale nella scelta del *pontifex maximus*. – 3. La struttura dei *comitia pontificis maximi* e il concetto di *minor pars populi*. – 4. Il funzionamento dei *comitia pontificis maximi* e la *sortitio* delle XVII tribù. – 4.1. Le candidature al pontificato massimo.

## 1. Il sistema giuridico-religioso e i fondamenti dei poteri sacerdotali

La religione romana, sostiene John Scheid, «è una religione sociale ed è una religione fatta di atti di culto»<sup>358</sup>. L'autorevole storico evidenzia in tal modo come essa abbia una funzionalità in prevalenza sociale e politica. Invero, la religione a Roma – quale religione sociale – rappresenta una religione di partecipazione, praticata dall'uomo soprattutto in virtù della propria appartenenza ad una collettività e in qualità di componente della stessa, e non esclusivamente nella sua propria individualità.

La religione romana trova svolgimento in uno luogo ben definito, nel *pomerium*<sup>359</sup>, uno spazio circoscritto e soprattutto sociale, posto che la condizione necessaria per praticare la *religio* è la cittadinanza romana. Il *civis Romanus*, in qualità di membro di una *familia*, partecipa

<sup>&</sup>lt;sup>358</sup> J. SCHEID, La religione a Roma, cit., p. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>359</sup> Aul. Gell., Noct. Atticae, 13.14.1: «"Pomerium" quid esset, Augures populi Romani, qui libros de auspiciis scripserunt, istiusmodi sententia definierunt: "Pomerium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certeis determinatus, qui facit finem urbani auspicii».

sì al culto familiare, ma l'ambito nel quale trova esplicazione la propria vita religiosa è principalmente la comunità politica<sup>360</sup>.

È ben evidente come nella religione romana si innesti l'essenziale distinzione fra sacra publica e sacra privata: i primi, i culti pubblici, sono svolti da magistrati e sacerdoti a vantaggio dell'intera civitas, a beneficio, quindi, dei cives Romani nel loro complesso; i culti privati, invece, sono praticati ad iniziativa di singoli individui, di gentes, e a loro esclusivo favore. Nello scenario così delineato, l'ordinamento non si pone in una dimensione di estraneità rispetto ai culti privati disinteressandosi degli stessi ma, anzi, svolge un'attività di intervento al fine di garantire il loro svolgimento con continuità<sup>361</sup>.

L'ordinamento costituzionale repubblicano – afferma Mommsen – è contraddistinto da una netta distinzione dei sacerdozi dalle magistrature, in virtù della quale vi è una totale esclusione del sacerdozio dalla gestione delle cose terrene. Sotto il profilo degli aspetti peculiari tipici dei sacerdozi<sup>362</sup>, il rigoroso principio dell'annualità della maggior parte delle cariche magistratuali non si estende ai sacerdoti, i quali si contraddistinguono dalla durata vitalizia tipica dell'antica regalità. Invece, il principio repubblicano della collegialità raggiunge nel sacerdozio la sua espressione più completa<sup>363</sup>.

Vi è una preziosa fonte di Cicerone – tratta del *De domo sua* e riportata di seguito – nella quale l'Arpinate ricorda i fondamenti della costituzione repubblicana:

«Cum multa divinitus, pontifices, a maioribus nostris inventa atque instituta sunt, tum nihil praeclarius quam quod eosdem et religionibus deorum immortalium et summae rei publicae praeesse voluerunt, ut amplissimi et clarissimi cives rem publicam bene gerendo religiones, religiones sapienter interpretando rem publicam conservarent»<sup>364</sup>.

100

<sup>&</sup>lt;sup>360</sup> J. SCHEID, La religione a Roma, cit., pp. 8-22.

<sup>&</sup>lt;sup>361</sup> G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica. Miti, leggende e realtà,* Milano 2016, V ed. italiana e traduzione a cura di F. JESI, pp. 474-476.

<sup>&</sup>lt;sup>362</sup> Si veda sul punto A. CORBINO, *I sacerdozi,* in AA.VV., *Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica,* Napoli 2001, p. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>363</sup> TH. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano, cit., pp. 101-103.

<sup>&</sup>lt;sup>364</sup> Cic., De dom., 1.1.

In questo passo Cicerone evidenzia un principio ampiamente noto, ovvero che nella repubblica romana le stesse persone rivestono magistrature e sacerdozi con la differenza che le magistrature d'età repubblicana sono di regola annali mentre i sacerdozi sono di regola vitalizi. Assodato tale principio, resta da risolvere la questione relativa ai loro poteri, risolta in termini di principi generalissimi da Georges Dumézil – storico delle religioni autore di numerose opere nel corso del Novecento – nella sua opera *La religione romana arcaica*.

La religione romana è tipicamente politeista e a tal proposito appare rilevante prestare attenzione a quella triade precapitolina che Dumézil definisce "triade indoeuropea", cioè quel complesso delle tre divinità più venerate nel periodo arcaico: Giove, Marte e Quirino i quali, unitamente a Giano e a Vesta, sono collocati al vertice del Pantheon romano.

All'autore, invero, si riconosce l'individuazione di alcuni caratteri comuni ai popoli indoeuropei e il fondamentale contributo nell'elaborazione dell'ideologia delle tre funzioni organizzate in un sistema di tipo gerarchico: secondo Dumézil, quindi, una sorta di distribuzione funzionale tripartita è collocata a fondamento della concezione che i popoli indoeuropei hanno della società e del mondo. Al sommo di tale tripartizione trova collocazione la sovranità, nella sua bipartizione nei due profili giuridico e magico; a seguire vi è la forza, guerriera e fisica; infine, vi sono la fecondità e la fertilità. La manifestazione immediata e diretta di tale struttura è, di fatti, proprio quella triade che, come ho poc'anzi asserito, Dumézil definisce "indoeuropea". Nello scenario della religio romana, quanto alla prima funzione, sono Romolo e Numa a rappresentare i due lati della sovranità, il magico e il giuridico, raccolti, peraltro, nell'unificazione e nell'assorbimento di essi da parte del dio Giove; la seconda funzione, corrispondente alla forza, rimanda al dio Marte ed è rappresentata da Tullio Ostilio, re noto per la sua distinta bellicosità e per l'episodio più rilevante verificatosi durante il suo regno, il conflitto tra Orazi e Curiazi con conseguente annessione di Alba; infine, la terza ed ultima funzione, quella della prosperità, rimanda al dio Quirino ed è rappresentata da Anco Marzio, re in special modo dedito all'aspetto economico della civitas 365.

Tornando al succitato passo di Cicerone, vi è asserito, come ho appena argomentato, che le stesse persone possono contemporaneamente ricoprire cariche magistratuali e cariche

.

<sup>&</sup>lt;sup>365</sup> J. CHAMPEAUX, *La religione dei romani*, Bologna 2002, pp. 19-20 e J. SCHEID, *La religione a Roma*, cit., pp. 97-98.

sacerdotali, con compiti però diversi. Stante la diversità dei loro compiti, sorge la questione sotto il profilo strettamente giuridico-costituzionale, di individuare la provenienza o, meglio, il fondamento, dei loro poteri.

I Romani tengono ben distinti i fondamenti dei poteri dei magistrati e dei sacerdoti<sup>366</sup>. I *magistratus publici populi Romani* sono eletti dal popolo organizzato nei *comitia* e, pertanto, i loro poteri hanno fondamento nell'*universus populus Romanus* che ha provveduto ad eleggerli:

«Omnes potestates, imperia, curationes ab universo populo Romano proficisci convenit»<sup>367</sup>.

Come emerge chiaramente dalla lettura di questa fonte ciceroniana, è solamente il popolo che può attribuire i poteri ai magistrati ed è dunque nel popolo, nella concreta interezza delle parti che lo compongono, il fondamento dei poteri magistratuali. L'elezione del magistrato è il frutto della volontà popolare supportata dalla divinità, il sostegno della quale è attestato attraverso la consultazione degli *auspicia* favorevoli. Diversamente avviene per i sacerdoti. Invero, i sacerdoti organizzati in *collegia* sono scelti, attraverso la *cooptatio*<sup>368</sup>, dai membri stessi del collegio nel quale entrano a far parte; i sacerdozi monocratici, non organizzati in *collegia*, sono scelti dal pontefice massimo. Alla *creatio* del *sacerdos*, poi, deve far seguito l'*inauguratio*. Come è ben evidente, la scelta dei sacerdoti proviene da persone che a loro volta sono già sacerdoti e il popolo è totalmente escluso non partecipando né alla *creatio* né alla *inauguratio* del sacerdote scelto. Pertanto, il fondamento dei poteri sacerdotali è unicamente divino<sup>369</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>366</sup> Si vedano sul punto E. MONTANARI, Aspetti religiosi dell'imperium in età repubblicana, in Diritto@Storia. Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana, 8, 2009; E. PAIS, Le relazioni fra i sacerdoti e le magistrature civili nella repubblica romana, cit.; F. VALLOCCHIA, Sacerdozio, magistratura e popolo, in Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 8, 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>367</sup> Cic., De leg. agr., 2.7.17.

<sup>&</sup>lt;sup>368</sup> Per una rassegna bibliografica sul concetto di *cooptatio* si vedano: G. WISSOWA, *Cooptatio*, in *PWRE*, IV, 1, 1900, p. 1211; R. PARIBENI, s.v. «*Cooptatio*», in *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, II, 2, rist. Roma 1961, pp. 1200 e ss.; *Cooptatio*, in *NNDI*, IV, Torino 1959, pp. 841 e ss. Quest'ultima voce è anonima; per alcune ipotesi sull'autore si veda F. VALLOCCHIA, *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana*, cit., p. 30 nt. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>369</sup> F. VALLOCCHIA, Sacerdoti e magistrati nel diritto pubblico romano, in Diritto@Storia Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, n. 10, 2011-2012.

La gestione del *sacrum* e l'organizzazione della vita religiosa sono amministrate dai sacerdoti<sup>370</sup>, i quali si distinguono in sacerdozi individuali e sacerdozi organizzati in *collegia*. Nonostante si trovino in una posizione di estraneità rispetto all'organizzazione "statuale" in senso stretto, ai sacerdoti è affidato lo svolgimento di mansioni di ausilio di particolare rilievo nella gestione del governo. Inoltre, data la centralità del *sacrum* nella *civitas* i *sacerdotes*, godono di una collocazione di peculiare favore in virtù della quale beneficiano di notevoli privilegi, come l'esenzione dal pagamento dei tributi, da oneri pubblici di ogni genere e dalla prestazione del servizio militare<sup>371</sup>.

Nonostante i *sacerdotes* abbiano nella *res publica* il mandato di celebrazione dei *sacra*, la loro funzione non può essere considerata in maniera così restrittiva e limitata: essi, anzi, sono prevalentemente i depositari della tradizione religiosa. I sacerdoti romani non costituiscono una casta appositamente dedita all'amministrazione degli strumenti del culto: si tratta di cittadini al pari degli altri, delegati della città e prescelti in relazione alla sussistenza di determinati criteri a prescindere da conoscenze teologiche<sup>372</sup>.

Sin dalle origini di Roma vi sono numerosi sacerdozi, l'organizzazione dei quali – secondo la tradizione – è attribuita a Numa Pompilio. Invero, come attesta Livio<sup>373</sup>, vi sono sacerdozi monocratici, che sono esercitati singolarmente dai rispettivi celebranti, e vi sono sacerdozi organizzati in collegi i cui membri sono tutti maschi, ad eccezione del collegio sacerdotale delle Vestali composto di sole donne, sacerdotesse a pieno titolo nella religione dei Romani<sup>374</sup>.

Dell'ordo sacerdotum fornisce testimonianza il grammatico Festo:

<sup>&</sup>lt;sup>370</sup> Si veda J. TOUTAIN, s.v. «Sacerdos – II. Rome», in C. V. DAREMBERG – E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, IV/2, Graz 1969.

<sup>&</sup>lt;sup>371</sup> G. FERRARI, s.v. «Sacerdote (Diritto romano)», in Novissimo Digesto Italiano, XVI, Torino 1969, p. 302.

<sup>&</sup>lt;sup>372</sup> J. SCHEID, La religione a Roma, cit., pp. 41-43.

Dialem flaminem pertinent. Sed quia in civitate bellicosa plures Romuli quam Numae similes reges putabat fore iturosque ipsos ad bella, ne sacra regiae vicis desererentur flaminem Iovi adsiduum sacerdotem creavit insignique eum veste et curuli regia sella adornavit. Huic duos flamines adiecit, Marti unum, alterum Quirino, virginesque Vestae legit, Alba oriundum sacerdotium et genti conditoris haud alienum. His ut adsiduae templi antistites essent stipendium de publico statuit; virginitate aliisque caerimoniis venerabiles ac sanctas fecit. Salios item duodecim Marti Gradiuo legit, tunicaeque pictae insigne dedit et super tunicam aeneum pectori tegumen; caelestiaque arma, quae ancilia appellantur, ferre ac per urbem ire canentes carmina cum tripudiis sollemnique saltatu iussit. Pontificem deinde Numam Marcium Marci filium ex patribus legit eique sacra omnia exscripta exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur. Cetera quoque omnia publica privataque sacra pontificis scitis subiecit, ut esset quo consultum plebes veniret, ne quid divini iuris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo turbaretur; nec caelestes modo caerimonias, sed iusta quoque funebria placandosque manes ut idem pontifex edoceret, quaeque prodigia fulminibus a Iove quo visu missa susciperentur atque curarentur. Ad ea elicienda ex mentibus divinis Iovi Elicio aram in Aventino dicavit deumque consuluit auguriis, quae suscipienda essent».

<sup>&</sup>lt;sup>374</sup> J. CHAMPEAUX, La religione dei romani, cit., p. 38.

«Ordo sacerdotum aestimatur deorum ordine, ut deus maximus quisque. Maximus videtur Rex, dein Dialis, post hunc Martialis, quarto loco Quirinalis, quinto pontifex maximus. Itaque in soliis Rex supra omnis accumbat licet; Dialis supra Martialem, et Quirinalem; Martialis supra proximum; omnes item supra pontificem. Rex, quia potentissimus: Dialis, quia universi mundi sacerdos, qui appellatur Dium; Martialis, quod Mars conditoris urbis parens; Quirinalis, socio imperii Romani Curibus ascito Quirino; pontifex maximus, quod iudex atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumque»<sup>375</sup>.

Invero, al vertice della gerarchia sacerdotale vi è il *rex sacrorum*, il quale in età repubblicana svolge le funzioni religiose dell'antico *rex*, considerate così essenziali per la vita della *civitas* da escludere una caduta in desuetudine delle stesse. A seguire, nella gerarchia dell'ordine sacerdotale, vi sono il flamine di Giove, il flamine di Marte, il flamine di Quirino e, infine, il pontefice massimo<sup>376</sup>.

Il collegio pontificale, e nello specifico il *pontifex maximus* che ne è a capo, è il depositario della scienza sacra ed opera al fine di renderla costantemente aggiornata in relazione alle consulenze e alle necessità del momento, arricchendo la giurisprudenza sacra attraverso l'emanazione di *decreta*. In particolare, il pontefice massimo è presente alle azioni religiose compiute nei *comitia calata* – quali esemplarmente l'*inauguratio* del *rex sacrorum* e dei *flamines maiores* – e in età repubblicana è colui che crea i flamini maggiori e le sacerdotesse di Vesta<sup>377</sup>.

# 2. L'introduzione del principio elettorale nella scelta del pontifex maximus

L'elezione del pontefice massimo nei *comitia pontificis maximi* ha sostituito la *cooptatio* per una serie di ragioni riconducibili sostanzialmente a quei movimenti rivoluzionari per cui le cariche di maggior rilievo – civili, militari e finanche quelle religiose – sono gradualmente

-

<sup>&</sup>lt;sup>375</sup> Fest., De verb. sign., s.v. «Ordo sacerdotum», pp. 198-200 ed. Lindsay.

<sup>&</sup>lt;sup>376</sup> J. CHAMPEAUX, La religione dei romani, cit., pp. 38-39.

<sup>&</sup>lt;sup>377</sup> G. DUMÉZIL, La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà, cit., pp. 497-498.

ricoperte dalle genti appartenenti al ceto plebeo, venendo così sottratte all'esclusivo monopolio di poche famiglie patrizie<sup>378</sup>.

Con l'approvazione delle *leges Liciniae-Sextiae*, i plebei iniziano ad accedere gradualmente alle cariche magistratuali. Invero, il 367 a.C. rappresenta una data particolarmente significativa per la costituzione repubblicana<sup>379</sup> in quanto si conclude, con la dittatura di Furio Camillo, una serie di accesi conflitti tra il ceto patrizio e il ceto plebeo e si registra l'accesso dei plebei alla suprema magistratura, il consolato. Successivamente si attesta il primo accesso dei plebei alla dittatura, alla censura e alla pretura, rispettivamente nel 356, nel 351 e nel 338 a.C., mentre nel 320 a.C. i due posti di console sono equamente attribuiti a patrizi e plebei. Infine, la *lex Hortensia* del 286 a.C. realizza l'*exaequatio* dei plebisciti alle leggi con l'effetto che i *plebiscita* approvati dalla *plebs*, che costituisce, come ho esposto nel primo capitolo di questo elaborato, una *pars* del *populus Romanus*, hanno il medesimo valore delle *leges*, che sono invece approvate dal popolo romano nell'interezza delle sue parti<sup>380</sup>.

Così, pochi anni dopo, anche per le cariche sacerdotali si ottiene l'elezione democratica ormai già vigente per varie cariche magistratuali. Secondo Livio<sup>381</sup>, in virtù di un *lex Ogulnia* del 300 a.C. i plebei ottengono la partecipazione ai collegi dei pontefici e degli auguri, dei quali è aumentato il numero dei componenti, rispettivamente a otto e nove, e si stabilisce che i nuovi posti devono essere ricoperti dai plebei<sup>382</sup>. Successivamente, prima dell'introduzione del sistema elettorale nella scelta del *pontifex maximus* il numero dei componenti il collegio pontificale è aumentato a nove, per poi essere portato a quindici ad opera di Silla. Mezzo secolo dopo l'approvazione della legge Ogulnia, tra il 255 e il 252 a.C., si attesta il primo pontefice massimo plebeo, Tiberio Coruncanio<sup>383</sup>.

\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>378</sup> E. PAIS, L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XII Tribù, in Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, I, Roma 1915, pp. 339 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>379</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., p. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>380</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 33-35.

<sup>381</sup> Liv., 10.9.1-2: «Vocare tribus extemplo populus iubebat apparebatque accipi legem; ille tamen dies intercessione est sublatus. Postero die deterritis tribunis ingenti consensu accepta est. Pontifices creantur suasor legis P. Decius Mus P. Sempronius Sophus C. Marcius Rutulus M. Livius Denter; quinque augures item de plebe, C. Genucius P. Aelius Paetus M. Minucius Faesus C. Marcius T. Publilius. Ita octo pontificum, novem augurum numerus factus.»; 10.8.2-3: «Decemuiros sacris faciundis, carminum Sibyllae ac fatorum populi huius interpretes, antistites eosdem Apollinaris sacri caerimoniarumque aliarum plebeios videmus; nec aut tum patriciis ulla iniuria facta est, cum duumviris sacris faciundis adiectus est propter plebeios numerus».

<sup>&</sup>lt;sup>382</sup> Liv., 10.6.6: «Rogationem ergo promulgarunt ut, cum quattuor augures, quattuor pontifices ea tempestate essent placeretque augeri sacerdotum numerum, quattuor pontifices, quinque augures, de plebe omnes, adlegerentur»; 10.8.3: «Vir fortis ac strenuus, quinque augurum loca, quattuor pontificum adiecit, in quae plebeii nominentur»; 10.9.2: «Ita octo pontificum, novem augurum numerus factus».

<sup>383</sup> E. PAIS, L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XII Tribù, cit., pp. 340 e ss.; G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., pp. 109 e ss.; F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana,

## 3. La struttura dei comitia pontificis maximi e il concetto di minor pars populi

A decorrere dal 212 a.C., anno in cui si attesta nelle fonti l'esistenza dei *comitia pontificis maximi*, iniziano a mutare le modalità di scelta dei sacerdoti:

«Comitia inde pontifici maximo creando sunt habita. Ea comitia novus pontifex M. Cornelius Cethegus habuit. Tres ingenti certamine petierunt: Q. Fuluius Flaccus consul, qui et ante bis consul et censor fuerat, et T. Manlius Torquatus, et ipse duobus consulatibus et censura insignis, et P. Licinius Crassus, qui aedilitatem curulem petiturus erat. Hic senes honoratosque iuuenis in eo certamine vicit. Ante hunc, intra centum annos et viginti, nemo, praeter P. Cornelium Caussam pontifex maximus creatus fuerat qui sella curuli non sedisset»<sup>384</sup>.

La fonte liviana è evidentemente laconica, ma quel che è certo è che nel 212 a.C. quantomeno il *pontifex maximus*<sup>385</sup> è eletto dai *comitia*. Apprendiamo maggiori dettagli dal discorso fatto da Cicerone, nel suo primo giorno di consolato nel 63 a.C., volto a smantellare una proposta di plebiscito avanzata dal tribuno della plebe Servilio Rullo:

«Primum caput (...) legis agrariae (...) iubet (...) tribunum plebis qui eam legem tulerit creare Xuiros per tribus XVII (...). 'TTEM," inquit, "EODEMQVE MODO," capite altero, "VT COMITIIS PONTIFICIS MAXIMI." Ne hoc quidem uidit, maiores nostros tam fuisse popularis ut, quem per populum creari fas non erat propter religionem sacrorum, in eo tamen propter amplitudinem sacerdoti uoluerint populo supplicari. Atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius, tribunus plebis, uir clarissimus, tulit, quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi uocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur»<sup>386</sup>.

cit., pp. 35-36. Sull'elezione del pontifex maximus si veda anche L. ROSS TAYLOR, The Election of the Pontifex Maximus in the Late Republic, in Classical Philology, 37, 1942.

<sup>&</sup>lt;sup>384</sup> Liv., 25.5.2-4.

<sup>&</sup>lt;sup>385</sup> F. Guizzi, s.v. «Pontefice (Diritto romano)», in Enciclopedia del diritto, XXXIV, Milano 1985, p. 245. Si vedano anche G. J. Szemler, s.v. «Pontifex», in PWRE, supp. XV, 1978 e E. Ernout – A. Meillet, s.v. «Pontifex», in Dictionnaire étimologique de la langue latine. Histoire des mots, II, Paris 1960.

<sup>&</sup>lt;sup>386</sup> Cic., De leg. agr., 2.7.17-18.

Dalla lettura di questo luogo ciceroniano tratto dall'orazione contro la rogatio Servilia agraria, si apprende che il comizio istituito per l'elezione dei decemviri agris adsignandis è quello tributo, essendo essi considerati dei magistrati minores, ma non nella sua integrale costituzione, bensì composto di sole 17 tribù, che sono meno della metà delle 35 totali di cui si compone il populus Romanus. Proseguendo nella lettura della fonte, ecco che quella stringata notizia di Livio assume maggiore chiarezza laddove Cicerone asserisce ut comitiis pontificis maximi, cioè come i comizi competenti ad eleggere il pontefice massimo.

Pertanto, è proprio da questo passo che noi apprendiamo anzitutto che i *comitia* pontificis maximi hanno la medesima struttura dei comitia competenti per le elezioni dei magistratus minores, e che quindi sono strutturati tributim; in secondo luogo, d'altro canto, acquisiamo alla nostra conoscenza la differente composizione dei comizi tributi che eleggono i magistrati da quelli che eleggono il pontefice massimo, essendo questi ultimi composti da sole diciassette tribù, qualificate come minor pars populi<sup>387</sup>.

Da questo discorso di Cicerone emerge chiaramente la base consuetudinaria della costituzione repubblicana romana. Invero, nell'ambito del sistema giuridico-religioso romano è a livello consuetudinario che la costituzione della res publica impedisce che il popolo abbia il potere di eleggere il pontifex maximus – che sarebbe certamente nefas – nel rispetto della religio sacrorum. È la religione la causa ostativa all'attribuzione al popolo di un simile potere ed è dunque per motivi costituzionali che il popolo coinvolto nell'elezione del pontefice massimo è composto di sole diciassette tribù, le quali, come ho già asserito, corrispondono a meno della metà di quelle complessive.

Non siamo di fronte ad una sorta di raggiro della costituzione anzi, si tratta di agire in perfetta aderenza al dettato costituzionale proprio perché è coinvolta la minor parte del popolo romano che, di regola, non può compiere alcun atto; a dire il vero, il ruolo della minor pars populi è circoscritto all'individuazione di chi tra i pontefici<sup>388</sup> – persone che, quindi, sono già sacerdotes – sarà il pontifex maximus, già cooptatus come pontifex dagli altri membri del collegium pontificum<sup>389</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>387</sup> F. VALLOCCHIA, *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana*, cit., pp. 16, 47 e 49. Per i manuali che richiamano il concetto di *minor pars populi* si vedano P. FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*, Roma 1968 e G. CRIFÒ, *Lezioni di storia del diritto romano*, XXV, Milano 1975.

<sup>&</sup>lt;sup>388</sup> Si veda A. BOUCHÉ-LECLERCQ, s.v. «Pontifices», in C. V. DAREMBERG – E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, IV/1, rist. Graz 1969.

<sup>&</sup>lt;sup>389</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., p. 54.

Il passo tratto dal discorso sulla *rogatio Servilia agraria* fornisce un ulteriore prezioso elemento nella modalità di scelta del *pontifex maximus*, ove si asserisce *ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur*. In tal modo, Cicerone indica la *cooptatio* quale atto finale di un complesso procedimento in virtù del quale il ruolo del collegio rientra prepotentemente nella procedura di scelta del sacerdote<sup>390</sup>. Sebbene il *collegium pontificum* non abbia discrezionalità nella individuazione del nome del nuovo *sacerdos*, in assenza della cooptazione collegiale non si avrebbe un sacerdote ma semplicemente un mero designato al sacerdozio, posto che il fondamento dei poteri sacerdotali risiede nella divinità.

Se da un lato è per noi possibile apprendere – come esposto sopra – i motivi che hanno condotto all'elezione popolare dei sacerdoti, dall'altro, sostiene Pais, non disponiamo di una spiegazione esaustiva delle ragioni che hanno determinato il numero delle diciassette tribù<sup>391</sup>.

Affidandosi al già richiamato passo di Cicerone<sup>392</sup> – che per comodità del lettore riporto in nota –, è possibile però ricavare alcune preziose informazioni. Nello specifico, l'indicazione di un numero limitato di tribù esprime la puntuale intenzione di non affidare la creatio dei sacerdoti all'universus populus Romanus. Il concetto di minor pars populi esprime manifestamente l'identificazione dell'universus populus con le totali trentacinque tribù in cui sono organizzati i cives Romani, ma la circostanza che per le elezioni sacerdotali siano coinvolte solo diciassette tribù non significa necessariamente che gli elettori corrispondano al minor numero di cittadini. In virtù del meccanismo del sorteggio, di fatti, le diciassette tribù componenti i comitia potrebbero comprendere anche la maggioranza del numero dei cives. È proprio tale organizzazione del popolo ai fini della funzione elettorale a rispettare il divieto fas non est, che impedisce al popolo stesso di creare il pontifex maximus. In tal modo il concetto

-

<sup>&</sup>lt;sup>390</sup> La cooptatio successiva all'elezione popolare trova conferma in J. RÜPKE, Fasti sacerdotum:die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr., III, Stuttgart 2005, p. 1624. Si veda F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., p. 31 nt. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>391</sup> E. PAIS, L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XII Tribù, cit., pp. 341 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>392</sup> Cic., De leg. agr., 2.7.17-18: «Primum caput (...) legis agrariae (...) iubet (...) tribunum plebis qui eam legem tulerit creare Xuiros per tribus XVII (...). "TTEM," inquit, "EODEMQVE MODO," capite altero, "VT COMITIIS PONTIFICIS MAXIMI." Ne hoc quidem uidit, maiores nostros tam fuisse popularis ut, quem per populum creari fas non erat propter religionem sacrorum, in eo tamen propter amplitudinem sacerdoti uoluerint populo supplicari. Atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius, tribunus plebis, uir clarissimus, tulit, quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi uocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur».

di *minor pars populi* risolve la questione della carenza di potere del *populus* nel *creare* sacerdoti, garantendo però al contempo il rispetto dei principi della *religio sacrorum*<sup>393</sup>.

Quel che appare certo è che la prima elezione comiziale del pontefice massimo è avvenuta dopo che il numero definitivo delle tribù è portato trentacinque, con la creazione delle ultime due tribù tra il 242 e il 241 a.C., la Velina e la Quirina<sup>394</sup>.

# 4. Il funzionamento dei comitia pontificis maximi e la sortitio delle XVII tribù

Nella trattazione sin qui esposta, ho mostrato come i comizi impegnati nella elezione del *pontifex maximus* siano composti di sole diciassette tribù a fronte delle complessive trentacinque delle quali si compone l'intero *populus Romanus*. Rimane ora da chiarire come queste tribù siano selezionate e, ancora una volta, mi affido al già richiamato e approfondito discorso ciceroniano sulla *rogatio Servilia agraria*, ove numerosi sono i riferimenti all'estrazione a sorte delle diciassette tribù:

«Paucas tribus non certa condicione iuris, sed sortis beneficio fortuito. "TTEM", inquit, "EODEMQVE MODO", capite altero, "VT COMITIIS PONTIFICIS MAXIMP", 395.

«Sortietur tribus idem Rullus»<sup>396</sup>.

«Quis comitiis praefuit, quis tribus, quas voluit, vocavit nullo custode sortitus»<sup>397</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>393</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 48-54;

<sup>&</sup>lt;sup>394</sup> E. PAIS, L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XII Tribù, cit., pp. 343-344.

<sup>&</sup>lt;sup>395</sup> Cic., De leg. agr., 2.7.17-18.

<sup>&</sup>lt;sup>396</sup> Cic., De leg. agr., 2.8.21.

<sup>&</sup>lt;sup>397</sup> Cic., De leg. agr., 2.9.22.

Le XVII tribù sono scelte attraverso il ricorso alla *sors*. La *sortitio*<sup>398</sup>, una procedura spesso organizzata a Roma e costituente un vero e proprio rituale civico svolto sotto il controllo degli auguri<sup>399</sup>, appare sovente nelle fonti come una forma di *divinatio*. Invero, secondo lo studioso francese Bouché-Leclercq<sup>400</sup>, la remissione alla *sors* sull'individuazione delle diciassette tribù che eleggono il *pontifex maximus* costituisce il riconoscimento che la volontà divina ha propriamente un ruolo primario, anche se la dottrina non accoglie pacificamente tale conclusione premesso che molti autori negano che la *sortitio* a Roma abbia carattere divinatorio. Altri autori, invece, distinguono le *sortitiones* politiche da quelle religiose, negando alle prima una forma di *divinatio*<sup>401</sup>.

Nei propri studi lo studioso Valeton<sup>402</sup> ha approfondito il rapporto tra religione e *sortitio* arrivando alla conclusione che i sorteggi *de comitiis, de provinciis, de actionibus* e *de iure agendi* costituiscono delle *sortitiones publicae*. La tesi così elaborata da Valeton è sostenuta da Pierangelo Catalano<sup>403</sup> secondo il quale le *sortitiones* devono essere controllate dagli *augures*, poiché effettuate *in templo*.

Gli studi di Bouché-Leclercq e di Valeton sono valsi a dividere la dottrina in due correnti, caratterizzate l'una dal ritenere che le *sortitiones* a Roma siano una forma di *divinatio*, l'altra dal negare una simile conclusione. Esemplarmente, Ross Taylor<sup>404</sup> appartiene alla prima di queste due correnti. Nello specifico, la studiosa nega la sussistenza di differenze tra *sortitiones* religiose e *sortitiones* pubbliche. Di contro, vi è la teoria di Angelo Brelich<sup>405</sup>, la

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>398</sup> Per una rassegna bibliografica sui caratteri e sugli impieghi della sortitio si vedano C. LÉCRIVAIN, «Sortitio (Rome)», in C. V. DAREMBERG - E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Greques et Romaines, IV/2, rist. Graz 1969, p. 1417; F. BIVILLE, Sors, sortiri, sortitio. Pratiques et lexique du tirage au sort dans le monde romain, in Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, Horse Série, 2019; J. BOTHOREL, Le tirage au sort civique dans la Rome républicaine et impériale: matériels et techniques, in Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, Horse Série, 2019; J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), Rome 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>399</sup> J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), cit., pp. 363 e ss.

<sup>400</sup> A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Historie de la divination dans l'antiquité, I, Paris 1879, p. 190. Si vedano anche R. BLOCH, Les prodiges dans l'antiquité classique, Paris 1963 e AA.VV., Sorteggio pubblico e cleromanzia dall'Antichità all'Età moderna. Atti della Tavola Rotonda. Università degli Studi di Milano, Dipartimento di scienze dell'antichità, 26-27 gennaio 2000, Milano 2001.

<sup>&</sup>lt;sup>401</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 91-92.

<sup>&</sup>lt;sup>402</sup> I. M. J. VALETON, De templis Romanis, in Mnemosyne, XXIII, 1985, pp. 42 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>403</sup> P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, I, Torino 1960, pp. 254 e 278 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>404</sup> L. ROSS TAYLOR, Roman voting assemblies: from the Hannibalic war to the dictatorship of Caesar, Ann Arbor 1966, pp. 70 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>405</sup> Si veda A. Brelich, *Tre variazioni romane sul tema delle origini*, Roma 1955, pp. 26 e ss.

posizione del quale è peraltro condivisa anche da Enrico Montanari<sup>406</sup>, il quale respinge la distinzione tra *sortitiones* pubbliche e *sortitiones* religiose e nega fermamente il carattere divinatorio della *sortitio*. Di questi aspetti discuterò più diffusamente nella parte terza della presente ricerca ove, analizzando le fonti<sup>407</sup>, vedremo come la *sors* sia espressione della volontà divina e come tutte le *sortitiones* abbiano una connessione con la *religio*<sup>408</sup>.

### 4.1 Le candidature al pontificato massimo

Per quanto attiene alla disciplina delle candidature al pontificato massimo, l'unico requisito fondamentale documentato dalle fonti consiste nell'appartenenza al *collegium pontificum*. Al di là di questo, le fonti a nostra disposizione non attestano la vigenza di specifiche regole volte a regolare o a limitare la facoltà di candidarsi alla carica di *pontifex maximus*. Nello specifico, l'assenza di regole volte a regolamentare il sistema delle candidature è confermata sotto diversi profili.

In primo luogo, non sono rinvenibili prescrizioni dirette a limitare il numero dei candidati. Contrariamente a quanto sostenuto da L. Mercklin<sup>409</sup> e J. Scheid<sup>410</sup> – secondo i quali i componenti il *collegium pontificum* redigerebbero una lista limitata di candidati eleggibili – Th. Mommsen<sup>411</sup> nega fermamente la loro teoria, basandosi sulla testimonianza liviana in virtù della quale nel 180 a.C. *multi clari viri* hanno presentato la propria candidatura al pontificato massimo:

«Creatus inde pontifex maximus M. Aemilius Lepidus, cum multi clari viri petissent»<sup>412</sup>.

111

<sup>&</sup>lt;sup>406</sup> E. MONTANARI, *Identità culturale e conflitti religiosi nella Roma repubblicana*, Roma 1988, pp. 36 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>407</sup> Plaut., Cas., 343-349: «Coniciam sortis in sitellam et sortiar Tibi et Chalino. [...] Quid si sors aliter quam uoles evenerit? Benedice; dis sum fretus, deos sperabimus. [...] Nam omnes mortales deis sunt freti: sed tamen Vidi ego deis fretos saepe multos decipi».; Cic., De div., 1.45.103: «Quae quidem a te scis et consule et imperatore summa cum religione esse servata. Praerogativam etiam maiores omen iustorum comitiorum esse voluerunt».

<sup>&</sup>lt;sup>408</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 92-96.

<sup>&</sup>lt;sup>409</sup> Cfr. J. MERCKLIN, Die cooptation der Römer, Mitau-Leipzig 1848, p. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>410</sup> J. SCHEID, *Il sacerdote*, in A. GIARDINA (a cura di), *L'uomo romano*, Roma-Bari 1993, p. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>411</sup> TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, II.1, Leipzig 1887, p. 28 nt. 1 (= Le droit public romain, III, trad. di F. GIRARD, Paris 1893, p. 31 nt. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>412</sup> Liv., 40.42.11.

In secondo luogo, si evidenzia l'assenza di uno specifico cursus honorum ai fini dell'accesso ai sacerdozi. Th. Mommsen<sup>413</sup> condivide questa teoria basandosi sulla seguente fonte liviana:

«Tres ingenti certamine petierunt, Q. Fuluius Flaccus consul, qui et ante bis consul et censor fuerat, et T. Manlius Torquatus, et ipse duobus consulatibus et censura insignis, et P. Licinius Crassus, qui aedilitatem curulem petiturus erat. hic senes honoratosque iuuenis in eo certamine vicit»414.

Secondo Franco Vallocchia, anche il passo successivo alla suesposta fonte liviana nonché i seguenti brani tratti dalle opere di Svetonio, Plutarco e Cassio Dione, sarebbero dimostrativi dell'assenza di uno specifico cursus honorum da parte dei candidati:

«Ante hunc intra centum annos et uiginti nemo praeter P. Cornelium Calussam pontifex maximus creatus fuerat qui sella curuli non sedisset»<sup>415</sup>.

«Atque ita potentissimos duos competitores multumque et aetate et dignitate antecedentes superavit» 416.

«Έν δὲ τούτφ καὶ Μετέλλου τοῦ ἀρχιερέως τελευτήσαντος, καὶ τὴν ἱερωσύνην περιμάχητον οὖσαν Ίσαυρικοῦ καὶ Κάτλου μετιόντων, ἐπιφανεστάτων ἀνδρῶν καὶ μέγιστον ἐν <τῆ> βουλῆ δυναμένων, οὐχ ὑπεῖξεν αὐτοῖς ὁ Καῖσαρ, ἀλλὰ καταβὰς εἰς τὸν δῆμον

<sup>415</sup> Liv., 25.5.4. 416 Suet., Caes., 13.

112

<sup>&</sup>lt;sup>413</sup> TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, II.1, cit., p. 33 nt. 1 (= Le droit public romain, III, cit., p. 36 nt. 4).

<sup>&</sup>lt;sup>414</sup> Liv., 25.5.3.

ἀντιπαρήγγελλεν. 'Αγχωμάλου δὲ τῆς σπουδῆς φαινομένης, ὁ Κάτλος, ἀπὸ μείζονος ἀξίας μᾶλλον ὁρρωδῶν τὴν ἀδηλότητα»<sup>417</sup>.

«ὁ γὰρ Καῖσαρ τοῦ Μετέλλου τοῦ Εὐσεβοῦς τελευτήσαντος τῆς τε ἱερωσύνης αὐτοῦ, καίτοι καὶ νέος καὶ μηδέπω ἐστρατηγηκώς, ἐπεθύμησε»<sup>418</sup>.

Infine, si attesta l'insussistenza di una normativa *annalis*. Esemplarmente, le persone che sono state pontefici massimi dal 212 al 63 a.C., al momento della *creatio* avevano tutte almeno venti anni d'età e, inoltre, nelle fonti<sup>419</sup> si rinvengono numerose attestazioni circa l'assenza di limitazioni similari a quelle previste dalla *lex Villa annalis* ove è ben evidente non solo la differenza di *honor*, ma anche la differenza di età tra i candidati<sup>420</sup>.

-

<sup>417</sup> Plut., Caes., 7.1-2.

<sup>418</sup> Dio Cass., 37.37.1.

<sup>&</sup>lt;sup>419</sup> Liv., 25.5.3: «hic senes honoratosque iuvenis in eo certamine vicit»; Sall., Cat., 49: « Nam uterque cum illo gravis inimicitias exercebat: Piso oppugnatus in iudicio pecuniarum repetundarum propter cuiusdam Transpadani supplicium iniustum, Catulus ex petitione pontificatus odio incensus, quod extrema aetate, maxumis honoribus usus, ab adulescentulo Caesare victus discesserat»; Suet., Caes., 13: «Atque ita potentissimos duos competitores multumque et aetate et dignitate antecedentes superavit»; Dio Cass., 37.37.1: «ὁ γὰρ Καῖσαρ τοῦ Μετέλλου τοῦ Εὐσεβοῦς τελευτήσαντος τῆς τε ἱερωσύνης αὐτοῦ, καίτοι καὶ νέος καὶ μηδέπω ἐστρατηγηκώς, ἐπεθύμησε».

<sup>&</sup>lt;sup>420</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 103-109.

#### CAPITOLO SECONDO

# LE MODALITÀ DI SCELTA DEI SACERDOTI ORGANIZZATI IN

#### **COLLEGI**

SOMMARIO: 1. La cooptatio e la rogatio Licinia de sacerdotiis. – 2. Il plebiscitum de sacerdotiis rogato da Domizio Enobarbo. – 3. I comitia sacerdotum: struttura e funzionamento. – 3.1. Il sistema delle candidature.

### 1. La cooptatio e la rogatio Licinia de sacerdotiis

Nel panorama storico dei collegi sacerdotali, il terzo e il secondo secolo sono ricchi di ripetuti e rilevanti interventi diretti a sottrarre l'elezione del pontefice massimo, e successivamente anche degli altri sacerdoti organizzati in *collegia*, dai membri del collegio medesimo, al fine di rendere l'elezione maggiormente democratica ed attribuirla al popolo. Mentre però già alla fine del III secolo a.C. l'elezione del *pontifex maximus* è affidata ormai ai *comitia pontificis maximi*, la scelta degli altri sacerdoti è ancora rimessa alla *cooptatio* dei membri dei collegi<sup>421</sup>.

Nel 145 a.C. – dunque ben prima del *plebiscitum de sacerdotiis* rogato da Domizio Enobarbo – compare una proposta avanzata dal tribuno della plebe Licinio Crasso finalizzata, come si legge nel seguente luogo ciceroniano, al superamento della *cooptatio* e all'attribuzione dell'elezione dei sacerdoti al *populus*, fino ad allora coinvolto nella scelta del *pontifex maximus* e del *curio maximus*. In quell'anno, invero, Licinio Crasso presenta al popolo *la rogatio Licinia de sacerdotiis*, la quale però non viene approvata grazie all'opposizione esercitata da Lelio:

<sup>&</sup>lt;sup>421</sup> F. RUSSO, *Elezione o cooptazione per i* pontifices *e gli* augures *di Urso*?, in *Historika. Studi di storia greca e romana*, 8, 2018, p. 164.

«Atque, ut ad me redeam, meministis, Q. Maximo, fratre Scipionis, et L. Mancino consulibus, quam popularis lex de sacerdotiis C. Licini Crassi videbatur! cooptatio enim collegiorum ad populi beneficium transferebatur; atque is primus instituit in forum versus agere cum populo. Tamen illius vendibilem orationem religio deorum immortalium nobis defendentibus facile vincebats<sup>422</sup>.

Analizzando il contenuto di questa fonte, emerge come Cicerone da un lato, non specifichi la composizione dell'assemblea popolare che dovrebbe eleggere i sacerdoti, dall'altro, invece, chiarisca espressamente il definitivo superamento della cooptatio collegiale. Per quanto attiene al primo aspetto, Bouché-Leclercq<sup>423</sup> offre un'interpretazione nel senso di un ampliamento del procedimento di scelta del pontifex maximus ai collegi sacerdotali. Di contro – sostiene Franco Vallocchia – il riferimento generico al populus può essere inteso come universus populus, nel senso di superare il modello dei comizi composti di diciassette tribù, ferma restando in ogni caso la soppressione della cooptatio. Invero, tale interpretazione traspare dal modo in cui Cicerone narra rispettivamente del plebiscitum de sacerdotiis rogato da Domizio<sup>424</sup> e della rogatio Licinia<sup>425</sup>: al primo riserva parole di elogio, al secondo invece note di biasimo per porsi in contrasto con la religio. I comitia pontificis maximi, e successivamente i comitia sacerdotum<sup>426</sup>, si compongono della minor pars populi nel rispetto dei principi della religio in virtù dei quali i fondamenti delle magistrature e quelli dei sacerdozi vanno tenuti distinti. Pertanto, il fallimento della rogatio Licinia de sacerdotiis nel tentativo di abolire la cooptatio ha prodotto l'effetto contrario, ovvero ne ha determinato il rafforzamento<sup>427</sup>.

<sup>422</sup> Cic., Laelius. De amicitia, 25.96.

<sup>423</sup> A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les Pontifes de l'ancienne Rome, Paris 1871, p. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>424</sup> Cic., De leg. agr., 2.7.18: «Cn. Domitius, tribunus plebis, vir clarissimus, tulit, quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi vocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur».

<sup>&</sup>lt;sup>425</sup> Cic., Laelius. De amicitia, 25.96: «Tamen illius vendibilem orationem religio deorum immortalium nobis defendentibus facile vincebat».

<sup>&</sup>lt;sup>426</sup> Molti libri incentrati sulla storia della religione dei Romani trattano dei comitia pontificis maximi e dei comitia sacerdotum. Si vedano sul punto R. DEL PONTE, La religione dei Romani, Milano 1992; M. BEARD, J. NORTH, S. PRICE, Religions of Rome, I, Cambridge 1998; J. RÜPKE, La religione dei Romani (trad. it. di U. GANDINI), Torino 2004. Di contro, in alcuni manuali più recenti si riscontra l'assenza di ogni riferimento non solo al plebiscitum de sacerdotiis del 104 o 103 a.C., ma anche ai comitia pontificis maximi e ai comitia sacerdotum. Si vedano sul punto A. SCHIAVONE (a cura di), Storia del diritto romano, Torino 2001; M. BRETONE, Storia del diritto romano, Bari 2004; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Diritto e potere nella storia di Roma, Napoli 2007. Cfr. F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., p. 13-15 e nt. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>427</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 123-131.

### 2. Il plebiscitum de sacerdotiis rogato da Domizio Enobarbo

Nel 104 o 103 a.C. il *concilium plebis* approva un *plebiscitum* proposto dal tribuno della plebe Gn. Domizio Enobarbo il quale attribuisce ai *comitia* delle diciassette tribù – sinora chiamati ad eleggere il *pontifex maximus* – la competenza sulla scelta dei sacerdoti organizzati in *collegia*. Ne offre testimonianza l'Arpinate<sup>428</sup> nel passo sopra analizzato e tratto dalla sua orazione contro la *rogatio Servilia agraria*, ove la *cooptatio* collegiale appare unicamente quale atto successivo all'elezione da parte dei comizi<sup>429</sup>.

È di tutta evidenza come tale fonte di Cicerone risalente al 63 a.C. rappresenti la ricostruzione più minuziosamente ricca di particolari e senz'altro quella maggiormente prossima nel tempo al *plebiscitum de sacerdotiis* rogato da Domizio Enobarbo, tale da offrire contenuti di apprezzabile preziosità. Invero, la prima notizia che apprendiamo dalla lettura della suesposta fonte, attiene alla estensione agli altri sacerdozi organizzati in collegi del sistema elettorale fondato sui comizi delle diciassette tribù votanti, le quali sono identificate attraverso un'estrazione a sorte tra le totali trentacinque tribù nelle quali risulta organizzato l'intero *populus Romanus*. A chiusura della descrizione offerta dall'Arpinate circa i contenuti del *plebiscitum* rogato da Domizio Enobarbo, si riscontra il riferimento alla cooptazione, quale atto successivo alla elezione da parte delle diciassette tribù e di competenza del collegio sacerdotale. Nello specifico, infatti - come si evince dalle ulteriori fonti riportate di seguito - le norme del *plebiscitum* non interessano tutti i collegi sacerdotali, ma solamente quelli per i quali la scelta dei componenti è realizzata mediante la *cooptatio*<sup>430</sup>:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>428</sup> Cic., De leg. agr., 2.7.17-18: «Primum caput est legis agrariae quo [...] Iubet enim tribunum plebis qui eam legem tulerit creare Xuiros per tribus XVII, ut, quem VIIII tribus fecerint, is Xuir sit. [...] Hoc tribuno plebis potissimum venit in mentem, populum Romanum universum privare suffragiis, paucas tribus non certa condicione iuris, sed sortis beneficio fortuito ad usurpandam libertatem vocare. 'Item,' inquit, 'eodemqve modo,' capite altero, 'vt comitiis pontificis maximi.' Ne hoc quidem vidit, maiores nostros tam fuisse popularis ut, quem per populum creari fas non erat propter religionem sacrorum, in eo tamen propter amplitudinem sacerdoti voluerint populo supplicari. Atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius, tribunus plebis, vir clarissimus, tulit, quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi vocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur».

<sup>&</sup>lt;sup>429</sup> F. VALLOCCHIA, *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana*, cit., p. 133. Sulla connessione tra l'elezione comiziale e la cooptatio si veda J. SCHEID, *Le prêtre et le magistrat. Réflexions sur les sacerdoces et le droit public à la fin de la République*, in C. NICOLET, *Des ordres à Rome*, Paris 1984, p. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>430</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 134-136.

«[...] ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur»<sup>431</sup>.

« [...] populo Romano dedit et potentissimorum hominum conlegiis eripuit cooptandorum sacerdotum potestatem»<sup>432</sup>.

«Cn. Domitius tribunus pl. legem tulit ut sacerdotes, quos antea conlegae sufficiebant, populus crearet»<sup>433</sup>.

«Ius sacerdotum subrogandorum a collegiis ad populum transtulit» 434.

Come evidenziato da Cicerone, nell'istituzione dei *comitia pontificis sacerdotum* Domizio Enobarbo si attiene alla peculiare struttura e alla particolare costituzione dei *comitia pontificis maximi* le quali, a parer del De Martino<sup>435</sup>, sono considerate adeguate a soddisfare la congettura in virtù della quale Domizio Enobarbo con il *plebiscitum de sacerdotiis* avrebbe determinato una nuova fonte normativa per la nomina del *pontifex maximus*, in sostituzione di quella originaria. Di contro, vi è l'impostazione tradizionale sostenuta da Th. Mommsen<sup>436</sup> e E. Betti<sup>437</sup> secondo i quali successivamente all'anno 103 a.C. si attesterebbe la contestuale esistenza di due distinte fonti normative per l'elezione *pontifex maximus* e dei sacerdoti organizzati in *collegia*.

Secondo Franco Vallocchia, la tesi avanzata dal De Martino non appare condivisibile. Invero, sostiene l'autore, nella fonte ciceroniana poc'anzi analizzata l'Arpinate non afferma in nessun modo che il *plebiscitum de sacerdotiis* rogato nel 103 a.C. da Domizio Enobarbo vada a regolamentare il funzionamento dei *comitia pontificis maximi* e, pertanto, ritiene che questi ultimi

<sup>431</sup> Cic., De leg. agr., 2.7.18.

<sup>432</sup> Cic., Pro C. Cornelio, 2.6.

<sup>433</sup> Vell. Pat., Hist., 2.12.3.

<sup>434</sup> Suet., Nero, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>435</sup> F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, III, Napoli 1958, pp, 84 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>436</sup> TH. MOMMSEN, Romisches Staatsrecht, II.1, cit., p. 30 (= Le droit public romain, III, cit., pp. 33 e ss.).

<sup>&</sup>lt;sup>437</sup> E. BETTI, La restaurazione sullana e il suo esito: contributo allo studio della crisi della costituzione repubblicana in Roma, Pavia 1915, p. 161.

continuino a fondare la propria ragion d'essere in diversa base normativa. A sostegno di questa tesi vi sono numerosi testi<sup>438</sup>, di età compresa tra il I secolo a.C., e il II secolo d.C., i quali menzionano i comizi elettorali dei sacerdoti qualificandoli diversamente in relazione alle persone da eleggere<sup>439</sup>.

Invero, analizzando il rapporto intercorrente tra il peculiare contenuto del plebiscitum de sacerdotiis rogato da Domizio Enobarbo e il funzionamento dei comitia pontificis maximi, appaiono evidenti le differenze e i punti di contatto tra questi ultimi e i comitia sacerdotum. Partendo dal presupposto che il plebiscito rogato da Domizio si fonda sostanzialmente su due elementi, ovvero la struttura dei comitia sacerdotum costituita da diciassette tribù e la necessità di una successiva cooptatio collegiale, è di tutta evidenza che gli elementi di coincidenza tra i comitia pontificis maximi e i comitia sacerdotum si arrestano alla peculiare composizione dei comizi elettorali, dato che il pontifex maximus appare già cooptatus in qualità di componente del collegium pontificum. Inoltre, tra i comitia pontificis maximi e i comitia sacerdotum vi sono ulteriori differenze attinenti, esemplarmente, al potere di riunire i comizi in quanto quelli chiamati a scegliere il pontefice massimo sono presieduti da un pontifex440, mentre quelli destinati alla scelta dei sacerdoti organizzati in collegia sono tenuti e convocati da un magistrato. Ma elementi di differenza sono rinvenibili anche nelle procedure inerenti alle candidature. Infatti, mentre ai candidati al pontificato massimo non è imposto alcun limite oltre alla loro appartenenza al collegium pontificum, le candidature ai sacerdozi sono presentate, secondo regole prefissate, da persone estranee ai collegi sacerdotali e, come tratterò poco più avanti, sulla base di apposite nominationes. Pertanto, i comitia delle diciassette tribù creati per l'elezione del pontifex maximus rappresentano sicuramente un modello per i sistemi di scelta dei componenti dei collegi sacerdotali più rilevanti, ma pur sempre con gli evidenti elementi differenziali poc'anzi mostrati<sup>441</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>438</sup> Cic., De leg. agr., 2.7.18: «Comitiis pontificis maximi»; Cic., Pro Caelio, 8.19: «Comitia pontificia»; Cic., Ad Brut., 1.5.3: «Comitia sacerdotum»; Liv., 25.5.2: «Comitia pontifici maximo creando»; Liv., 27.8.1: «Comitia maximi curionis».

<sup>&</sup>lt;sup>439</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 136-137.

<sup>&</sup>lt;sup>440</sup> Vedasi sul punto A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino 1966, p. 95 ove si attribuisce espressamente la presidenza dei *comitia* al pontefice massimo.

<sup>&</sup>lt;sup>441</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 138-139.

#### 3. I comitia sacerdotum: struttura e funzionamento

Quanto alla convocazione e alla presidenza dei *comitia sacerdotum*, purtroppo le fonti non riportano alcuna informazione specifica fornita a tal proposito dal *plebiscitum de sacerdotiis* del 103 a.C. ed ecco che in dottrina si rinvengono posizioni contrastanti. Da un lato vi è un cospicuo numero di autori secondo i quali il potere di convocare i comizi per l'elezione dei sacerdoti sarebbe attribuito o al pontefice massimo o ad uno dei pontefici. I sostenitori della prima tesi, quali esemplarmente G. Wissowa<sup>442</sup>, fanno riferimento esclusivamente sulla posizione di preminenza del pontefice massimo all'interno del collegio pontificio. Invece, i sostenitori della tesi secondo la quale i *comitia sacerdotum* sarebbero convocati e presieduti da un pontefice, quali esemplarmente P. Bonfante<sup>443</sup> e P. De Francisci<sup>444</sup>, fondano la loro teoria sul combinato del disposto della fonte liviana a proposito della elezione del *pontifex maximus* nel 212 a.C. in connessione con quella ciceroniana sulla *rogatio agraria* di Rullo:

«Comitia inde pontifici maximo creando sunt habita. Ea comitia nouus pontifex M. Cornelius Cethegus habuit» $^{445}$ .

«'Item,' inquit, 'eodemqve modo,' capite altero, 'vt comitiis pontificis maximi.' Ne hoc quidem vidit, maiores nostros tam fuisse popularis ut, quem per populum creari fas non erat propter religionem sacrorum, in eo tamen propter amplitudinem sacerdoti voluerint populo supplicari. Atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius, tribunus plebis, vir clarissimus, tulit, quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi vocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptareturs<sup>446</sup>.

<sup>442</sup> G. WISSOWA, s.v. «Cooptatio», cit., p. 1211.

<sup>&</sup>lt;sup>443</sup> P. BONFANTE, Storia del diritto romano, I, cit., p. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>444</sup> P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, I, cit., pp. 329 e 345.

<sup>&</sup>lt;sup>445</sup> Liv., 25.5.2.

<sup>446</sup> Cic., De leg. agr., 2.7.18.

Di contro e maggiormente condivisibile, vi è la posizione di quanti, come il Bleicken<sup>447</sup>, secondo i quali la presidenza dei *comitia sacerdotum* da parte di un pontefice – asserita dalla fonte liviana – non costituirebbe altro che un'eccezione e non potrebbe essere interpretata nel senso di un'attribuzione ai pontefici del potere di riunire tali comizi. Invero, sostiene Franco Vallocchia, la fonte liviana analizzata attiene esclusivamente alla elezione del *pontifex maximus* in un momento nel quale i *comitia sacerdotum* ancora non esistevano. Anzi, a tal proposito vi è una preziosa fonte ciceroniana dalla quale apprendiamo come la competenza circa la convocazione dei *comitia sacerdotum* appartiene ad un magistrato, nello specifico al console:

«Omnino Pansa vivo celeriora omnia putabamus. statim enim conlegam sibi subrogavisset, deinde ante praetoria sacerdotum comitia fuissent. nunc per auspicia longam moram video. dum enim unus erit patricius magistratus, auspicia ad patres redire non possunt»<sup>448</sup>.

Il potere di riunire i *comitia sacerdotum* appartiene, quindi, al magistrato. Ma a partire da quale preciso momento storico? Tale quesito sorge dalla considerazione che tra il *plebiscitum de sacerdotiis* rogato da Domizio Enobarbo e il 43 a.C., anno cui risale la succitata fonte ciceroniana, sono intercorse altre due leggi *de sacerdotiis*, precisamente tra il 63 e il 47 a.C. Sebbene in dottrina siano state avanzate conclusioni contrastanti sulla presidenza del magistrato sin dal plebiscito rogato da Domizio nel 103 a.C. o successivamente a decorrere dal plebiscito rogato da Labieno nel 63 a.C., non è purtroppo possibile per noi asserire con certezza quale dei due plebisciti abbia attribuito tale competenza al magistrato: secondo Franco Vallocchia, essendo il contenuto del plebiscito di Labieno strettamente connesso con quello rogato da Domizio, è ragionevole ritenere che sia stato proprio quest'ultimo ad attribuire ai magistrati il potere di riunire i *comitia sacerdotum*, e nello specifico gli stessi magistrati competenti a presiedere i comizi per l'elezione dei magistrati *minores*.

<sup>&</sup>lt;sup>447</sup> Cfr. J. BLEICKEN, Oberpontifex und Pontifikalkollegium. Eine Studie zur Römischen Sakralverfassung, in Hermes 85, 1957.

<sup>448</sup> Cic., Ad Brut., 1.5.4.

Secondo il pensiero di Franco Vallocchia, i consoli presiedono ai comitia sacerdotum attraverso degli auspicia che traggono il loro fondamento negli auspicia populi ma che però non si riflettono negli auspicia sacerdotali: questi ultimi non derivano dal popolo il quale, nella misura della sua minor pars, prende semplicemente parte al complesso svolgimento della creatio dei sacerdoti attraverso un'attività di tipo elettorale che trova il suo punto di arresto dinanzi alla cooptatio<sup>449</sup>.

#### 3.1 Il sistema delle candidature

Per quanto attiene alle candidature ai sacerdozi organizzati in collegia, il plebiscitum di Domizio Enobarbo si occupa della relativa disciplina e Th. Mommsen<sup>450</sup>, giurista e filologo tedesco, ne ha ricostruito la struttura sulla base delle informazioni fornite dalle fonti riportate di seguito:

«Lex vetat eum, qui de pecuniis repetundis damnatus sit, in contione orationem habere: altera lex iubet, augurem in demortui locum qui petat, in contione nominare. Augur quidam damnatus de pecuniis repetundis in demortui locum nominavit; petitur ab eo multax 451.

«Reliqua populus Romanus in ea familia, quam vidit amplissimam, persequetur, in primis paternum auguratus locum, in quem ego eum, ut, quod a patre accepi, filio reddam, mea nominatione cooptabo»452.

«In Pansae locum petere constituit; eam nominationem a te petimus: neque coniunctori dare beneficium, quam nos tibi sumus, neque digniorem nominare potes, quam Bibulus» 453.

<sup>&</sup>lt;sup>449</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 185-190.

<sup>&</sup>lt;sup>450</sup> TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, II.1, cit., pp. 29 e ss. (= Le droit public romain, III, cit., pp. 32 e ss.).

<sup>&</sup>lt;sup>451</sup> Reth. ad Her., 1.11.

<sup>452</sup> Cic., Phil., 13.5.12.

<sup>453</sup> Cic., Ad Brut., 1.7.1.

«Quo enim tempore me augurem a toto collegio expetitum Cn. Pompeius et Q. Hortensius nominaverunt - nec enim licebat a pluribus nominari»<sup>454</sup>.

«Nam et amico amisso (Q. Hortensius) cum consuetudine iucunda tum multorum officiorum coniunctione me privatum videbam et interitu talis auguris dignitatem nostri conlegi deminutam dolebam; qua in cogitatione et cooptatum me ab eo in conlegium recordabar, in quo iuratus iudicium dignitatis meae fecerat, et inauguratum ab eodem; ex quo augurum institutis in parentis eum loco colere debebam»<sup>455</sup>.

Dalla lettura di questi testi emerge chiaramente come il plebiscito rogato da Domizio Enobarbo disciplini le candidature ai sacerdozi attraverso diverse fasi<sup>456</sup>.

Anzitutto, la fonte tratta dalla *Rhetorica ad Herennium* e i primi due passi di Cicerone suesposti (*Phil.*, 13.5.12 e *Ad Brut.*, 1.7.1), forniscono due importanti informazioni: in primo luogo, il collegio sacerdotale interessato provvede a redigere una lista di candidati sulla base della quale avviene poi l'elezione comiziale; in secondo luogo, ciascun membro del *collegium* ha diritto ad eseguire la *nominatio*<sup>457</sup> – l'indicazione dei candidati possidenti i requisiti di eleggibilità contestualmente alla quale doveva fare un giuramento sulla lealtà della propria scelta – solamente di un candidato il quale, a sua volta – come si legge in Cic., *Phil.*, 2.2.1 – può essere destinatario della *nominatio* di non più di due membri del collegio. Infine, e questo lo si apprende dall'ultima delle fonti poc'anzi riportate (Cic., *Brut.*, 1.1), il membro del collegio che procede alla *nominatio* di un candidato deve *iurare*, ovvero prestare giuramento a garanzia della sincerità della propria proposta.

La *nominatio* – effettuata da un soggetto che ricopre la stessa carica cui il candidato ambisce, o meglio un sacerdote – avviene *in contione* e si inserisce tra la *nominis professio* e la

455 Cic., Brut., 1.1.

<sup>&</sup>lt;sup>454</sup> Cic., Phil., 2.2.4.

<sup>&</sup>lt;sup>456</sup> Secondo Franco Vallocchia – data la plausibile datazione della *Rethorica ad Herennium* – non vi sarebbe ragione di dubitare che l'*altera lex* di cui a *Reth. ad Her.*, 1.11 sia propriamente il *plebiscitum de sacerdotiis* rogato da Domizio Enpharbo

<sup>&</sup>lt;sup>457</sup> La *nominatio* consiste nella formale indicazione degli eleggibili ed è effettuata dal sacerdote. Si veda sul punto B. KÜBLER, s.v. «*Nominatio*», in *PWRE*, XVII, 1, 1936.

vocatio ad suffragium. La fase successiva e conclusiva, la renuntiatio, è costituita dalla rivelazione del risultato elettorale, compito di spettanza di chi presiede i comitia sacerdotum<sup>458</sup>.

Al di là di queste disposizioni contenute nel *plebiscitum de sacerdotiis* rogato da Domizio Enobarbo, alcuni studiosi – tra i quali A. Bouché-Leclercq<sup>459</sup> e J. A. North<sup>460</sup> – ritengono che ve ne sussistono altre due attinenti rispettivamente alla possibilità che venga eletto un candidato fisicamente non presente e alla impossibilità che due membri appartenenti alla stessa *gens* facciano parte contestualmente del medesimo collegio sacerdotale. È imprescindibile, a tal proposito, la lettura delle seguenti fonti:

«Ciceronem nostrum in vestrum conlegium cooptari volo. existimo omnino absentium rationem sacerdotum comitiis posse haberi; nam etiam factum est antea. Gaius enim Marius, cum in Cappadocia esset, lege Domitia factus est augur nec quo minus id postea liceret ulla lex sanxit. Est etiam in lege Iulia, quae lex est de sacerdotiis proxima, his verbis: 'QVI PETET CVIVSVE RATIO HABEBITVR.' aperte indicat posse rationem haberi etiam non petentis»<sup>461</sup>.

«τοῦ γὰρ νόμου διαρρήδην ἀπαγορεύοντος μηδένας δύο ὅμα ἐκ τῆς αὐτῆς συγγενείας τὴν αὐτὴν ἱερατείαν ἔχειν»<sup>462</sup>.

Tale luogo ciceroniano attesta chiaramente che – stante l'assenza di specifici divieti e data la sussistenza di un precedente nel corso della vigenza del *plebiscitum* rogato da Domizio Enobarbo – i *comitia sacerdotum* devono tenere in considerazione anche i candidati che non siano fisicamente presenti. Sebbene l'Arpinate non asserisca in alcun modo che questi specifici connotati siano propri del plebiscito rogato da Domizio, sostiene che tale normativa

<sup>&</sup>lt;sup>458</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 190-191 e 197-201.

<sup>&</sup>lt;sup>459</sup> Sul punto si veda A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les Pontifes de l'ancienne Rome, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>460</sup> Sul punto si veda J. A. NORTH, Family strategy and priesthood in the late Republic, in AA VV., Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine, Rome 1990, pp. 530 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>461</sup> Cic. Ad. Brut., 1.5.3.

<sup>&</sup>lt;sup>462</sup> Dio Cass., 39.17.1.

non è mai stata smentita da successivi divieti e, per di più, riporta il dettato di una *lex Iulia de sacerdotiis*. Il passo successivo, invece, tratto dell'opera di Cassio Dione, contiene una preziosa notizia che vale ad affermare il divieto che appartenenti alla stessa *gens* possano far parte del medesimo collegio sacerdotale. Dalla lettura di questa fonte, invero, si apprende come antecedentemente al plebiscito rogato da Domizio siano riscontrabili copiosi precedenti in virtù dei quali appartenenti alla medesima *gens* sono componenti il medesimo collegio sacerdotale. Alla luce di quanto esposto, se ne deduce – sostiene Franco Vallocchia – che sia proprio il *plebiscitum de sacerdotiis* rogato da Domizio Enobarbo a stabilire tale divieto<sup>463</sup>.

A questo punto, ritengo opportuno approfondire la dialettica tra i poteri del magistrato presidente e i poteri dei sacerdoti nominanti. Invero, la nominatio – come abbiamo appreso – consiste nella indicazione degli eleggibili ed è realizzata dal sacerdote. Orbene, affidandomi alle fonti, mi preme chiarire un quesito che sorge spontaneo: la nominis professio risulta integralmente assorbita dalla nominatio – nel senso di una riunione delle due fasi nella sola comunicazione della candidatura effettuata in contione dal sacerdos – oppure è fatta singolarmente da ciascun candidato al magistrato che presiede i comitia sacerdotum? Sostenere la sostituzione della nominis professio da parte della nominatio ad opera del sacerdos, significherebbe attribuire unicamente a quest'ultima la garanzia dell'eleggibilità del candidato e disattendere il prezioso contenuto del seguente luogo ciceroniano, tratto da una lettera destinata a Bruto nell'anno 43 a.C.:

«Existimo omnino absentium rationem sacerdotum comitiis posse haberi; nam etiam factum est antea. [...] Sed quamvis liceat absentis rationem haberi, tamen omnia sunt praesentibus faciliora»<sup>464</sup>.

La lettura di questo brano consente l'acquisizione di informazioni circa l'ammissibilità della candidatura ad un sacerdozio di una persona fisicamente non presente. Nello specifico, la *nominatio* da parte del pontefice non vale da sola a legittimare una candidatura all'elezione

<sup>&</sup>lt;sup>463</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 192-194.

<sup>&</sup>lt;sup>464</sup> Cic. Ad. Brut., 1.5.3.

nel collegio pontificale: il magistrato presidente valuta la legittimità delle candidature e successivamente *vocat ad contionem*, rimette così al collegio sacerdotale l'indicazione – attraverso le *nominationes* – dei candidati eleggibili. Quindi, la *nominatio* – effettuata dai *sacerdotes in contione*<sup>465</sup> – va ad inserirsi tra la *nominis professio* e la *vocatio ad suffragium*, con la funzione di comunicare ufficialmente le candidature al corpo elettorale. Infine, vi è la *renuntiatio*, ovvero la proclamazione dell'esito della votazione effettuata dal magistrato. Differentemente da quanto è riscontrabile nelle *renuntiationes* nei comizi magistratuali, il magistrato che presiede i *comitia sacerdotum* non può entrare nel merito della *nominatio* rifiutandosi di procedere alla *renuntiatio* per questioni relative alla legittimità delle candidature non sollevate antecedentemente alla *nominatio* stessa, ma esclusivamente per motivi relativi alla legittimità dell'espressione del voto<sup>466</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>465</sup> Per una rassegna bibliografia sulla nozione di contio si vedano: G. Humbert, s.v. «Contio», in C. V. DAREMBERG – E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, I/2, rist. Graz 1969, pp. 1484 e ss.; F. GRELLE, s.v. «Contio», in Novissimo Digesto Italiano, IV, Torino 1959, pp. 407 e ss.; W. LIEBENAM, s.v. «Contio», in PWRE, IV, 1900, pp. 1149 e ss. Si veda anche Fest., De verb. sign., s.v. «Contio», p. 34 ed. Lindsay: «Contio significat conventum, non tamen alium, quam eum, qui a magistratu vel a sacerdote publico per praeconem convocatur».

<sup>466</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 195-198.

### CAPITOLO TERZO

# LA MODALITÀ DI SCELTA DELLE VIRGINES VESTALES

SOMMARIO: 1. Il collegio sacerdotale delle *virgines Vestales* e i requisiti delle candidate al sacerdozio. – 2. La *captio* della *virgo Vestalis*. – 3. La *lex Papia e la sortitio in contione*.

1. Il collegio sacerdotale delle *vergines Vestales* e i requisiti delle candidate al sacerdozio

Nello scenario della collegialità sacerdotale romana emergono, quale eccezione al monopolio del genere maschile, le sacerdotesse consacrate alla venerazione della dea Vesta, alla quale è associato il culto del focolare che arde incessantemente nel cuore nell'*Aedes Vestae*<sup>467</sup>.

Sebbene la tradizione appaia piuttosto incerta sull'individuazione del re al quale attribuire l'istituzione del sacerdozio di Vesta, tuttavia, una cospicua quantità di fonti attribuisce a Numa l'istituzione del collegio sacerdotale delle Vestali<sup>468</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>467</sup> G. GIANNELLI, Vesta, in Enciclopedia Italiana, XXXV, 1937, pp. 229-230; L. SANDIROCCO, Vergini Vestali. Onori, oneri, privilegi. Riflessioni sul ius testamenti faciundi, Ariccia 2016, p. 15.

<sup>468</sup> Per una rassegna bibliografica sulle vergini Vestali si vedano I. SANTINELLI, La condizione giuridica delle vestali, in Rivista di filologia e d'istruzione classica, XXXII, 1904; G. GIANNELLI, Vestale, in Enciclopedia Italiana, XXXV, 1937; C. KOCH, Vesta, in PWRE, VIII A, 1958; F. GUIZZI, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, Napoli 1968; M.C. MARTINI, Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali: un approccio storico-religioso. Parte prima; parte seconda, in Latomus 56, 1997; B. SCARDIGLI, Vestali integrate nella società romana, in SDHI, 21, 2003; R. L. WILDFANG, Rome's Vestal Virgins: a study of Rome's Vestal priestesses in the late Republic and early Empire, London-New York 2006; M. RAVIZZA, Catilina, Crasso e le Vestali, in Rivista di diritto romano, VI, 2006; M.E. GARCIA BARRACO, I. SODA (a cura di), Virgines Vestales. Il sacerdozio delle vestali romane. Origine, costituzione e ordinamento, con saggio di G. GIANNELLI, Roma 2017; M. RAVIZZA, Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana, Milano 2020.

«Tum sacerdotibus creandis animum adiecit, quamquam ipse plurima sacra obibat, ea maxime quae nunc ad Dialem flaminem pertinent. Sed quia in civitate bellicosa plures Romuli quam Numae similes reges putabat fore iturosque ipsos ad bella, ne sacra regiae vicis desererentur flaminem Iovi adsiduum sacerdotem creavit insignique eum veste et curuli regia sella adornavit. Huic duos flamines adiecit, Marti unum, alterum Quirino, virginesque Vestae legit, Alba oriundum sacerdotium et genti conditoris haud alienum. His ut adsiduae templi antistites essent stipendium de publico statuit; virginitate aliisque caerimoniis venerabiles ac sanctas fecit. Salios item duodecim Marti Gradiuo legit, tunicaeque pictae insigne dedit et super tunicam aeneum pectori tegumen; caelestiaque arma, quae ancilia appellantur, ferre ac per urbem ire canentes carmina cum tripudiis sollemnique saltatu iussit. Pontificem deinde Numam Marcium Marci filium ex patribus legit eique sacra omnia exscripta exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur. Cetera quoque omnia publica privataque sacra pontificis scitis subiecit, ut esset quo consultum plebes veniret, ne quid divini iuris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo turbaretur; nec caelestes modo caerimonias, sed iusta quoque funebria placandosque manes ut idem pontifex edoceret, quaeque prodigia fulminibus a Iove quo visu missa susciperentur atque curarentur. Ad ea elicienda ex mentibus divinis Iovi Elicio aram in Aventino dicavit deumque consuluit auguriis, quae suscipienda essent»<sup>469</sup>.

«De more autem rituque capiundae virginis litterae quidem antiquiores non exstant, nisi, quae capta prima e t, a Numa rege esse captam»<sup>470</sup>.

Invero, la succitata fonte liviana attesta – unitamente alla designazione di un flamine di Giove, dotato della sedia curule, e di altri due *flamines*, uno di Marte e l'altro di Quirino – l'istituzione da parte di Numa delle sacerdotesse da porre al servizio della dea Vesta.

In ossequio alla tradizione, peraltro incerta finanche sul numero effettivo delle vergini Vestali, sono inizialmente istituite due sacerdotesse, aumentate a quattro da parte di Numa e

<sup>&</sup>lt;sup>469</sup> Liv., 1.20.

<sup>470</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 1.12.10.

infine a sei ad opera di Tarquino Prisco (secondo Dionigi d'Alicarnasso) o di Servio Tullio (secondo Plutarco)<sup>471</sup>.

Non tutte le ragazze possono prendere parte al sacerdozio. Invero, è necessario che le fanciulle siano in possesso di peculiari e specifici requisiti, elencati minuziosamente da Aulo Gellio, non solo di natura sociale e familiare, ma anche di natura fisica:

«Qui de virgine capienda scripserunt, quorum diligentissime scripsit Labeo Antistius, minorem quam annos sex, maiorem quam annos decem natam negaverunt capi fas esse»<sup>472</sup>.

«Item quae non sit patrima et matrima; item quae lingua debili sensuve aurium deminuta aliave qua corporis labe insignita sit; item quae ipsa aut cuius pater emancipatus sit, etiamsi vivo patre in avi potestate sit; item cuius parentes alter ambove servitutem servierunt aut in negotiis sordidis versantur»<sup>473</sup>.

«excusandam [filiam] eius, qui liberos tres haberet»<sup>474</sup>.

Invero, come si apprende dai suesposti brani tratti dalle *Noctes Atticae* di Aulo Gellio, anzitutto è necessario che la fanciulla sia lontana dalla pubertà o, meglio, che abbia un'età compresa fra i sei e i dieci anni. Oltre a tale requisito anagrafico teso a garantire con certezza la purezza delle fanciulle, il giurista espone gli ulteriori requisiti che le aspiranti sacerdotesse devono necessariamente possedere. Invero, le fanciulle destinate alla designazione devono essere *patrime et matrime*, avere cioè entrambi i genitori viventi, essere prive di difetti corporei di ogni genere, non devono appartenere a famiglie ignobili, o macchiate da *mancipatio*, e non essere discendenti da liberti. Ancora, almeno nei primi secoli della repubblica le fanciulle

<sup>473</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 1.12.2-6.

<sup>&</sup>lt;sup>471</sup> M.E. GARCIA BARRACO, I. SODA (a cura di), Virgines Vestales. Il sacerdozio delle vestali romane. Origine, costituzione e ordinamento, con saggio di G. GIANNELLI, cit., p. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>472</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 1.12.1.

<sup>&</sup>lt;sup>474</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 1.12.8.

provengono esclusivamente da famiglie patrizie, anche se ben presto sono ammesse al sacerdozio anche fanciulle di estrazione plebea. Si riscontrano, infine, delle condizioni in presenza delle quali alle fanciulle è fatto divieto di candidarsi al sacerdozio. Nello specifico, stante il divieto per due persone appartenenti alla stessa famiglia di prendere parte ad un medesimo collegio sacerdotale<sup>475</sup>, colei che ha una sorella Vestale non può far parte del sacerdozio vestalico. Parimenti, appaiono esentate le figlie dei flamini, nonché, come avverte Gellio nell'ultima delle fonti sopra riportate, coloro che hanno tre fratelli<sup>476</sup>.

A differenza degli altri sacerdozi, che di regola durano a vita, la durata del sacerdozio vestalico non è vitalizia, anzi, da quanto possiamo apprendere dalle fonti di seguito riportate, dopo un trentennio di servizio la Vestale può essere *exaugurata*, fare nuovamente ingresso nel mondo profano e maritarsi<sup>477</sup>:

«Praeterea si quadraginta annos nata sacerdotio abire ac nubere voluisset, ius ei potestasque exaugurandi atque nubendi facta est munificentiae et beneficii gratia, quod campum Tiberinum sive Martium populo condonasset»<sup>478</sup>.

««χρόνον δὲ τριακονταετῆ μένειν αὐτὰς ἀναγκαῖον ἁγνὰς γάμων θυηπολούσας τε καὶ τἆλλα θρησκευούσας κατὰ νόμον, ἐν ῷ δέκα μὲν ἔτη μανθάνειν αὐτὰς ἔδει, δέκα δ' ἐπιτελεῖν τὰ ἱερά, τὰ δὲ λοιπὰ δέκα διδάσκειν ἑτέρας»<sup>479</sup>.

<sup>475</sup> Dio Cass., 39.17.1-2: «ἀπέγνω, καὶ ἐς Ἔφεσον ἐλθὰν παρὰ τῆ θεῷ διῃτᾶτο. τῷ δὲ δὴ προτέρῳ ἔτει καὶ τοιόνδε τι, ἴδιον μὲν φέρον δέ πως ἐς τὴν συγγραφήν, ἐπράχθη. τοῦ γὰρ νόμου διαρρήδην ἀπαγορεύοντος μηδένας δύο ἄμα ἐκ τῆς αὐτῆς συγγενείας τὴν αὐτὴν ἱερατείαν ἔχειν, ὁ Σπινθὴρ ὁ ὕπατος ἐπιθυμήσας Κορνήλιον Σπινθῆρα τὸν υἱὸν ἐς [2] τοὺς οἰωνιστὰς ἐσαγαγεῖν, ἔπειτ' ἐπειδὴ ὁ Φαῦστος ὁ τοῦ Σύλλου παῖς ἐκ τοῦ τῶν Κορνηλίων φύλου ὢν προενεγέγραπτο, ἐξεποίησεν αὐτὸν ἐς τὸ Μαλλίου Τορκουάτου γένος, καὶ οὕτως ὁ νόμος ἐν τοῖς ἑαυτοῦ ῥήμασι μείνας ἔργω κατελύθη».

476 Μ. ΒΑΝΙΖΖΑ - Ροντεβίκ ο Μεριά Βορκο καλυβρίκτης cit. DD 81.82 ο Μ.Ε. CARCIA ΒΑΡΡΑCO. I. SODA (ο

<sup>&</sup>lt;sup>476</sup> M. RAVIZZA, *Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana*, cit., pp. 81-82 e M.E. GARCIA BARRACO, I. SODA (a cura di), *Virgines Vestales. Il sacerdozio delle vestali romane. Origine, costituzione e ordinamento*, con saggio di G. GIANNELLI, cit., pp. 104-107.

<sup>&</sup>lt;sup>477</sup> M.E. GARCIA BARRACO, I. SODA (a cura di), Virgines Vestales. Il sacerdozio delle vestali romane. Origine, costituzione e ordinamento, con saggio di G. GIANNELLI, cit., p.112.

<sup>&</sup>lt;sup>478</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 7.7.4.

<sup>&</sup>lt;sup>479</sup> Dionys, 2.67.2.

«ὡρίσθη δὲ ταῖς ἰεραῖς παρθένοις ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀγνεία τριακονταέτις, ἐν ἦ τὴν μὲν πρώτην δεκαετίαν ἃ χρὴ δρᾶν μανθάνουσι, τὴν δὲ μέσην ἃ μεμαθήκασι δρῶσι, τὴν δὲ τρίτην ἑτέρας αὐταὶ διδάσκουσι»<sup>480</sup>.

Le fonti tratte dalle opere Dionigi d'Alicarnasso e di Plutarco, attestano che i trent'anni di servizio della Vestale possono essere scanditi in tre decadi ad ognuna delle quali è associato uno specifico ruolo. Nella prima decade vi è la fase del *discere*, cioè dell'apprendimento dei rituali e delle cerimonie del culto; nella seconda quella del *facere*, ovvero dell'esercizio delle funzioni; infine, vi è la fase del *docere*, ossia dell'insegnamento alle altre sacerdotesse<sup>481</sup>.

Sebbene la poc'anzi esposta ripartizione sia messa in discussione da alcuni studiosi, Giannelli ritiene che le informazioni fornite da Dionigi d'Alicarnasso e da Plutarco abbiano un fondo di verità, sostenendo che le vergini Vestali nel corso del sacerdozio passino effettivamente per queste fasi, senza però che queste vincolino in alcun modo le sacerdotesse nel corso dei loro anni di carica nell'esercizio delle funzioni attinenti al culto.

Inoltre, nonostante non si possa rinvenire all'interno del collegio delle Vestali una vera e propria gerarchia, di fatto la sacerdotessa più anziana assume il titolo di *Virgo Vestalis Maxima*, con un ruolo di guida e protezione di tipo materno nei confronti delle altre<sup>482</sup>.

#### 2. La captio della virgo Vestalis

La scelta delle vergini Vestali appare dapprima, in origine, di competenza del *rex* e successivamente del *pontifex maximus*<sup>483</sup>. Invero, la scelta delle sacerdotesse consacrate al culto

 $<sup>^{480}</sup>$  Plut., Numa, 10.1: «ώρίσθη δὲ ταῖς ἱεραῖς παρθένοις ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀγνεία τριακονταέτις, ἐν ἢ τὴν μὲν πρώτην δεκαετίαν ἃ χρὴ δρᾶν μανθάνουσι, τὴν δὲ μέσην ἃ μεμαθήκασι δρᾶσι, τὴν δὲ τρίτην ἑτέρας αὐταὶ διδάσκουσιν».

<sup>&</sup>lt;sup>481</sup> M.C. MARTINI, Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali: un approccio storico-religioso. Parte prima; parte seconda, cit., p. 260; M.E. GARCIA BARRACO, I. SODA (a cura di), Virgines Vestales. Il sacerdozio delle vestali romane. Origine, costituzione e ordinamento, con saggio di G. GIANNELLI, cit., pp. 112-113.

<sup>&</sup>lt;sup>482</sup> M.E. GARCIA BARRACO, I. SODA (a cura di), Virgines Vestales. Il sacerdozio delle vestali romane. Origine, costituzione e ordinamento, con saggio di G. GIANNELLI, cit., pp. 112-114.

<sup>&</sup>lt;sup>483</sup> M. RAVIZZA, Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana, cit., pp. 81 e 85-86.

di Vesta si realizza mediante lo svolgimento del rituale religioso della *captio*, attraverso il quale la fanciulla si separa dalla sfera privata per fare il suo ingresso in quella pubblica.

Le procedure di reclutamento delle *virgines Vestales* sono a noi note grazie a preziosi brani contenuti nelle *Noctes Atticae* di Aulo Gellio, dalla lettura dei quali veniamo a conoscenza della solenne formula pronunciata dal *pontifex maximus* e proveniente dai libri *de iure pontificio* di Fabio Pittore, annalista romano del III secolo a.C. Come si legge, infatti, dalla fonte di seguito riportata, la fanciulla candidata al sacerdozio di Vesta attende, seduta in braccio al proprio *pater*, l'arrivo del *pontifex maximus* il quale le afferra la mano strappandola letteralmente via al *pater* e la conduce nell'*Atrium Vestae*<sup>484</sup>:

«In libro primo Fabii Pictoris, quae verba pontificem maximum dicere oporteat, cum virginem capiat, scriptum est. Ea verba haec sunt: "Sacerdotem Vestalem, quae sacra faciat, quae ius siet sacerdotem Vestalem facere pro populo Romano Quiritibus, uti quae optima lege fuit, ita te, Amata, capio"»<sup>485</sup>.

Differentemente dall'uso del termine *creare* che è proprio di tutti i *sacerdotes*, come attestano numerose fonti, sia letterarie che giuridiche, l'impiego del termine *capere* è peculiare dell'investitura delle *virgines Vestales*, il quale trova un parallelo solo con la posizione del *Flamen Dialis* <sup>486</sup>:

«Et sunt propria verba, quae nulla ratione mutantur, ut sacerdotes creari, virgines capi dicimus» 487.

<sup>&</sup>lt;sup>484</sup> M.C. MARTINI, Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali: un approccio storico-religioso. Parte prima; parte seconda, cit., p. 254

<sup>&</sup>lt;sup>485</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 1.12.14.

<sup>&</sup>lt;sup>486</sup> M.C. MARTINI, Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali: un approccio storico-religioso. Parte prima; parte seconda, cit., p. 256; F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, cit., p. 35. <sup>487</sup> Serv., Ad Aen. 7.303.

«Praeterea exeunt liberi virilis sexus de parentis potestate, si flamines diales inaugurentur et feminini sexus, si virgines vestales capiantur» 488.

«In potestate parentum esse desinunt et hi, qui flamines diales inaugurantur, et quae virgines vestae capiuntur» 489.

Gellio espone il momento saliente dell'investitura della Vestale in termini di «*bello capta*», al fine di enfatizzare il tratto peculiare dello «strappo violento»<sup>490</sup>:

«"Capi" autem virgo propterea dici videtur, quia pontificis maximi manu prensa ab eo parente, in cuius potestate est, veluti bello capta abducitur»<sup>491</sup>.

Aulo Gellio, invero, ricorre metaforicamente all'uso di tale espressione nell'ottica specificare il peculiare rapporto sussistente tra l'originaria situazione dalla quale risulta proveniente la futura sacerdotessa e la *captio*. Quest'ultima, infatti, di seguito alla 'presa' ad opera del *pontifex maximus*, delinea lo specifico momento a decorrere dal quale la prescelta entra a far parte del sacerdozio, con il conseguente configurarsi della nuova peculiare ed eccezionale condizione giuridica nella quale la novizia viene a trovarsi<sup>492</sup>.

Invero, la cerimonia della *captio* produce peculiari conseguenze giuridiche. Anzitutto, come apprendiamo dalle *Noctes Atticae*<sup>493</sup>, se da un lato alla vergine Vestale, rompendo definitivamente i legami agnatizi con la famiglia d'origine, è preclusa la possibilità sia di essere

<sup>&</sup>lt;sup>488</sup> Gai., 1.130.

<sup>&</sup>lt;sup>489</sup> Epit. Ulp., 10.5.

<sup>&</sup>lt;sup>490</sup> Così definito da Martini in M.C. MARTINI, Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali: un approccio storico-religioso. Parte prima; parte seconda, cit., p. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>491</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 1.12.13.

<sup>&</sup>lt;sup>492</sup> M.C. MARTINI, Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali: un approccio storico-religioso. Parte prima; parte seconda, cit., pp. 254-257.

<sup>&</sup>lt;sup>493</sup> Aul. Gell., Noctes Atticae, 1.12.18: «Praeterea in commentariis Labeonis, quae ad duodecim tabulas composuit, ita scriptum est: "Virgo Vestalis neque heres est cuiquam intestato, neque intestatae quisquam, sed bona eius in publicum redigi aiunt. Id quo iure fiat, quaeritur"».

erede sia di lasciare eredi ab intestato, non rientrando inoltre in nessuna delle categorie di successibili che hanno diritto all'eredità ab intestato<sup>494</sup>, dall'altro, la sacerdotessa acquisisce lo ius testamenti faciundi<sup>495</sup>, ovvero il potere di redigere testamento. In secondo luogo, con l'emanazione delle XII Tavole, le sacerdotesse di Vesta ottengono l'esenzione dalla tutela<sup>496</sup>, un privilegio che vale profondamente a differenziare la loro posizione da quella della generalità delle altre donne<sup>497</sup>.

Leggendo ancora una volta Gellio, apprendiamo che il passaggio della Vestale dalla potestas del pater a quella del pontefice massimo avviene sine emancipatione e sine capitis minutione:

«Virgo autem Vestalis, simul est capta atque in atrium Vestae deducta et pontificibus tradita est, eo statim tempore sine emancipatione ac sine capitis minutione e patris potestate exit et ius testamenti faciundi adipiscitur» 498.

Analizziamo ora entrambi gli aspetti emergenti dal passo di Aulo Gellio. Quanto al primo aspetto, non si ritiene vi siano particolari questioni interpretative posto che la creatio – come sostiene Giannelli – è considerata un atto parallelo all'emancipatio, cosicché la figlia ormai Vestale si considera emancipata rispetto alla familia. Il secondo aspetto presenta invece maggiori problemi interpretativi. La vergine Vestale, infatti, passa nella manus del pontefice, affrontando un cambio di status familae sine capitis deminutio. Come possa verificarsi simile anomalia è stato oggetto di approfondimento da parte di numerosi studiosi, tra cui il Pernice, il quale ha evidenziato che la Vestale – al pari del Flamen Dialis – si trova nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso al mutamento di status familiae, anzi è tenuta ad obbedire alla richiesta del pontifex maximus senza che possa far valere la propria volontà.

133

<sup>&</sup>lt;sup>494</sup> Si veda P. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, Torino 1946, pp. 583 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>495</sup> Si veda sul punto L. SANDIROCCO, Vergini Vestali. Onori, oneri, privilegi. Riflessioni sul ius testamenti faciundi,

<sup>&</sup>lt;sup>496</sup> Si vedano sul punto S. SOLAZZI, La liberazione delle Vestali dalla tutela in Gai. 1.145, in SDHI, 9, 1943 e O. SACCHI, Il privilegio dell'esenzione dalla tutela per le vestali (Gai 1.145). Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale, in Revue Internationale des droits de l'Antiquité, 50, 2003.

<sup>&</sup>lt;sup>497</sup> M.E. GARCIA BARRACO, I. SODA (a cura di), Virgines Vestales. Il sacerdozio delle vestali romane. Origine, costituzione e ordinamento, con saggio di G. GIANNELLI, cit., pp. 118-119 e nt. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>498</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 1.12.9.

Diversamente dal Pernice, l'Aron<sup>499</sup>, studioso francese del diritto vissuto tra 1864 e il 1945, offre una differente spiegazione sostenendo che per la *virgo Vestalis* non si verifichi *capitis deminutio* perchè la *captio* della sacerdotessa non produce una riduzione della personalità civile ma esclusivamente la totale rottura dei legami della fanciulla con la propria famiglia d'origine. Dinanzi a queste differenti posizioni dottrinali, Giannelli, posto che decorso un trentennio di servizio la Vestale che abbandona il sacerdozio diviene *sui iuris* con una rottura definitiva con la famiglia agnatizia, ritiene che si tratti di un'eccezione, di un privilegio riconosciuto alla Vestale<sup>500</sup>.

### 3. La lex Papia e la sortitio in contione

Mentre i componenti del *collegium pontificum* e degli altri sacerdozi organizzati in collegi sono scelti per *cooptatio* e il sacerdote *maximus* viene di regola sostituito da quello più anziano dopo di lui, le *virgines Vestales* e gli altri sacerdoti monocratici sono rispettivamente *captae* e scelti dal *pontifex maximus*.

Tali modalità di scelta subiscono progressivamente delle modifiche: in primo luogo, la *lex Papia*, di data incerta, modifica il sistema di scelta delle sacerdotesse di Vesta; in secondo luogo, come ho approfondito nei paragrafi precedenti, dalla fine del III secolo il *pontifex maximus* è eletto tra i pontefici da diciassette tribù estratte a sorte tra le trentacinque che costituivano la totalità del *populus Romanus*; infine, vediamo l'estendersi di tale sistema agli altri sacerdozi organizzati in *collegia* in virtù *plebiscitum de sacerdotiis* rogato da Domizio Enobarbo nel 103 a.C. Questi eventi rappresentano il naturale proseguimento di quel processo di democratizzazione nella scelta dei *sacerdotes* che nel corso del IV secolo apre le porte dei sacerdozi anche ai soggetti di estrazione plebea<sup>501</sup>.

Nello specifico, come è attestato da Aulo Gellio, la modalità di scelta delle *virgines* Vestales, la quale risulta accomunata alla *creatio* del Flamen Dialis dalla previsione di una fase

<sup>&</sup>lt;sup>499</sup> Si veda G. ARON, Etudes sur la condition juridique des pretres a Rome. Les vestales et le Flamine de Jupiter, in «Nouvelle Revue Historique du droit français et étranger», XXVIII, Paris 1904.

<sup>&</sup>lt;sup>500</sup> M.E. GARCIA BARRACO, I. SODA (a cura di), Virgines Vestales. Il sacerdozio delle vestali romane. Origine, costituzione e ordinamento, con saggio di G. GIANNELLI, cit., pp. 118-121.

<sup>&</sup>lt;sup>501</sup> G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., p. 502.

preliminare, subisce delle modifiche a seguito dell'emanazione della *lex Papia de Vestalium lectione*<sup>502</sup>:

«Sed Papiam legem invenimus, qua cavetur, ut pontificis maximi arbitratu virgines e populo viginti legantur sortitioque in contione ex eo numero fiat et, cuius virginis ducta erit, ut eam pontifex maximus capiat eaque Vestae fiat»<sup>503</sup>.

Dalla lettura di questa fonte tratta dalle *Noctes Atticae* apprendiamo come la selezione delle sacerdotesse venga effettuata mediante una preliminare scelta di venti fanciulle selezionate dal *pontifex maximus* seguita da una *sortitio* dinanzi ad un'assemblea popolare: tale sorteggio determina la fanciulla che, dopo essere *capta* dal pontefice, diviene vergine Vestale. Inoltre, può verificarsi anche la spontanea offerta di una fanciulla da parte del *pater* cui fa seguito la ratifica del senato. È di tutta evidenza che la partecipazione del popolo svolge un ruolo meramente preliminare. Invero è la *captio*, atto personale ed indipendente del *pontifex maximus*, a costituire il momento determinante la decorrenza degli effetti giuridici che ne derivano<sup>504</sup>.

La captio, dunque, risulta subordinata al risultato della sortitio in contione. È quest'ultima, di fatti, ad individuare le fanciulle che devono essere captae dal pontifex maximus ai fini dell'assunzione al sacerdozio. Come osserva Vallocchia, sono state elaborate numerose teorie riguardo ai caratteri propri della sortitio in contione delle future sacerdotesse. Se parte considerevole della dottrina, rappresentata da Mercklin<sup>505</sup>, sostiene che la scelta del pontifex maximus sia completamente sostituita dalla sortitio in contione, Catalano<sup>506</sup>, ad esempio, si è interessato del rapporto tra la captio della virgo Vestalis e la sortitio in contione giungendo ad affermare che non vi sono fonti sulla base delle quali poter congetturare una sostituzione della captio da parte della sortitio e che, pertanto, il pontifex maximus sottoporrebbe alla captio la fanciulla risultante dalla sortitio. La confusione al riguardo ha indotto alcuni studiosi – come

<sup>&</sup>lt;sup>502</sup> G. ROTONDI, Leges publicae populi romani, cit., pp. 376 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>503</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 1.12.11.

<sup>&</sup>lt;sup>504</sup> M. RAVIZZA, Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana, cit., pp. 82-87.

<sup>505</sup> Si veda L. MERCKLIN, Die cooptation der Römer, cit., p. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>506</sup> Si veda P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, I, cit., p. 219.

Osvaldo Sacchi – a considerare la *contio* una sorta di assemblea popolare con funzione deliberante, mentre essa costituirebbe esclusivamente il contesto nell'ambito del quale la *sortitio* ha luogo al fine di assicurare una maggiore pubblicità possibile<sup>507</sup>.

Dato il carattere tipicamente formale che viene riconosciuto all'intervento popolare si arriva al superamento della *sortitio in contione* ormai nella prima età imperiale. Un rilevante passo di Gellio<sup>508</sup> tratto delle sue *Noctes Atticae* informa come già nella sua epoca (II sec. d.C.) la *sortitio in contione* non sia considerata un passaggio di imprescindibile necessarietà dal momento che sempre più frequenti sono i casi di offerta spontanea di fanciulle alla dea Vesta da parte dei loro genitori con successivo intervento del senato<sup>509</sup>.

Data l'assenza nelle fonti di informazioni esplicite utili per un'esatta collocazione della stessa, la datazione della lex Papia è di difficile collocazione ed è stata oggetto di approfondimento da parte di numerosi studiosi. Tra questi emerge il nome del Lange, secondo il quale la lex Papia sarebbe un plebiscitum di un tale tribuno C. Papio databile nel 65 a. C. Guizzi non ritiene condivisibile tale ipotesi poiché sicuramente nel 65 a.C. dal tribuno C. Papio viene promosso un diverso plebiscito, la lex Papia de peregrinis urbe pellendis, ma sarebbe necessario dimostrare l'identità dello stesso tribuno per il plebiscito di nostro interesse. Anzi, Guizzi sostiene che la lex Papia andrebbe collocata in un'epoca cronologicamente più antica: la sortitio di cui è fatto cenno in Gell. 1.12.12 attesterebbe un eccesso del numero di candidate al sacerdozio tale da rendere necessaria l'estrazione a sorte, ma già dalla prima epoca augustea tale esuberanza di aspiranti sacerdotesse risulta già scomparsa.

Invero, Guizzi asserisce che la *lex Papia* risale ad un'età decisamente più risalente, corrispondente grossomodo al periodo in cui l'ammissione ai sacerdozi di portata principale viene estesa anche ai plebei, giacché i patrizi – dei quali nel 367 si attestano soltanto ventuno *gentes* – non apparivano più in grado di ricoprire la totalità delle magistrature e, pertanto, anche dei sacerdozi. L'ingresso dei plebei nei sacerdozi si attesta nel quarto secolo a.C. e in epoca ancora successiva per quelli maggiori – *augures* e *pontifices* – e in via approssimativa anche per le *virgines Vestales*, più precisamente tra l'emanazione della *lex Ogulnia* del 300 a.C.

<sup>507</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., p. 200, nt. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>508</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 1.12.12: «Sed ea sortitio ex lege Papia non necessaria nunc videri solet. Nam si quis honesto loco natus adeat pontificem maximum atque offerat ad sacerdotium filiam suam, cuius dumtaxat salvis religionum observationibus ratio haberi possit, gratia Papiae legis per senatum fit».

<sup>&</sup>lt;sup>509</sup> F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, cit., pp. 63-73.

e l'assunzione della carica di *pontifex maximus* nel 254 a.C. da parte di Tiberio Coruncanio, primo pontefice massimo plebeo. La partecipazione al sacerdozio della prima Vestale proveniente da una famiglia di estrazione plebea si colloca nel 275 a.C., in un tempo quindi successivo alla *lex Papia*, e si tratta della *virgo Vestalis Sextilia*, sepolta viva in seguito ad una condanna per *incestum*<sup>510</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>510</sup> F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, cit., pp. 74-77; 85-86; 89-90.

# CAPITOLO QUARTO

### LE MODALITÀ DI SCELTA DI SACERDOZI INDIVIDUALI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La scelta del *rex sacrorum*. – 3. Il flaminato. – 3.1. La scelta e l'*inauguratio* del *Flamen Dialis*. – 4. Per quali ragioni il *pontifex maximus* sceglie sacerdoti a lui sovraordinati?

#### 1. Premessa

Come abbiamo visto sopra, analizzando l'*ordo sacerdotum* così come tramandatoci dal grammatico Festo – che per comodità del lettore riporto nuovamente di seguito – quanto al rango ufficiale il *rex sacrorum* è seguito, in ordine gerarchico, dai tre Flamini maggiori e, infine, dal pontefice massimo<sup>511</sup>:

«Ordo sacerdotum aestimatur deorum ordine, ut deus maximus quisque. Maximus videtur Rex, dein Dialis, post hunc Martialis, quarto loco Quirinalis, quinto pontifex maximus. Itaque in soliis Rex supra omnis accumbat licet; Dialis supra Martialem, et Quirinalem; Martialis supra proximum; omnes item supra pontificem. Rex, quia potentissimus: Dialis, quia universi mundi sacerdos, qui appellatur Dium; Martialis, quod Mars conditoris urbis parens; Quirinalis, socio imperii Romani Curibus ascito Quirino; pontifex maximus, quod iudex atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumque»<sup>512</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>511</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., p. 48; G. DUMÉZIL, La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà, cit., pag. 104.

<sup>512</sup> Fest., De verb. sign., s.v. «Ordo sacerdotum», pp. 198-200 ed. Lindsay: «Ordo sacerdotum aestimatur deorum ordine, ut deus maximus quisque. Maximus videtur Rex, dein Dialis, post hunc Martialis, quarto loco Quirinalis, quinto pontifex maximus. Itaque in soliis Rex supra omnis accumbat licet; Dialis supra Martialem, et Quirinalem; Martialis supra proximum; omnes item supra pontificem. Rex, quia potentissimus: Dialis, quia universi mundi sacerdos, qui appellatur Dium; Martialis, quod Mars conditoris urbis parens; Quirinalis, socio imperii Romani Curibus ascito Quirino; pontifex maximus, quod iudex atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumque». [Si ritiene che la gerarchia dei sacerdoti rifletta quella degli dèi, secondo l'ordine di importanza. Il più grande appare il Re, quindi il Diale, dopo costui il Marziale, per quarto viene il Quirinale e per quinto il Pontefice Massimo. Perciò è lecito che il Re si assida al suo seggio sopra tutti; il Diale sopra il Marziale e il Quirinale; il Marziale sopra quello che viene dopo; tutti sopra il Pontefice. Il Re perché è

Di fatti, di questi sacerdoti – si legge nel testo – il più grande è considerato il rex. Al secondo posto vi è il Flamen Dialis, dopo di lui viene il Flamen Martialis, segue il Flamen Quirinalis e al quinto posto vi è il pontifex maximus. Il rex, poiché più potente, in un banchetto, siede da solo e più in alto di tutti gli altri sacerdotes; il Flamen Dialis più in alto degli altri due flamini maggiori, tra i quali, a sua volta, il Flamen Martialis più in alto del Quirinalis e tutti, infine, più in alto rispetto al pontefice massimo<sup>513</sup>.

Nel rispetto della testimonianza di Festo, in questo capitolo dedicato alle modalità di scelta di sacerdozi individuali, mi dedicherò dapprima alla modalità di scelta del *rex sacrorum* in età repubblicana e successivamente a quella dei *flamines*, soffermandomi nello specifico, data la maggiore quantità di fonti disponibili alla nostra conoscenza, sul *Flamen Dialis*.

#### 2. La scelta del rex sacrorum

La testimonianza offerta da Festo in ordine alle relazioni tra sacerdoti pone in prima posizione il rex sacrorum, ivi definito maximus. Le implicazioni della gerarchia di tale ordo sacerdotum sono di carattere generale e, esemplarmente, come attestano le fonti di seguito riportate, la supremazia del rex sacrorum trova una concreta manifestazione e conferma nei banchetti:

«TORO AB ALTO summus enim pontificalis locus est; non enim licebat supra regem sacrificulum quemquam accumbere»<sup>514</sup>.

«Super flaminem Dialem in convivio, nisi rex sacrificulus, haut quisquam alius accumbit»<sup>515</sup>.

-

il più potente: il Diale perché è il sacerdote di tutto l'universo, che si chiama dium («il cielo»); il Marziale perché Marte è il padre del fondatore della città; il Quirinale a causa di Quirino fatto venire da Curi come alleato del popolo romano; il Pontefice Massimo poiché lo si ritiene il giudice e l'arbitro delle cose divine e umane]. La traduzione è estratta da R. DEL PONTE, *La religione dei romani*, cit., p. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>513</sup> G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà*, cit., p. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>514</sup> Serv., Ad Aen., 2.2.

<sup>&</sup>lt;sup>515</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 10.15.21.

Da questi testi di Servio e di Aulo Gellio, ricaviamo la posizione di privilegio che il rex sacrorum detiene nei banchetti, ma la fonte gelliana fornisce un'informazione in più. Al pari della testimonianza offerta dal grammatico Festo, invero, Aulo Gellio specifica il rapporto tra rex sacrorum e pontifex maximus, asserendo che quest'ultimo si trova in posizione subordinata rispetto al primo.

Secondo quanto sostenuto da Bianchi, Festo, Servio e Aulo Gellio si riferiscono allo stesso *ordo sacerdotum*. Dunque, non sarebbe azzardato considerare che i testi suesposti di Servio e di Aulo Gellio, nel loro complesso, rappresentino una conferma, seppur implicita, della gerarchia sacerdotale prospettata da Festo avvalorata, peraltro, da un'identità lessicale con l'impiego del verbo *accumbere*<sup>516</sup>.

Il passaggio dall'età del *regnum* alla *res publica* non avviene in via brusca ed immediata<sup>517</sup>, ma passa attraverso un processo storico graduale. Invero, a riprova di ciò, vi è la persistenza del *rex*, nello specifico il *rex sacrorum* (o *sacrificulus*), sebbene l'affermazione delle magistrature repubblicane l'abbiano inevitabilmente relegata alla sfera religiosa<sup>518</sup>.

Il re dei sacrifici, in virtù del grande prestigio di cui gode, deve essere in possesso di peculiari qualificazioni morali e di specifici requisiti, sia politici che sociali. Per accedere alla carica di *rex sacrorum* – oltre ai requisiti richiesti per tutti gli altri sacerdozi, quali la cittadinanza romana, il possesso della libertà sin dalla nascita e l'integrità fisica – sono richiesti la nascita da famiglia patrizia<sup>519</sup> e altre specifiche prerogative delle quali offrono testimonianza le seguenti fonti<sup>520</sup>:

«Farreo in manum conveniunt per quoddam genus sacrificii, quod Iovi farreo fit: in quo farreus panis adhibetur, unde etiam confarreatio dicitur; conplura praeterea huius iuris ordinandi gratia cum certis et sollemnibus verbis praesentibus decem testibus aguntur et fiunt. quod ius etiam nostris temporibus in usu est: nam flamines maiores, id est diales, Martiales, quirinales, item reges

-

<sup>&</sup>lt;sup>516</sup> E. BIANCHI, *Il rex sacrorum a Roma e nell'Italia antica*, Milano 2023, pp. 110-112.

<sup>&</sup>lt;sup>517</sup> Sul punto si veda A. MOMIGLIANO, *Il «Rex Sacrorum» e l'origine della repubblica*, in *Studi E. Volterra*, I, Milano 1971, p. 358.

<sup>&</sup>lt;sup>518</sup> G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, cit., pp. 60 e 195.

<sup>&</sup>lt;sup>519</sup> Liv., 6.41

<sup>&</sup>lt;sup>520</sup> R. DEL PONTE, *La religione dei romani*, cit., p. 125 e ss.; E. BIANCHI, *Il rex sacrorum a Roma e nell'Italia antica*, cit., pp. 130-131 e nt.82.

sacrorum, nisi ex farreatis nati non leguntur; ac ne ipsi quidem sine confarreatione sacerdotium habere possunts<sup>521</sup>.

«ος οὐδενὸς ἤμελλεν ἕξειν ἑτέρου πλὴν τῶν περὶ τὰ θεῖα σεβασμῶν τὴν προστασίαν, ἀπάσης λειτουργίας πολεμικῆς καὶ πολιτικῆς ἀφειμένος»<sup>522</sup>.

In primo luogo, come attesta la fonte tratta dalle *Insitutiones* gaiane, il *rex sacrorum* deve essere figlio di genitori *confarreati* e, a sua volta, unirsi in matrimonio con la *regina* con il rituale sacro della *confarreatio*; in secondo luogo, e questo lo si apprende dal testo tratto dalle *Antiquitates Romanae* di Dionigi di Alicarnasso, il *rex sacrorum*, per divenire tale, non può avere alcun incarico di natura politica o militare, molto probabilmente, sostiene Bianchi, al fine di avvalorare la distinzione tra la posizione del *rex* e l'esercizio di poteri di competenza ormai delle magistrature repubblicane<sup>523</sup>.

Il *rex sacrorum*, che è solennemente inaugurato<sup>524</sup> nei *comitia calata*, è scelto dal pontefice massimo<sup>525</sup>. Prima di ricostruire le modalità di scelta del *rex sacrorum* in età repubblicana, giova preliminarmente soffermarsi sulla lettura di un episodio, narrato da Livio, circa il verificarsi della vacanza sacerdotale a seguito della morte di M. Marcio, *rex sacrorum* sino al 210 a.C.:

«Sacerdotes Romani eo anno mortui aliquot suffectique. C. Seruilius pontifex factus in locum T. Otacili Crassi, Ti. Sempronius Ti. filius Longus augur factus in locum T. Otacili Crassi. decemuir item sacris faciundis in locum Ti. Semproni C. filii Longi Ti. Sempronius Ti. filius Longus

<sup>&</sup>lt;sup>521</sup> Gai., 1.112.

<sup>&</sup>lt;sup>522</sup> Dionys., 5.1.4.

<sup>&</sup>lt;sup>523</sup> R. DEL PONTE, *La religione dei romani*, cit., p. 126; E. BIANCHI, *Il rex sacrorum a Roma e nell'Italia antica*, cit., pp. 131-132.

<sup>&</sup>lt;sup>524</sup> L'inauguratio del rex sacrorum è confermata da Liv., 27.36.5: «Et Cn. Cornelius Dolabella rex sacrorum inauguratus est» e 40.42.8: «De rege sacrificulo sufficiendo in locum Cn. Cornelii Dolabellae contentio inter C. Seruilium pontificem maximum fuit et L. Cornelium Dolabellam duumuirum naualem, quem ut inauguraret pontifex magistratu sese abdicare iubebat»; Aul. Gell., Noct. Att., 15.27.1 invece, attesta che si conclude davanti ai comitia calata: «comitia calata, quae ... habentur aut regis aut flaminum inaugurandorum causa». Sul punto si veda E. BIANCHI, Il rex sacrorum a Roma e nell'Italia antica, cit., p. 124 pt. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>525</sup> R. DEL PONTE, *La religione dei romani*, cit., pp. 126-127. Sul punto si veda anche A. BOUCHÉ-LECLERCQ, *Les pontifes de l'ancienne Rome*, cit., pp. 302 e ss.

suffectus. M. Marcius rex sacrorum mortuus est et M. Aemilius Papus maximus curio; neque in eorum locum sacerdotes eo anno suffecti»<sup>526</sup>.

«Cn. Cornelius Dolabella rex sacrorum inauguratus est in locum M. Marcii, qui biennio ante mortuus erat»<sup>527</sup>.

In questi testi Livio offre testimonianza della scomparsa del rex sacrorum M. Marcio e della conseguente vacanza della carica sacerdotale fino al 208 a.C., anno in cui il sacerdozio è ottenuto da Cn. Cornelio Dolabella. Ciò che preme considerare dall'analisi di questa vicenda, unitamente al silenzio di altre fonti, è che, alla fine terzo secolo a.C., per ben due anni Roma è rimasta senza rex sacrorum, chiaro segnale di una crisi nel sistema sacerdotale repubblicano e di una diminuzione dell'autorevolezza del primo sacerdote, tale da far toccare a quest'ultimo una sorte analoga a quella dei *flamines maiores* 528.

Nel 180 a.C. avviene un altro episodio che vale a confermare le conclusioni appena prospettate. Nello specifico, testimonia ancora Livio, in quell'anno occorre procedere alla sostituzione di sacerdoti venuti a mancare per una pestilenza e, tra questi, anche dell'appena menzionato Cn. Cornelio Dolabella:

«Inter multos alios, quos pestilentia eius anni absumpsit, sacerdotes quoque aliquot mortui sunt. L. Ualerius Flaccus pontifex mortuus est: in eius locum suffectus est Q. Fabius Labeo. P. Manlius, qui nuper ex ulteriore Hispania redierat, triumuir epulo: Q. Fuluius M. f. in locum eius triumuir cooptatus, tum praetextatus erat. de rege sacrificulo sufficiendo in locum Cn. Cornelii Dolabellae contentio inter C. Seruilium pontificem maximum fuit et L. Cornelium Dolabellam duumuirum naualem, quem ut inauguraret pontifex magistratu sese abdicare iubebat. recusantique id facere ob eam rem multa duumuiro dicta a pontifice, deque ea, cum prouocasset, certatum ad populum. cum plures iam tribus intro uocatae dicto esse audientem pontifici duumuirum iuberent,

<sup>&</sup>lt;sup>526</sup> Liv., 27.6.14-16.

<sup>&</sup>lt;sup>527</sup> Liv., 27.36.5.

<sup>&</sup>lt;sup>528</sup> E. BIANCHI, *Il rex sacrorum a Roma e nell'Italia antica*, cit., pp. 135-138...

multamque remitti, si magistratu se abdicasset, uitium de caelo, quod comitia turbaret, interuenit. religio inde fuit pontificibus inaugurandi Dolabellae. P. Cloelium Siculum inaugurarunt, qui secundo loco nominatus erat»<sup>529</sup>.

Tale luogo liviano lascia intuire che – stante la rigidità del *pontifex maximus* nel rispetto dei requisiti di accesso alla carica sacerdotale – le difficoltà nella scelta del successore di Cn. Cornelio Dolabella avrebbero potuto determinare nuovamente una vacanza del sacerdozio. Dolabella, invero, appellandosi finanche al popolo, pretende di accedere alla carica di *rex sacrorum* mantenendo l'incarico di *duumvir navalis*, in violazione, quindi, dell'antica regola che impone la rinuncia a qualsivoglia tipo di incarico politico o militare per divenire *rex sacrorum*. È evidente che una simile pretesa attesti una decadenza del prestigio accordato al sacerdozio in questione e una conseguente perdita del primato nell'*ordo sacerdotum* a vantaggio del pontefice massimo<sup>530</sup>.

La scelta del *rex sacrorum*, come ho poc'anzi anticipato, è affidata al pontefice massimo, e dall'opera liviana possiamo conoscerne i passaggi fondamentali. In primo luogo, ogniqualvolta si renda libero il posto di *rex sacrorum* è di competenza del *collegium pontificum* redigere una lista di tre *nominati*, ovvero di tre candidati idonei a ricoprire tale ruolo. In secondo luogo, tra i nomi di quest'elenco, il *pontifex maximus* sceglie il nuovo *rex* che, pertanto, è *captus*. Infine, si procede all'*inauguratio*<sup>531</sup>, in virtù della quale il prescelto, finora solo *captus*, diviene *rex sacrorum* a pieno titolo<sup>532</sup>. Sebbene la redazione dell'elenco di tre nomi ad opera del collegio pontificale non sia espressamente attestata da alcuna fonte, gran parte della dottrina moderna<sup>533</sup> è concorde con tale conclusione. Invero, osserva Bianchi, la *nominatio* effettuata dal *collegium pontificum* potrebbe essere considerata una sorta di relitto della modalità di scelta più risalente, quando questa era affidata all'*ordo sacerdotum*.

<sup>&</sup>lt;sup>529</sup> Liv., 40.42.6-11.

<sup>&</sup>lt;sup>530</sup> E. BIANCHI, *Il rex sacrorum a Roma e nell'Italia antica*, cit., pp. 138-140.

<sup>&</sup>lt;sup>531</sup> Si vedano F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, cit., p. 53 e P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, I, cit., pp. 230-238.

<sup>&</sup>lt;sup>532</sup> Si veda sul punto F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta,* cit., p. 58: «la creazione del *Rex sacrorum* appare, dunque, come un atto già in sé perfetto, sottoposto tuttavia alla successiva approvazione divina, che acquista pertanto il valore di una *condicio* sospensiva – e ciò perché il sacerdote assume le funzioni di mediatore fra la comunità romana e gli dèi».

<sup>&</sup>lt;sup>533</sup> Si vedano sul punto P. CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, cit., pp. 235-236; F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta*, cit., p. 57.

Nel racconto liviano circa la scelta di Dolabella quale rex sacrorum, sono distintamente individuabili i tre passaggi appena analizzati. Vi si legge, infatti, che il pontifex maximus Gemino, per la captio della quale è titolare, sceglie Dolabella che presumibilmente appare in cima all'elenco dei tre nominati. Verificatosi un vitium de caelo che determina l'interruzione dello svolgimento dei comizi, il collegium pontificum ritiene Dolabella non idoneo ad accedere al sacerdozio; è così che ad essere captus dal pontifex maximus è il secondo nominatus nell'elenco, P. Clelio Siculo, successivamente inauguratus.

Secondo Van Haeperen<sup>534</sup>, è ragionevole ritenere che i Romani abbiano introdotto tale modalità di scelta del *rex sacrorum*, che dal racconto liviano appare ampiamente attuato, tra il 292 e 219, arco cronologico durante il quale si attesta peraltro l'elezione del *pontifex maximus*. Se ne conclude che la nuova modalità di scelta del pontefice massimo, che prevede ormai il coinvolgimento del popolo, unitamente al nuovo procedimento di scelta del *rex sacrorum*, e finanche dei *flamines*, attestano una vera e propria riorganizzazione sacerdotale, a beneficio del rafforzamento della figura sacerdotale del *pontifex maximus*<sup>535</sup>.

### 3. Il flaminato

I *Flamines*, che secondo quanto narrato da Varrone<sup>536</sup> sarebbero stati istituiti da Numa, sono sacerdoti preposti al sacrificio e al culto di un solo dio dal quale derivano la denominazione<sup>537</sup> e non costituiscono un collegio sacerdotale, bensì dei sacerdozi individuali. Nello specifico, non siamo a conoscenza dei criteri in ragione dei quali si addiveniva nell'età più risalente all'assegnazione ad una determinata divinità di un flamine. Se da un lato è di facile intuizione per i tre *flamines maiores* della triade indoeuropea (Giove, Marte e Quirino), è

-

<sup>534</sup> F. VAN HAEPEREN, Le collège pontifical (3ème s. a. C. 4ème s. p. C.), Bruxelles-Rome 2002, p. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>535</sup> E. BIANCHI, *Il rex sacrorum a Roma e nell'Italia antica*, cit., pp. 141-144 e nt. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>536</sup> Varr., De l. Lat., 7.45: «Eundem Pompilium ait fecisse flamines, qui cum omnes sunt a singulis deis cognominati, in quibusdam apparent etyma, ut cur sit Martialis et Quirinalis; sunt in quibus flaminum cognominibus latent origines, ut in his qui sunt versibus plerique: "Volturnalem, Palatualem, Furinalem, Floralemque Falacrem et Pomonalem fecit". Hic idem, quae obscura sunt; eorum origo Volturnus, diva Palatua, Furrina, Flora, Falacer pater, Pomona».

<sup>537</sup> Varr., De l. Lat., 5.84: «Flamines quod in Latio capite velato erant semper ac caput cinctum habebant filo filamines dicti. Horum singuli cognomina habent ab deo cui sacra faciunt; sed partim sunt aperta, partim obscura: aperta ut Martialis, Volcanalis; obscura Dialis et Furinalis, cum Dialis ab Iove sit (Diovis enim), Furinalis a Furrina cuius etiam in fastis feriae Furinales sunt. Sic flamen Falacer a divo patre Falacre».

di gran lunga più difficile per i dodici *flamines minores*<sup>538</sup>, dei quali non conosciamo neppure l'elenco completo<sup>539</sup>. Conosciamo il numero complessivo dei *flamines* dal seguente lemma di Festo:

«Flamen Dialis est inter quindecim flamines, et cum ceteri discrimina maiestatis suae habeant, minimi habetur Pomonalis, quod Pomona levissimo fructui agrorum praesidet pomis»<sup>540</sup>.

Dalla lettura di questo lemma apprendiamo anzitutto che il flaminato si compone di quindici sacerdoti, e in secondo luogo che tra di essi vi è una gerarchia di *dignationes*, della quale il grammatico fornisce unicamente gli estremi, il *Dialis* e il *Pomonalis*<sup>541</sup>.

Nei propri studi Georges Dumézil sostiene che l'articolazione tra *flamines maiores*<sup>542</sup> e *flamines minores* non si risolve esclusivamente in una gerarchia di importanza, ma affonda le radici in una differenza di natura. Proprio come le magistrature sono *maiores* o *minores* in relazione agli *auspicia maxima* o *minora*, non in funzione della loro importanza, ed eccezion fatta per la censura tale articolazione corrisponde alla distinzione tra magistrati con o senza *imperium*, anche la differenza tra flamini maggiori e flamini minori si fonda su caratteri distintivi. Esemplarmente, apprendiamo da Gaio<sup>543</sup>, che soltanto per i *flamines maiores* è richiesto che nascano *farreati* e si sposino tramite *confarreatio*; inoltre, solo i flamini maggiori, insieme al *rex*, agli auguri e ad alcuni altri sacerdoti, tra i quali i *pontifices*, devono essere inaugurati<sup>544</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>538</sup> Sul punto si veda A. PASQUALINI, *Mappa liturgica dei flamini minori di Roma*, in M. CALDELLI, G. GREGORI, S. ORLANDI (a cura di), *Epigrafia 2006. Atti della XIV*° Rencontre sur l'épigraphie in onore di Silvio Panciera, con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori, Roma 2008, pp. pp. 437-452.

<sup>&</sup>lt;sup>539</sup> G. FERRARI, s.v. «Flamines», in Novissimo Digesto Italiano, VII, Torino 1961, p. 407; J. CHAMPEAUX, La religione dei romani, cit., p. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>540</sup> Fest., De verb. sign., s.v. «Maximae dignitationis», p. 144 ed. Lindsay.

<sup>&</sup>lt;sup>541</sup> G. DUMÉZIL, La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà, cit., p. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>542</sup> Fest., De verb. sign., s. v. «Maiores flamines», p. 137 ed. Lindsay: «Maiores flamines appellabantur patricii generis, minores plebei».

<sup>&</sup>lt;sup>543</sup> Gai., 1.112. «Farreo in manum conveniunt per quoddam genus sacrificii, quod Iovi farreo fit: in quo farreus panis adhibetur, unde etiam confarreatio dicitur; conplura praeterea huius iuris ordinandi gratia cum certis et sollemnibus verbis praesentibus decem testibus aguntur et fiunt. quod ius etiam nostris temporibus in usu est: nam flamines maiores, id est diales, Martiales, quirinales, item reges sacrorum, nisi ex farreatis nati non leguntur; ac ne ipsi quidem sine confarreatione sacerdotium habere possunt».

<sup>&</sup>lt;sup>544</sup> G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà*, cit., pp. 106-107.

I *flamines* non sono riuniti in un collegio ma si uniscono ai più rilevanti collegi sacerdotali unicamente in occasione di solenni e periodiche cerimonie religiose e la loro nomina è effettuata dal *pontifex maximus*<sup>545</sup>.

Invero, il solo sacerdote del quale disponiamo maggiori informazioni è il *Flamen Dialis*<sup>546</sup>, soprattutto grazie ad una lunga fonte tratta dalle *Noctes Atticae* di Aulo Gellio che offre testimonianza circa gli obblighi e i divieti cui è soggetto il flamine insieme alla *flaminica*, sua moglie<sup>547</sup>:

«De flaminis Dialis deque flaminicae caerimoniis; verbaque ex edicto praetoris apposita, quibus dicit non coacturum se ad iurandum neque virgines Vestae neque Dialem. Caerimoniae impositae flamini Diali multae, item castus multiplices, quos in libris, qui da sacerdotibus publicis compositi sunt, item in Fabii Pictoris librorum primo scriptos legimus. Vnde haec ferme sunt, quae commeminimus: Equo Dialem flaminem vehi religio est; item religio est classem procinctam extra pomerium, id est exercitum armatum, videre; idcirco rarenter flamen Dialis creatus consul est, cum bella consulibus mandabantur; item iurare Dialem fas numquam est; item anulo uti nisi pervio cassoque fas non est. Ignem e "'flaminia", id est flaminis Dialis domo, nisi sacrum efferri ius non est. Victum, si aedes eius introierit, solvi necessum est et vincula per impluvium in tegulas subduci atque inde foras in viam demitti. Nodum in apice neque in cinctu neque alia in parte ullum habet. Si quis ad verberandum ducatur, si ad pedes eius supplex procubuerit, eo die verberari piaculum est. Capillum Dialis, nisi qui liber homo est, non detondet. Capram et carnem incoctam et hederam et fabam neque tangere Diali mos est neque nominare. Propagines e vitibus altius praetentas non succedit. Pedes lecti, in quo cubat, luto tenui circumlitos esse oportet et de eo lecto trinoctium continuum non decubat neque in eo lecto cubare alium fas est neque ... Apud eius lecti fulcrum capsulam esse cum strue atque ferto oportet. Vnguium Dialis et capilli segmina subter arborem felicem terra operiuntur. Dialis cotidie feriatus est. Sine apice sub divo esse licitum non est; sub tecto uti liceret, non pridem a pontificibus constitutum Masurius Sabinus scripsit et alia quaedam remissa, gratiaque aliquot caerimoniarum facta dicitur. Farinam fermento inbutam adtingere ei fas non

\_

<sup>&</sup>lt;sup>545</sup> G. FERRARI, s. v. «Flamines», cit., p. 408.

<sup>&</sup>lt;sup>546</sup> C. JULLIAN, s. v. «Flamen, flaminica, flamonium», in C. V. DAREMBERG – E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, II/2, rist. Graz 1969, p. 1156: secondo Tito Livio, il Flamen Dialis è il sacerdote permanente di Giove.

<sup>&</sup>lt;sup>547</sup> J. CHAMPEAUX, *La religione dei romani*, cit., pp. 39-40.

est. Tunica intima nisi in locis tectis non exuit se, ne sub caelo tamquam sub oculis Iovis nudus sit. Super flaminem Dialem in convivio, nisi rex sacrificulus, haut quisquam alius accumbit. Vxorem si amisit, flamonio decedit. Matrimonium flaminis nisi morte dirimi ius non est. Locum, in quo bustum est, numquam ingreditur, mortuum numquam attingit; funus tamen exsequi non est religio. Eaedem ferme caerimoniae sunt flaminicae Dialis; alias seorsum aiunt observitare, veluti est, quod venenato operitur, et quod in rica surculum de arbore felici habet, et quod scalas, nisi quae Graecae appellantur, escendere ei plus tribus gradibus religiosum est atque etiam, cum it ad Argeos, quod neque comit caput neque capillum depectit. Verba praetoris ex edicto perpetuo de flamine Diali et de sacerdote Vestae adscripsi: "Sacerdotem Vestalem et flaminem Dialem in omni mea iurisdictione iurare non cogam." Verba M. Varronis ex secundo rerum divinarum super flamine Diali haec sunt: "Is solum album habet galerum, vel quod maximus, vel quod Iovi immolata hostia alba id fieri oporteat" "548.

Il *Flamen Dialis* - «sacerdote permanente di Giove»<sup>549</sup> - è considerato di proprietà del suo Dio, Jupiter, ed è esente da qualsivoglia obbligo di tipo sociale. Egli sposa la *flaminica* mediante il rituale della *confarreatio* dalla quale non può divorziare<sup>550</sup> e con la quale abita nella *domus flaminia*<sup>551</sup>, insieme ai figli. Questi ultimi, consacrati a Giove, lo supportano nei rituali religiosi e, se non ne ha, deve provvedere ad assumere al proprio servizio dei *camilli*, o *camillae*, figli di persone sposate mediante *confarreatio* ed ancora in vita<sup>552</sup>.

Alcune delle rigide norme comportamentali<sup>553</sup> che regolano la sua vita, e quella della *flaminica*, sono tese ad assicurare la continuativa presenza del sacerdote sul suolo romano e il suo contatto fisico con esso<sup>554</sup>.

<sup>548</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 10.15.

<sup>&</sup>lt;sup>549</sup> R. DEL PONTE, La religione dei romani, cit., p. 140. Si veda Liv., 1.20.2: «Sed quia in civitate bellicosa plures Romuli quam Numae similes reges putabat fore iturosque ipsos ad bella, ne sacra regiae vicis desererentur flaminem Iovi adsiduum sacerdotem creavit insignique eum veste et curuli regia sella adornavit».

<sup>&</sup>lt;sup>550</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 10.15.23: «Matrimonium flaminis nisi morte dirimi ius non est».

<sup>551</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 10.15.7: «Ignem e "flaminia", id est flaminis Dialis domo, nisi sacrum efferri ius non est».

<sup>&</sup>lt;sup>552</sup> G. FERRARI, s. v. «Flamines», cit., p. 408. Sui divieti imposti al flamen Dialis si veda anche A. BRELICH, Appunti sul Flamen Dialis, in «Acta Classica Univ. Scient. Debrecen», VIII, 1972.

<sup>&</sup>lt;sup>553</sup> Sul punto si veda W. W. FOWLER, *The strange history of a Flamen Dialis. (Note on Livy XXVII.8)*, in *The Classical Review,* Vol. 7, No. 5, May 1893, pp. 193-195.

<sup>&</sup>lt;sup>554</sup> G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà*, cit., p. 146.

Nel lungo luogo gelliano sopra riportato, leggiamo caerimoniae impositae flamini Diali multae, item castus multiplices. Il Flamine Diale ottiene la purezza indispensabile per adire ai rituali sacri attraverso la castitas, intesa come astinenza da qualsiasi cosa atta a determinare una rottura nel rapporto con gli dèi, e rispetto delle cerimoniae e delle circostanze idonee a ossequiare la castitas medesima. Egli, vivendo sempre puro dal punto di vista rituale, ad eccezione degli altri sacerdotes, è soggetto a rigide limitazioni ed astinenze tali da fare di lui una figura eccezionale al di fuori dell'ordinarietà<sup>555</sup>. Esemplarmente, il Flamine Diale non può trascorrere più di due notti al di fuori del proprio letto, a meno che non abbia il permesso del pontefice massimo o si tratti di un giorno festivo di propria pertinenza<sup>556</sup>; non può andare a cavallo<sup>557</sup>, vedere l'esercito al di là del pomerio né interessarsi di questioni pubbliche <sup>558</sup>, sebbene abbia la toga pretexta e un posto in senato. Anche la flaminica, anch'ella sacerdos Iovis, è soggetta a diverse limitazioni. Anzitutto è univira, cioè non deve essere né vedova né divorziata; in secondo luogo, esemplarmente, ha il dovere di indossare sempre abiti solenni e, al fine di non scorgere le gambe, le è fatto divieto di salire più di tre scalini che non siano chiusi da balaustre. Di contro, i privilegi del Flamen Dialis sono piuttosto contenuti e limitati sostanzialmente alla esenzione delle tasse di guerra e dal servizio militare e alla disposizione di un posto nei banchetti inferiore solamente al seggio del rex<sup>559</sup>.

Viceversa, sul Flamen Martialis e sul Flamen Quirinalis, purtroppo, le fonti offrono poche informazioni.

Il Flamen Martialis esercita funzioni in onore del dio Marte che ha la sede al di fuori delle mura, non in città che è luogo di pace, ed ha competenze legate alla guerra. Le fonti al riguardo attestano ben poco e quel che sappiamo attiene al compimento del sacrificio del 'Cavallo di ottobre':

\_\_\_\_

<sup>555</sup> R. DEL PONTE, La religione dei romani, cit., p. 141.

<sup>556</sup> Tac., Ann., 3.71: «Et quoniam de religionibus tractabatur, dilatum nuper responsum adversus Servium Maluginensem flaminem Dialem prompsit Caesar recitavitque decretum pontificum, quotiens valetudo adversa flaminem Dialem incessi set, ut pontificis maximi arbitrio plus quam binoctium abesset, dum ne diebus publici sacrificii neu saepius quam bis eundem in annum; quae principe Augusto constituta satis ostendebant annuam absentiam et provinciarum administrationem dialibus non concedi»; Liv., 5.52.13: «Flamini Diali noctem unam manere extra urbem nefas est».

<sup>&</sup>lt;sup>557</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 10.15.3: «Equo Dialem flaminem vehi religio est».

<sup>&</sup>lt;sup>558</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 10.15.4: «Item religio est classem procinctam extra pomerium, id est exercitum armatum, videre; idcirco rarenter flamen Dialis creatus consul est, cum bella consulibus mandabantur».

<sup>559</sup> R. DEL PONTE, La religione dei romani, cit., pp. 141-143; G. FERRARI, s.v. «Flamine», cit., p. 408.

«Octuber equus appellabatur, qui in campo Martio mense Octobri Marti immolabatur. De cuius capite magna erat contentio inter Suburanenses et Sacravienses, ut hi in regiae pariete, illi ad turrem Mamiliam id figerent. Cuius cauda, ut ex ea sanguis in focum destillaret, magna celeritate perferebatur in regiam»<sup>560</sup>.

«'διὰ τί ταῖς Δεκεμβρίαις εἰδοῖς ἱπποδρομίας γενομένης ὁ νικήσας δεξιόσειρος ἄρει θύεται, καὶ τὴν μὲν οὐρὰν ἀποκόψας τις ἐπὶ τὴν Ρηγίαν καλουμένην κομίζει καὶ τὸν βωμὸν αἰμάττει, περὶ δὲ τῆς κεφαλῆς οἱ μὲν ἀπὸ τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ λεγομένης οἱ δ' ἀπὸ τῆς Συβούρης καταβάντες διαμάχονται;' πότερον, ὡς ἔνιοι λέγουσιν, ἵππφ τὴν Τροίαν ἡλωκέναι νομίζοντες ἵππον κολάζουσιν, ἄτε δὴ καὶ γεγονότες Τρώων ἀγλαὰ τέκνα μεμιγμένα παισὶ Λατίνων; ἢ ὅτι θυμοειδὲς καὶ πολεμικὸν καὶ ἀρήιον ὁ ἵππος ἐστὶ τὰ δὲ προσφιλῆ μάλιστα καὶ πρόσφορα θύουσι τοῖς θεοῖς, ὁ δὲ νικήσας θύεται διὰ τὸ νίκης καὶ κράτους οἰκεῖον εἶναι τὸν θεόν; ἢ μᾶλλον ὅτι τοῦ θεοῦ στάσιμον τὸ ἔργον ἐστὶ καὶ νικῶσιν οἱ μένοντες ἐν τάξει τοὺς μὴ μένοντας ἀλλὰ φεύγοντας, καὶ κολάζεται τὸ τάχος ὡς δειλίας ἐφόδιον, καὶ μανθάνουσι συμβολικῶς ὅτι σωτήριον οὐκ ἔστι τοῖς φεύγουσω<sup>561</sup>.

È noto, infatti, che a Marte viene dedicato il sacrificio dell'*october equus*. Invero, alle Idi di ottobre, si svolge tale antichissimo rito nel corso del quale il cavallo destro della biga vincitrice viene immolato nel Campo Marzio e sacrificato sull'altare della divinità<sup>562</sup>.

Il Flamen Quirinalis, invece, partecipa ai Quirinalia, la festa dedicata a Quirino, l'ultimo degli dèi della triade arcaica, e interviene in feste e cerimonie dedicate alle funzioni agricole, soprattutto quelle dedicate al farro. Infatti, apprendiamo da Ovidio che il Flamen Quirinalis, esemplarmente, è alla guida della processione sacra che si svolge il 25 aprile nel giorno dei Robigalia:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>560</sup> Fest., De verb. sign., s.v. «October equus», p 190L.

<sup>&</sup>lt;sup>561</sup> Plut., *Quaest*. Rom., 97.

<sup>&</sup>lt;sup>562</sup> R. DEL PONTE, *La religione dei romani*, cit., pp. 167-168; M. RAVIZZA, *Pontefici e V estali nella Roma repubblicana*, cit., pp. 27-28; G. FERRARI, s. v. «*Flamines*», cit., p. 408; G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà*, cit., pp. 148-149.

«Sex ubi, quae restant, luces Aprilis habebit,
in medio cursu tempora veris erunt,
et frustra pecudem quaeres Athamantidos Helles,
signaque dant imbres, exoriturque Canis.
hac mihi Nomento Romam cum luce redirem,
obstitit in media candida turba via:
flamen in antiquae lucum Robiginis ibat,
exta canis flammis, exta daturus ovis.
protinus accessi, ritus ne nescius essem;
edidit haec flamen verba, Quirine, tuus»<sup>563</sup>.

Durante lo svolgimento dei *Robigalia*, il Flamine di Quirino officia il sacrificio di un cane rosso e di una pecora al fine di scongiurare la distruzione del frumento. Inoltre, prende parte alla festa dei *Consualia*, il 21 agosto, e a quella dei *Larentalia*, il 23 dicembre<sup>564</sup>.

## 3.1 La scelta e l'inauguratio del Flamen Dialis

Come già anticipato, il flamine del quale disponiamo di maggiori notizie finanche riguardanti la procedura di scelta è il *Flamen Dialis*, ed essa appare piuttosto articolata. Il collegio dei pontefici propone una lista di tre persone, tra le quali il *pontifex maximus* sceglie il *Flamen Dialis*. A tal proposito giova la lettura della seguente fonte tratta dagli *Annales* di Tacito<sup>565</sup>:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>563</sup> Ovid., Fasti, 4.901-910.

<sup>&</sup>lt;sup>564</sup> R. DEL PONTE, La religione dei romani, cit., pp. 170-171; M. RAVIZZA, Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana, cit., pp. 29-30; G. FERRARI, s. v. «Flamine», cit., p. 408; G. DUMÉZIL, La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà, cit., pp. 149-150.

<sup>&</sup>lt;sup>565</sup> G. FERRARI, s. v. «Flamines», cit., p. 408.

«Sub idem tempus de flamine Diali in locum Servi Maluginensis defuncti legendo, simul roganda nova lege disseruit Caesar. nam patricios confarreatis parentibus genitos tres simul nominari, ex quis unus legeretur, vetusto more; neque adesse, ut olim, eam copiam, omissa confarreandi adsuetudine aut inter paucos retenta (pluresque eius rei causas adferebat, potissimam penes incuriam virorum feminarumque; accedere ipsius caerimoniae diflicultates quae consulto vitarentur) et quoniam exiret e iure patrio qui id flamonium apisceretur quaeque in manum flaminis conveniret. ita medendum senatus decreto aut lege, sicut Augustus quaedam ex horrida illa antiquitate ad praescentem usum flexisset. igitur tractatis religionibus placitum instituto flaminum nihil demutari: sed lata lex qua flaminica Dialis sacrorum causa in potestate viri, cetera promisco feminarum iure ageret. et filius Maluginensis patri suffectus» <sup>566</sup>.

La lettura di questo brano ci rende edotti di un intervento legislativo di Cesare inerente alla elezione del *Flamen Dialis* quale successore del flamine Servio Maluginense e, inoltre, fornisce preziose informazioni circa le procedure di scelta del Flamine Diale nell'età antecedente a quella imperiale. Invero, in questo brano Tacito ricorda che il *pontifex maximus* ha la facoltà, attribuitagli quasi certamente dal *collegium pontificum*, di scegliere il nuovo *Flamen Dialis* all'interno di una lista di tre candidati proposti dai *pontifices*<sup>567</sup>. Una volta 'preso', abbandona la propria famiglia d'origine ed esce dalla *patria potestas sine capitis deminutio*<sup>568</sup>.

In dottrina si è molto discusso sulla sussistenza o meno della *captio* per il *Flamen Dialis* e a tal proposito occorre analizzare il contenuto delle seguenti fonti:

«C. Flaccus flamen captus a P. Licinio pontifice maximo erat»<sup>569</sup>.

<sup>567</sup> F. GUIZZI, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, cit., p. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>566</sup> Tac., Ann., 4.16.

<sup>&</sup>lt;sup>568</sup> C. JULLIAN, s. v. «Flamen, flaminica, flamonium», in C. V. DAREMBERG – E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, cit., p. 1161.

<sup>&</sup>lt;sup>569</sup> Liv., 27.8.5.

«Plerique autem "capi" virginem solam debere dici putant. Sed flamines quoque Diales, item pontifices et augures "capi" dicebantur»<sup>570</sup>.

Il termine impiegato da Livio e da Aulo Gellio per designare la scelta del flamine<sup>571</sup> da parte del pontefice massimo è *capere*, proprio come per la *virgo Vestalis*, stante ad indicare l'avvenuta *mancipatio* del flamine a quella determinata divinità. Cicerone, invece, indica la scelta del *flamen* con il termine *prodere*:

«Interim cum sciret Clodius—neque enim erat difficile scire—iter sollemne, legitimum, necessarium ante diem xiii. Kalendas Februarias Miloni esse Lanuvium ad flaminem prodendum, quod erat dictator Lanuvi Milo, Roma subito ipse profectus pridie est, ut ante suum fundum, quod re intellectum est, Miloni insidias conlocaret»<sup>572</sup>.

Ad ogni modo, la nomina del flamine può avvenire anche contrariamente alla volontà del prescelto. Leggendo Tacito<sup>573</sup> e Gellio<sup>574</sup>, invero, apprendiamo di un giovane patrizio costretto ad accettare la carica di *Flamen Dialis* e, conseguentemente, a cambiare vita<sup>575</sup>. Vi

<sup>&</sup>lt;sup>570</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 1.12.15.

<sup>&</sup>lt;sup>571</sup> Si veda sul punto A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l'ancienne Rome, cit., pp. 298 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>572</sup> Cic., pro Mil., 10.27.

<sup>&</sup>lt;sup>573</sup> Tac., Ann., 3.71: «Incessit dein religio quonam in templo locandum foret donum quod pro valetudine Augustae equites Romani voverant equestri Fortunae: nam etsi delubra eius deae multa in urbe, nullum tamen tali cognomento erat. repertum est aedem esse apud Antium quae sic nuncuparetur, cunctasque caerimonias Italicis in oppidis templaque et numinum effigies iuris atque imperii Romani esse. ita donum apud Antium statuitur. et quoniam de religionibus tractabatur, dilatum nuper responsum adversus Servium Maluginensem flaminem Dialem prompsit Caesar recitavitque decretum pontificum, quotiens valetudo adversa flaminem Dialem incessisset, ut pontificis maximi arbitrio plus quam binoctium abesset, dum ne diebus publici sacrificii neu saepius quam bis eundem in annum; quae principe Augusto constituta satis ostendebant annuam absentiam et provinciarum administrationem dialibus non concedi. memorabaturque L. Metelli pontificis maximi exemplum qui Aulum Postumium flaminem attinuisset. ita sors Asiae in eum qui consularium Maluginensi proximus erat conlata».

<sup>&</sup>lt;sup>574</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 10.15.17: «Sine apice sub divo esse licitum non est; sub tecto uti liceret, non pridem a pontificibus constitutum Masurius Sabinus scripsit et alia quaedam remissa».

<sup>&</sup>lt;sup>575</sup> G. FERRARI, s. v. «Flamines», cit., pp. 407 e ss.

sono delle fonti giuridiche – Gai., 1.130<sup>576</sup>, Gai., 3.114<sup>577</sup> e Ulp., 10.5<sup>578</sup> – che presentano la *captio* come un istituto riservato esclusivamente alla vergine Vestale proponendo al contempo un parallelo con la posizione del Flamine Diale. Di contro vi è la posizione del Wissowa, che ne sostiene l'applicabilità a tutti i sacerdozi dell'ordine pontificale, basandosi su di una interpretazione, a parer di Guizzi falsa, del seguente passo di Aulo Gellio:

«Plerique autem "capi" virginem solam debere dici putant. Sed flamines quoque Diales, item pontifices et augures "capi" dicebantur. L. Sulla rerum gestarum libro secundo ita scripsit: "P. Cornelius, cui primum cognomen Sullae impositum est, flamen Dialis captus." M. Cato de Lusitanis, cum Servium Galbam accusavit: "Tamen dicunt deficere voluisse. Ego me nunc volo ius pontificium optime scire; iamne ea causa pontifex capiar? si volo augurium optime tenere, ecquis me ob eam rem augurem capiat?"»<sup>579</sup>.

Secondo la teoria dell'autore, l'espressione *capere*, e quindi la *captio*, sarebbe richiesta per la *virgo Vestalis* e per il *Flamen Dialis*, e allo stesso modo si estenderebbe quantomeno ai *Flamines maiores* e al *rex sacrorum*. Guizzi, fondando il proprio pensiero sui succitati luoghi gaiani e ulpianei, ritiene sorprendente l'opinione del Wissowa. Invero, leggendo ancora Tac., *Ann.*, 4.16<sup>580</sup> – che a beneficio del lettore riporto nuovamente in nota – e il seguente passo

-

<sup>&</sup>lt;sup>576</sup> Gai., 1.130: «Praeterea exeunt liberi virilis sexus de parentis potestate, si flamines diales inaugurentur et feminini sexus, si virgines vestales capiantur».

<sup>&</sup>lt;sup>577</sup> Gai., 3.114: «In hoc autem iure quaedam singulari iure observantur. nam adstipulatoris heres non habet actionem. item servus adstipulando nihil agit, qui ex ceteris omnibus causis stipulatione domino adquirit. idem de eo qui in mancipio est, magis placuit: nam et is servi loco est. is autem qui in potestate patris est, agit aliquid, sed parenti non adquirit, quamvis ex omnibus ceteris causis stipulando ei adquirat; ac ne ipsi quidem aliter actio conpetit, quam si sine capitis deminutione exierit de potestate parentis, velut morte eius aut quod ipse flamen dialis inauguratus est. eadem de filia familias et quae in manu est, dicta intellegemus.».

<sup>&</sup>lt;sup>578</sup> Epit. Ulp., 10.5: «In potestate parentum esse desinunt et hi, qui flamines diales inaugurantur, et quae virgines vestae capiuntur».

<sup>&</sup>lt;sup>579</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 1.12.15-17.

<sup>580</sup> Tac., Ann., 4.16: «Sub idem tempus de flamine Diali in locum Servi Maluginensis defuncti legendo, simul roganda nova lege disseruit Caesar. nam patricios confarreatis parentibus genitos tres simul nominari, ex quis unus legeretur, vetusto more; neque adesse, ut olim, eam copiam, omissa confarreandi adsuetudine aut inter paucos retenta (pluresque eius rei causas adferebat, potissimam penes incuriam virorum feminarumque; accedere ipsius caerimoniae diflicultates quae consulto vitarentur) et quoniam exiret e iure patrio qui id flamonium apisceretur quaeque in manum flaminis conveniret. ita medendum senatus decreto aut lege, sicut Augustus quaedam ex horrida illa antiquitate ad praescentem usum flexisset. igitur tractatis religionibus placitum instituto

di Servio, non può sfuggire all'attenzione la contrapposizione terminologica rinvenibile in entrambe le fonti tra i verbi *capere* da un lato, e *legere* e *creari* dell'altro:

«'Conduntur thybridis alveo'. 'Condi' proprie dicuntur qui sibi statuunt civitatem. 'Conduntur' ergo sedem stabilem locant: Sallustium peste conditos orbis terrarum. Et sunt propria verba, quae nulla ratione mutantur, ut sacerdotes creari, virgines capti dicimus»<sup>581</sup>.

Dalle fonti appena richiamate – sostiene Guizzi – emerge chiaramente l'utilizzo del verbo capere per la virgo Vestalis, e dei verbi legere e creari per gli altri sacerdoti, ed è altrettanto evidente come il Wissowa non abbia preso in considerazione l'espressione vetusto more, contenuta in Tac., Ann., 4.16 e riferita al Flamine Diale. A parer di Guizzi, nemmeno il richiamo attraverso la congiunzione etiam ad una situazione più antica contenuto in Gai., 1.112<sup>582</sup> varrebbe a sostenere un'estensione indiscriminata – sostenuta dal Wissowa – della captio ai Flamines maiores, né tantomeno la seguente notizia di Livio, poiché isolata<sup>583</sup>:

«Et flaminem Dialem inuitum inaugurari coegit P. Licinius pontifex maximus C. Ualerium Flaccum; decemuirum sacris faciundis creatus in locum Q. Muci Scaeuolae demortui C. Laetorius. causam inaugurari coacti flaminis libens reticuissem, ni ex mala fama in bonam uertisset. ob adulescentiam neglegentem luxuriosamque C. Flaccus flamen captus a P. Licinio pontifice maximo erat, L. Flacco fratri germano cognatisque aliis ob eadem uitia invisus»<sup>584</sup>.

flaminum nihil demutari: sed lata lex qua flaminica Dialis sacrorum causa in potestate viri, cetera promisco feminarum iure ageret. et filius Maluginensis patri suffectus».

154

<sup>&</sup>lt;sup>581</sup> Serv., Ad. Aen., 7.303.

<sup>&</sup>lt;sup>582</sup> Gai., 1.112: «Farreo in manum conveniunt per quoddam genus sacrificii, quod Iovi farreo fit: in quo farreus panis adhibetur, unde etiam confarreatio dicitur; conplura praeterea huius iuris ordinandi gratia cum certis et sollemnibus verbis praesentibus decem testibus aguntur et fiunt. quod ius etiam nostris temporibus in usu est: nam flamines maiores, id est diales, Martiales, quirinales, item reges sacrorum, nisi ex farreatis nati non leguntur; ac ne ipsi quidem sine confarreatione sacerdotium habere possunt».

<sup>&</sup>lt;sup>583</sup> F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, cit., pp- 35-40.

<sup>&</sup>lt;sup>584</sup> Liv., 27.8.4-5.

In conclusione, come anticipato all'inizio del presente paragrafo, la teoria della non estensione della *captio* al *Flamen* si fonda sulle seguenti fonti giuridiche:

«Praeterea exeunt liberi virilis sexus de parentis potestate, si flamines diales inaugurentur et feminini sexus, si virgines vestales capiantur»<sup>585</sup>.

«In potestate parentum esse desinunt et hi, qui flamines diales inaugurantur, et quae virgines vestae capiuntur»<sup>586</sup>.

Dalla lettura di questi testi, invero, emerge come la *captio* della *virgo Vestalis* si contrapponga alla *inauguratio* del *Flamen Dialis*<sup>587</sup>. Ma tali fonti non offrono unicamente preziose notizie riguardanti l'antitesi tra la scelta della Vestale e quella del Flamine Diale, ma attestano altresì – unitamente all'ulteriore luogo gaiano riportato di seguito – l'*inauguratio* del *Flamen Dialis*<sup>588</sup>:

«In hoc autem iure quaedam singulari iure observantur. nam adstipulatoris heres non habet actionem. item servus adstipulando nihil agit, qui ex ceteris omnibus causis stipulatione domino adquirit. idem de eo qui in mancipio est, magis placuit: nam et is servi loco est. is autem qui in potestate patris est, agit aliquid, sed parenti non adquirit, quamvis ex omnibus ceteris causis stipulando ei adquirat; ac ne ipsi quidem aliter actio conpetit, quam si sine capitis deminutione exierit de potestate parentis, velut morte eius aut quod ipse flamen dialis inauguratus est. eadem de filia familias et quae in manu est, dicta intellegemus»<sup>589</sup>.

<sup>586</sup> Epit. Ulp., 10.5.

<sup>&</sup>lt;sup>585</sup> Gai., 1.130.

<sup>&</sup>lt;sup>587</sup> F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, cit., pp- 40-45.

<sup>&</sup>lt;sup>588</sup> P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, I, cit., p. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>589</sup> Gai., 3, 114.

L'inauguratio<sup>590</sup> è la cerimonia finale nel processo di scelta dei Flamini<sup>591</sup>. Il flamine, una volta scelto dal *pontifex maximus* tra i tre nomi della lista, deve essere consacrato alla divinità. L'inauguratio del Flamen Dialis avviene nei comizi tradizionali della Roma antica, i comitia calata, presieduti dal pontifex maximus, il quale, attraverso gli auguri, chiede alla divinità se approva il nuovo sacerdos. Una volta inaugurato, il Flamine Diale diviene 'cosa' della divinità, viene sottoposto ai numerosi obblighi sopra esposti e, in virtù dei privilegi riconosciutigli, diviene il primo sacerdote dopo il rex<sup>592</sup>.

## 4. Per quali ragioni il pontifex maximus sceglie sacerdoti a lui sovraordinati?

Alla luce delle ricerche fin qui esposte si trae la conclusione che i sacerdoti 'monocratici' sono scelti dal pontefice massimo <sup>593</sup> ma, tuttavia, questa apre la strada ad alcuni inevitabili ragionamenti. Invero, l'aspetto sul quale intendo incentrare le mie riflessioni attiene alle ragioni per le quali il pontefice massimo, ultimo nella gerarchia sacerdotale tramandataci da Festo, è chiamato a scegliere sacerdoti a lui sovraordinati.

Emilio Peruzzi<sup>594</sup> ritiene che gli elenchi predisposti da Livio e da Dionigi d'Alicarnasso<sup>595</sup>, i quali esplicano l'istituzione dei vari sacerdozi da parte di Numa, siano in

<sup>-</sup>

<sup>590</sup> Macr., Sat., 3.13.10-12: «Accipite inter gravissimas personas non defuisse luxuriam. Refero enim pontificis vetustissimam cenam quae scripta est in indice quarto Metelli illius pontificis maximi in haec verba: ante diem nonum Kalendas Septembres, quo die Lentulus flamen Martialis inauguratus est, domus ornata fuit, triclinia lectis eburneis strata fuerunt, duobus tricliniis pontifices cubuerunt, Q. Catulus, Mam. Aemilius Lepidus, D. Silanus, Caesar, ... rex sacrorum, P. Scaevola sextus, Q. Cornelius, P. Volumnius, P. Albinovanus et Iulius Caesar augur qui eum inauguravit, in tertio triclinio Popillia, Perpennia Licinia Arruntia virgines Vestales et ipsius uxor Publicia flaminica et Sempronia socrus eius. Cena haec fuit: ante cenam echinos, ostreas crudas quantum vellent, peloridas, sphondylos, turdum asparagos subtus, gallinam altilem, patinam ostrearum peloridum, balanos nigros, balanos albos: iterum sphondylos, glycymaridas, urticas, ficedulas, lumbos capruginos aprugnos, altilia ex farina involuta, ficedulas, murices et purpuras. In cena sumina, sinciput aprugnum, patinam piscium, patinam suminis, anates, querquedulas elixas, lepores, altilia assa, amulum, panes Picentes»; Aul. Gell., Noct. Att., 15.27.1: «comitia calata, quae ... habentur aut regis aut flaminum inaugurandorum causa».

<sup>&</sup>lt;sup>591</sup> W. W. FOWLER, The strange history of a Flamen Dialis. (Note on Livy XXVII.8), cit., p. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>592</sup> C. JULLIAN, s. v. «Flamen, flaminica, flamonium», in C. V. DAREMBERG – E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, cit., pp. 1161-1162; M. RAVIZZA, Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana, cit., pp. 24 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>593</sup> Si veda F. VALLOCCHIA, Sacerdoti e magistrati nel diritto pubblico romano, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>594</sup> E. PERUZZI, Aspetti culturali del Lazio primitivo, Firenze 1978.

<sup>&</sup>lt;sup>595</sup> Dionigi d'Alicarnasso (Dionys., 2.64-73) predispone così l'ordine dei vari sacerdozi: Curioni, Flamini, Celeri, Auguri, Vestali, Salii, Feziali e Pontefici.

un certo senso canonici, in quanto attingenti le notizie dalla fonte primaria costituita dagli *Annales Maximi* pontifici<sup>596</sup>:

«Tum sacerdotibus creandis animum adiecit, quamquam ipse plurima sacra obibat, ea maxime quae nunc ad Dialem flaminem pertinent. Sed quia in civitate bellicosa plures Romuli quam Numae similes reges putabat fore iturosque ipsos ad bella, ne sacra regiae vicis desererentur flaminem Iovi adsiduum sacerdotem creavit insignique eum veste et curuli regia sella adornavit. Huic duos flamines adiecit, Marti unum, alterum Quirino, virginesque Vestae legit, Alba oriundum sacerdotium et genti conditoris haud alienum. His ut adsiduae templi antistites essent stipendium de publico statuit; virginitate aliisque caerimoniis venerabiles ac sanctas fecit. Salios item duodecim Marti Gradiuo legit, tunicaeque pictae insigne dedit et super tunicam aeneum pectori tegumen; caelestiaque arma, quae ancilia appellantur, ferre ac per urbem ire canentes carmina cum tripudiis sollemnique saltatu iussit. Pontificem deinde Numam Marcium Marci filium ex patribus legit eique sacra omnia exscripta exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur. Cetera quoque omnia publica privataque sacra pontificis scitis subiecit, ut esset quo consultum plebes veniret, ne quid divini iuris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo turbaretur; nec caelestes modo caerimonias, sed iusta quoque funebria placandosque manes ut idem pontifex edoceret, quaeque prodigia fulminibus a Iove quo visu missa susciperentur atque curarentur. Ad ea elicienda ex mentibus divinis Iovi Elicio aram in Aventino dicavit deumque consuluit auguriis, quae suscipienda essent»<sup>597</sup>.

Tali elenchi, invero, dimostrano come il sacerdozio pontificale, almeno agli albori della città, non è affatto considerato il più elevato. Sebbene nel corso dei secoli, osserva Del Ponte, la mentalità religiosa e la situazione politico-sociale siano soggetti a mutamento, l'ordine gerarchico dell'antichissimo *ordo sacerdotum* così cristallizzato, che riflette l'originaria concezione teologica, rimane formalmente il medesimo. Tuttavia, sin dalle origini ai pontefici è affidata una funzione istituzionale di controllo e di archiviazione di elevata responsabilità

<sup>&</sup>lt;sup>596</sup> R. DEL PONTE, La religione dei romani, cit., p. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>597</sup> Liv., 1.20. È evidente che Livio pone il Pontefice alla fine dell'elenco, dopo Flamini, Vestali e Salii.

tale da far accrescere inevitabilmente la loro importanza nel corso della storia: grazie ai loro Annales Maximi, i pontefici divengono i depositari degli avvenimenti più importanti della storia di Roma <sup>598</sup>. I pontefici <sup>599</sup>, invero, si pongono come delle guide per quanto attiene ad ogni attività che sia rivolta ai sacra: «essi istituiscono delle vie per accedere nel modo migliore – sia spirituale che materiale – alle cose della religione. Si può dire che, come il sacerdos (a Roma tutti i componenti dei collegi o sodalizi erano denominati Sacerdotes publici populi Romani Quiritium) è colui che sacra facit, «quasi sacrum dans», così il pontifex appare come colui che viam facit, qua ad sacra itur. Cioè, parafrasando Bouché-Leclercq <sup>600</sup>, egli è un sacerdos quasi (pontem vel) iter aliis faciens, "un sacerdote che prepara la strada sacrale agli altri"» <sup>601</sup>.

Durante la res publica il pontefice massimo esercita una peculiare forma di controllo sul tempio di Vesta<sup>602</sup>. Il titolo e il prestigio formale del rex nell'ordo sacerdotum sono lasciati al rex sacrorum, mentre il ruolo per così dire 'attivo' della funzione religiosa viene progressivamente assunto dal pontifex maximus. Il collegio pontificale, presieduto dal pontifex maximus, risulta composto dai pontefici, dai Flamini maggiori, dal rex sacrorum e dalle vergini Vestali<sup>603</sup>.

Il collegio pontificio ha sotto la sua dipendenza le *virgines Vestales* e i *Flamines maiores* i quali formano quella che Bouché-Leclercq definisce la 'famiglia spirituale' del pontefice massimo. Nello specifico, questi singoli sacerdozi vengono annessi al *collegium pontificum* in modo che il pontefice massimo possa supplire ai Flamini qualora siano assenti oppure risultino impediti<sup>604</sup> nonostante occupino un rango più alto nella gerarchia sacerdotale rispetto a lui. Come ho ampiamento esposto sopra, invero, nell'*ordo sacedortum* il pontefice massimo ricopre il quinto posto dopo il *rex sacrorum* e i tre flamini ma ciò non impedisce a questi ultimi e allo stesso *rex* di essere sottoposti – al pari delle vergini di Vesta – all'autorità disciplinare del *pontifex maximus* il quale ha il potere di investirli d'ufficio finanche contro la

-

<sup>&</sup>lt;sup>598</sup> R. DEL PONTE, La religione dei romani, cit., pp. 106-107.

<sup>599</sup> Dionys., 2.73.1: «Τελευταῖος δ' ἦν τῆς Νόμα διατάξεως μερισμὸς ὑπὲρ τῶν ἱερῶν, ὧν ἔλαχον οἱ τὴν μεγίστην παρὰ Ρωμαίοις ἱερατείαν καὶ ἐξουσίαν ἔχοντες. οὖτοι κατὰ μὲν τὴν ἑαυτῶν διάλεκτον ἐφ' ἑνὸς τῶν ἔργων ὁ πράττουσιν ἐπισκευάζοντες τὴν ξυλίνην γέφυραν ποντίφικες προσαγορεύονται».

<sup>600</sup> A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l'ancienne Rome, cit., p. 14.

<sup>601</sup> Così R. DEL PONTE, La religione dei romani, cit., p. 111.

<sup>602</sup> Si vedano sul punto F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, cit., e M. RAVIZZA, Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>603</sup> R. DEL PONTE, La religione dei romani, cit., pp. 112-113.

<sup>604</sup> Il pontefice massimo può sostituire il *Flamen Dialis* se necessario, e così è stato in diverse occasioni come attesta Tac., *Ann.*, 3.58: «Saepe pontifices Dialia sacra fecisse si flamen valetudine aut munere publico impediretur». Si veda A. BOUCHÉ-LECLERCQ, *Les pontifes de l'ancienne Rome*, cit., pp. 283-284.

loro volontà nonché di infliggere loro sanzioni qualora necessario<sup>605</sup>. Volendo ricercare donde viene tale autorità del pontefice massimo, secondo il parere di Bouché-Leclercq essa è riconosciuta per consuetudine e, difatti, i tentativi di eluderla messi in atto nel corso del tempo dai Flamini, appellandosi finanche al popolo romano, non hanno fatto altro che darne una conferma<sup>606</sup>.

Invero, insiste Bouché-Leclercq, la juridiction del pontefice sulle Vestali e sui Flamini si spiega 'naturalmente', ma l'autorità che esercita sul rex sacrorum, che prende il posto dell'antico rex dell'ordo sacerdotum, deve la sua origine ad una mutazione, che l'autore definisce artificielle, dell'organizzazione religiosa. Tito Livio, a tal proposito, ravvisa nell'intenzione delle istituzioni repubblicane di mantenere il rex in uno stato di dipendenza la necessità di evitare l'eventuale risveglio di qualsivoglia tipo di ambizione:

«Regem sacrificolum creant. Id sacerdotium pontifici subiecere, ne additus nomini honos aliquid libertati, cuius tunc prima erat cura, officeret»<sup>607</sup>.

Così il rex sacrorum, spogliato del potere spirituale posseduto in età più risalente, ormai non è altro che il sacerdote di Giano sottoposto, proprio come i Flamines, al potere disciplinare del pontifex maximus<sup>608</sup>.

In Festo<sup>609</sup> leggiamo «si ritiene che la gerarchia dei sacerdoti rifletta quella degli dèi, secondo l'ordine di importanza»<sup>610</sup>.

Nel tentativo di fornire una risposta al quesito costituente il titolo del presente paragrafo, ritengo che si possa partire proprio dalle riflessioni che tale affermazione suscita.

<sup>605</sup> Esemplarmente, in Liv. 27.8.5 troviamo un esempio di Flamen Dialis 'captus': «Ob adulescentiam neglegentem luxuriosamque C. Flaccus flamen captus a P. Licinio pontifice maximo erat, L. Flacco fratri germano cognatisque aliis ob eadem uitia inuisus»; mentre in Liv. 26.23.8 vi si narra di un Flamen Dialis destituito: «C. Claudius flamen Dialis quod exta perperam dederat flamonio abiit».

<sup>606</sup> A. BOUCHÉ-LECLERCQ, s.v. «Pontifices», cit., p. 567.

<sup>607</sup> Liv., 2.2.1-2.

<sup>608</sup> A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l'ancienne Rome, cit., p. 302.

<sup>609</sup> Fest., De verb. sign., s.v. «Ordo sacerdotum», pp. 198-200 ed. Lindsay.

<sup>610</sup> R. DEL PONTE, La religione dei romani, cit., p. 107.

Invero, i Romani hanno ereditato il caratteristico sistema delle culture indoeuropee<sup>611</sup> il quale, sostanzialmente, si esprime attraverso cinque divinità: *Ianus, Iuppiter, Mars, Quirinus* e *Vesta*. Così, la scala gerarchica prospettata dal grammatico riflette la concezione teologica originaria.

Ciononostante, l'organizzazione della vita religiosa a Roma è dominata dall'attività pontificale, la quale pervade l'intera vita civile dei *cives Romani*. Invero, nel corso della storia della repubblica il *collegium pontificum*, unitamente al senato, ha caratterizzato l'intera vita religiosa e politica della *civitas*: il pontefice massimo, esemplarmente, assiste il senato e i magistrati nelle attività religiose; è presente ai *comitia calata* sotto la presidenza del *rex sacrorum*; presiede i comizi sacerdotali; sceglie e controlla le vergini Vestali e i più alti sacerdozi monocratici<sup>612</sup>.

Alla luce delle riflessioni sin qui esposte le ragioni per le quali il pontefice massimo sceglie sacerdoti a lui sovraordinati rimangono purtroppo ignote. Tuttavia, ritengo che il punto di partenza per l'individuazione di una risposta al quesito posto in principio, possa essere ricercato nella relazione tra la struttura gerarchica così cristallizzata e l'esigenza, sempre più evidente, della *civitas* di far riferimento ad un vertice sacerdotale con a capo il *pontifex maximus*.

-

<sup>611</sup> Si vedano sul punto: J. CHAMPEAUX, *La religione dei romani,* cit., pp. 19 e ss.; J. SCHEID, *La religione a Roma,* cit., pp. 97 e ss.; G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà,* cit., p. 106 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>612</sup> R. DEL PONTE, La religione dei romani, cit., pp. 106-114. Sul punto si veda anche G. C. MARINI, Sacerdozio e potere politico nella Roma repubblicana, Roma 1982, p. 27.

## PARTE TERZA – GLI ISTITUTI DI DIRITTO SACRO

### CAPITOLO PRIMO

#### LA SORS: UNO STRUMENTO DI SCELTA NEL SISTEMA GIURIDICO-RELIGIOSO

SOMMARIO: 1. La *sortitio* nel sistema giuridico-religioso romano. – 2. Il *genus divinationis* della *sortitio*.

# 1. La sortitio nel sistema giuridico-religioso romano

Nel sistema giuridico-religioso romano la *sortitio* ricopre un ruolo più ristretto rispetto a quello che svolge nell'ambito delle istituzioni greche<sup>613</sup>. Tuttavia, il sorteggio ha un ruolo fondamentale nel mondo romano, non solo nell'ambito delle istituzioni politiche e giuridiche, ma anche nelle pratiche divinatorie e in varie circostanze della vita quotidiana<sup>614</sup>. Invero, le *sortitiones publicae*, siano esse di tipo politico, giudiziario o elettorale, sono delle procedure sovente organizzate a Roma alle quali ciascun *civis Romanus* si trova ad assistere almeno una volta nella propria vita<sup>615</sup>. Esemplarmente, nei comizi la tribù o la centuria che è chiamata a votare per prima è designata attraverso la *sortitio*. Finanche nella designazione dei giudici troviamo il riscorso alla *sors*. Invero, la formazione dell'elenco dei giudici in un processo penale avviene secondo due procedure: una eccezionale, l'*editio*, e l'altra consueta, la *sortitio* appunto. Nello specifico, al fine di ripartire le varie funzioni, i membri dei collegi magistratuali possono ricorrere alla turnazione, all'azione congiunta, alla distribuzione delle funzioni sulla base di un'intesa amichevole o, infine, alla *sortitio*. Come esporrò più nel

<sup>613</sup> C. LÉCRIVAIN, «Sortitio (Rome)», cit., p. 1417; F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., p. 99. Si veda sul punto E. S. STAVELEY, Greek and Roman Voting and Elections, London 1972

<sup>614</sup> F. BIVILLE, Sors, sortiri, sortitio. Pratiques et lexique du tirage au sort dans le monde romain, cit., p. 139.

<sup>615</sup> J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), cit., p. 363.

dettaglio nei prossimi paragrafi, tra i censori il ricorso alla *sors* risulta essere la regola. Tra i consoli, invece, la turnazione, poiché impossibile per molti atti, lascia maggiore spazio all'intesa amichevole tra i due supremi magistrati e alla *sortitio*. Difatti, è proprio attraverso il ricorso alla *sors* che vengono loro attribuite le missioni straordinarie: è vero che il senato può raccomandare e suggerire loro di trovare un accordo, ma di certo non può imporre, ed ecco che l'impiego della *sortitio* appare uno strumento indispensabile per la scelta del console per determinate funzioni<sup>616</sup>.

Le sortitiones publicae consistono in cerimonie pubbliche particolarmente rilevanti e rappresentano dei veri e propri rituali civici. Invero, effettuate sotto il controllo degli auguri, le sortitiones richiedono il compimento di gestualità specifiche, pena l'inefficacia dell'intera procedura.

Nello specifico, in questo paragrafo mi occuperò di individuare gli elementi strutturali essenziali dello svolgimento del rituale della *sortitio*, ivi compresi il luogo ove si svolge, i soggetti coinvolti e, infine, le gestualità ad essa associate.

Anzitutto, le *sortitiones publicae* devono svolgersi *in templo*<sup>617</sup>. I *templa*, come attestano le fonti di seguito riportate, sono dei luoghi inaugurati<sup>618</sup>:

«...in loco per augurem constituto, quod "templum" appellaretur ... cum profana ea loca fuissent, templa esse per augures constituta»<sup>619</sup>.

«...senatus non nisi ad publica et augurato condita loca convenire consuevit. Sed scimus domum Latini augurato conditam et eandem tam templum fuisse quam curiam: namque in superioribus legimus "tectum augustum", id est augurio conditum, item paulo post "hinc sceptra accipere et primos attollere fasces regibus omen erat , hoc illis curia templum", 620.

162

<sup>616</sup> C. LÉCRIVAIN, «Sortitio (Rome)», cit., p. 1417.

<sup>617</sup> J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), cit., pp. 363 e ss.

<sup>618</sup> P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, I, cit., p. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>619</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 14.7.7.

<sup>620</sup> Serv., Ad Aen., 11.235.

«CURIA TEMPLUM quia, ut diximus, curia non erat nisi in augurato loco»<sup>621</sup>.

«... in tuo, Iuppiter, augurato templo» 622.

«in rostris, in illo, inquam, augurato templo ac loco»<sup>623</sup>.

«in templo inaugurato»<sup>624</sup>.

Nei casi in cui la *sortitio* viene eseguita al di fuori della città, essa si svolge in un tempio non permanente. Esemplarmente, l'estrazione a sorte effettuata nell'episodio del 176 dai consoli Q. Petilio e C. Valerio per ripartire la direzione delle legioni consolari viene dichiarata *vitiosa* dagli auguri poiché la *sitella* si trovava al di fuori del *templum*. Di contro, come leggiamo di seguito in Livio, secondo il console C. Valerio, la *sortitio* è stata effettuata nel rispetto del diritto augurale, in quanto compiuta nel luogo inaugurato<sup>625</sup>:

«Valerium auspicato sortitum constabat, quod in templo fuisset» 626.

Invece, quando la *sortitio* si svolge a Roma vengono generalmente utilizzati i *templa* permanenti. Questi ultimi, come attesta la fonte serviana di seguito riportata, costituiscono quei *templa* nei quali, a seguito della presa degli *auspicia*, si possono trattare gli affari più importanti della *res publica* e finanche convocare il senato:

623 Cic., In Vatin., 10.24.

<sup>621</sup> Serv., Ad Aen., 7.174.

<sup>622</sup> Liv., 8.5.8.

<sup>624</sup> Cic., De dom., 137.

<sup>625</sup> J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), cit., pp. 363 e ss. Si veda anche J. LINDERSKI, The augural law, in ANRW, II 16/3, 1986, pp. 2256 e ss. 626 Liv., 41.18.8.

«HIC TEMPLUM IVNONI INGENS superius dictum est quod Vergilius ubique lucos consecratos velit accipi, unde tamquam in loco sacro inducit Didonem Iunoni templa construere. morem autem Romanum veterem tangit: antiqui enim aedes sacras ita templa faciebant, ut prius per augures locus liberaretur effareturque, tum demum a pontificibus consecraretur, ac post ibidem sacra edicerentur. erant tamen templa in quibus auspicato et publice res administrarentur et senatus haberi posset, erant tantum sacra. hic ergo et sacrum templum, quod in luco, id est in loco sacro conditur, docet, et administrari in templo rem publicam subsequentibus versibus indicat 'iura dabat legesque viris operumque laborem p. a. i. a. s. t.' alibi tantum sacra esse templa, alibi omnia ubi agi posse, locis suis monstrabitur. sidonia licet <et> Sidon civitas sit Phoenices, tamen hic pro Tyria posuit. sane quidam opportune hic Sidoniam volunt positam, ut ostenderet locupletem: Sidonii enim locupletes habiti sunt, ut "Sidonias ostentat opes" »627.

Per quanto attiene ai soggetti coinvolti nella procedura della *sortitio* il termine *sortitor*, derivante da *sors*, indica colui che presiede la procedura di sorteggio, ne sorveglia il corretto svolgimento e ne annuncia, infine, i risultati. Le *sortitiones publicae* a Roma sono sempre presiedute da magistrati eletti, in carica o designati, quali consoli, pretori, tribuni della plebe e finanche edili. Nei comizi, quindi, il *sortitor* è il magistrato che presiede il voto elettorale o legislativo, ovvero un tribuno della plebe, un console o un pretore. Esemplarmente, Cicerone ricorda l'estrazione a sorte effettuata dal tribuno della plebe Servilio Rullo nel 63 a.C. delle XVII tribù chiamate ad eleggere i decemviri incaricati di far rispettare la legge agraria di cui è rogatore<sup>628</sup>:

«Sortietur tribus idem Rullus»<sup>629</sup>.

627 Serv., Ad Aen., 1.446.

<sup>628</sup> J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), cit., pp. 373-375.

<sup>629</sup> Cic., leg. agr., 2.8.21.

Nelle fonti si rinvengono numerosi riferimenti al *sortitor*. Lucano, ad esempio, ricorda la vicenda del 48 a.C. quando il console Cesare in qualità di presidente dei comizi estrae a sorte la centuria *praerogativa*, chiama al voto le centurie e proclama i risultati elettorali:

«Fingit sollemnia Campus et non admissae dirimit suffragia plebis decantatque tribus et uana uersat in urna»<sup>630</sup>.

Cicerone, invece, ricorda il ruolo del console Dolabella quale *sortitor* nello svolgimento dei comizi elettorali dell'anno 44 a.C.<sup>631</sup>:

«Itaque ex illo die recordamini eius usque ad Idus Martias consulatum. Quis umquam adparitor tam humilis, tam abiectus? Nihil ipse poterat, omnia rogabat, caput in aversam lecticam inserens beneficia, quae venderet, a collega petebat. Ecce Dolabellae comitiorum dies! Sortitio praerogativae; quiescit. Renuntiatur; tacet. Prima classis vocatur, renuntiatur; deinde, ita ut adsolet, suffragia; tum secunda classis vocatur; quae omnia sunt citius facta, quam dixi»<sup>632</sup>.

L'episodio poc'anzi richiamato dell'estrazione a sorte compiuta dal tribuno della plebe Servilio Rullo nel 63 a.C. sollecita alcune riflessioni sulla figura del *sortitor*. In particolare, il *sortitor* agisce auspicato?

Secondo Borothel, i tribuni della plebe – che non hanno ius auspicandi<sup>633</sup> – possono scegliere se effettuare la sortitio in un templum oppure altrove, ma molto probabilmente

\_

<sup>630</sup> Lucan., Phars., 5.392-394.

<sup>631</sup> J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), cit., pp. 373 e ss.

<sup>632</sup> Cic., Phil., 2.32.82.

<sup>633</sup> Come si evince dalla lettura di Liv., 4.6, l'argomento primario sul quale i patrizi contrastano nel 445 a.C. l'ammissione dei plebei al consolato è proprio la loro mancanza di auspicia: «Cum in contionem et consules processissent et res a perpetuis orationibus in altercationem vertisset, interroganti tribuno cur plebeium consulem fieri non oporteret, ut fortasse vere, sic parum utiliter in praesens Curtius respondit, quod nemo plebeius auspicia haberet, ideoque decemviros conubium diremisse ne incerta prole auspicia turbarentur. Plebes ad id maxime indignatione exarsit, quod auspicari, tamquam invisi dis immortalibus, negarentur posses». Si veda sul punto P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, I, cit., pp. 452 e ss.

svolgono il sorteggio *in templo*. Tale affermazione troverebbe conferma nella *contio* precedente l'elezione dei tribuni della plebe nel 133 a.C. durante la quale viene ucciso Tiberio Sempronio Gracco, che costituisce un ottimo esempio di come anche i tribuni della plebe tirino a sorte *in templo*. Nello specifico, infatti, la *contio* in questione viene svolta nello spazio dell'Area Capitolina e Tiberio Sempronio Gracco sceglie proprio i gradini del tempio di Giove Capitolino come luogo dal quale rivolgersi al popolo. Come possiamo leggere nel luogo ciceroniano di seguito riportato, egli *contionantem in Capitolio* fa portare una *sitella* per giudicare il caso di *M. Octavius*<sup>634</sup>:

«Ut igitur, Ti. Gracchum cum videor contionantem in Capitolio videre de M. Octavio deferentem sitellam, tum eum motum animi dico esse inanem, tu autem et Gracchi et Octavi imagines remanere, quae, in Capitolium cum pervenerint, tum ad animum meum referantur — hoc idem fieri in deo, cuius crebra facie pellantur animi, ex quo esse beati atque aeterni intellegantur» 635.

L'espressione *in Capitolio* sta ragionevolmente a significare che il tribuno della plebe si rivolge al popolo proprio dal palco del tempio di Giove, ove deve aver luogo la *sortitio*. Quindi, Sempronio Gracco molto probabilmente sta preparando lo svolgimento della *sortitio in contione* nel tempio di Giove, che certamente è un *templum*<sup>636</sup>. Il *sortitor*, che è un tribuno della plebe, nonostante si diriga *in templo* non ha auspici<sup>637</sup>: dovrebbe, pertanto, concludersi che il *sortitor* non è detto sia con auspici?

È ampiamente noto, come afferma Niccolini, che «i tribuni della plebe non hanno auspici: *quod nemo plebeius auspicia haberet*<sup>638</sup>»<sup>639</sup>. Si può, tuttavia, ipotizzare che il tribuno della plebe si facesse delegare gli auspici in qualità di privato cittadino, che godesse, cioè, di *auspicia* 

<sup>634</sup> J. BOTHOREL, Le tirage au sort civique dans la Rome républicaine et impériale: matériels et techniques, cit., pp. 364 e ss. e nt. 25. Si veda sul punto anche F. COARELLI, Le Tyrannoctone du Capitole et la mort de Tiberius Gracchus, in Mélanges d'archéologie et d'histoire, 81, 1969, pp. 137-160.

<sup>635</sup> Cic., nat. deor., 1.106.

<sup>636</sup> J. BOTHOREL, Le tirage au sort civique dans la Rome républicaine et impériale: matériels et techniques, cit., pp. 364-367.

637 Sul punto si vedano A. BOUCHÉ-LECLERCQ, s.v. «Auspicia», in C. V. DAREMBERG – E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Aantiquités Grecques et Romaines, I1, rist. Graz 1969, pp. 580-585; F. M. DE ROBERTIS, s.v. «Auspicia», in Novissimo Digesto Italiano, I/2, Torino 1957, pp. 1546-1547.

638 Liv., 4.6.2.

<sup>639</sup> Così G. NICCOLINI, Il tribunato della plebe, cit., p. 132.

'delegati'. Ritengo che si possa arrivare a tale conclusione riflettendo, per analogia, su quanto accade in altri contesti, esemplarmente nei processi criminali. Invero, Strachan Davidson<sup>640</sup> ricorda come il questore M. Sergio abbia dovuto chiedere auspici al console o al pretore<sup>641</sup> per convocare i *comitia centuriata*: analogamente, ritiene verosimile che il tribuno, si rivolgesse al *praetor urbanus* affinché gli 'prestasse' gli auspici per permettergli di convocare l'assemblea. Difatti, risulta piuttosto chiaro dagli estratti del *Commentarium anquisitionis*<sup>642</sup> conservati da Varrone<sup>643</sup> che il questore, sebbene privo di *imperium*, può presiedere i comizi giudiziari in virtù degli auspici che riceve come 'delegated' da un magistrato che ha *auspicia* di un rango maggiore rispetto a lui. Verosimilmente, sostiene Strachan Davidson, lo stesso varrebbe per il tribuno e per gli altri magistrati<sup>644</sup>. Pertanto, alla luce di quanto appena esposto in relazione ai processi criminali, si può ipotizzare che anche il tribuno della plebe, seppur privo di *ius aupicandi*, per lo svolgimento della *sortitio* godesse di *auspicia* 'delegati'.

Quanto agli strumenti utilizzati nelle procedure di sorteggio, le fonti mostrano che i magistrati, tra la fine del III secolo a.C. e il I secolo a.C., per le estrazioni a sorte impiegano una *sitella*, una sorta di contenitore o di grande vaso di variabile capacità<sup>645</sup>:

«Valerium auspicato sortitum constabat, quod in templo fuisset; in Petilio id uitii factum postea augures responderunt, quod extra templum sortem in sitellam ~in templum latam foris ipse oporterets<sup>646</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>640</sup> J. L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems of the roman criminal law*, Oxford 1912, rist. 1969, pp.157 e ss.

<sup>641</sup> Sugli auspici dei magistrati si veda A. DALLA ROSA, Ductu auspicioque: per una riflessione sui fondamenti religiosi del potere magistratuale fino all'epoca augustea, cit., pp. 185-255.

<sup>642</sup> Sul punto si veda B. SANTALUCIA, I tribuni e le centurie, in Studi di diritto penale romano, Roma 1994, pp. 51 e ss.
643 Varr., De l. Lat., 6.90-92: «Circum moeros mitti solitus quomodo inliceret populum in eum <locamine, unde vocare posset ad
contionem, non solum ad consules et censores, sed etiam quaestores, commentarium indicat vetus anquisitionis M. Sergii, Mani
filii, quaestoris, qui capitis accusavit Trogum; in quo sic est: auspicio operam des et in templo auspices, tum aut ad praetorem aut
ad consulem mittas auspicium petitum. Commentatum praetores vocet ad te, et eum de muris vocet praeco; id imperare oportet.
Cornicinem ad privati ianuam et in Arcem mittas, ubi canat. Collegam roges ut comitia edicat de rostris et argentarii tabernas
occludant. Patres censeant exquiras et adesse iubeas; magistratus censeant exquiras, consules praetores tribunosque plebis collegasque
tuos et in templo adesse iubeas omnes; at, cum mittas, contionem advoces. In eodem ommentario anquisitionis ad extremum scriptum
caput edicti hoc est: Item quod attingat qui de censoribus classicum ad comitia centuriata redemptum habent, uti curent eo die quo
die comitia erunt, in Arce classicus canat tum circumque moeros et ante privati huiusce T. Quinti Trogi scelerosi ostium canat et
ut in Campo cum primo luci adsiet».

<sup>&</sup>lt;sup>644</sup> J. L. STRACHAN DAVIDSON, Problems of the roman criminal law, cit, pp.157-159.

 <sup>645</sup> J. BOTHOREL, Le tirage au sort civique dans la Rome républicaine et impériale: matériels et techniques, cit., p. 160.
 646 Liv., 41.18.8-9.

«Testibus datis tribuni populum submouerunt sitellaque lata est ut sortirentur ubi Latini suffragium ferrent. interim publicani Cascae instare ut concilio diem eximeret»<sup>647</sup>.

«Ut igitur, Ti. Gracchum cum videor contionantem in Capitolio videre de M. Octavio deferentem sitellam, tum eum motum animi dico esse inanem, tu autem et Gracchi et Octavi imagines remanere, quae, in Capitolium cum pervenerint, tum ad animum meum referantur — hoc idem fieri in deo, cuius crebra facie pellantur animi, ex quo esse beati atque aeterni intellegantur» 648.

Tuttavia, nelle fonti troviamo il riferimento ad un altro contenitore impiegato nelle procedure di sorteggio. Nello specifico, Plutarco, a proposito delle elezioni legislative del 133 a.C., menziona l'impiego di una ὑδρία per il sorteggio; il termine indica letteralmente una sorta di contenitore d'acqua, ma l'autore greco l'avrebbe impiegato per tradurre dal latino il termine *sitella*:

«Ἐνστάσης δὲ τῆς ἡμέρας καὶ τὸν δῆμον αὐτοῦ καλοῦντος ἐπὶ τὴν ψῆφον, ἡρπάσθησαν ὑπὸ τῶν πλουσίων αἱ ὑδρίαι, καὶ τὰ γινόμενα πολλὴν εἶχε σύγχυσιν»<sup>649</sup>.

Il riferimento ad un contenitore di tal sorta è rinvenibile anche in Cicerone, secondo il quale Verre, in qualità di pretore, utilizza una *hydria* per estrarre a sorte il sacerdote di Giove:

«Homo, id quod erat facillimum, primo vetat sortiri: iubet extra sortem Theomnastum renuntiari. Negant id Syracusani per religiones sacrorum ullo modo fieri posse, fas denique negant esse. Iubet iste sibi legem recitari. Recitatur; in qua scriptum erat ut, quot essent renuntiati, tot in

-

<sup>&</sup>lt;sup>647</sup> Liv., 25.3.16.

<sup>648</sup> Cic., nat. deor., 1.38.106.

<sup>&</sup>lt;sup>649</sup> Plut., *Tib.*, 11.1.

hydriam sortes conicerentur; cuium nomen exisset, ut is haberet id sacerdotium. Iste homo ingeniosus et peracutus, "Optime", inquit, "nempe scriptum ita est, QUOT RENUNTLATI ERUNT»<sup>650</sup>.

Al di là delle testimonianze appena esposte, Bothorel non ritiene che i Romani impiegassero delle brocche d'acqua per lo svolgimento dei sorteggi. L'utilizzo di tali contenitori è di tradizione greca e viene impiegato in città greche quali esemplarmente Siracusa, ma per la sfera di nostro interesse il termine ὑδρία è da intendersi, come attesta Plauto nella commedia Casina<sup>651</sup>, semplicemente come la traduzione di sitella. A partire dal I secolo a.C. nelle fonti il riferimento alla sitella nello svolgimento delle estrazioni a sorte è sostituito dall'urna, un contenitore di dimensioni e capacità variabili non corrispondente ad oggi ad una precisa categoria identificata dai ceramologi<sup>652</sup>:

«Educit ex urna tris; bis ut absentem Heraclium condemnent imperat; itaque condemnant»<sup>653</sup>.

«Quid minus mirum quam illam monstruosissumam bestiam urnam evertisse, sortes dissupavisse?»<sup>654</sup>.

«Num quis reus in tribunal sui quaesitoris escenderit eumque vi deturbarit, subsellia dissiparit, urnas deiecerit, eas denique omnis res in iudicio disturbando commiserit, quarum rerum causa iudicia sunt constituta?»<sup>655</sup>.

169

<sup>650</sup> Cic., In Verr., 2.2.127.

<sup>651</sup> Plaut., Cas., 296.

<sup>652</sup> J. BOTHOREL, Le tirage au sort civique dans la Rome républicaine et impériale: matériels et techniques, cit., pp. 160-162.

<sup>653</sup> Cic., In Verr., 2.2.42.

<sup>654</sup> Cic., De div., 2.32.69.

<sup>655</sup> Cic., Vatin., 34.

L'introduzione sul finire del primo secolo a. C. dell'*urna versatilis* associata a delle *pilae* sferiche come strumento per le estrazioni a sorte in sostituzione della *sitella* con le *sorticulae* di forma rettangolare attesta lo sviluppo della città. Invero, il numero delle *sortitiones* effettuate dai magistrati è in costante aumento non solo a causa della crescita demografica e territoriale della città ma anche per le sue mutazioni istituzionali, che vedono l'aumentare delle magistrature e dei sacerdozi. Il mutamento dello strumento impiegato per la *sortitio* è la manifestazione della necessità e del desiderio di rendere la relativa procedura più celere e maggiormente casuale<sup>656</sup>.

Il rispetto dell'integrità del rituale è garantito dalla presenza di testimoni – che, come leggiamo in Livio, devono essere forniti prima dell'introduzione della *sitella* – e dai *custodes* i quali, nei comizi, sono preposti al controllo del voto e dell'estrazione a sorte della tribù che vota per prima:

«Testibus datis tribuni populum submouerunt sitellaque lata est ut sortirentur ubi Latini suffragium ferrent»<sup>657</sup>.

Infine, come tutte le cerimonia pubbliche, le *sortitiones publicae* sono sovraintese dagli auguri. Questi ultimi, anzitutto, devono verificare prima dell'estrazione a sorte il rispetto del *silentium*<sup>658</sup> e accertare l'assenza di qualsivoglia *vitium*; durante la *sortitio*, invece, sorvegliano affinché sia rispettata l'integrità della procedura. Il fondamentale ruolo svolto dagli auguri nella supervisione delle cerimonie pubbliche spiega l'aumento considerevole e progressivo del loro numero nell'ultimo secolo della *res publica* in corrispondenza del notevole aumento anche delle *sortitiones*<sup>659</sup>.

<sup>656</sup> J. BOTHOREL, Le tirage au sort civique dans la Rome républicaine et impériale: matériels et techniques, cit., p. 172. 657 Liv., 25.3.16.

<sup>658</sup> Si veda sul punto F. VALLOCCHIA, 'Silentium' nei documenti sacerdotali. Le interpretazioni di Veranio e di Ateio Capitone, in Diritto@Storia Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 6, 2007.

<sup>659</sup> J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), cit., pp. 377-379.

## 2. Il genus divinationis della sortitio

Una questione molto dibattuta in dottrina attiene al *genus divinationis* della *sortitio*. Nel *De divinatione* di Cicerone troviamo una preziosa fonte dalla lettura della quale apprendiamo che l'Arpinate, sebbene sia molto critico nei riguardi della *sors*, non le nega il carattere divinatorio:

«Quid enim sors est? Idem prope modum quod micare, quod talos iacere, quod tesseras, quibus in rebus temeritas et casus, non ratio nec consilium valet. Tota res est inventa fallaciis aut ad quaestum aut ad superstitionem aut ad errorem. [...] Sed hoc quidem genus divinationis vita iam communis explosit. [...] Quis enim magistratus aut quis vir inlustrior utitur sortibus? Ceteris vero in locis sortes plane refrixerunt»<sup>660</sup>.

Invero, assai sovente la *sortitio* appare quale forma di *divinatio* nelle fonti. Bouché-Leclercq<sup>661</sup>, riferendosi ai *comitia* delle XVII tribù, sostiene che compongono questi comizi solo le tribù designate dalla scelta soprannaturale della sorte, riconoscendo in tal modo un ruolo fondamentale alla volontà divina<sup>662</sup>.

Tuttavia, la dottrina non si mostra pacificamente concorde nell'accogliere tale conclusione: alcuni autori negano fermamente che la *sortitio* abbia un *genus* divinatorio, altri propongono una distinzione nell'alveo delle *sortitiones* tra religiose e politiche, arrivando a negare a queste ultime un carattere divinatorio. Nello specifico, di particolare rilievo per la presente ricerca appaiono gli studi di Valeton<sup>663</sup> per quanto attiene al rapporto tra *sortitiones* e religione. Lo studioso, invero, basandosi sul luogo liviano riportato di seguito, individua le *sortitiones publicae* nei sorteggi *de comitiis*, *de provinciis*, *de actionibus* e *de iure agendi*:

<sup>660</sup> Cic., De div., 2.41.85-87.

<sup>&</sup>lt;sup>661</sup> A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Histoire de la divination dans l'antiquité, IV, Paris 1882, p. 268.

<sup>662</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 91-92.

<sup>663</sup> Si veda sul punto I.M.J. VALETON, De templis Romanis, cit.

«Eodem [tempore] paucis post diebus C. Ualerius consul alter uenit. ibi diuisis copiis, <pri>prius> quam digrederentur, communiter ambo exercitus lustrauerunt. tum sortiti, quia non ab eadem utrumque parte adgredi hostem placebat, regiones quas peterent. Valerium auspicato sortitum constabat, quod in templo fuisset; in Petilio id uitii factum postea augures responderunt, quod extra templum sortem in sitellam ~in templum latam foris ipse oporterets<sup>664</sup>.

Attraverso questa fonte Livio tramanda la memoria dei sorteggi effettuati nel 176 a.C. dai consoli Q. Petilio e C. Valerio secondo delle precise regole disciplinate dal diritto augurale e, nello specifico, della *sortitio* compiuta dal console Petilio, che risulta viziata in quanto compiuta *extra templum*<sup>665</sup>.

Dinanzi agli studi di Bouché-Leclercq e di Valeton, in dottrina si rinvengono sostanzialmente due correnti, caratterizzate l'una dal riconoscere nelle *sortitiones* una forma di *divinatio*, l'altra nel negare, invece, che esse abbiano alcunché di divinatorio. Nello specifico, alla prima corrente appartiene esemplarmente Ross Taylor<sup>666</sup> la quale, fondando il proprio pensiero sulle fonti riportate di seguito, nega che tra sorteggi pubblici e sorteggi religiosi vi siano delle differenze e afferma che tutte le *sortitiones* a Roma hanno un legame con la religione:

«Coniciam sortis in sitellam et sortiar Tibi et Chalino. ita rem natam intellego: Necessumst uorsis gladiis depugnarier. Quid si sors aliter quam uoles euenerit? Benedice: dis sum fretus, deos sperabimus. Non ego istuc uerbum empsim titiuillicio: nam omnes mortales deis sunt freti: sed tamen vidi ego deis fretos saepe multos decipi» 667.

«quae quidem a te scis et consule et imperatore summa cum religione esse servata. Praerogativam etiam maiores omen iustorum comitiorum esse voluerunt»<sup>668</sup>.

<sup>664</sup> Liv., 41.18.7-8.

<sup>665</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 93 e 97.

<sup>666</sup> L. ROSS TAYLOR, Roman voting assemblies: from the Hannibalic war to the dictatorship of Caesar, cit., pp. 70 e ss.

<sup>667</sup> Plaut., Cas., 343-349.

<sup>668</sup> Cic., De div., 1.45.103.

Nella fonte tratta dalla commedia *Casina*, Plauto asserisce che la *sors* esprime la volontà degli dèi e che, quindi, la *sortitio* favorevole dipende dalla benevolenza divina. Nel testo tratto dal *De divinatione* di Cicerone, invece, leggiamo che la centuria *praerogativa* è dapprima individuata attraverso la *sortitio*, e poi definita *omen iustorum comitiorum*.

Di contro, esponenti dell'altra corrente sono esemplarmente Brelich<sup>669</sup>, Ehrenberg e Rosenstein. Il primo non solo mostra la propria critica al carattere divinatorio della *sortitio*, ma va oltre e nega finanche la distinzione tra *sortitiones publicae* e *sortitiones* religiose sostenendo che tutte le *sortitiones* a Roma sarebbero escluse dalle forme di *divinatio*. Anche Ehrenberg<sup>670</sup> nega che le *sortitiones publicae* abbiano un fondamento religioso ritenendo però, a differenza del Brelich, che queste vadano tenute distinte dalle *sortitiones* religiose. Nello specifico, analizzando l'episodio del 176 narrato da Livio e sopra riportato, lo studioso ritiene che la procedura *in templo* ivi esposta non sarebbe quella ordinaria e che l'intervento degli auguri varrebbe a dimostrare il fondamento religioso delle *sortitiones publicae*. A fondamento del proprio pensiero, vi è il seguente passo liviano:

«Priusquam in provincias praetores irent, certamen inter P. Licinium pontificem maximum fuit et Q. Fabium Pictorem flaminem Quirinalem, quale patrum memoria inter L. Metellum et Postumium Albinum fuerat. consulem illum cum C. Lutatio collega in Siciliam ad classem proficiscentem ad sacra retinuerat Metellus, pontifex maximus; praetorem hunc, ne in Sardiniam proficisceretur, P. Licinius tenuit. et in senatu et ad populum magnis contentionibus certatum, et imperia inhibita ultro citroque, et pignera capta, et multae dictae, et tribuni appellati, et provocatum ad populum est. religio ad postremum vicit; ut dicto audiens esset flamen pontifici iussus; et multa iussu populi ei remissa»<sup>671</sup>.

Sulla base della lettura di tale luogo liviano, Ehrenmberg, invero, argomenta a sostegno della propria tesi che, se effettivamente la *sortitio* avesse avuto un fondamento di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>669</sup> A. Brelich, Tre variazioni romane sul tema delle origini, cit., pp. 15 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>670</sup> V. EHRENMBERG, Losung, in PWRE, cit., pp. 1465 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>671</sup> Liv., 37.51.1-4.

tipo religioso, il *pontifex maximus* non avrebbe potuto trattenere in alcun modo in città il *flamen Quirinalis* Fabio Pittore al quale, tramite *sortitio*, era stata assegnata la provincia della Sardegna.

Invece, Rosenstein<sup>672</sup> si ispira alla linea di pensiero di Ehrenmberg, ma arriva a delle conclusioni similari a quelle esposte da Brelich. Invero, lo studioso sostiene che la *sortitio* non abbia alcun fondamento religioso poiché essa sarebbe nata non dal desiderio di coinvolgere gli dèi nell'ambito di tali decisioni, quanto piuttosto dall'esigenza di fare scelte imparziali e, analogamente, la localizzazione *in templo* dei sorteggi dipenderebbe non dalla connessione dell'esito della *sortitio* con la volontà divina ma dalla necessità che i sorteggi siano svolti al cospetto degli dèi<sup>673</sup>.

Secondo Vallocchia, nell'ipotesi in cui non si voglia ravvisare nel sorteggio narrato da Livio la procedura ordinaria, è evidente come la fonte liviana attesti lo svolgimento della sortitio in templo nel rispetto di determinate procedure dettate dal diritto augurale e, pertanto, tale peculiare localizzazione se non appare sufficiente per affermare la natura divinatoria della sortitio, analogamente non lo è neppure per negarla.

Per quanto attiene, invece, alle argomentazioni svolte da Ehrenberg a sostegno della propria tesi in riferimento alla relazione tra pontifex maximus e flamen Quirinalis, Vallocchia ritiene opportuno precisare il rapporto tra ius pontificium e ius augurium. Invero, leggendo Liv. 37.51.1-4 – nel quale vi si narra anche di un precedente analogo alla vicenda del pontifex maximus Licinio Crasso e del flamen Quirinalis Fabio Pittore – ciò che vi si riscontra non è tanto la negazione della manifestazione della volontà divina attraverso sortitio, quanto piuttosto l'antitesi tra la volontà umana di Fabio Pittore di recarsi in Sardegna e la volontà divina che il flamen non si muova dalla città, poiché si rivelerebbe insensato contrastare una volontà divina manifestatasi attraverso la sortitio con una volontà divina ormai da tempo consolidata e accertata tramite lo ius pontificium. Invero, nel suindicato luogo liviano il contrasto tra il pontifex maximus e il flamen non è risolto in termini di conflitto, bensì di sovrapposizione del ius pontificium al ius augurium<sup>674</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>672</sup> N. ROSENSTEIN, Sorting Out the Lot in Republican Rome, in The American Journal of Philology, 116, 1995, cit., pp. 43 e ss.

<sup>673</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 94-96.

<sup>674</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 97-99 e nt. 29. Quanto appena esposto è riscontrabile finanche in un'ulteriore fonte ove Livio (24.8.8) pone un raffronto tra l'obbligo religioso del flamen Quirinalis Emilio Regello di rimanere in città e l'esigenza di intraprendere una guerra: «M. Aemilius Regillus flamen est Quirinalis, quem neque mittere a sacris neque retinere possumus ut non deum aut belli deseramus curam».

Il tema della sovrapposizione del diritto pontificio al diritto augurale ha costituito oggetto di studi di Pierangelo Catalano<sup>675</sup>, nello specifico il rapporto tra predeterminazione ad opera del diritto pontificio dei *dies fasti*<sup>676</sup> per riunire i *comitia calata* e le auspicazioni precedenti la convocazione: i *comitia calata* sono, infatti, tenuti in giorni prestabiliti durante quali è *fas*<sup>677</sup> riunire i comizi in virtù di una norma divina di *ins pontificium* e, pertanto, priva di senso sarebbe qualsivoglia auspicazione.

Alla luce delle ricerche poc'anzi riportate, Vallocchia conclude che le *sortitiones publicae in templo* costituiscano una forma di *divinatio*, riconoscendo in esse una radice religiosa <sup>678</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>675</sup> P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, I, cit., p.372.

<sup>&</sup>lt;sup>676</sup> Si veda sul punto G. CARDINALI – N. TURCHI, s.v. «Fasti», in Enciclopedia Italiana XIV, 1932, pp. 889-892.

<sup>677</sup> Sui rapporti tra ius e fas nell'ordinamento giuridico-religioso romano si vedano R. ORESTANO, Dal ius al fas. Rapporto tra diritto divino e umano in Roma dall'età primitiva all'età classica, in BIDR 46, 1939; ID., Elemento divino ed elemento umano nel diritto di Roma, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XXI, 1941.

<sup>678</sup> F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, cit., pp. 96-99.

### CAPITOLO SECONDO

# ALCUNI IMPIEGHI DELLA SORTITIO QUALE MODALITÀ DI SCELTA DELLE

#### **PERSONE**

SOMMARIO: 1. Il turnus e la sors nella gestione dell'imperium consolare. – 2. Lo ius publicum dedicandi: la sortitio tra i due consoli. – 3. La sortitio tra i censori uter lustrum faciat. – 4. La sortitio provinciarum.

### 1. Il turnus e la sors nella gestione dell'imperium consolare

La collegialità, unitamente all'annualità delle magistrature, rappresenta uno dei cardini fondamentali della costituzione repubblicana<sup>679</sup>. Stante la collegialità della suprema magistratura – e quindi l'*imperium* affidato ad entrambi i consoli in pari misura – emergono inevitabili questioni circa l'esercizio del potere. Nei diversi periodi della repubblica assistiamo a diversi tecnicismi di gestione della *res publica* a fronte di varie difficoltà derivanti da un esercizio dell'*imperium* sottoposto alla eventualità di una *intercessio* da parte del *conlega*. Uno dei rimedi più antichi per la risoluzione del problema in questione è la turnazione nella *gestio* dell'*imperium*. Si tratta di un istituto risalente all'epoca del *regnum* e – dopo essere caduto in desuetudine per un arco temporale molto lungo – è stato reintrodotto nel 59 a.C. da Giulio Cesare durante il suo consolato. Come si evince dal luogo ciceroniano di seguito indicato, il *turnus* ha la durata di un mese nell'arco del quale il console che detiene il potere è preceduto dai dodici littori e relativi fasci:

<sup>679</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium. Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., pp. 215-216 e nt. 1. Si vedano sul punto: F. DE MARTINO, Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature, cit., pp. 233 e ss.; ID., Storia della costituzione romana, I, cit., pp. 234 e ss.; U. COLI, Sui limiti di durata delle magistrature romane, cit., p. 394 e ss.

«Itaque Publicola lege illa de provocatione perlata statim securis de fascibus demi iussit, postridieque sibi collegam Sp. Lucretium subrogavit, suosque ad eum quod erat maior natu lictores transire iussit, instituitque primus ut singulis consulibus alternis mensibus lictores praeirent, ne plura insignia essent inperii in libero populo quam in regno fuissent» 680.

Come testimonia Festo<sup>681</sup>, è definito *maior* il console che dispone dei littori, mentre l'altro è definito *minor*. Per quanto attiene alla priorità nell'esercizio del potere – come attestano diverse fonti<sup>682</sup> – questa è lasciata al console più anziano, almeno nella generalità delle ipotesi. Sul punto la mancanza di certezza è dovuta alla seguente fonte:

«Solitos tamen audio, qui lege potiores essent, fasces primi mensis collegis concedere aut longe aetate prioribus aut nobilioribus multo aut secundum consulatum ineuntibus»<sup>683</sup>.

In questo passo Aulo Gellio discute delle precedenze fissate dalla *lex Iulia de maritandis* ordinibus e dall'analisi del testo, in particolare l'ultima parte – come sostiene Masi Doria – si potrebbe dedurre che il console più anziano, secondo l'antico diritto, può cedere l'onore o al collega di molto più nobile (nobilioribus multo) o al console che ricopre la carica per la seconda volta (secundum consulatum ineuntibus)<sup>684</sup>. D'altro canto, nelle fonti rinveniamo moltissime ipotesi in cui tra i consoli vi è una collaborazione piena nell'esercizio del potere. Questo

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>680</sup> Cic., De rep., 2.31.55.

<sup>&</sup>lt;sup>681</sup> Fest., De verb. sign., s.v. «Maiorem consulem», p. 154, ed. Lindsay.

<sup>&</sup>lt;sup>682</sup> Val. Max., 4.1.1: «Atque ut ab incunabulis summi honoris incipiam, P. Valerius, qui populi maiestatem uenerando Publicolae nomen adsecutus est, cum exactis regibus imperii eorum uim uniuersam omniaque insignia sub titulo consulatus in se translata cerneret, inuidiosum magistratus fastigium moderatione ad tolerabilem habitum deduxit fasces securibus uacuefaciendo et in contione populo summittendo. numerum quoque eorum dimidia ex parte minuit ultro Sp. Lucretio collega adsumpto, ad quem, quia maior natu erat, priorem fasces transferri iussit. legem etiam comitiis centuriatis tulit, ne quis magistratus ciuem Romanum aduersus prouocationem uerberare aut necare uellet. ita, quo ciuitatis condicio liberior esset, imperium suum paulatim destruxit. quid quod aedes suas diruit, quia excelsiore loco positae instar arcis habere uidebantur, nonne quantum domo inferior, tantum gloria superior euasit?»; Liv., 2.1.7-8: «Omnia iura, omnia insignia primi consules tenuere; id modo cautum est ne, si ambo fasces haberent, duplicatus terror videretur. Brutus prior, concedente collega, fasces habuit; qui non acrior vindex libertatis fuerat quam deinde custos fuit»; Cic., De rep., 2.31.55.

<sup>&</sup>lt;sup>683</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 2.15.8.

<sup>&</sup>lt;sup>684</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., pp. 215 – 220.

avviene in numerosi casi di amministrazione interna, in tema di legislazione, nell'attività edicente<sup>685</sup> e finanche nella leva<sup>686</sup>.

Per quanto attiene alla convocazione e alla presidenza del senato la questione appare più controversa poiché da un lato vi sono alcune fonti che attestano il coinvolgimento e l'attività di un solo console, mentre più numerose sono le attestazioni – epigrafiche e non – che invece danno testimonianza di un'attività collegiale dei due consoli tanto nel convocare il senato, quanto poi nel gestirne la discussione<sup>687</sup>. Questo per quanto attiene all'*imperium domi*. Per ciò che concerne, invece, l'*imperium militiae*, può accadere che il potere militare sia esercitato comunemente dai due consoli qualora siano operativamente attivi in luoghi distanti e in tal caso ciò avviene in osservanza e in dipendenza di convenienze e accordi di tipo sia politico che militare. Ciononostante, anche in quest'ambito trova applicazione il rimedio del *turnus*, solo che la turnazione non ha intervallo mensile bensì giornaliero.

La massima espressione della separazione della esplicazione dell'*imperium* si rinviene propriamente nel comando del militare, trovando specificamente realizzazione nelle *provinciae*. È il terreno di battaglia, infatti, il luogo ove poteri di egual spessore possono dar luogo a scontri piuttosto pericolosi<sup>688</sup>. Per le battaglie svolte in Italia – anteriormente alla definizione di sfere di competenza – i consoli, tenuto conto della complessa procedura che conduceva alla dichiarazione di guerra, disciplinano i loro rapporti in ossequio a quanto indicato dal senato. Nell'ipotesi in cui entrambi i consoli si trovino nel medesimo campo di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>685</sup> Aul. Gell., *Noct. Att.*, 13.15.1.

<sup>686</sup> Liv., 24.45.13.

<sup>&</sup>lt;sup>687</sup> Cic., De leg., 3.3.6.

<sup>688</sup> Aul. Gell., Noct. Att., 13.15.1: «Verba ex libro Messalae auguris, quibus docet, qui sint minores magistratus et consulem praetoremque conlegas esse; et quaedam alia de auspiciis. I. In edicto consulum, quo edicunt, quis dies comitiis centuriatis futurus sit, scribitur ex vetere forma perpetua: "ne quis magistratus minor de caelo servasse velit". II. Quaeri igitur solet, qui sint magistratus minores. III. Super hac re meis verbis nil opus fuit, quoniam liber M. Messalae auguris de auspiciis primus, cum hoc scriberemus, forte adfuit. IV. Propterea ex eo libro verba ipsius Messalae subscripsimus. "Patriciorum auspicia in duas sunt divisa potestates. Maxima sunt consulum, praetorum, censorum. Neque tamen eorum omnium inter se eadem aut eiusdem potestatis, ideo quod conlegae non sunt censores consulum aut praetorum, praetores consulum sunt. Ideo neque consules aut praetores censoribus neque censores consulibus aut praetoribus turbant aut retinent auspicia; at censores inter se, rursus praetores consulesque inter se et vitiant et obtinent. Praetor, etsi conlega consulis est, neque praetorem neque consulem iure rogare potest, ut quidem nos a superioribus accepimus aut ante haec tempora servatum est et ut in commentario tertio decimo C. Tuditani patet, quia imperium minus praetor, maius habet consul, et a minore imperio maius aut maior a minore conlega rogari iure non potest. Nos his temporibus praetore praetores creante veterum auctoritatem sumus secuti neque his comitiis in auspicio fuimus. Censores aeque non eodem rogantur auspicio atque consules et praetores. Reliquorum magistratuum minora sunt auspicia. Ideo illi "minores", hi "maiores" magistratus appellantur. Minoribus creatis magistratibus tributis comitiis magistratus, sed iustus curiata datur lege; maiores centuriatis comitiis fiunt". V. Ex his omnibus verbis Messalae manifestum fit, et qui sint magistratus minores et quamobrem minores appellentur. VI. Sed et conlegam esse praetorem consuli docet, quod eodem auspicio creantur. VII. Maiora autem dicuntur auspicia habere, quia eorum auspicia magis rata sunt quam aliorum».

battaglia, a prevalere sull'altro – come attesta il seguente testo liviano – è il console che, per *turnus* o per *sors*, abbia preso per primo gli *auspicia*<sup>689</sup>:

«Q. Petilius consul, ne absente se debellaretur, litteras ad C. Claudium misit, ut cum exercitu ad se in Galliam ueniret: campis Macris se eum expectaturum. litteris acceptis Claudius ex Liguribus castra mouit exercitumque ad campos Macros consuli tradidit. eodem tempore paucis post diebus C. Ualerius consul alter uenit. ibi diuisis copiis, prius quam digrederentur, communiter ambo exercitus lustrauerunt. Tum sortiti, quia non ab eadem utrumque parte adgredi hostem placebat, regiones quas peterent. Ualerium auspicato sortitum constabat, quod in templo fuisset; in Petilio id uitii factum postea augures responderunt, quod extra templum sortem in sitellam ~in templum latam foris ipse oporterets<sup>690</sup>.

Il rimedio ordinario per la divisione dell'*imperium* – come attestato da numerose fonti<sup>691</sup> – è la *sors*. Talvolta, però, il senato invita i consoli a seguire le proprie proposte in *comparatio*, come si evince esemplarmente nel seguente testo liviano inerente alla presidenza dei comizi elettorali per l'anno 177 a.C.<sup>692</sup>:

«sedato tandem Histrico tumultu senatus consultum factum est, ut consules inter se compararent, uter eorum ad comitia habenda Romam rediret»<sup>693</sup>.

Vi sono, d'altro canto, atti giuridici consolari che devono necessariamente essere unipersonali. Esemplare in tal senso, come esporrò in un prossimo paragrafo, è la *dedicatio* dei templi. Come attesta il luogo liviano riportato di seguito, nell'anno 495 a.C. vi è stata una

<sup>691</sup> Si veda Liv., 2.40.14; 28.38.12; 32.8.1; 10.24.10; 30.1.2; 37.1.7; 42.31.1; 43.12.1; 44.7.5.

<sup>&</sup>lt;sup>689</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., pp. 218-223 e nt. 39.

<sup>690</sup> Liv., 41.18.5-9.

<sup>&</sup>lt;sup>692</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., pp. 221-223 e nt. 41.

*certamen*, una contesa per l'appunto, tra il console in carica Appio Claudio e il *conlega* Publio Servilio per stabilire chi dei due dovesse procedere alla *dedicatio* del tempio di Mercurio<sup>694</sup>:

«Certamen consulibus inciderat, uter dedicaret Mercuri aedem. Senatus a se rem ad populum reiecit: utri eorum dedicatio iussu populi data esset, eum praeesse annonae, mercatorum collegium instituere, sollemnia pro pontifice iussit suscipere. Populus dedicationem aedis dat M. Laetorio, primi pili centurioni, quod facile appareret non tam ad honorem eius cui curatio altior fastigio suo data esset factum quam ad consulum ignominiams<sup>695</sup>.

Altro atto consolare necessariamente unipersonale lo rinveniamo esemplarmente per la *dictio* del *dictator*, compiuta da uno soltanto dei due consoli in carica:

«Dictatorem dici Q. Servilium placet, cui Prisco alii, alii Structo fuisse cognomen tradunt. Verginius dum collegam consuleret moratus, permittente eo nocte dictatorem dixit; is sibi magistrum equitum Postumum Aebutium Heluam dicit»<sup>696</sup>.

«Sors ut dictatorem diceret—nam ne id quidem inter collegas convenerat—T. Quinctio evenit. Is A. Postumium Tubertum, socerum suum, severissimi imperii virum, dictatorem dixit; ab eo L. Iulius magister equitum est dictus»<sup>697</sup>.

In queste due fonti, Livio esprime dapprima la necessità di un accordo tra i due consoli per il compimento della dictio del dictator, atto di estrema rilevanza per le sorti della

696 Liv., 4.21.9-10.

180

<sup>&</sup>lt;sup>694</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., p. 228 e nt. 60-61. Si veda sul punto T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, I, New York 1951, p. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>695</sup> Liv., 2.27.4-6.

<sup>&</sup>lt;sup>697</sup> Liv., 4.26.11.

civitas, e aggiunge che, in assenza di un accordo tra i due magistrati si dà luogo alla metodologia della sors.

Analogamente avviene per la convocazione e la presidenza dei comizi chiamati ad eleggere consoli e censori: il magistrato agente anche in questo caso è individuato in base ad un accordo con il console collega o, in assenza di questo, in base alla sorte<sup>698</sup>:

«Eodem fere tempore duorum consulum litterae allatae sunt, L. Corneli de proelio ad Mutinam cum Bois facto et Q. Minuci a Pisis: comitia suae sortis esse, ceterum adeo suspensa omnia in Liguribus se habere ut abscedi inde sine pernicie sociorum et damno rei publicae non posset. si ita uideretur patribus, mitterent ad collegam ut is, qui profligatum bellum haberet, ad comitia Romam rediret; si id facere grauaretur, quod non suae sortis id negotium esset, se quidem facturum quodcumque senatus censuisset; sed etiam atque etiam uiderent ne magis e re publica esset interregnum iniri quam ab se in eo statu relinqui provinciam»<sup>699</sup>.

«Quo die magistratum inierunt consules, senatus in Capitolio est habitus decretumque omnium primum ut consules sortirentur compararentue inter se uter censoribus creandis comitia haberet priusquam ad exercitum proficisceretur»<sup>700</sup>.

### 2. Lo ius publicum dedicandi: la sortitio tra i due consoli

Nel panorama del sistema giuridico-religioso romano al fine di rendere sacra una *res* occorre celebrare dapprima la *consecratio*<sup>701</sup> e poi la *dedicatio*, officiate dal pontefice massimo e da un magistrato<sup>702</sup>. La *consecratio* consiste in un atto attraverso il quale una *res* viene destinata al culto degli dèi e contestualmente sottratta ai rapporti umani, quindi al *commercium*,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>698</sup> C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, cit., pp. 223 e 224. Vedasi anche nt. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>699</sup> Liv., 35.6.1-4.

<sup>&</sup>lt;sup>700</sup> Liv., 24.10.1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>701</sup> Sul punto si vedano G. WISSOWA, s.v. *Consecratio*, in *PWRE*, IV, 1, 1900, pp. 896 e ss.; H. I. ROSE, s.v. «*Consecratio*», in *Oxford Classical dictionary*, Oxford 1950; A. BERGER, s.v. «*Consecratio*», in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953.

<sup>&</sup>lt;sup>702</sup> F. G. CAVALLERO, *Ius publicum dedicandi (e consecrandi). Il diritto di dedica a Roma*, in Mélanges de l'école française de Rome, 130/1, 2018, p. 219.

divenendo così una *res sacra*. La *consecratio*, come leggiamo nelle fonti tratte dalle *Institutiones* gaiane riportate di seguito, è compiuta da un magistrato *ex auctoritate populi Romani*, sulla base di una legge o di un senatoconsulto<sup>703</sup>:

«Sed sacrum quidem hoc solum existimatur, quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, veluti lege de ea re lata aut senatus consulto facto»<sup>704</sup>.

«Item quod in provinciis non ex auctoritate populi Romani consecratum est, proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur»<sup>705</sup>.

Invero, la presenza del pontefice si rivela necessaria per la consacrazione della *res*, mentre quella del magistrato è indispensabile ai fini della *dedicatio* secondo le formule dettate dal *sacerdos*. Come attesta Cicerone<sup>706</sup>, se da un lato la *consecratio* può essere officiata esclusivamente dal *pontifex maximus* o da un suo *conlega minor*, la *dedicatio* può essere compiuta da diversi magistrati<sup>707</sup>.

La cerimonia della *consecratio* è a noi ampiamente nota attraverso le testimonianze di Tacito e di Cicerone, in particolare l'orazione *De domo sua*:

«Curam restituendi Capitolii in Lucium Vestinum confert, equestris ordinis virum, sed auctoritate famaque inter proceres. ab eo contracti haruspices monuere ut reliquiae prioris delubri in

-

<sup>&</sup>lt;sup>703</sup> G. LUZZATTO, s.v. «Consecratio (Diritto romano)», in Novissimo Digesto Italiano, IV, Torino 1959, p. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>704</sup> Gai., 2.5.

<sup>705</sup> Gai., 2.7.

<sup>706</sup> Cic., De dom., 124: «Certe non fuit. Vidimus hoc idem Cn. Lentulo censori tribunum plebis facere: num qua igitur is bona Lentuli religione obligavit? Sed quid ego ceteros? Tu, tu, inquam, capite velato, contione advocata, foculo posito bona tui Gabini, cui regna omnia Syrorum Arabum Persarumque donaras, consecrasti. Quod si tum nihil est actum, quid in meis bonis agi potuit? sin est ratum, cur ille gurges, helluatus tecum simul rei publicae sanguine, ad caelum tamen exstruit villam in Tusculano visceribus aerari, mihi meas ruinas, quarum ego similem totam urbem esse passus non sum, aspicere non licuit?».

<sup>&</sup>lt;sup>707</sup> F. G. CAVALLERO, *Ius publicum dedicandi (e consecrandi). Il diritto di dedica a Roma*, cit., p. 219. Sui caratteri peculiari e sulle differenze tra *consecratio* e *dedicatio* si veda E. POTTIER, s.v. «*Consecratio*», in C. V. DAREMBERG - E. SAGLIO (a cura di), *Dictionnaire des Antiquités Greques et Romaines*, I/2, rist. Graz 1969, pp. 1448-1451.

paludes aveherentur, templum isdem vestigiis sisteretur: nolle deos mutari veterem formam. XI kalendas Iulias serena luce spatium omne quod templo dicabatur evinctum vittis coronisque; ingressi milites, quis fausta nomina, felicibus ramis; dein virgines Vestales cum pueris puellisque patrimis matrimisque aqua e fontibus amnibusque hausta perluere. tum Helvidius Priscus praetor, praeeunte Plautio Aeliano pontifice, lustrata suovetaurilibus area et super caespitem redditis extis, Iovem, Iunonem, Minervam praesidesque imperii deos precatus uti coepta prosperarent sedisque suas pietate hominum inchoatas divina ope attollerent, vittas, quis ligatus lapis innexique funes erant, contigit; simul ceteri magistratus et sacerdotes et senatus et eques et magna pars populi, studio laetitiaque conixi, saxum ingens traxere. passimque iniectae fundamentis argenti aurique stipes et metallorum primitiae, nullis fornacibus victae, sed ut gignuntur: praedixere haruspices ne temeraretur opus saxo aurove in aliud destinato. altitudo aedibus adiecta: id solum religio adnuere et prioris templi magnificentiae defuisse credebaturs<sup>708</sup>.

«Quae tua fuit consecratio? 'Tuleram,' inquit, 'ut mihi liceret.' Quid? non exceperas ut, si quid ius non esset rogari, ne esset rogatum? Ius igitur statuetis esse unius cuiusque vestrum sedis, aras, focos, deos penatis subiectos esse libidini tribuniciae? in quem quisque per homines concitatos inruerit, quem impetu perculerit, huius domum non solum adfligere, quod est praesentis insaniae quasi tempestatis repentinae, sed etiam in posterum tempus sempiterna religione obligare?»<sup>709</sup>.

«'Pontifex,' inquit, 'adfuit.' Non te pudet, cum apud pontifices res agatur, pontificem dicere et non conlegium pontificum adfuisse, praesertim cum tribunus plebis vel denuntiare potueris vel etiam cogere? Esto, conlegium non adhibuisti: quid? de conlegio quis tandem adfuit? Opus erat enim auctoritate, quae est in his omnibus, sed tamen auget et aetas et honos dignitatem; opus erat etiam scientia, quam si omnes consecuti sunt, tamen certe peritiores vetustas facit»<sup>710</sup>.

<sup>708</sup> Tac., *Hist.*, 4.53.

<sup>709</sup> Cic., De dom., 106.

<sup>&</sup>lt;sup>710</sup> Cic., *De dom.*, 117.

«Sed ut revertar ad ius publicum dedicandi, quod ipsi pontifices semper non solum ad suas caerimonias sed etiam ad populi iussa adcommodaverunt, habetis in commentariis vestris C. Cassium censorem de signo Concordiae dedicando ad pontificum conlegium rettulisse, eique M. Aemilium pontificem maximum pro conlegio respondisse, nisi eum populus Romanus nominatim praefecisset atque eius iussu faceret, non videri eam posse recte dedicari. Quid? cum Licinia, virgo Vestalis summo loco nata, sanctissimo sacerdotio praedita, T. Flaminio Q. Metello consulibus aram et aediculam et pulvinar sub Saxo dedicasset, nonne eam rem ex auctoritate senatus ad hoc conlegium Sex. Iulius praetor rettulit? cum P. Scaevola pontifex maximus pro conlegio respondit, QVOD IN LOCO PVBLICO LICINIA, GAI FILIA, INIVSSV POPVLI DEDICASSET, SACRVM NON VIDERIER. Quam quidem rem quanta <tractaverit> severitate quantaque diligentia senatus, ex ipso senatus consulto facile cognoscetis».

Leggendo tali fonti apprendiamo come tradizionalmente la *consecratio* sia preceduta dal *votum* e sia compiuta dal magistrato alla presenza del *pontifex*, il quale tiene lo stipite, qualora si tratti di un tempio, e, seguito dal magistrato, pronuncia la solenne formula. Elemento essenziale di questa formula è la *lex dedicationis*, la pronuncia della quale determina il regime della *res*, unitamente alle pene corrisposte agli eventuali contravventori<sup>711</sup>.

Ma vediamo ora secondo quali modalità viene scelto il magistrato dedicante di una struttura di culto. Stando alle fonti a noi pervenute, vi possono essere quattro ipotesi: la creatio dei duumviri aedi dedicandae, la dedica diretta priva di qualsivoglia tipo di 'selezione', la dedica ad opera di un console absente collega sine sorte e, infine, l'estrazione a sorte tra i due consules in carica. Invero, la maggior parte delle dediche dei templi sino all'epoca immediatamente successiva alla seconda guerra punica sono eseguite da consoli o dittatori, e solo in rari casi sono stati creati ad hoc dei duumviri aedi dedicandae.

Per quanto attiene alla *sortitio* tra i due consoli, giova la lettura dei seguenti luoghi liviani inerenti alla dedica del Tempio di Apollo in Circo:

-

<sup>711</sup> G. LUZZATTO, s.v. «Consecratio (Diritto romano)», cit., p. 111.

«Pestilentia eo anno aliarum rerum otium praebuit. Aedis Apollini pro valetudine populi vota est»<sup>712</sup>.

«Cn. Iulius consul aedem Apollinis absente collega sine sorte dedicavit. Aegre id passus Quinctius cum dimisso exercitus in urbem redisset, nequiquam in senatu est conquestus»<sup>713</sup>.

Leggendo Livio, sappiamo che nell'anno 433 a.C. viene votato il tempio di Apollo al fine di tentare di porre fine ad una pestilenza che stava colpendo la città di Roma. La dedica viene compiuta due anni dopo ad opera del console *Iulius Mentus absente collega sine sorte* scatenando, al ritorno dell'altro console T. *Quintius Poenus Cincinnatus*, le proteste di quest'ultimo contro il senato, sebbene non sufficienti per invalidare l'atto<sup>714</sup>.

In questo caso, osserva Cavallero, il dedicante avrebbe potuto essere estratto a sorte tra i due consoli. Nello specifico, il *votum* era di iniziativa del senato e pertanto non vi era alcun vincolo personale tra il votante e il dedicante, ma esclusivamente tra la divinità e la *res publica*, la quale, quindi, avrebbe dovuto provvedere alla scelta di un proprio magistrato per la *dedicatio*. Dato che, come attesta Livio<sup>715</sup>, tra tutti i magistrati romani solo consoli e dittatori avrebbero potuto compiere la *dedicatio*, ecco che, nel caso di voto espresso dal senato, sarebbe stato opportuno ricorrere alla *sortitio* tra i due supremi magistrati in carica. Di fatti i consoli, detentori dello stesso potere, sono entrambi parimenti competenti ad officiare la *dedicatio* e qualora si trovino entrambi in città, si rivela necessaria una *sortitio* tra loro per scegliere chi dei due debba compiere la cerimonia. Di contro, qualora uno dei due consoli si trovi lontano da Roma, l'altro può compiere una dedica pienamente valida; ne offre testimonianza Dionigi

<sup>&</sup>lt;sup>712</sup> Liv., 4.25.3.

<sup>713</sup> Liv., 4.29.7

<sup>&</sup>lt;sup>714</sup> F. G. CAVALLERO, *Ius publicum dedicandi (e consecrandi). Il diritto di dedica a Roma*, cit., pp. 221-224 e nt. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>715</sup> Liv., 9.46.7.

d'Alicarnasso<sup>716</sup>, laddove narra della dedica del Tempio di Cerere, Libero e Libera compiuta da *Sp. Cassius Vecellinus* nel 493 a.C. mentre l'altro console si trova lontano dalla città<sup>717</sup>.

La scelta di una delle procedure sopra elencate rispetto alle altre sembra essere rimessa al legame esistente tra il dedicante e colui che esprime il *votum*<sup>718</sup>: quindi, l'assenza di tale rapporto, asserisce Cavallero, giustificherebbe il ricorso alla *sors* oppure alla *dedicatio* ad opera di un console *absente collega sine sorte*. Tale conclusione è confermata dalla prima *dedicatio* compiuta da un console nel 509 a.C., quella del Tempio di Giove Capitolino, nonché dalla *dedicatio* del Tempio di *Semo Sancus Dius Fidius* nel 466 a.C. Per quanto riguarda la prima, la tradizione è incerta sulla modalità di svolgimento della *dedicatio* del Tempio di Giove Ottimo Massimo: alcune fonti<sup>719</sup>, invero, narrano di un'estrazione a sorte tra i due consoli in carica, entrambi presenti a Roma; altre<sup>720</sup>, invece, narrano della *dedicatio* compiuta da *M. Horatius Pulvillus absente collega sine sorte*. Entrambe le versioni, in ogni caso, si mostrano aderenti alla conclusione poc'anzi esposta.

Per quanto attiene, invece, alla *dedicatio* del Tempio di *Semo Sancus Dius Fidius*, apprendiamo ancora una volta da Dionigi di Alicarnasso della sua *dedicatio* ad opera del console *Spurius Postumius* mentre il collega è lontano da Roma per questioni belliche<sup>721</sup>:

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>716</sup> Dion. Hal., Ant. Rom., 6.94.3: «τῶν κατὰ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἐπιφανέστατος. τῆς δὲ πρὸς τοὺς ἄντιάτας μάχης τοῦτο λαβούσης τὸ τέλος αἱ λοιπαὶ τῶν Οὐολούσκων πόλεις διελύοντο τὴν πρὸς τοὺς Ῥωμαίους ἔχθραν, καὶ ὅσοι τὰ ὅμοια ἐκείνοις ἐφρόνουν, οἴ τ' ἐν τοῖς ὅπλοις ἤδη ὄντες, καὶ οἱ παρασκευαζόμενοι τὸν πόλεμον ἐπέπαυντο. οἶς ἄπασιν ὁ Πόστουμος ἐπιεικῶς χρησάμενος, ἀνέστρεψεν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα, καὶ διαφῆκε τὴν στρατιάν. Κάσσιος δ' ὁ ἔτερος τῶν ὑπάτων ὁ καταλειφθεὶς ἐν τῇ Ῥώμη τὸν νεὼν τῆς τε Δήμητρος καὶ Διονύσου καὶ Κόρης ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ καθιέρωσεν, ὅς ἐστιν ἐπὶ τοῖς τέρμασι τοῦ μεγίστου τῶν ἱπποδρόμων ὑπὲρ αὐτὰς ἱδρυμένος τὰς ἀφέσεις, εὐξαμένου μὲν αὐτὸν Αὕλου Ποστουμίου τοῦ δικτάτορος ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀναθήσειν τοῖς θεοῖς, καθ' δν χρόνον ἔμελλεν ἀγωνίζεσθαι πρὸς τὴν Λατίνων στρατιάν, τῆς τε βουλῆς μετὰ τὸ νίκημα τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ ψηφισαμένης ἐκ τῶν λαφύρων ποιήσασθαι πᾶσαν, τότε δὲ τοῦ ἔργου λαβόντος τὴν συντέλειαν».

<sup>&</sup>lt;sup>717</sup> F. G. CAVALLERO, *Ius publicum dedicandi (e consecrandi). Il diritto di dedica a Roma*, cit., p. 224 e nt. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>718</sup> Si vedano sul punto: G. FIRPO, s.v. «Votum» in Novissimo Digesto Italiano, XX, Torino 1975, p. 1060; O. DILIBERTO, La struttura del 'votum' alla luce di alcune fonti letterarie, in Studi in onore di A. Biscardi, 4, Milano 1983, pp. 297 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>719</sup> Liv., 2.8.5-6: «Nondum dedicata erat in Capitolio Iovis aedes; Valerius Horatiusque consules sortiti uter dedicaret».

<sup>720</sup> Dionys., Ant. Rom., 5.35.3: «τὰς πλησίον οἰκίας γενομένης ἡφανίσθαι. Κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ὁ νεὼς τοῦ Καπιτωλίου Διὸς εἰς συντέλειαν ἐξειργάσθη, περὶ οὖ τὰ κατὰ μέρος ἐν τῷ πρὸ τούτου δεδήλωκα λόγῳ. τὴν δ' ἀνιέρωσιν αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπιγραφὴν ἔλαβε Μάρκος Όράτιος ὁ ἔτερος τῶν ὑπάτων φθάσας τὴν παρουσίαν τοῦ συνάρχοντος. ἐτύγχανε δὲ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον Οὐαλέριος προεξεληλυθὼς μετὰ δυνάμεως ἐπὶ τὴν βοήθειαν τῆς χώρας. ἄρτι γὰρ τῶν ἀνθρώπων καταλιπόντων τὰ ἐρύματα καὶ συνιόντων εἰς τοὺς ἀγροὺς ληστήρια πέμπων Μαμίλιος μεγάλα τοὺς γεωργοὺς ἔβλαπτεν. ταῦτ' ἐπὶ τῆς τρίτης ὑπατείας ἐπράχθη»; Plut., Publ., 14.12: «Τὸν δὲ νεὼν τοῦ Καπιτωλίου Διὸς εὕξατο μὲν ἀναθήσειν Ταρκύνιος ὁ Δημαράτου πολεμῶν Σαβίνοις, ἀνοδόμησε δὲ Ταρκύνιος ὁ Σούπερβος, υἰὸς ὢν ἢ υἰωνὸς τοῦ εὐξαμένου, καθιερῶσαι δ' οὐκ ἔφθασεν, ἀλλὰ μικρὸν ἀπελείπετο τοῦ τέλος ἔχειν, ὅτε Ταρκύνιος ἐξέπιπτεν. ὡς οὖν ἀπείργαστο τελέως καὶ τὸν προσήκοντα κόσμον ἀπεῖχεν, ἦν τῷ Ποπλικόλα φιλοτιμία πρὸς τὴν καθιέρωσιν».

<sup>&</sup>lt;sup>721</sup> F. G. CAVALLERO, *Ius publicum dedicandi (e consecrandi). Il diritto di dedica a Roma*, cit., pp. 224-225. Si vedano anche le note 49, 50, e 53.

«έν δὲ τῆ πόλει τὸν νεὼν τοῦ Πιστίου Διὸς Σπόριος Ποστόμιος ὁ συνύπατος αὐτοῦ καθιέρωσε μηνὸς Ιουνίου ταῖς καλουμέναις Νώναις ἐπὶ τοῦ Ἐνυαλίου λόφου, κατασκευασθέντα μὲν ὑπὸ τοῦ τελευταίου βασιλέως Ταρκυνίου, τῆς δὲ νομιζομένης παρὰ Ρωμαίοις ἀνιερώσεως ού τυγόντα ὑπ' ἐκείνου»<sup>722</sup>.

## 3. La sortitio tra i censori uter lustrum faciat

Il più importante segno dell'integrazione del cittadino romano nella civitas è rappresentato dalla sua iscrizione al census<sup>723</sup> il quale termina con il lustrum<sup>724</sup>, una cerimonia religiosa celebrata dai censori al Campo Marzio725. Orbene, occorre ora analizzare il procedimento diretto dal censore<sup>726</sup> ai fini del *lustrum condere*, procedendo, in particolare, dall'analisi del collegamento tra le prescrizioni delle tabulae censoriae (Varr., De l. Lat., 6.86-87) e le considerazioni di Varrone (Varr., De l. Lat., 6.93) riguardo i tre atti che hanno ad oggetto l'exercitus quinquennalis: constituere, lustrare e ducere in Urbem ad vexillum.

La questione che vado ad affrontare poggia sul presupposto che i tre atti censori appena menzionati - constituere, lustrare e condere - siano parte integrante della procedura cui fanno riferimento le prescrizioni delle tabulae censoriae riportate nei seguenti luoghi varroniani:

«Ubi noctu in templum censor auspicaverit atque de caelo nuntium erit, praeconi sic imperato ut viros vocet: "Quod bonum fortunatum felix salutareque siet populo Romano Quiritibus reique publicae populi Romani Quiritium mihique collegaeque meo, fidei magistratuique nostro:

<sup>722</sup> Dionys., 9.60.8.

<sup>723</sup> C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, cit., pp. 77 e ss. Sul punto si vedano: Th. MOMMSEN, Droit public romain, IV, trad. di F. GIRARD, Paris 1894, pp. 108; J. SUOLATHI, The Roman Censors. A study on social structure, cit., pp. 20-79; T.P. WISEMAN, The Census in the 1st Century B.C., in Journ. Rom. Stud., 1969, pp. 59-75; G. PIÉRI, L'historie du cens jusqu'à la fin de la Republique romaine, Paris 1968.

<sup>&</sup>lt;sup>724</sup> Si veda sul punto H. BERVE, s.v. «Lustrum», in Realencyclopädie der classichen tertumswissenschaft, XIII.2, Stuttgart

<sup>&</sup>lt;sup>725</sup> C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, cit., p. 92 nt. 7.

<sup>726</sup> Si vedano sul punto: F. Guizzi, s. v. «Censores», cit.; D. KALOPOTHAKES, s. v. «Censor», cit.; G. HUMBERT, s.v. «Censor», cit.

omnes Quirites pedites armatos, privatosque, curatores omnium tribuum, si quis pro se sive pro altero rationem dari volet, voca inlicium huc ad me"»<sup>727</sup>.

«Praeco in templo primum vocat, postea de moeris item vocat. Ubi lucet, censores scribae magistratus murra unguentisque unguentur. Ubi praetores tribunique plebei quique inlicium vocati sunt venerunt, censores inter se sortiuntur, uter lustrum faciat. Ubi templum factum est, post tum conventionem habet qui lustrum conditurus ests<sup>728</sup>.

«Inter id cum circum muros mittitur et cum contio advocatur, interesse tempus apparet ex his quae interea fieri inlicium scriptum est; sed ad comitiatum vocatur populos ideo, quod alia de causa hic magistratus non potest exercitum urbanum convocare; censor, consul, dictator, interrex potest, quod censor exercitum centuriato constituit quinquennalem, cum lustrare et in urbem ad vexillum ducere debet; dictator et consul in singulos annos, quod hic exercitui imperare potest quo eat, id quod propter centuriata comitia imperare solent»<sup>729</sup>.

La sortitio – è ben evidente – interviene anche per i censori. La cerimonia del *lustrum* è celebrata nel Campo Marzio da parte di uno soltanto dei due censori. Come leggiamo in Varr., *De l. Lat.*, 6.86, al primo affacciarsi delle luci dell'alba, il censore e i suoi scribi si cospargono di unguenti. All'arrivo dei consoli, dei tribuni della plebe e degli altri *in consilium vocati* – per l'identificazione dei quali non abbiamo elementi – si estrae a sorte il censore che sovraintenderà alla cerimonia del *lustrum*. Questo appare l'unico momento del rito per il quale è prevista la partecipazione di entrambi i censori.

Secondo Albanese<sup>730</sup>, l'ultima parte di questo frammento di Varrone nella quale è fatto riferimento alla *sortitio* tra i censori *uter lustrum faciat*, è estranea al contesto precedente dal quale proviene il rito e nel quale si fa riferimento sempre all'attività compiuta da un solo

-

<sup>&</sup>lt;sup>727</sup> Varr., De l. Lat., 6.86.

<sup>&</sup>lt;sup>728</sup> Varr., De l. Lat., 6.87.

<sup>729</sup> Varr., De l.Lat., 6.93.

<sup>&</sup>lt;sup>730</sup> B. Albanese, Brevi studi di diritto romano II. Sui frammenti di censoriae tabulae in Varr., De l. Lat., 6.86-87, in G. Falcone (a cura di), Scritti giuridici, III, Torino 2006, pp. 341 e ss.

censore. In realtà, sostiene Aricò Anselmo, anche le attività successive alla sortitio sono riferite ad un solo censore; essa è svolta proprio per stabilire a quale censore spetti lustrum facere e habere contionem. Pertanto, non vi sarebbero impedimenti nel congetturare che anche le attività antecedenti – e quindi l'auspicatio notturna, la pronuncia sacrale della formula solenne al praeco di viros vocare e, infine, di procedere all'unzione con la mirra e le altre sostanze – siano precedute da un'analoga sortitio e per tale motivo risultano svolte da un censore soltanto. Appare così lecito sostenere che all'intera procedura partecipino entrambi i censori i quali, di volta in volta a seconda dell'esito dell'estrazione a sorte, svolgono un ruolo attivo oppure inattivo<sup>731</sup> nella direzione delle diverse fasi del procedimento.

A seguito di ciò il censore sorteggiato terrà la conventio, che avrà luogo ubi templum factum est, ovvero il templum ove ha avuto inizio l'intera procedura con l'arrivo del nuntium de caelo così da celebrare il lustrum nell'area auspicale durante la stessa conventio. Analizzando i frammenti delle tabulae censoriae risulta così avvalorata l'ipotesi che la lustratio<sup>732</sup> venga celebrata nel corso della conventio.

Occorrono al riguardo due considerazioni. In primo luogo, appare abbastanza ovvio che l'exercitus quinquennalis – per essere 'lustrato' – deve essere stato precedentemente costituito in centurie (quod censor exercitum centuriato constituit quinquennalem). In secondo luogo, la costituzione dell'esercito in centurie deve necessariamente avvenire in un momento successivo alla vocatio in contionem. Invero, costituendo l'exercitus quinquennalis l'oggetto della lustratio, non è possibile procedere alla cerimonia lustrale se prima non ne viene costituito l'oggetto<sup>733</sup>.

Pertanto, sostiene Aricò Anselmo, l'atto del *centuriato constituere* – costituendone il necessario presupposto – si colloca nel corso della *conventio* in un ordine temporale immediatamente antecedente l'atto del *lustrare exercitum quinquennalem*. L'ordine sequenziale della procedura così delineata – *vocatio ad contionem*, costituzione in centurie dell'*exercitus quinquennalis* e relativa *lustratio* – trova conferma nella descrizione della cerimonia lustrale che Livio e Dionigi attribuiscono a Servio Tullio:

731 Cfr. TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, II.1, cit., p. 358 nt. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>732</sup> Sul punto si veda A. BOUCHÈ-LECLERCQ, s. v. «*Lustratio*», in C. V. DAREMBERG – E. SAGLIO (a cura di), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, III/2, rist. Graz 1969.

<sup>&</sup>lt;sup>733</sup> G. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia*, Torino 2012, pp. 70-76. Si vedano anche le note 168 e 174.

«Censu perfecto quem maturaverat metu legis de incensis latae cum vinculorum minis mortisque, edixit ut omnes cives Romani, equites peditesque, in suis quisque centuriis, in campo Martio prima luce adessent. Ibi instructum exercitum omnem suovetaurilibus lustravit, idque conditum lustrum appellatum, quia is censendo finis factus est»<sup>734</sup>.

«Τότε δ'οὖν ὁ Τύλλιος ἐπειδὴ διέταξε τὸ περὶ τὰς τιμήσεις, κελεύσας τοὺς πολίτας ὅπαντας συνελθεῖν εἰς τὸ μέγιστον τῶν πρὸ τῆς πόλεως πεδίων ἔχοντας τὰ ὅπλα, καὶ τάξας τοὺς θ'ἰππεῖς κατὰ τέλη καὶ τοὺς πεζοὺς ἐν φάλαγγι καὶ τοὺς ἐσταλμένους τὸν ψιλικὸν ὁπλισμὸν ἐν τοῖς ἰδίοις ἑκάστους λόχοις, καθαρμὸν αὐτῶν ἐποιήσατο ταύρῳ καὶ κριῷ καὶ κάπρῳ. τὰ δ'ἱερεῖα ταῦτα τρὶς περιαχθῆναι περὶ τὸ στρατόπεδον κελεύσας ἔθυσε τῷ κατέχοντι τὸ πεδίον ἄρεω<sup>735</sup>.

Nel passo di Dionigi di Alicarnasso troviamo un particolare assente nel luogo liviano ma che trova riscontro, invece, in Varr., *De l. Lat.*, 6.86: ai fini della convocazione, i *cives* devono presentarsi armati. Questo dettaglio costituisce un ulteriore elemento a sfavore della tesi secondo la quale le prescrizioni della *tabulae censoriae* sarebbero atti d'apertura del censo, che i censori, cioè, dovevano svolgere non appena entrati in carica. Invero, posto che la finalità del *census* è, in origine, stabilire quale tipo di armamento è adatto ad ogni cittadino, è inverosimile che i cittadini si presentino in armi prima ancora dello svolgimento del censo medesimo.

In Livio, però, troviamo un dettaglio idoneo a meglio specificare le dinamiche del terzo atto menzionato in Varr., *De l. Lat.*, 6.93, ovvero, l'atto del *ducere in Urbem ad vexillum* l'exercitus quinquennalis e del quale, tuttavia, non vi è menzione nei frammenti succitati di Livio e di Dionigi d'Alicarnasso. Nello specifico, Livio fornisce un tassello topografico in virtù del quale è possibile individuare il luogo a partire dal quale inizia la marcia di rientro dell'exercitus

<sup>&</sup>lt;sup>734</sup> Liv., 1.44.1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>735</sup> Dionys., 4.22.1.

quinquennalis guidato dal censore in Urbem vexillum: il campo Marzio. È questo, infatti, il luogo ove lo storico colloca la lustratio dell'exercitus instructus<sup>736</sup>.

### 4. La sortitio provinciarum

La *sortitio provinciarum* consente ogni anno di distribuire tra consoli e pretori le province assegnate loro tramite un decreto del senato. Originariamente, il termine *provincia*<sup>737</sup> designa il comando militare conferito ad un magistrato; successivamente, con l'estendersi dell'*imperium populi* Romani – pur mantenendo l'originario significato giuridico di 'missione' poiché i governatori ivi inviati spesso hanno il compito di pacificare quei territori, o completarne la conquista – in età repubblicana tale termine finisce progressivamente per indicare quei territori posti sotto il controllo di magistrati o di promagistrati<sup>738</sup>.

La sortitio provinciarum, come tutte le sortitiones publicae, avviene in templum<sup>739</sup>. Nello specifico, Livio fornisce informazioni dettagliate del luogo in cui si sono svolte le sortitiones proviciarum nel periodo compreso tra il 218 e il 167:

«Senatus quo die primum est in Capitolio consultus»<sup>740</sup>.

«Quo die magistratum inierunt consules, senatus in Capitolio est habitus decretumque omnium primum ut consules sortirentur compararentue inter se uter censoribus creandis comitia haberet priusquam ad exercitum proficisceretur»<sup>741</sup>.

191

<sup>&</sup>lt;sup>736</sup> G. ARICÒ ANSELMO, Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia, cit., pp. 76-81.

<sup>&</sup>lt;sup>737</sup> Sul concetto di provincia si veda J. M. BERTRAND, À propos du mot provincia. Étude sur les modes d'élaboration du langage politique, in Journal des savants, 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>738</sup> J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), cit., pp. 7 e

<sup>&</sup>lt;sup>739</sup> J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), cit., pp. 363 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>740</sup> Liv., 23.31.1.

<sup>&</sup>lt;sup>741</sup> Liv., 24.10.1.

«Senatus in Capitolio habitus»<sup>742</sup>.

«Principio insequenti anni M. Seruilius et Ti. Claudius senatu in Capitolium uocato de prouinciis rettulerunt»<sup>743</sup>.

«Sex. Aelius Paetus T. Quinctius Flamininus consules magistratu inito senatum in Capitolio cum habuissent»<sup>744</sup>.

«Nihil ad ea respondentes egredi templo iussi sunt»<sup>745</sup>.

Dalla lettura di queste fonti apprendiamo che la sortitio provinciarum, nel periodo medio-repubblicano, se effettuata nel medesimo giorno di investitura dei magistrati, viene tradizionalmente svolta in Campidoglio e, pertanto, il templum di cui parla Livio può essere identificato con il tempio di Giove Capitolino. L'espressione in Capitolio, tuttavia, è ambigua in quanto può riferirsi sia al Mons Capitolinus nel suo complesso sia esclusivamente al tempio di Giove Capitolinus. Posto che la sortitio provinciarum non sempre si svolge nel giorno d'investitura dei magistrati ma può svolgersi anche prima quando i magistrati sono designati, non è certo che il tempio di Giove Capitolino sia l'unico luogo per lo svolgimento di tale procedura. In ogni caso, quando la sortitio provinciarum si svolge presso tale tempio, i senatori si riuniscono al suo interno e le porte si aprono in modo che anche il popolo possa assistere alla sortitio<sup>746</sup>.

Al pari delle altre sortitiones publicae anche la sortitio provinciarum è presieduta da un magistrato che ne garantisce l'integrità del procedimento. Cicerone, nella fonte indicata di

<sup>&</sup>lt;sup>742</sup> Liv., 28.38.13.

<sup>&</sup>lt;sup>743</sup> Liv., 30.27.1.

<sup>&</sup>lt;sup>744</sup> Liv., 32.8.1.

<sup>745</sup> Liv., 37,49,4

<sup>&</sup>lt;sup>746</sup> J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), cit., pp. 368-372.

seguito, narra che nel 44 a presiedere il sorteggio per le province pretorie è il console Antonio, lasciando così intendere che la presidenza consolare per le *sortitiones* pretorie costituisca la regola generale:

«Familiarissimus eius, mihi homo coniunctus, L. Lentulus, et P. Naso omni carens cupiditate nullam se habere provinciam, nullam Antoni sortitionem fuisse iudicaverunt»<sup>747</sup>.

Sorge così spontaneo il quesito circa la situazione inversa, ovvero circa l'identità del sortitor nelle sortitiones consolari. Non disponendo di notizie certe al riguardo, è possibile avanzare due ipotesi. Secondo una prima ipotesi, alla presidenza di questi sorteggi potrebbe esservi uno dei consoli in carica, facendo sì in tal modo che il console sortitor sia al tempo stesso candidato e garante dell'integrità dell'estrazione a sorte. Tuttavia, questa teoria appare poco plausibile: in primo luogo, un siffatto sistema permetterebbe al sortitor di manipolare più facilmente la sortito; in secondo luogo, la presidenza di un magistrato ad un'elezione in cui egli stesso è candidato costituisce un evento eccezionale del quale conosciamo solo due manifestazioni risalenti alla seconda guerra punica.

Secondo un'altra ipotesi, invece, basata su alcuni passi della *Casina*<sup>748</sup> di Plauto, le *sortitiones* consolari non possono essere effettuate dai candidati stessi ma devono essere svolte da terze parti. La soluzione, invero, potrebbe essere individuata in uno dei consoli dell'anno precedente: quest'ultimo, magari anch'esso estratto a sorte, potrebbe presiedere le *sortitiones* per i consoli suoi successori<sup>749</sup>.

Circa la presenza – probabilmente obbligatoria – dei candidati all'estrazione a sorte delle province, essa è attestata da numerose fonti:

«Ne, dum absum, illei insortito fuant»<sup>750</sup>.

<sup>748</sup> Plaut., Cas., 388.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>747</sup> Cic., Phil., 3.10.25.

<sup>&</sup>lt;sup>749</sup> J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), cit., pp. 373-375

<sup>750</sup> Plaut., Mil., 595.

«Qui ne a sacris absit pontifex maximus ideo in sortem tam longinquae prouinciae non uenit»<sup>751</sup>.

«Praetores ita sortiri iussi, uti flamini Diali utique altera iuris dicendi Romae prouincia esset: peregrinam est sortitus»<sup>752</sup>.

«Nam ut praetor factus est, qui auspicato a Chelidone surrexisset, sortem nactus est urbanae provinciae magis ex sua Chelidonisque quam ex populi Romani voluntate. Qui principio qualis in edicto constituendo fuerit cognoscite. R Annius Asellus mortuus est C. Sacerdote praetore. Is cum haberet unicam filiam neque census esset, quod eum natura hortabatur, lex nulla prohibebat, fecit ut filiam bonis suis heredem institueret. Heres erat filia. Faciebant omnia cum pupilla, leges, aequitas, voluntas patris, edicta praetorum, consuetudo iuris eius quod erat tum cum Asellus est mortuus»<sup>753</sup>.

Nello specifico, la presenza dei candidati al sorteggio è attestata più diffusamente da quest'ultimo luogo ciceroniano. Secondo quanto narrato dall'Arpinate, invero, il pretore Verre è presente alle *sortitiones* pretorie e si alza addirittura in piedi al momento del suo turno di tirare a sorte<sup>754</sup>.

Per quanto attiene ai governi provinciali, vi è una fondamentale differenza tra le assegnazioni di questi ai consoli oppure ai pretori, soprattutto nelle relative procedure. Esemplarmente, il Mommsen – basandosi sul passo liviano di seguito riportato – asserisce la non necessarietà della *sortitio* tra i *consules* e al contempo ritiene inammissibile un'intesa tra i pretori<sup>755</sup>:

-

<sup>&</sup>lt;sup>751</sup> Liv., 28.44.11.

<sup>&</sup>lt;sup>752</sup> Liv., 39.45.4.

<sup>&</sup>lt;sup>753</sup> Cic., *In Verr.*, 2.1.104.

<sup>754</sup> J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), cit., p. 376. 755 M. A. LEVI, Adsignatio provinciarum, in M. A. LEVI, Il tribunato della plebe e altri scritti su istituzioni pubbliche romane, Milano 1978, p. 29.

«primum de provinciis consulum praetorumque actum, prius de praetoribus transacta res est, quae transigi sorte poterat»<sup>756</sup>.

A parer di Levi, tale fonte non appare sufficiente per sostenere la tesi del Mommsen. In Livio, invero, non viene asserita la necessità della sortitio come l'ordinaria procedura per l'assegnazione delle province pretorie. Appare che il sorteggio è consuetudine tra i pretori e che tra i consoli si può fare diversamente. L'autore, invero, contesta l'obbligatorietà della sortitio e sostiene l'insussistenza di una disposizione legale al riguardo, ritenendo che vi si nasconda piuttosto un criterio di opportunità. E di tutta evidenza, infatti, che non sarebbe affatto agevole affidare la scelta delle competenze di sei pretori alla loro intesa: è quindi una questione di esigenze pratiche.

Di contro, appaiono chiari il ruolo e la posizione del senato nell'ambito delle assegnazioni di province: le sortitiones pretorie, ma d'altronde anche quelle consolari, come attestano le fonti di seguito riportate, presuppongono un voto da parte del senato in assenza del quale non sarebbe ammissibile quella limitazione all'autorità dei consoli data dall'assegnazione ai pretori di competenze provinciali<sup>757</sup>:

«Utrisque consulibus Italia decreta prouincia est»<sup>758</sup>.

«Nominatae consulibus prouinciae sunt»<sup>759</sup>.

«Censuerunt patres ut consules inter se compararent sortirenturue uter Bruttios aduersus Hannibalem, uter Etruriam ac Ligures provinciam haberet»<sup>760</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>756</sup> Liv., 32.28.1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>757</sup> M. A. LEVI, *Adsignatio provinciarum*, cit., pp. 30-33.

<sup>&</sup>lt;sup>758</sup> Liv., 27.22.2.

<sup>&</sup>lt;sup>759</sup> Liv., 28.38.12.

<sup>&</sup>lt;sup>760</sup> Liv., 30.1.2.

Invero, il senato, consapevole dell'esigenza di alleggerire le mansioni consolari in conseguenza anche dell'espansione territoriale, attraverso un senatoconsulto assegna alcune competenze ai pretori e ne riserva altre ai consoli, e tra queste l'assegnazione di province. In tema di adsignatio provinciarum assai preziosa è la lex Sempronia de provinciis consularibus, della quale fornisce importante testimonianza Sallustio:

«Lege Sempronia provinciae futuris consulibus Numidia atque Italia decretae»<sup>761</sup>.

Analizzando tale fonte, sembrerebbe che nel rispetto del dettato della legge di C. Gracco, le province debbano essere assegnate ai consoli anteriormente alla loro elezione o entrata in carica. Invero, secondo il parere di Levi, la *lex Sempronia* risale ad un periodo in cui risulta già vigente l'assegnazione delle competenze provinciali e pertanto sono già constatati gli inconvenienti derivanti dalla proposizione dei lotti consolari da parte del senato dopo l'elezione dei consoli. Tale sistema, infatti, esporrebbe il senato alle pressioni dei consoli in carica circa l'assegnazione delle province. Diversamente da quanto affermato dal Mommsen, la *lex Sempronia de provinciis consularibus* attesta in primo luogo che i consoli non hanno il diritto di scegliersi le province; in secondo luogo, prova che il senato è libero di attribuire le province ai consoli e ai pretori nel rispetto del solo criterio delle esigenze della *res publica*; infine, che non vi sono province legalmente pretorie<sup>762</sup>.

Ma quali ragioni si celano dietro la scelta di affidare alla sortitio la ripartizione delle province consolari e pretorie? I Romani scorgono nell'estrazione a sorte numerose virtù sociali, politiche e religiose. Anzitutto, la procedura della sortitio consente di distribuire annualmente tra i magistrati curuli il comando degli eserciti e i loro principali compiti giuridici e amministrativi in modo rapido ed efficace. Inoltre, l'estrazione a sorte garantisce un buon funzionamento delle magistrature nella misura in cui la distribuzione casuale delle province tra consoli e pretori permette di individuare i compiti spettanti a ciascun magistrato per l'anno a venire nonché i limiti dell'esercizio del suo imperium. Ancora, osserva Bothorel, la sortitio

<sup>&</sup>lt;sup>761</sup> Sall., *Iugurth.*, 27.3.

<sup>&</sup>lt;sup>762</sup> M. A. LEVI, Adsignatio provinciarum, cit., pp. 33-34.

provinciarum risponde altresì ad esigenze nell'ambito di strategie familiari e di costruzione delle carriere aristocratiche posto che ottenere una provincia significa avere la possibilità di ottenere un trionfo, arricchirsi e finanche crearsi una clientela. Ma, soprattutto, l'estrazione sorte sul piano giuridico e pratico rappresenta una soluzione essenziale ai fini della regolamentazione della concorrenza aristocratica in quanto la distribuzione delle province e delle autorità risulta così affidata ad elementi esterni e superiori agli esseri umani, il caso e gli dèi, venendo in tal modo sottratta finanche all'influenza del senato<sup>763</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>763</sup> J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), cit., pp. 7-20.

#### **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Sulla scorta della celebre tripartizione teorizzata dal giurista Ulpiano 'publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit<sup>764</sup>, il presente lavoro di ricerca è stato strutturato in tre parti, corrispondenti ai tre elementi costituenti il diritto pubblico romano: i magistrati, i sacerdoti e gli istituti di diritto sacro.

In via preliminare, nell'approcciarmi allo studio delle figure magistratuali ho proposto una primaria classificazione delle modalità di scelta distinguendo tra modalità di scelta elettiva, qualora i magistrati fossero i soggetti scelti, e modalità di scelta magistratuale, qualora i magistrati fossero chiamati a scegliere altri soggetti. Poste queste due principali categorie, ho operato un'ulteriore classificazione distinguendo all'interno della modalità di scelta elettiva quella 'universale' da quella 'particolare', a seconda che i comizi elettorali si componessero dell'universus populus Romanus o di sole sue partes, e distinguendo all'interno della modalità di scelta 'magistratuale' quella 'pura', operata da soli magistrati, da quella 'complessa', ove invece risultava coinvolta un'entità ulteriore al magistrato. Nello specifico, procedendo con ordine, l'analisi delle modalità di scelta coinvolgenti le figure magistratuali si è rivelata a mio avviso funzionale a sottolineare la centralità del popolo e dei magistrati nell'assetto costituzionale romano d'età repubblicana. Nella definizione ciceroniana res publica res populi è chiaramente evidente che il popolo si collocava al centro di tutti i poteri repubblicani ed era proprio il popolo, organizzato nelle assemblee popolari, che eleggeva i magistrati. Invero, questi ultimi, i quali avevano il rilevantissimo compito di guidare la res publica, erano eletti dai comizi centuriati o tributi a seconda che si trattasse di magistrati maiores o minores.

Invero, per quanto attiene alla scelta dei magistrati, il principio fondamentale nella costituzione romana repubblicana era quello della elezione popolare. Posto che la quasi totalità delle magistrature repubblicane erano elettive e annuali, la necessità di rinnovare annualmente l'intero comparto del personale politico costituiva un'attività considerevole per i comizi chiamati a provvedervi.

<sup>&</sup>lt;sup>764</sup> D. 1.1.1.2 (Ulp. 1 *inst.*).

Purtroppo, la genesi e lo sviluppo delle procedure elettorali proprie dell'ordinamento costituzionale repubblicano non sono esattamente a noi note. Ciononostante, si è visto come sia ragionevole ritenere che il popolo riunito dal magistrato per finalità elettorali avesse il potere, almeno in origine, soltanto di approvare o respingere i nomi presentati dal magistrato stesso. Fu, infatti, almeno dal III secolo a.C. in poi che l'elezione comiziale iniziò ad essere concepita come una vera e propria scelta, sebbene il potere del popolo fosse limitato da stringenti regole procedurali volte ad assegnare al magistrato che presiedeva i comizi elettorali un ruolo fondamentale.

Nello specifico, la disamina dello sviluppo del sistema elettorale dall'età più risalente sino alla proposta ciceroniana di un sistema 'misto' ha dimostrato come alle diverse modalità di voto, dapprima palese e poi segreto, corrispondesse una diversa organizzazione della procedura elettorale coinvolgente non soltanto la concreta espressione dei voti e lo spoglio degli stessi, ma anche l'allestimento e l'organizzazione degli spazi della *civitas* in funzione della chiamata al voto.

Si è visto, esemplarmente, che all'epoca del voto palese, gli elettori facevano il loro ingresso in recinti ai quali si accedeva mediante alcuni *pontes* ove sostavano i *rogatores*, i quali riportavano su di una *tabella* i voti espressi da ciascun elettore. Con l'introduzione e del voto scritto *per tabellam* – frutto di alcune leggi dette *tabellarie* proposte dai tribuni della plebe al fine di garantire al meglio la *libertas* del cittadino – la procedura elettorale subì delle profonde modifiche. I cittadini, invero, non sfilavano più davanti al *rogator*, ma disponevano di una scheda e di un'urna ove riporla. Infine, in questo contesto, si è visto come la *sortitio* trovasse particolare impiego nelle procedure elettorali all'epoca del voto palese, ma non solo: si rivelava, infatti, necessaria una *sortitio* non solo per la definizione dell'ordine di proclamazione dei risultati, ma anche per individuare la persona o l'unità che avrebbe dovuto votare per prima, mentre il sorteggio della *praerogativa*, una delle istituzioni più peculiari dei comizi romani, trovava impiego anche a seguito dell'introduzione del voto segreto e, quindi, della procedura simultanea.

Così, i magistrati repubblicani erano eletti dall'*universus populus Romanus* riunito nei comizi elettorali composti, appunto, degli *universi cives*.

I giuristi romani, però, come si è visto, si sono a lungo interessati al concetto di 'parte', intorno al quale ho proposto la categoria della modalità di scelta elettiva 'particolare'. Si è visto, invero, che nella visione di *populus* offerta da Alfeno Varo nel sesto libro dei Digesti si

scorge un popolo che si compone di parti, che non sono altro che i cittadini. Nello specifico, preziosa si è rivelata la lettura di una riflessione del giurista Ateio Capitone, riportata da Aulo Gellio, nella quale il populus è presentato come un insieme di parti e la plebe come quella parte del popolo in cui non sono presenti i patrizi. Il giurista, quindi, è arrivato a discernere la plebs dal populus e ad affermare che la prima ne costituiva una pars. L'articolata definizione del concetto di pars è offerta finanche dal giurista Pomponio il quale, nel suo Enchiridion, eleva il concetto di parte ad un livello più alto ritenendo che le parti non erano soltanto i cires, ma una sommatoria di individui: le curie e le tribù. Ma la fonte in virtù della quale si è sostenuto che il concetto di parte avesse ormai raggiunto la dignità di struttura costituzionale è stata senz'altro Aul. Gell., Noct. Att., 15.27.4, ove Aulo Gellio riporta quanto scritto da Lelio Felice in un libro sugli auspici. Nello specifico, nella riflessione del giurista si è letto che, quando era convocata una sola parte del popolo romano, quindi non l'universus populus, non si parlava di conitium bensì di concilium: le parti, ormai, erano le assemblee.

Si è visto, così, come i concili della plebe, costituenti il momento assembleare di solo quella parte del *populus* chiamata *plebs* e riunita secondo una ripartizione tributa, fossero chiamati ad eleggere i tribuni e gli edili della plebe.

Nell'assetto costituzionale e organizzativo della res publica romana, si è visto che i magistrati erano a loro volta chiamati a scegliere altre persone, dando luogo a quella che ho definito modalità di scelta magistratuale. Invero, ritengo che la proposta articolazione di quest'ultima in 'pura' e 'complessa' si sia rivelata felicemente funzionale all'auspicato obiettivo di individuare una struttura schematica alla quale appaiono riconducibili le più diversificate modalità di scelta delle persone coinvolgenti le figure magistratuali. Esemplarmente, tra le altre, si è visto come risultino perfettamente aderenti alla categoria magistratuale 'pura' la scelta dei senatori che, in virtù del plebiscitum Ovinium, era di competenza esclusiva dei censori, e la scelta del magister equitum, atto magistratuale di competenza del dittatore compiuto da quest'ultimo non appena entrato in carica. Di contro, esaminando la categoria della modalità di scelta magistratuale 'complessa' si è dimostrato come questa risulti comprensiva delle scelte operate non esclusivamente dai magistrati, ma coinvolgenti ulteriori entità. Invero, si è visto come il dictator, per il quale in origine era esclusa una electio, era scelto dal console in base ad una complessa procedura che coinvolgeva anche il senato. Analogamente, finanche la scelta del giudice si è rivelata una modalità complessa in quanto atto magistratuale che doveva riscontrare l'intesa delle parti.

In ossequio alla tripartizione ulpianea del *ius publicum* e al carattere giuridico-religioso dell'ordinamento romano, la seconda parte della presente ricerca è stata dedicata ai sacerdoti. Nel sistema giuridico-religioso romano la religione, asserisce John Scheid, «è una religione sociale ed è una religione fatta di atti di culto»<sup>765</sup>. Invero, la religione romana aveva una funzionalità prettamente sociale e politica e investiva ogni aspetto della vita della *civitas*. In questo scenario, la celebrazione dei *sacra* risultava affidata ai sacerdoti i quali, depositari della tradizione religiosa e della sapienza giuridica, si articolavano in sacerdozi 'monocratici' e in sacerdozi organizzati in *collegia*.

Nello specifico, analizzando le modalità di scelta delle figure sacerdotali, si è dimostrato come interventi legislativi succedutisi nel corso del tempo abbiano progressivamente raggiunto il risultato di coinvolgere il popolo nelle elezioni sacerdotali, seppur con poteri e fondamenti diversi rispetto alle elezioni magistratuali, nell'ambito di quel procedimento di democratizzazione nella scelta dei *sacerdotes* che ha aperto le porte dei sacerdozi finanche ai soggetti provenienti dal ceto plebeo.

Invero, procedendo dall'analisi della modalità di scelta del pontifex maximus, si è dimostrato come la cooptatio sia stata sostituita dall'elezione nei comitia pontificis maximi per una serie di ragioni grossomodo riconducibili a quei movimenti rivoluzionari in virtù dei quali le cariche di maggior rilievo vennero gradualmente sottratte al monopolio esclusivo di poche genti patrizie e progressivamente ricoperte finanche dalle genti provenienti del ceto plebeo. Invero, le Leges Liciniae Sextiae segnarono l'inizio dell'accesso, seppur graduale, dei plebei alle cariche magistratuali; tendenza, questa, seguita pochi anni dopo anche per le cariche sacerdotali. Invero, la lex Ogulnia del 300 a.C. sancì la partecipazione dei plebei al collegio dei pontefici e a quello degli àuguri.

Le modalità di scelta dei sacerdoti iniziarono a mutare a decorrere dal 212 a.C., anno in cui nelle fonti si attesta l'esistenza dei *comitia pontificis maximi*: pertanto, il pontefice massimo era ormai eletto nei comizi. Cospicua parte della ricerca è stata rivolta alla particolare composizione di questi comizi e alla differenza dei fondamenti dei poteri sacerdotali da quelli magistratuali. Dall'analisi delle fonti tramandateci, si sono tratte due conclusioni: in primo luogo, è emerso come i *comitia pontificis maximi* fossero strutturati *tributim*, avessero cioè la medesima struttura dei comizi competenti per l'elezione dei *magistratus minores*; in secondo

\_

<sup>&</sup>lt;sup>765</sup> J. SCHEID, *La religione a Roma*, cit., p. 8.

luogo, si è acquisita la differente composizione dei *comitia pontificis maximi* rispetto ai *comitia* che eleggevano i magistrati minori, essendo i primi composti dalla *minor pars populi*.

Si è così dimostrata la base consuetudinaria della costituzione repubblicana romana. È proprio a livello consuetudinario, invero, che il popolo romano non aveva il potere di eleggere il *pontifex maximus*: nel rispetto della *religio sacrorum* sarebbe stato certamente *nefas*. Si è di fronte, quindi, non ad un raggiro della costituzione, quanto piuttosto al rispetto della stessa: è per motivi costituzionali, dunque, che il popolo coinvolto nell'elezione del pontefice risultava composto di sole diciassette tribù, le quali erano estratte a sorte tra le trentacinque totali.

Alla fine del III secolo a.C. l'elezione del pontefice massimo risultava ormai affidata all'elezione da parte dei comitia pontificis maximi, mentre la scelta degli altri sacerdoti organizzati in collegia era ancora rimessa alla cooptatio dei membri del collegio stesso. Nel 104 o 103 a.C. venne approvato il plebiscitum de sacerdotiis rogato da Domizio Enobarbo il quale attribuì ai comizi delle diciassette tribù, fino ad allora chiamati ad eleggere il solo pontefice massimo, la competenza ad eleggere finanche i sacerdoti organizzati in collegia, o meglio quelli per i quali la scelta dei componenti fino ad allora si realizzava mediante cooptatio.

Nello scenario della collegialità sacerdotale romana emergeva quale eccezione al monopolio maschile la figura delle *virgines Vestales*, le sacerdotesse consacrate al culto della dea Vesta. La disamina delle modalità di scelta delle sacerdotesse di Vesta ha dimostrato come, anche in questo caso, degli interventi normativi abbiano affidato al popolo un ruolo partecipativo nella scelta delle Vestali.

Invero, almeno in origine, la scelta delle vergini Vestali era di competenza dapprima del rex, e poi del pontifex maximus. Quest'ultimo, sulla base delle procedure di reclutamento che sono a noi note grazie a preziosi brani contenuti nelle Noctes Atticae di Aulo Gellio, realizzava la scelta delle sacerdotesse attraverso lo svolgimento del rituale religioso della captio, in virtù del quale la fanciulla usciva dalla sfera privata per fare il suo ingresso in quella pubblica. La cerimonia della captio, nell'ambito della quale il pontifex maximus pronunciava una formula solenne e 'prendeva' la candidata Vestale portandola via con sé, segnava non solo il momento a partire dal quale la prescelta faceva il suo ingresso nel sacerdozio, ma anche e soprattutto il delinearsi della nuova condizione giuridica nella quale la novella sacerdotessa veniva a trovarsi.

Tuttavia, tale modalità di scelta ha subito delle modifiche a seguito dell'emanazione della lex Papia de Vestalium lectione, peraltro di data incerta. Invero, si è visto come in ossequio alle disposizioni di questa legge, il contenuto della quale ci è noto dalla lettura, ancora una volta, delle Noctes Atticae di Aulo Gellio, nella modalità di scelta delle vergini Vestali sia stata introdotta una fase preliminare costituita dapprima da una selezione di venti fanciulle ad opera del pontefice massimo, e poi da una sortitio in contione, cioè dinanzi ad un'assemblea popolare. Nonostante la captio risultasse subordinata alle risultanze della sortitio in contione, poiché era quest'ultima ad individuare la fanciulla che sarebbe poi stata capta dal pontefice massimo, rimaneva pur sempre la captio, quale atto personale e indipendente del pontifex maximus, a costituire il momento determinante la decorrenza degli effetti giuridici che ne derivavano. Come si è visto, sulla natura della sortitio in contione vi è stato un lungo dibattitto dottrinale tra la posizione di chi riteneva che essa andasse a sostituire completamente la captio del pontefice massimo e chi, invece, ha sostenuto l'assenza di fonti sulla base delle quali poter congetturare una simile asserzione.

L'analisi delle figure sacerdotali si è conclusa con lo studio delle modalità di scelta dei sacerdoti 'monocratici'. Nello specifico, ho ritenuto opportuno, procedendo dalla definizione di *ordo sacerdotum* tramandataci dal grammatico Festo, di occuparmi delle modalità di scelta del *rex sacrorum* e dei *flamines maiores* le quali, con le opportune diversità, erano affidate al pontefice massimo. In questo contesto ho incentrato le mie riflessioni sulle ragioni in virtù delle quali il pontefice massimo, ultimo nella gerarchia offerta da Festo, scegliesse sacerdoti a lui sovraordinati.

Volendo ricercare donde derivava tale autorità del pontefice massimo, secondo il parere di Bouché-Leclercq essa era riconosciuta per consuetudine e, infatti, i tentativi di eluderla realizzati nel corso del tempo ad opera dei Flamini, appellandosi finanche al popolo romano, hanno ottenuto l'effetto opposto di darne conferma. Invero, si è visto come secondo l'autore francese la *juridiction* del pontefice sulle Vestali e sui Flamini si spiegasse 'naturalmente', ma l'autorità che esercitava sul rex sacrorum, doveva la sua origine ad una mutazione artificielle dell'organizzazione religiosa. A tal proposito, posto che nell'ordo sacerdotum il rex sacrorum prende il posto dell'antico rex, dalla lettura di alcuni luoghi liviani si è appreso come lo storico ravvisasse nell'intenzione delle istituzioni repubblicane di collocare il rex in uno stato di dipendenza l'esigenza di eludere un'eventuale rinascita di qualsivoglia tipo di ambizione.

Sollecitata dalle riflessioni suscitate dalla lettura delle parole di Festo 'Ordo sacerdotum aestimatur deorum ordine, ut deus maximus quisque'<sup>766</sup> – ove, appunto, si legge che la gerarchia sacerdotale, secondo l'ordine di importanza, rifletterebbe quella degli dèi - ho tentato di individuare le motivazioni per le quali il pontefice massimo sceglieva sacerdoti a lui sovraordinati. Così, mi è parso evidente come la scala gerarchica prospettata dal grammatico riflettesse il caratteristico sistema delle culture indoeuropee e quindi della concezione teologica delle origini, la quale trovava espressione attraverso le divinità Ianus, Iuppiter, Mars, Quirinus e Vesta ma, ciononostante, l'organizzazione della vita religiosa della civitas risultava dominata dal pontefice massimo. Alla luce delle riflessioni sin qui esposte, le ragioni di fondo in virtù delle quali il pontefice massimo sceglieva sacerdoti a lui sovraordinati rimangono purtroppo ancora a noi ignote. Nella prospettiva di individuare il tassello mancante per colmare tale laguna, ho ritenuto che la struttura gerarchica così cristallizzata e riflettente la concezione teologica delle origini tramandataci nel tempo dovesse necessariamente essere messa in relazione con il mutamento dell'organizzazione religiosa e con lo sviluppo della civitas, e nello specifico con l'esigenza sempre più evidente di quest'ultima di far riferimento ad un vertice sacerdotale con a capo il pontefice massimo.

Da ultimo, ha completato la presente ricerca l'analisi degli istituti di diritto sacro o, meglio, di quelli che Ulpiano definisce *sacra*. Quest'ultima sezione della tesi, in particolare, è stata incentrata sullo studio della *sortitio* quale strumento di scelta nel sistema giuridicoromano.

Invero, ritengo si sia dimostrato come il ricorso alla *sors*, ampiamente impiegato in svariati contesti – non solo nell'ambito delle istituzioni politiche e giuridiche, ma anche nelle pratiche divinatorie e in diversi contesti della vita quotidiana – si sia rivelato un efficace strumento di risoluzione di tutte quelle circostanze nelle quali si rivelava necessario operare una scelta di chi, tra più persone, avrebbe dovuto compiere un determinato atto e in assenza della quale si sarebbe venuta a creare una situazione di conflitto o di stallo nel sistema costituzionale.

Le sortitiones publicae, effettuate sotto il controllo degli àuguri, erano delle cerimonie pubbliche sovente organizzate a Roma che dovevano necessariamente svolgersi in templo e alle quali ciascun cittadino romano si trovava ad assistere almeno una volta nel corso della

-

<sup>766</sup> Fest., De verb. sign., s.v. «Ordo sacerdotum», pp. 198-200 ed. Lindsay.

propria vita. A tal proposito, si è tentato di rispondere al quesito se il sortitor, il soggetto che presiedeva la procedura di sorteggio, ne sorvegliava il corretto svolgimento e ne annunciava i risultati, agisse o meno auspicato. Il mio interesse verso tale questione è stato sollecitato dalla considerazione dell'eventualità che a ricoprire il ruolo di sortitor, come avvenne nel caso di Servilio Rullo 63 a.C., fosse un tribuno della plebe il quale, come è ampiamente noto, non aveva ius auspicandi. Nel tentativo di rispondere al quesito appena esposto, ho ritenuto che si potesse ipotizzare che il tribuno della plebe godesse di auspicia 'delegati'. La proposta soluzione deriva dalla riflessione su quanto analogamente avveniva in altri contesti, esemplarmente nei processi criminali. Invero, come attestano alcuni estratti del Commentarium anquisitionis, i comizi giudiziari potevano essere presieduti dal questore in virtù di auspici che riceveva come 'delegati' da un magistrato di rango a lui superiore e, come sostenuto da Strachan Davidson, lo stesso sarebbe valso per altri magistrati e finanche per il tribuno della plebe. Pertanto, sulla base delle riflessioni esposte e alla luce di quanto avveniva nei processi criminali, non ritengo azzardato asserire che il tribuno della plebe, nel ricoprire la veste di sortitor, godesse di auspicia 'delegati'.

Inoltre, prima di aver analizzato alcuni peculiari impieghi della sortitio, ho incentrato la trattazione su di un quesito: la sortitio aveva carattere divinatorio? Invero, come si è potuto apprendere dalla lettura della presente ricerca, il genus divinationis della sortitio rappresenta una questione molto dibattuta in dottrina. Sebbene assai sovente nelle fonti la sortitio appaia come una forma di divinatio, la dottrina si è mostrata tutt'altro che concorde nell'accogliere una simile conclusione: da un lato vi è chi, come esemplarmente Bouché-Leclercq e Ross Taylor, ha sostenuto che tutte le sortitiones a Roma avessero carattere divinatorio; dall'altro, invece, vi è chi, come esemplarmente Brelich, Ehrenberg e Rosenstein, ha negato che le sortitiones avessero un fondamento religioso. Alla luce delle ricerche effettuate, in linea con quanto sostenuto nei propri studi da Franco Vallocchia, ho ritenuto di riconoscere il carattere divinatorio alle sortitiones publicae in templo.

### RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

# PARTE PRIMA

### CAPITOLO PRIMO

- A. BERNARDI, Dagli ausiliari del rex ai magistrati della respublica, in Athenaeum, XXX, 1952.
- Y. BERTHELET, Gouverner avec les dieux: autorité, auspices et pouvoir, sous la République romaine et sous Auguste, in ASDIWAL, Revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions, Paris 2015.
- A. BURDESE, s.v. «Magistrato (dir. rom.)», in Enciclopedia del Diritto, XXV, Milano 1975.
- U. COLI, Regnum, in SDHI, 17, 1951.
- A. CORBINO, Il ruolo del voto popolare nella primitiva visione romana dell'autogoverno. La procedura elettorale del rex, in IVRA, LXVIII, 2020.
- A. DALLA ROSA, Ductu auspicioque: per una riflessione sui fondamenti religiosi del potere magistratuale fino all'epoca augustea, in Studi Classici e Orientali, 49, 2003.
- M.A. DE DOMINICIS, s.v «Magistrati [Diritto Romano]», in Novissimo Digesto Italiano, X, Torino 1964.
- P. DE FRANCISCI, Dal regnum alla respublica, in SDHI, X, 1944.

- F. DE MARTINO, Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature, in ANRW, I, Berlin-New York 1972.
- P. FREZZA, L'istituzione della collegialità in diritto romano, in Studi in onore di Siro Solazzi: nel cinquantesimo anno del suo insegnamento universitario, Napoli 1948.
- G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, V ed., Torino 1965.
- A. GUARINO, La formazione della "respublica" romana, in RIDA, 1948.
- A. GUARINO, Storia del diritto romano, VIII ed., Napoli 1990.
- C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, Napoli 2000.
- S. MAZZARINO, Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica, Milano 1992.
- TH. MOMMSEN, Le Droit public romaine, I, trad. di F. GIRARD, Paris 1892.
- TH. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano, trad. di P. BONFANTE, Milano 1904.
- C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, Roma 2019.
- E. PAIS, Le relazioni fra i sacerdoti e le magistrature civili nella repubblica romana, in Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, I, Roma 1915.
- M. SCARLATA FAZIO, Sul passaggio dalla magistratura unica a quella collegiale, in Studi Sanfilippo, II (v. sez. III), Milano 1982.

#### CAPITOLO SECONDO

- V. ARANGIO-RUIZ, s.v. «Tribi», in Enciclopedia Italiana, XXXIV, Roma 1937.
- V. ARANGIO-RUIZ, Storia del diritto romano, VII ed., Napoli 1957.
- M. P. BACCARI, All'origine della sinfonia di sacerdotium e imperium: da Costantino a Giustiniano, in Diritto@Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 10, 2011-2012.
- M. BELLOMO, La (pro)dittatura di Quinto Fabio Massimo (217 a.C.): a proposito di alcune ipotesi recenti, in Revue des études anciennes, 120 (1), 2018.
- R. BLOCH, s.v. «Consul», in C. V. DAREMBERG E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, I/2, rist. Graz 1969.
- P. BONFANTE, Storia del diritto romano, I, Roma 1934.
- F. CÀSSOLA L. LABRUNA, I comitia tributa, in AA. VV., Lineamenti di storia del diritto romano, Milano 1979.
- P. CATALANO, Per lo studio del ius divinum, in SMSR, 33, fasc. 1, 1962.
- P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, Torino 1974.
- P. CATALANO, Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, I, Torino 1990.
- U. COLI, Sui limiti di durata delle magistrature romane, in Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel 45. Anno del suo insegnamento, IV, Napoli 1953.
- U. COLI, s. v. «Consoli (Diritto romano)», in Novissimo Digesto Italiano, IV, Torino 1959.

- E. COSTA, Cicerone giureconsulto, I, Bologna 1927.
- M.A. DE DOMINICIS, s.v «Magistrati [Diritto Romano]», in Novissimo Digesto Italiano, X, Torino 1964.
- P. DE FRANCISCI, Storia del diritto romano, I, Roma 1942.
- F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, I, Napoli 1951.
- F. M. DE ROBERTIS, s.v. «Dictator», in Novissimo Digesto Italiano, V, Torino 1960.
- E. DE RUGGIERO, Il consolato e i poteri pubblici in Roma, Roma 1900.
- A. DOSI, Così votavano i Romani. Il sistema elettorale, Roma 2004.
- F. FABBRINI, s. v. «Tribuni plebis», in Novissimo Digesto Italiano, XIX, Torino 1973.
- J. L. FERRARY, Le idee politiche a Roma nell'epoca repubblicana, in L. FIRPO (a cura di), Storia delle idee politiche economiche e sociali, I, Torino 1982.
- A. FRIZZERA, Roma: la sovranità e il modello. Le istituzioni politiche romane nel IV libro del Contract social di Jean-Jacques Rousseau, Firenze 2021.
- E. GABBA, Assemblee ed esercito a Roma fra IV e III sec. a.C., in F. MILAZZO (a cura di), Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazione del diritto in epoca medio-repubblicana. Atti del Convegno di diritto romano, Copanello 1986, Napoli 1988.
- F. GRELLE, s.v. «Candidatus», in Novissimo Digesto Italiano, II, Torino 1958.
- F. GRELLE, s.v. «Comitia», in Novissimo Digesto Italiano, III, Torino 1959.

- G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, V ed., Torino 1965.
- A. GUARINO, Il vuoto di potere nella «libera respublica», in Index, III, 1972.
- A. GUARINO, L'astratto e il concreto del votante romano, in Pagine di diritto romano 3, Napoli 1994.
- F. GUIZZI, s. v. «Censores», in Novissimo Digesto Italiano, III, Torino 1959.
- M. Gusso, «Appunti sulla notazione dei Fasti Capitolini "Interregni caus(sa)" per la (pro)dittatura di Q. Fabio Massimo nel 217 a. C.», in Historia, 39, 1990.
- U. HALL, Voting procedure in roman assemblies, in Historia, 13, 1964.
- G. HUMBERT, s.v. «Censor», in C.V. DAREMBERG E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, vol. I/2, rist. Graz 1969.
- D. KALOPOTHAKES, s.v. «Censor», in E. DE RUGGIERO (a cura di), Dizionario epigrafico delle antichità romane, III, Roma 1900, (rist. anast. Roma, 1961).
- B. KÜBLER, s. v. «Magistratus», in PWRE, XIV, 1928.
- J. A. O. LARSEN, The origin and significance of the counting of votes, in Classical Philology, 44, 1949.
- G. LOBRANO, Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Torino 1996.
- C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, Napoli 2000.
- M. C. MAZZOTTA, Interregnum e dittatura comitiorum habendorum causa: il caso di Q. Fabio Massimo nel 217 a.C., in Aevum 90.1, 2016.

- A. MILAZZO, Sul carattere 'straordinario' della magistratura del dittatore: alcune riflessioni su emergenza e periodicità della sua nomina, in L. GAROFALO (a cura di), La dittatura romana, I, Napoli 2017.
- A. MOMIGLIANO, Review and discussion di CH. WIRSZUBSKI, Libertas: il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e impero, Bari 1957, in Jrs 41, 1951.
- TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, I, Leipzig 1885.
- TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, II, Leipzig 1887.
- TH. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano, trad. di P. BONFANTE, Milano 1904.
- G. NICCOLINI, Il tribunato della plebe, Milano 1932.
- C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, Roma 2019.
- A. NICOLETTI, s.v. *Quaestores*», in *Novissimo Digesto Italiano*, XIV, Torino 1967.
- G. NOCERA, Il potere dei comizi e i suoi limiti, Milano 1940.
- R. ORESTANO, Il "problema delle persone giuridiche" in diritto romano, Torino 1968.
- L. PEPPE, s.v. «Popolo (dir. Rom.)», in Enciclopedia del diritto, XXXIV, Milano 1985.
- G. POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano, Bologna 2002.
- L. ROSS TAYLOR, The voting districts of the roman republic: the thirty-five urban and rural tribes, Roma 1960.
- G. ROTONDI, Leges publicae populi romani, Hildesheim 1962.

- J. J. ROUSSEAU, Du contract social ou principes du droit politique, trad. a cura di G. MENNINI, Paris 1796.
- F. SALERNO, Tacita libertas: l'introduzione del voto segreto nelle Roma repubblicana, Napoli 1999.
- M. SCARLATA FAZIO, s. v. «Praetor», in Novissimo Digesto Italiano, XIII, Torino 1966.
- A. SCHIAVONE, Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico, Roma 1987.
- S. SCHIPANI (a cura di), Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, 1, Milano 2005.
- F. SERRAO, Cicerone e la lex publica, in F. SERRAO (a cura di), Legge e società nella repubblica romana, I, Napoli 1981.
- R. A. STACCIOLI, Le elezioni nell'antica Roma. Lotte politiche, duelli elettorali e candidati eccellenti di duemila anni fa, Roma 1996.
- F. STELLA MARANCA, Il tribunato della plebe dalla "lex Hortensia" alla "lex Cornelia", Napoli 1982.
- J. SUOLATHI, The Roman Censors. A study on social structure, Helsinki 1963.
- L. TROIANI, Sulla lex de suffragiis in Cicerone, De legibus III,10, in Ath., 59, 1981
- G. VALDITARA, Il dictator tra emergenza e libertà, Torino 2021.
- F. VALLOCCHIA, Qualche riflessione su publicum-privatum in diritto romano, in Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, 7, 2016.

#### CAPITOLO TERZO

- B. Bruno, s.v. «Dictator», in E. DE RUGGIERO (a cura di), Dizionario epigrafico di antichità romane, II.2, Spoleto 1910.
- R. CARDILLI, Designazione e scelta del 'iudex unus' alla luce della lex Irnitana, in Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di scienze morali, storiche e filologiche, 389, Roma 1992.
- P. CATALANO, Linee del sistema sovrannazionale romano, I, Torino 1965.
- G. CLEMENTE, I censori e il senato. I mores e la legge, in Athenaeum, 104/2, 2016.
- C. DE CRISTOFARO, Il Magister equitum. Origini storiche, prerogative e rapporto con il dictator, in Diritto@Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 18, 2021.
- L. GAGLIARDI, I collegi giudicanti: 'decemviri', 'centumviri', 'septemviri', 'recuperatores'. Idee vecchie e nuove su origini, competenze, aspetti procedurali, in L. GAROFALO (a cura di), Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese, II, Padova 2012.
- C. GIOFFREDI, s. v. «Iudex», in Novissimo Digesto Italiano, IX, Torino 1963.
- F. GIUMETTI, Prima che il gallo canti. A proposito della dictio del dictator tra diritto, antropologia e storia delle religioni, in L. GAROFALO (a cura di), La dittatura romana, I, Napoli 2017.
- A. GUARINO, Storia del diritto romano, VIII ed., Napoli 1990.
- G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, V ed., Torino 1965.
- F. GUIZZI, s. v. «Praefectus», in Novissimo Digesto Italiano, XIII, Torino 1966.
- L. LABRUNA, «Adversus plebem» dictator, in Index, XV, Napoli 1987.

- CH. LÉCRIVAIN, s.v. «Senatus», in C. V. DAREMBERG E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Greques et Romaines, IV/2, rist. Graz 1969.
- K. LEONID, Composizione, lectio e competenze del senatus alto-repubblicano, in Právněhistorické Studie, 50/2, 2020.
- C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, Napoli 2000.
- TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, III.2, Lipsia 1888.
- TH. MOMMSEN, Le droit public romain, VII, trad. di F. GIRARD, Parigi 1891.
- TH. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano, trad. di P. BONFANTE, Milano 1904.
- F. MORA, La scelta del princeps senatus, in Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 52, H. 4, 2003.
- C. PELLOSO, 'Giudicare' e 'decidere' in Roma arcaica. Contributo alla contestualizzazione storico-giuridica di Tab. 1.8, in L. GAROFALO (a cura di), Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese, I, Padova 2012.
- X. PÉREZ LÓPEZ, Il «praefectus urbi» repubblicano e la sua proiezione nella tarda Repubblica e nel Principato, in Rivista di Diritto Romano, XIII, 2013.
- G. PUGLIESE, *Il processo formulare*, I, Genova 1948.
- G. PUGLIESE, Il processo civile romano, I, Roma 1962.
- G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, II, Milano 1963.
- G. PUGLIESE, s. v. «Recuperatores», in Novissimo Digesto Italiano, XIV, Torino 1967.

- D. RAFFERTY, Princeps senatus, in The Amphora Issue of the Melbourne Historical Journal, 21, 2011.
- J. SCHEID, La religione a Roma, Roma-Bari 1983.
- J. SUOLATHI, The Roman Censors. A study on social structure, Helsinki 1963.
- G. VALDITARA, Il dictator tra emergenza e libertà, Torino 2021.
- F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, Torino 2008.
- P.-E. VIGNEAUX, Essai sur l'histoire de la praefectura urbis a Rome, Paris 1896.
- M. WLASSAK, Römische Prozessgesetze, Vol. II, Leipzig 1891.

# PARTE SECONDA

#### CAPITOLO PRIMO

- AA.VV., Sorteggio pubblico e cleromanzia dall'Antichità all'Età moderna. Atti della Tavola Rotonda. Università degli Studi di Milano, Dipartimento di scienze dell'antichità, 26-27 gennaio 2000, Milano 2001.
- F. BIVILLE, Sors, sortiri, sortitio. Pratiques et lexique du tirage au sort dans le monde romain, in Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, Horse Série, 2019.
- R. BLOCH, Les prodiges dans l'antiquité classique, Paris 1963.
- J. BOTHOREL, Le tirage au sort civique dans la Rome républicaine et impériale: matériels et techniques, in Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, Horse Série, 2019.

- J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), Rome 2023.
- A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Historie de la divination dans l'antiquité, I, Paris 1879.
- A. BOUCHÉ-LECLERCQ, s.v. «Pontifices», in C. V. DAREMBERG E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, IV/1, rist. Graz 1969.
- A. Brelich, Tre variazioni romane sul tema delle origini, Roma 1955.
- P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, I, Torino 1960.
- J. CHAMPEAUX, La religione dei romani, Bologna 2002.
- (Voce) Cooptatio, in NNDI, IV, Torino 1959.
- A. CORBINO, I sacerdozi, in AA.VV., Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica, Napoli 2001.
- G. CRIFÒ, Lezioni di storia del diritto romano, XXV, Milano 1975.
- G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica. Miti, leggende e realtà*, Milano 2016, V ed. italiana e traduzione a cura di F. JESI.
- E. ERNOUT A. MEILLET, s.v. «Pontifex», in Dictionnaire étimologique de la langue latine. Histoire des mots, II, Paris 1960.
- G. FERRARI, s.v. «Sacerdote (Diritto romano)», in Novissimo Digesto Italiano, XVI, Torino 1969.
- P. FREZZA, Corso di storia del diritto romano, Roma 1968.
- G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, V ed., Torino 1965.

- F. GUIZZI, s.v. «Pontefice (Diritto romano)», in Enciclopedia del diritto, XXXIV, Milano 1985.
- C. LÉCRIVAIN, «Sortitio (Rome)», in C. V. DAREMBERG E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Greques et Romaines, IV/2, rist. Graz 1969.
- J. MERCKLIN, Die cooptation der Römer, Mitau-Leipzig 1848.
- TH. MOMMSEN., Römisches Staatsrecht, II.1, Leipzig 1887.
- TH. MOMMSEN, Le droit public romain, III, trad. di F. GIRARD, Paris 1893.
- TH. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano, trad. di P. BONFANTE, Milano 1904.
- E. MONTANARI, Identità culturale e conflitti religiosi nella Roma repubblicana, Roma 1988.
- E. MONTANARI, Aspetti religiosi dell'imperium in età repubblicana, in Diritto@Storia. Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana, 8, 2009.
- E. PAIS, L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XII Tribù, in Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, I, Roma 1915.
- E. PAIS, Le relazioni fra i sacerdoti e le magistrature civili nella repubblica romana, in Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, I, Roma 1915.
- R. PARIBENI, s.v. «Cooptatio», in Dizionario Epigrafico di Antichità Romane, II, 2, rist. Roma 1961.
- L. ROSS TAYLOR, The Election of the Pontifex Maximus in the Late Republic, in Classical Philology, 37, 1942.
- L. ROSS TAYLOR, Roman voting assemblies: from the Hannibalic war to the dictatorship of Caesar, Ann Arbor 1966.

- J. RÜPKE, Fasti sacerdotum:die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr., III, Stuttgart 2005.
- J. SCHEID, La religione a Roma, Roma-Bari 1983.
- J. SCHEID, Il sacerdote, in A. GIARDINA (a cura di), L'uomo romano, Roma-Bari 1993.
- G. J. SZEMLER, s.v. «Pontifex», in PWRE, supp. XV, 1978.
- J. TOUTAIN, s.v. «Sacerdos II. Rome», in C. V. DAREMBERG E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, IV/2, Graz 1969.
- I. M. J. VALETON, De templis Romanis, in Mnemosyne, XXIII, 1985.
- F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, Torino 2008.
- F. VALLOCCHIA, Sacerdozio, magistratura e popolo, in Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 8, 2009.
- F. VALLOCCHIA, Sacerdoti e magistrati nel diritto pubblico romano, in Diritto@Storia Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, n. 10, 2011-2012.
- G. WISSOWA, Cooptatio, in PWRE, IV, 1, 1900.

#### CAPITOLO SECONDO

M. BEARD, J. NORTH, S. PRICE, Religions of Rome, I, Cambridge 1998.

- E. BETTI, La restaurazione sullana e il suo esito: contributo allo studio della crisi della costituzione repubblicana in Roma, Pavia 1915.
- J. BLEICKEN, Oberpontifex und Pontifikalkollegium. Eine Studie zur Römischen Sakralverfassung, in Hermes 85, 1957.
- P. BONFANTE, Storia del diritto romano, I, Roma 1934.
- A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les Pontifes de l'ancienne Rome, Paris 1871.
- M. Bretone, Storia del diritto romano, Bari 2004.
- A. BURDESE, Manuale di diritto pubblico romano, Torino 1966.
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Diritto e potere nella storia di Roma, Napoli 2007.
- P. DE FRANCISCI, Storia del diritto romano, I, Roma 1942.
- F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, III, Napoli 1958.
- R. DEL PONTE, La religione dei Romani, Milano 1992.
- F. GRELLE, s.v. «Contio», in Novissimo Digesto Italiano, IV, Torino 1959.
- G. HUMBERT, s.v. «Contio», in C. V. DAREMBERG E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, I/2, rist. Graz 1969.
- B. KÜBLER, s.v. «Nominatio», in PWRE, XVII, 1, 1936.
- W. LIEBENAM, s.v. «Contio», in PWRE, IV, 1900.
- TH. MOMMSEN., Römisches Staatsrecht, II.1, Leipzig 1887.

- TH. MOMMSEN, Le droit public romain, III, trad. di F. GIRARD, Paris 1893.
- J. A. NORTH, Family strategy and priesthood in the late Republic, in AA VV., Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine, Rome 1990.
- J. RÜPKE, La religione dei Romani (trad. it. di U. GANDINI), Torino 2004.
- F. RUSSO, Elezione o cooptazione per i pontifices e gli augures di Urso?, in Historika. Studi di storia greca e romana, 8, 2018.
- J. SCHEID, Le prêtre et le magistrat. Réflexions sur les sacerdoces et le droit public à la fin de la République, in C. NICOLET, Des ordres à Rome, Paris 1984.
- A. SCHIAVONE (a cura di), Storia del diritto romano, Torino 2001.
- F. VALLOCCHIA, Sacerdoti e magistrati nel diritto pubblico romano, in Diritto@Storia Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, n. 10, 2011-2012.
- G. WISSOWA, s.v. «Cooptatio», in PWRE, IV, 1, 1900.

#### CAPITOLO TERZO

- G. ARON, Etudes sur la condition juridique des pretres a Rome. Les vestales et le Flamine de Jupiter, in «Nouvelle Revue Historique du droit français et étranger», XXVIII, Paris 1904.
- P. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, Torino 1946.
- P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, I, Torino 1960.

- M.E. GARCIA BARRACO, I. SODA (a cura di), Virgines Vestales. Il sacerdozio delle vestali romane. Origine, costituzione e ordinamento, con saggio di G. GIANNELLI, Roma 2017.
- G. GIANNELLI, Vesta, in Enciclopedia Italiana, XXXV, 1937.
- G. GIANNELLI, Vestale, in Enciclopedia Italiana, XXXV, 1937.
- F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, Napoli 1968.
- C. KOCH, Vesta, in PWRE, VIII A, 1958.
- M.C. MARTINI, Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali: un approccio storico-religioso. Parte prima; parte seconda, in Latomus 56, 1997.
- J. MERCKLIN, Die cooptation der Römer, Mitau-Leipzig 1848.
- M. RAVIZZA, Catilina, Crasso e le Vestali, in Rivista di diritto romano, VI, 2006.
- M. RAVIZZA, Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana, Milano 2020.
- G. ROTONDI, Leges publicae populi romani, Hildesheim 1962.
- O. SACCHI, Il privilegio dell'esenzione dalla tutela per le vestali (Gai 1.145). Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale, in Revue Internationale des droits de l'Antiquité, 50, 2003.
- L. SANDIROCCO, Vergini Vestali. Onori, oneri, privilegi. Riflessioni sul ius testamenti faciundi, Ariccia 2016.
- I. SAN'TINELLI, La condizione giuridica delle vestali, in Rivista di filologia e d'istruzione classica, XXXII, 1904.

- B. SCARDIGLI, Vestali integrate nella società romana, in SDHI, 21, 2003.
- S. SOLAZZI, La liberazione delle Vestali dalla tutela in Gai. 1.145, in SDHI, 9, 1943.
- R. L. WILDFANG, Rome's Vestal Virgins: a study of Rome's Vestal priestesses in the late Republic and early Empire, London-New York 2006.

#### CAPITOLO QUARTO

- E. BIANCHI, Il rex sacrorum a Roma e nell'Italia antica, Milano 2023.
- A. BOUCHÈ-LECLERCQ, s.v. «Pontifices», in C. V. DAREMBERG E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, IV/1, rist. Graz 1969.
- A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les Pontifes de l'ancienne Rome, Paris 1871.
- A. Brelich, Appunti sul Flamen Dialis, in «Acta Classica Univ. Scient. Debrecen», VIII, 1972.
- P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, I, Torino 1960.
- J. CHAMPEAUX, La religione dei romani, Bologna 2002.
- R. DEL PONTE, La religione dei romani, Milano 1992.
- G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica. Miti, leggende e realtà*, Milano 2016, V ed. italiana e traduzione a cura di F. JESI.
- G. FERRARI, s.v. «Flamines», in Novissimo Digesto Italiano, VII, Torino 1961.

- W. W. FOWLER, The strange history of a Flamen Dialis. (Note on Livy XXVII.8), in The Classical Review, Vol. 7, No. 5, May 1893.
- G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, V ed., Torino 1965.
- F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, Napoli 1968.
- C. JULLIAN, s. v. «Flamen, flaminica, flamonium», in C. V. DAREMBERG E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, II/2, rist. Graz 1969.
- G. C. MARINI, Sacerdozio e potere politico nella Roma repubblicana, Roma 1982, p. 27.
- A. MOMIGLIANO, Il «Rex Sacrorum» e l'origine della repubblica, in Studi E. Volterra, I, Milano 1971, p. 358.
- A. PASQUALINI, Mappa liturgica dei flamini minori di Roma, in M. CALDELLI, G. GREGORI, S. ORLANDI (a cura di), Epigrafia 2006. Atti della XIV° Rencontre sur l'épigraphie in onore di Silvio Panciera, con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori, Roma 2008.
- E. PERUZZI, Aspetti culturali del Lazio primitivo, Firenze 1978.
- M. RAVIZZA, Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana, Milano 2020.
- F. VALLOCCHIA, Sacerdoti e magistrati nel diritto pubblico romano, in Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 10, 2011- 2012.
- F. VAN HAEPEREN, Le collège pontifical (3ème s. a. C.-4ème s. p. C.), Bruxelles-Rome 2002.

#### PARTE TERZA

#### CAPITOLO PRIMO

- F. BIVILLE, Sors, sortiri, sortitio. Pratiques et lexique du tirage au sort dans le monde romain, in Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, Horse Série, 2019.
- J. BOTHOREL, Le tirage au sort civique dans la Rome républicaine et impériale: matériels et techniques, in Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, Horse Série, 2019.
- J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), Rome 2023.
- A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Histoire de la divination dans l'antiquité, IV, Paris 1882.
- A. BOUCHÉ-LECLERCQ, s.v. «Auspicia», in C. V. DAREMBERG E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Aantiquités Grecques et Romaines, I1, rist. Graz 1969.
- A. Brelich, Tre variazioni romane sul tema delle origini, Roma 1955.
- G. CARDINALI N. TURCHI, s.v. «Fasti», in Enciclopedia Italiana XIV, 1932.
- P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, I, Torino 1960.
- F. COARELLI, Le Tyrannoctone du Capitole et la mort de Tiberius Gracchus, in Mélanges d'archéologie et d'histoire, 81, 1969.
- A. DALLA ROSA, Ductu auspicioque: per una riflessione sui fondamenti religiosi del potere magistratuale fino all'epoca augustea, in Studi Classici e Orientali, 49, 2003.

- F. M. DE ROBERTIS, s.v. «Auspicia», in Novissimo Digesto Italiano, I/2, Torino 1957.
- V. EHRENBERG, Losung, in PWRE, XIII, 1927.
- CH. LÉCRIVAIN, s.v. «Sortitio (Rome)», in C. V. DAREMBERG E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Greques et Romaines, IV/2, rist. Graz 1969.
- J. LINDERSKI, The augural law, in ANRW, II 16/3, 1986.
- G. NICCOLINI, *Il tribunato della plebe*, Milano 1932.
- R. ORESTANO, Dal ius al fas. Rapporto tra diritto divino e umano in Roma dall'età primitiva all'età classica, in BIDR 46, 1939.
- R. ORESTANO, Elemento divino ed elemento umano nel diritto di Roma, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XXI, 1941.
- N. ROSENSTEIN, Sorting out the Lot in Republican Rome, in The American Journal of Philology, vol. 116, 1995.
- L. ROSS TAYLOR, Roman voting assemblies: from the Hannibalic war to the dictatorship of Caesar, Ann Arbor 1966.
- B. SANTALUCIA, I tribuni e le centurie, in Studi di diritto penale romano, Roma 1994.
- E. S. STAVELEY, Greek and Roman Voting and Elections, London 1972.
- J. L. STRACHAN DAVIDSON, Problems of the roman criminal law, Oxford 1912, rist. 1969.
- I. M. J. VALETON, De templis Romanis, in Mnemosyne, XXIII, 1985.

- F. VALLOCCHIA, 'Silentium' nei documenti sacerdotali. Le interpretazioni di Veranio e di Ateio Capitone, in Diritto@Storia Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 6, 2007.
- F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, Torino 2008.

#### CAPITOLO SECONDO

- B. Albanese, Brevi studi di diritto romano II. Sui frammenti di censoriae tabulae in Varr., De l. Lat., 6.86-87, in G. Falcone (a cura di), Scritti giuridici, III, Torino 2006.
- G. ARICÒ ANSELMO, Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia, Torino 2012.
- A. BERGER, s.v. «Consecratio», in Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953.
- J. M. BERTRAND,  $\hat{A}$  propos du mot provincia. Étude sur les modes d'élaboration du langage politique, in Journal des savants, 1989.
- H. BERVE, s.v. «Lustrum», in Realencyclopädie der classichen tertumswissenschaft, XIII.2, Stuttgart 1927.
- J. BOTHOREL, Gouverner par le hasard: le tirage au sort des provinces à Rome (III s. av. J.-C.-I s. ap. J.-C.), Rome 2023.
- A. BOUCHÈ-LECLERCQ, s. v. «Lustratio», in C. V. DAREMBERG E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, III/2, rist. Graz 1969.
- T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, I, New York 1951.

- F. G. CAVALLERO, Ius publicum dedicandi (e consecrandi). Il diritto di dedica a Roma, in Mélanges de l'école française de Rome, 130/1, 2018.
- U. COLI, Sui limiti di durata delle magistrature romane, in Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel 45. Anno del suo insegnamento, IV, Napoli 1953.
- F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, I, Napoli 1951.
- F. DE MARTINO, Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature, in ANRW, I, Berlin-New York 1972.
- O. DILIBERTO, La struttura del 'votum' alla luce di alcune fonti letterarie, in Studi in onore di A. Biscardi, 4, Milano 1983.
- G. FIRPO, s.v. «Votum» in Novissimo Digesto Italiano, XX, Torino 1975.
- F. GUIZZI, s.v. «Censores», in Novissimo Digesto Italiano, III, Torino 1959.
- G. HUMBERT, s.v. «Censor», in C.V. DAREMBERG E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, vol. I/2, rist. Graz 1969.
- D. KALOPOTHAKES, s.v. «Censor», in E. DE RUGGIERO (a cura di), Dizionario epigrafico delle antichità romane, III, Roma 1900, (rist. anast. Roma, 1961).
- M. A. LEVI, Adsignatio provinciarum, in M. A. LEVI, Il tribunato della plebe e altri scritti su istituzioni pubbliche romane, Milano 1978.
- G. LUZZATTO, s.v. «Consecratio (Diritto romano)», in Novissimo Digesto Italiano, IV, Torino 1959.
- C. MASI DORIA, Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, Napoli 2000.

- TH. MOMMSEN., Römisches Staatsrecht, II.1, Leipzig 1887.
- TH. MOMMSEN, Droit public romain, IV, trad. di F. GIRARD, Paris 1894.
- C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, Roma 2019.
- G. PIÉRI, L'historie du cens jusqu'à la fin de la Republique romaine, Paris 1968.
- E. POTTIER, s.v. «Consecratio», in C. V. DAREMBERG E. SAGLIO (a cura di), Dictionnaire des Antiquités Greques et Romaines, I/2, rist. Graz 1969.
- H. I. ROSE, s.v. «Consecratio», in Oxford Classical dictionary, Oxford 1950.
- J. SUOLATHI, The Roman Censors. A study on social structure, Helsinki 1963.
- T.P. WISEMAN, The Census in the 1st Century B.C., in Journ. Rom. Stud., 1969.
- G. WISSOWA, s.v. Consecratio, in PWRE, IV, 1, 1900.

# INDICE DELLE FONTI\*

# FONTI GIURIDICHE

#### **CORPUS IURIS CIVILIS**

1	ns	tit	ut	10	ne	1
-	100	vvv	$\nu\nu\nu$	$\nu \nu$	vv	v

1, 2, 4	22,43
Digesta	
1, 1, 1, 2	6, 4; 7, 6; 56, 170; 198, 764
1, 2, 2, 2	24, 48; 71, 236
1, 2, 2, 8	72, 241
1, 2, 2, 16	52, <i>155</i>
1, 2, 2, 17	57, <i>173</i>
1, 2, 2, 18	87, <i>307</i>
1, 2, 2, 19	83, 287
1, 2, 2, 20	24, <i>49</i> ; 69, <i>231</i> ;71, <i>236</i>
1, 2, 2, 21	65, <i>212</i>
1, 2, 2, 27	60, 189
1, 2, 2, 28	62, 194
1, 2, 2, 32	62, 195
1, 3, 32, 1	22, 45; 70, 235
1, 13, 1, 0	63, 198; 63, 201

<sup>\*</sup>I numeri in corsivo rinviano alle note, i restanti alle pagine.

5, 1, 76, 0	23, 47
47, 12, 3, 8	98, <i>357</i>
50, 16, 25, 1	169, <i>230</i>

#### **G**AIUS

Institutiones

1, 3	22, 43
1, 112	141, <i>521</i> ; 145, <i>543</i> ; 54, <i>582</i>
1, 130	132, <i>488</i> ; 153, <i>576</i> ; 155, <i>585</i>
2, 5	182, 704
2, 7	182, <i>705</i>
3, 114	153, <i>577</i>
4, 46	98, <i>354</i>
4, 185	97, 353

#### TITULI EX CORPORE ULPIANI

10, 5

## FONTI LETTERARIE

CICERO, M. TULLIUS

Brutus

1, 1

De divinatione	
1, 45, 103	111, 407; 172, 668
2, 32, 69	169, 654
2, 41, 85-87	171, 660
De domo	
1,1	100, <i>364</i>
106	183, 709
117	183, 710
124	182, 706
137	163, 624
De inventione	
2, 59-60	97, 351
De lege agraria	
1, 8, 25-26	73, 245
2, 2, 4	49, <i>137</i> ; 51, <i>151</i>
2,4	46, <i>128</i>
2, 7, 17	34, <i>91</i> ; 102, <i>367</i>
2, 7, 17-18	106, <i>386</i> ; 108, <i>392</i> ; 109, <i>395</i> ; 116, <i>428</i>
2, 7, 18	22, 45; 115, 424; 117, 431; 118, 438; 119, 446
2, 8, 21	109, <i>396</i> ; 164, <i>629</i>
2, 9, 22	109, <i>397</i>
2, 11, 26	58, <i>178</i>
2, 24	74, 252
2, 26-27	28, 61
De legibus	
3, 3, 6	178, <i>687</i>
3, 3, 10	48, <i>132</i>
3, 7, 16	70, <i>234</i>

3,15, 33	48, <i>133</i> ; 49, <i>140</i>
3, 15, 34	52, <i>152</i>
3, 17, 38	43, 117
3, 17, 39	10, 10; 45, 127; 50, 141; 51, 148; 51, 149
De officiis	
1, 124	10, 10
De oratore	
2, 70, 285	94, <i>339</i>
De republica	4 24 20 50 445 54 227
1, 25, 39	6, 3; 21, 39; 50, 145; 71, 237
1, 26, 41	50, 145
1, 26, 41-42	21, 40; 71, 237
2, 22, 39	29, 66; 30, 75
2, 22, 40	30, 72
2, 31, 55	117, 680; 177, 682
2, 32, 56	56, <i>167</i>
Epistulae ad Atticum	
1, 16, 13	38, 100
4, 3, 3-5	39, 101
., -, -	, -
Epistulae ad Brutum	
1, 5, 3	118, <i>438</i> ; 123, <i>461</i> ; 124, <i>464</i>
1, 5, 4	120, 448
1, 7, 1	121, 453
Epistulae ad familiares	
7, 30	63, 203
8, 8, 5	32, 86

16, 12, 3	40, 105
In Verrem	
2, 1, 104	194, <i>753</i>
2, 2, 42	169, 653
2, 2, 127	169, 650
2, 3, 35	96, 350
2, 5, 36	65, 213
Laelius. De amicitia	
25, 96	115, 422; 115, 425
Philippicae	
2, 2, 4	122, 454
2, 32, 82	165, <i>632</i>
3, 10, 25	193, 747
13, 5, 12	121, <i>452</i>
Post reditum in senatu	
11, 27	28, 64
Pro Caecina	
6	98, 355
10	98, 355
23	98, <i>355</i>
Pro Caelio	
8, 19	118, 438
0, 17	110, 770
Pro Cluentio	
43, 120	92, <i>334</i>

Pro C. Cornelio	
2, 6	117, 432
Pro Plancio	
4, 11	10, 10; 34, 91
5, 13	65, 213
6, 16	46, 129; 49, 139
20, 49	44, <i>121</i> ; 65, <i>215</i>
25, 62	10, 10
Pro Quinctio	
7, 29	73, 246
20, 63	73, 246
Pro Rabirio perduellionis reo	
11	41, 10
Pro Q. Roscio	
48, 139	10, <i>10</i>
10, 137	10, 70
Pro Sestio	
33, 372	74, <i>255</i>
48, 103	49, <i>138</i> ; 51, <i>151</i>
65, 137	79, 270

# DIO CASSIUS, COCCEIANUS

#### Historia Romana

37, 37, 1	113, 418; 113, 419
39, 17, 1	123, 462
39, 17, 1-2	129, 475

## DIONYSIUS HALICARNASSENSIS

## Antiquitates Romanae

-	
2, 64-73	156, <i>595</i>
2, 67, 2	129, 479
2, 73, 1	158, <i>599</i>
4, 16	29, 69
4, 21, 1-2	30, 73
4, 22, 1	190, <i>735</i>
5, 1, 4	141, <i>522</i>
6, 2, 3	82, 284
6, 94, 3	186, <i>716</i>
9, 60, 8	187, <i>722</i>
9, 69, 2	82, 284
10, 22, 2	82, 284

# FESTUS, S. POMPEIUS

# De verborum significatione

Censores 51L	57, <i>174</i>
Contio 34L	26, <i>153</i> ; 125, <i>465</i>
Maiorem Consulem, 154L	177, <i>681</i>
Maiores flamines 137L	145, <i>542</i>
Maximae dignitationis 144L	145, <i>540</i>
October equus 190L	149, 560
Ordo sacerdotum, 198-200L	8, 8; 104, <i>375</i> ; 138, <i>512</i> ; 159, <i>609</i> ; 204, <i>766</i>
Praeteriti senatores, 290L	59, <i>183</i> ; 78, <i>267</i>
Procum patricium 290L	93, <i>336</i>
Reciperatio, 342L	95, <i>343</i>
Sacer Mons, 422 -424L	70, <i>233</i>

# GELLIUS, AULUS

Noctes Atticae	
	120 472
1, 12, 1	128, 472
1, 12, 2-6	128, 473
1, 12, 8	128, 474
1, 12, 9	133, 498
1, 12, 10	127, 470
1, 12, 11	135, 503
1, 12, 12	136, 508
1, 12, 13	132, 491
1, 12, 14	20, 35; 131, 485
1, 12, 15	152, <i>570</i>
1, 12, 15-17	153, <i>579</i>
1, 12, 18	132, 493
2, 15, 8	177, <i>683</i>
3, 2, 11	42, 113
7, 7, 4	129, 478
10, 15	147, <i>548</i>
10, 15, 3	148, <i>557</i>
10, 15, 4	148, <i>558</i>
10, 15, 7	147, <i>551</i>
10, 15, 17	152, <i>574</i>
10, 15, 21	139, <i>515</i>
10, 15, 23	147, 550
10, 20, 5	25, <i>50</i> ; 71, <i>238</i>
10, 24, 3	20, 35
10, 28, 1	28, 65
13, 14, 1	99, 359
13, 14, 1-2	41, 108
13, 15, 1	178, 685; 178, 688
13, 15-16	18, 32
-, - <del>-</del> ~	10, 22

14, 7, 7	162, <i>619</i>
15, 27, 1	141, <i>524</i> ; 156, <i>590</i>
15, 27, 4	25, <i>51</i> ; 26, <i>56</i>
15, 27, 5	41, 109
20, 1, 13	97, <i>352</i>

# Livius, Titus

Ab Urbe	condita
---------	---------

1, 20	103, <i>373</i> ; 127, <i>469</i> ; 157, <i>597</i>
1, 20, 2	147, <i>549</i>
1, 32	21, 36
1,43	29, 68
1, 43, 10	30, 71
1, 43, 11	44, <i>122</i>
1, 43, 11-12	31, 77
1, 44, 1-2	190, <i>734</i>
1, 44, 4-5	41, 108
1, 60	53, 156
2, 1, 7-8	55, <i>165</i> ; 177, <i>682</i>
2, 2, 1-2	159, <i>607</i>
2, 8, 5-6	186, <i>719</i>
2, 8, 5-7	66, 223
2, 18, 5	90, <i>325</i>
2, 27, 4-6	180, <i>695</i>
2, 40, 14	56, <i>168</i> ; 179, <i>691</i>
2, 55, 10	32, 83
2, 56	43, 119
2, 56, 1- 5	73, 250
2, 60	43, 119
3, 3, 6	82, <i>283</i>

3, 5, 3	82, <i>283</i>
3, 9, 6	82, <i>283</i>
3, 11	43, 119
3, 27, 1	83, 287
3, 29, 4	82, <i>283</i>
3, 55, 3	72, 241
3, 55, 10	70, <i>234</i>
3, 65, 3-4	73, 249
4, 7	53, <i>159</i>
4, 8, 1-7	58, 181
4, 13, 14	90, <i>322</i>
4, 21, 9-10	83, 288; 88, 309; 180, 696
4, 21, 10	90, <i>323</i>
4, 22	41, 111
4, 25, 3	185, <i>712</i>
4, 26, 11	88, <i>312</i> ; 180, <i>697</i>
4, 29, 7	185, <i>713</i>
4, 34, 4-5	85, <i>297</i>
4, 43, 4	64, 205
5, 52, 13	148, 556
6, 38, 4	83, 291
6, 41	140, <i>519</i>
6, 42, 11	60, 188
7, 12, 9	83, 290
7, 17, 6	91, 238
7, 22, 10	83, 290
8, 5, 8	163, 622
8, 15, 5-6	85, <i>300</i>
8, 23, 15	66, 221; 89, 318
8, 22, 24	74, 253
8, 36, 1	82, <i>283</i>
9, 23, 5-6	86, <i>303</i>

9, 26, 19-20	85, <i>301</i>
9, 38, 13-14	66, 221
9, 38, 14	90, <i>321</i>
9, 38, 15	83, 288; 84, 295
9, 46, 7	185, <i>715</i>
10, 3, 3	83, 289
10, 6, 6	105, <i>382</i>
10, 8, 2-3	105, 381
10, 8, 3	105, <i>382</i>
10, 9, 1-2	105, 381
10, 9, 2	105, <i>382</i>
10, 24, 10	56, <i>168</i> ; 179, <i>691</i>
10, 47, 2	58, 179
22, 8, 5-7	66, 223
22, 9, 7-11	68, 229
22, 31, 8	66, 223
22, 31, 9-11	66, 223
22, 32-33	67, 227
23, 22, 11	89, <i>320</i>
23, 23, 1-6	79, 272
23, 23, 7	79, 272
23, 31, 1	191, <i>740</i>
24, 8, 8	174, <i>674</i>
24, 10, 1	191, <i>741</i>
24, 10, 1-2	181, <i>700</i>
24, 45, 13	178, <i>686</i>
25, 5, 2	106, 384; 118, 438; 119, 445
25, 5, 2-4	106, 384
25, 5, 3	112, 414; 113, 419
25, 5, 4	112, 415
26, 22, 3-5	39, 102
26, 23, 8	159, <i>605</i>

26, 48, 8-9	95, <i>334</i>
27, 5, 15-19	91, <i>329</i>
27, 6, 14-16	142, <i>526</i>
27, 8, 1	118, 438
27, 8, 4-5	154, <i>584</i>
27, 8, 5	151, <i>569</i> ; 159, <i>605</i>
27, 11, 10	80, <i>276</i>
27, 22, 2	195, <i>758</i>
27, 36, 5	141, 524; 142, 527
28, 38, 12	56, <i>168</i> ; 179, <i>691</i> ; 195, <i>759</i>
28, 38, 13	192, <i>742</i>
28, 44, 11	194, <i>751</i>
30, 1, 2	56, <i>168</i> ; 179, <i>691</i> ; 195, <i>760</i>
30, 19, 9	75, <i>259</i>
30, 27, 1	192, <i>743</i>
32, 8, 1	56, <i>168</i> ; 179, <i>691</i> ; 192, <i>744</i>
32, 28, 1-2	195, <i>756</i>
34, 6, 8	53, <i>158</i>
35, 6, 1-4	181, 699
37, 1, 7	56, <i>168</i> ; 179, <i>691</i>
37, 49, 4	192, <i>745</i>
37, 51, 1-4	173, 671
39, 45, 4	194, <i>752</i>
40, 42, 6-11	143, <i>529</i>
40, 42, 8	141, <i>524</i>
40, 42, 11	111, 412
41, 6, 1	179, 693
41, 18, 5-9	179, <i>690</i>
41, 18, 7-8	172, 664
41, 18, 8	163, <i>626</i>
41, 18, 8-9	167, <i>646</i>
42, 31, 1	56, <i>168</i> ; 179, <i>691</i>

43, 2 95, *345* 37, 98 43, 11, 3 43, 12, 1 56, 168; 179, 691 44, 7, 5 56, 168; 179, 691 Lucanus, M. Annaeus Pharsalia 5.392-394 165, 630 MACROBIUS Saturnalia 1, 16 36, 97 PLAUTUS, T. MACCIUS Casina 296 169, 651 111, 407; 172, 667 343-349 193, 748 388 Miles Gloriosus 595 193, 750 **PLUTARCHUS** Caesar

7.1-2

113, 417

Numa 10.1 130, 480 Publicola 186, *720* 14.12 Quaestiones Romanae 97 149, *561* Tiberius Gracchus 11.1 168, 649 SALLUSTIUS, C. CRISPUS De bello Iugurthino 196, *761* 27.3 37 38, 99 De Catilinae coniuratione 55, 166 6 113, 419 49 SENECA, L. ANNAEUS De ira 2.31.7 23, 46

# Servius

4.53

In Vergilium commentarii Ad Aen.	
1.446	164, <i>627</i>
2.2	139, <i>514</i>
7.174	163, 621
7.303	131, <i>487</i> ; 154, <i>581</i>
11.235	162, <i>620</i>
Suetonius, C. Tranquillus	
Caesar	
13	112, <i>416</i> ; 113, <i>419</i>
Nero	
2	117, 434
Tiberius	
2	53, <i>158</i>
TACITUS, P. CORNELIUS	
Annales	
3.58	158, 604
3.71	148, <i>556</i> , 152, <i>573</i>
4.16	151, <i>566</i> ; 153, <i>580</i>
11.22	63, 198; 63, 201
	, · -,, <b>-</b>
Historiae	

183, *708* 

#### VALERIUS MAXIMUS

## Factorum et dictorum memorabilium libri

4, 1, 1	177, 682
4, 4, 1	53, 156

# VARRO, M. TERENTIUS

# De lingua Latina

5, 84	144, <i>537</i>
5, 155	26, 54
6, 86	188, <i>727</i>
6, 87	188, <i>728</i>
6, 88	42, 115; 42, 116; 44, 120
6, 90-92	167, <i>643</i>
6, 93	188, <i>729</i>
7, 45	144, 536

## VELLEIUS PATERCULUS

#### Historiae

2, 12, 3